

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3 ^a e 4 ^a Senato) .	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	14
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	27
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	36
FINANZE (VI)	»	59
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	71
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	96
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	122

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	128
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	143
AFFARI SOCIALI (XII)	»	204
AGRICOLTURA (XIII)	»	281
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	285
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	302
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	303
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDI- ZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	305
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	307

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo (Parere alla Commissione XI) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del
vicepresidente Gianluca PINI.*

La seduta comincia alle 13.45.

Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

C. 3134 Governo.

(Parere alla Commissione XI).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea GIORGIS, *relatore*, nel ricostruire la genesi del provvedimento in esame, rammenta che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2015, pubblicata il 6 maggio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (con cui era stato previsto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012-2013); la sentenza

indica, nelle motivazioni, i parametri costituzionali cui il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, si sarebbe dovuto attenere nella ponderazione e nel bilanciamento di contrapposti interessi e valori costituzionali. Il Governo è dunque intervenuto con il provvedimento d'urgenza in titolo al fine di disciplinare i meccanismi di rivalutazione sulla base delle indicazioni della sentenza n. 70 nonché di provvedere su ulteriori oggetti, ad esso omogenei per materia.

Riguardo all'articolo 1, che fissa un nuovo meccanismo di rivalutazione, non integrale, delle pensioni, ritiene che la norma sia in sostanziale sintonia con la sentenza costituzionale. Il decreto, infatti, va raffrontato non solamente con il dispositivo, bensì con la sentenza nella sua interezza: è, infatti, proprio nella sua parte motiva che essa contiene la *ratio decidendi*, idonea a fornire orientamento all'attività legislativa.

Lamenta, infine, la mancanza delle relazioni di analisi tecnico-normativa e di analisi di impatto della regolamentazione: la sentenza n. 70, infatti, richiede fra l'altro al legislatore di giustificare adeguatamente il sacrificio economico imposto ad alcuni pensionati; ai fini di una più puntuale osservanza di tale rilievo, le predette relazioni avrebbero potuto costituire un utile ausilio, insieme con la relazione tec-

nica e con la relazione illustrativa che corredano il decreto in parola. Auspica dunque che, per il futuro, i rilievi del Comitato su questo punto possano trovare maggiore ascolto.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3134 e rilevato che:

esso si compone di sette articoli di carattere sostanziale nonché di un articolo relativo all'entrata in vigore;

il decreto-legge è stato approvato a seguito della sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale;

la predetta sentenza ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui prevedeva che « In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento », con riferimento agli articoli 3 (sotto il profilo del principio di ragionevolezza), 36, primo comma (principio della sufficienza della retribuzione) e 38, secondo comma (principio dell'adeguatezza dell'assistenza sociale) della Costituzione;

la sentenza, allo stesso tempo, ha dichiarato non fondata l'ulteriore questione di legittimità costituzionale del medesimo comma 25, sollevata con riferimento agli articoli 2, 3, 23 e 53 della Costituzione per ragioni sostanziali, in quanto la disposizione annullata non rivestiva natura tributaria (punto 4 del *Considerato in diritto*) e ha ritenuto inammissibile un'ulteriore questione di legittimità costituzionale – che prospettava una possibile violazione della Convenzione euro-

pea dei diritti dell'uomo (in riferimento all'articolo 117 della Costituzione) – per ragioni procedurali, in quanto la relativa ordinanza di rimessione non era sufficientemente argomentata (punto 3 del *Considerato in diritto*);

la sentenza n. 70, ripercorsa la giurisprudenza costituzionale formatasi su provvedimenti di analogo tenore, evidenzia che non ogni intervento del legislatore sui meccanismi di rivalutazione delle pensioni è costituzionalmente illegittimo; in particolare, dunque, essa finisce per indicare alcuni principi e criteri che debbono circoscrivere e limitare la discrezionalità del legislatore, senza tuttavia annullarla; infatti: « *Il legislatore, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali deve « dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona » (sentenza n. 316 del 2010). [...] Al legislatore spetta, inoltre, individuare idonei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni all'incremento del costo della vita. Così è avvenuto anche per la previdenza complementare [...] Pertanto, il criterio di ragionevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza citata in relazione ai principi contenuti negli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., circoscrive la discrezionalità del legislatore e vincola le sue scelte all'adozione di soluzioni coerenti con i parametri costituzionali » (punto 8 del *Considerato in diritto*);*

conseguentemente, secondo la relazione illustrativa, l'articolo 1 del decreto-legge in esame « detta una disciplina volta a ricondurre nell'alveo dei principi di proporzionalità e adeguatezza la riperequazione del trattamento pensionistico » nell'ambito dei parametri costituzionali cui deve attenersi il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità; la relazione dà quindi dettagliatamente conto delle ragioni alla base dell'intervento legislativo; il bilanciamento fra valori costituzionali perseguito dal legislatore è

ribadito, altresì, esplicitamente nel corpo stesso del testo normativo, all'articolo 1, comma 1, alinea;

sul piano dell'omogeneità del contenuto:

il decreto è omogeneo per materia, in quanto reca disposizioni concernenti, in sintesi, le pensioni (articolo 1: rivalutazione dei trattamenti; articolo 5: rivalutazione del montante contributivo; articolo 6: termini di pagamento), gli ammortizzatori sociali e i contratti di solidarietà (articoli 2, 3 e 4: rifinanziamenti), il « TFR in busta paga » (articolo 7: semplificazioni procedurali): detti oggetti sono fra loro correlati, rientrando nell'alveo dei redditi da lavoro (in particolare, forme di retribuzione differita e di integrazione della retribuzione);

sul piano dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto modifica in più punti, sia in modo testuale sia implicitamente, la recente legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), circostanza che, come rilevato già in occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; in particolare, infatti:

a) l'articolo 3 incrementa in modo non testuale le risorse destinate dall'articolo 1, comma 109, al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca;

b) l'articolo 6, comma 1, novella il comma 302, al fine di razionalizzare le procedure di pagamento dell'INPS;

c) all'articolo 7, i commi 1 e 2 modificano – rispettivamente – i commi 30 e 32, in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR);

l'articolo 1, comma 1, nel fare seguito, come detto, alla citata sentenza n. 70/2015, sostituisce il comma 25 e introduce il comma 25-bis nell'ambito dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (con cui era stato previsto il blocco

della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012-2013), prevedendo una nuova disciplina delle rivalutazioni; per il triennio 2014-2016, una disciplina *ad hoc* delle rivalutazioni era già stata prevista dall'articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014); dunque, il meccanismo previsto per il triennio 2014-2016 con riguardo alla rivalutazione prevista per il biennio 2012-2013 si intreccia con il meccanismo di rivalutazione previsto per il medesimo triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147: andrebbe quindi valutata l'opportunità di specificare su quale importo previdenziale (rivalutato ai sensi del comma 1), operi il meccanismo di rivalutazione automatica già previsto, per gli anni 2014-2016, dalla legge di stabilità per il 2014;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

l'articolo 1, comma 1, alinea, premette testualmente che le modificazioni al decreto-legge n. 201 del 2011 avvengono: « *Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale...* »; tale esplicitazione delle finalità, del bilanciamento perseguito nonché dei vincoli costituzionali a prima vista parrebbe di dubbia portata normativa, in quanto non ha carattere effettivamente innovativo dell'ordinamento vigente ed è meramente descrittiva di elementi del contesto istituzionale nel quale è posta in essere la norma: tuttavia, nel caso di specie, essa appare rispondente a un espresso richiamo della Corte costituzionale che nella citata sentenza n. 70 ha osservato, fra l'altro, che la disposizione annullata « *si limita a richiamare genericamente la "contingente situazione finanziaria", senza che emerga dal disegno com-*

*plessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi ... »; poiché dunque il giudice delle leggi – in questa sentenza – sembra richiedere al legislatore l'esplicitazione, nello stesso testo normativo e non *ab extra*, del percorso logico seguito nell'esercizio della sua discrezionalità, nel caso di specie la predetta premessa appare giustificata;*

l'articolo 1, comma 2, prevede che le disposizioni in esame « *si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi* »; tale formulazione sembrerebbe, testualmente, presupporre che l'assegno vitalizio sia un tipo di trattamento previdenziale benché « *Tra le due situazioni – nonostante la presenza di alcuni profili di affinità – non sussiste, infatti, una identità né di natura né di regime giuridico...* » (sent. C. Cost. n. 289 del 1994, richiamata e condivisa dalla Corte di Cassazione, con sent. n. 23793 del 2010); in effetti, si tratta invece di una previsione implicitamente derogatoria e transitoria, circoscritta alla determinazione della rivalutazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto in esame; si dovrebbe valutare l'opportunità e il modo di riformulare la disposizione in modo tecnicamente più corretto, pur mantenendo fermo il medesimo contenuto dispositivo;

il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in

merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 2, si dovrebbe valutare l'opportunità e il modo di riformulare la disposizione in modo tecnicamente più corretto, pur mantenendo fermo il medesimo contenuto dispositivo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si dovrebbe valutare se e come sia opportuno coordinare la disciplina delle rivalutazioni disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame con la disciplina delle rivalutazioni già prevista per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014);

all'articolo 3, comma 1, che incide sulla legge di stabilità in modo non testuale, il rifinanziamento dovrebbe essere riformulato in termini di novella. ».

Gianluca PINI, *presidente*, ringrazia il relatore per l'approfondito lavoro svolto.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	7
---	----------

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Giovedì 4 giugno 2015.

Il Comitato, che si è riunito dalle 8.50 alle 9.05, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulla ineleggibilità.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione della Ministra della difesa, Roberta Pinotti, sul Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa (Doc. XXVII, n. 20) (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione*) 8

AUDIZIONI

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica, Nicola LATORRE. — Interviene la Ministra della difesa, Roberta Pinotti.

La seduta comincia alle 14.35.

Seguito dell'audizione della Ministra della difesa, Roberta Pinotti, sul Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa (Doc. XXVII, n. 20).

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione).

Nicola LATORRE, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni contrarie, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Rivolge un indirizzo di saluto alla Ministra della difesa, ringraziandola nuovamente per la sua disponibilità. Dà quindi la parola ai restanti iscritti a parlare.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti la senatrice Cristina DE PIETRO (Misto), il deputato Daniele MARANTELLI (PD), il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), i deputati Valeria VALENTE (PD) e Vincenzo D'ARIENZO (PD), i senatori Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), Luciano ROSSI (AP(NCD-UDC)), Roberto COTTI (M5S), Giorgio TONINI (PD), Bruno ALICATA (FI-PdL XVII) e Nicola LATORRE, *presidente*.

La Ministra Roberta PINOTTI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Nicola LATORRE, *presidente*, dichiara infine conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 1589-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) 9

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri ed il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996.

C. 1589-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, ricorda che nella scorsa seduta, dopo lo svolgimento della relazione, ha invitato le Commissioni

ed il Governo a valutare se sia opportuno approvare il testo trasmesso dal Senato senza modifiche, limitando così la legge da approvare alla sola ratifica ed esecuzione della Convenzione in esame, ovvero se invece sia comunque necessario inserirvi delle norme di attuazione così come era previsto dal testo approvato dalla Camera in prima lettura. Ricorda che il Senato ha stralciato queste disposizioni. Come ha avuto modo di precisare in quella occasione, queste norme, che comunque sono necessarie, potrebbero essere approvate in un secondo momento attraverso un progetto di legge autonomo, che potrebbe essere anche quello pendente al Senato (S. 1552-*bis*), che risulta dalla parte stralciata presso quel ramo del Parlamento. Chiede quindi al rappresentante del Governo se, almeno in astratto, sia percorribile quest'ultima strada senza dar adito a responsabilità a carico dell'Italia. Naturalmente qualora il governo chiedesse di approvare celermente il disegno di legge in esame dovrebbe, allo stesso momento, impegnarsi, per quanto di sua competenza, affinché il disegno di legge S. 1552-*bis* sia esaminato con la stessa celerità dalla Commissione Giustizia del Senato, che dal

17 marzo scorso, quando è stato assegnato, non ne ha ancora avviato l'esame.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, in risposta a quanto chiesto dalla Presidente, fa presente che è stata già avviata una procedura di infrazione a carico dell'Italia a causa della mancata ratifica della Convenzione in esame. Per tale ragione il Governo chiede che il testo approvato dal Senato sia approvato, quanto prima, dalla Camera senza apportarvi modifiche, considerato che queste ritarderebbero ulteriormente l'approvazione finale del testo, aggravando così la posizione dell'Italia nella procedura di infrazione. Sottolinea che ciò non significa che il Governo non consideri importanti le norme di attuazione interna che dovrebbero fare da corollario alla ratifica, quanto piuttosto che l'esigenza di ratificare celermente la Convenzione non consente di approfondire in maniera adeguata la normativa di attuazione, che presenta profili di particolare delicatezza riferendosi ad istituti propri di altri ordinamenti che il nostro diritto non conosce. Una volta approvato il testo trasmesso dal Senato e, quindi, aver accertato che la volontà della Camera dei deputati coincide con quella del Senato di approvare immediatamente la ratifica pur in assenza delle disposizioni di attuazione interna, si potrà procedere presso il Senato all'esame del disegno di legge stralciato.

Sempre in riferimento a quanto richiesto dalla Presidente, precisa che la ratifica della Convenzione farebbe cadere la procedura di infrazione a carico dell'Italia. Tiene a sottolineare che non appena il disegno di legge sarà approvato definitivamente dalla Camera, il Governo si impegnerà a che presso il Senato venga avviato l'esame del disegno di legge stralciato.

Sandra ZAMPA (PD), anche in considerazione del tempo che è ormai trascorso dalla sigla della Convenzione, si associa alle considerazioni della presidente Ferranti ritenendo necessario dirimere previamente ogni questione di ordine politico che osti ad una celere approvazione defi-

nitiva del provvedimento in titolo, corredato del necessario apparato di norme di adeguamento interno.

Mario MARAZZITI (PI-CD), intervenendo a nome del proprio gruppo, concorda con il metodo di lavoro delineato dal rappresentante del Governo e dalla Presidenza nell'interesse di una rapida approvazione del provvedimento e di un superamento del contenzioso riguardante il nostro Paese.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), intervenendo a sua volta a nome del proprio gruppo e anche alla luce di quanto emerso dal dibattito odierno, ritiene preferibile un metodo di lavoro che privilegi la velocità dell'*iter* di esame del provvedimento. Propone, pertanto, di avviare un'opportuna azione di sensibilizzazione dei gruppi dell'altro ramo del Parlamento affinché vi sia contestualità tra la calendarizzazione presso le competenti Commissioni del Senato del progetto di legge ivi presentato, recante le norme di adeguamento interno, e l'avvio della discussione generale del disegno di legge in titolo presso l'Aula della Camera dei deputati, e ciò nell'esercizio di una capacità sinergica tra le due Camere e nell'interesse di una approvazione del provvedimento idonea a dare risposte esaurienti alla comunità internazionale.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL) ritiene che la discussione di metodo in corso presenti caratteri surreali essendo trascorsi quasi vent'anni dalla sigla della Convenzione: appare, a suo avviso, davvero poco serio e irrispettoso verso gli interlocutori internazionali procedere alla approvazione del provvedimento sprovvisto delle necessarie norme di adeguamento interno al solo scopo di bloccare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Sarebbe, invece, essenziale da parte della maggioranza parlamentare, oltre che da parte del Governo, assumere un impegno coerente per assicurare che al Senato si pervenga all'approvazione del provvedimento entro tempi certi, per poi procedere solo suc-

cessivamente alla conclusione dell'*iter* di ratifica.

Maria Edera SPADONI (M5S) manifesta a nome del proprio gruppo sostanziale dissenso per il complessivo metodo di lavoro prospettato. Comprende le ragioni di urgenza connesse alla questione del contenzioso ma ritiene che sia una precisa responsabilità della maggioranza assumere impegni per una conclusione dell'*iter* in tempi certi. Preannuncia, quindi, la presentazione di un ordine del giorno nelle successive fasi di esame presso l'Assemblea finalizzato alla indicazione di un impegno stringente in tal senso con riferimento al provvedimento pendente al Senato.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, dopo aver dato atto del forte senso di responsabilità con cui i gruppi affrontano la delicata questione da lei posta, osserva che è emersa dal dibattito la necessità che da parte del Governo venga assunto un impegno concreto affinché l'eventuale approvazione del testo trasmesso dal Senato sia accompagnata da una futura ma non lontana approvazione del disegno di legge che contiene le norme di attuazione interna. Una soluzione potrebbe essere, ad esempio, assumere l'impegno del Governo di chiedere alla Commissione Giustizia del Senato di iniziare l'esame del disegno di legge stralciato non quando la Camera avrà approvato definitivamente il testo,

bensì in un momento antecedente: dopo il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in assemblea sul testo trasmesso dal Senato. Si potrebbe inoltre presentare un ordine del giorno in Assemblea con il quale si invita il Governo ad assumere tutte le iniziative di propria competenza affinché quanto prima siano approvate le disposizioni di attuazione interna.

Prendendo atto che, con tutte le precisazioni fatte sulla necessità di una normativa di attuazione interna, i gruppi hanno dimostrato di venire incontro alle preoccupazioni del Governo, chiede ai rappresentanti dei gruppi medesimi se siano d'accordo a rinunciare alla presentazione degli emendamenti.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), Daniele FARINA (SEL), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), Guglielmo PICCHI (FI-PdL), Fucsia FITZGERALD NISSOLI (PI-CD), Mario MARAZZITI (PI-CD), a nome dei rispettivi gruppi, rinunciano alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prendendo atto che i gruppi rinunciano alla presentazione degli emendamenti, avverte che il testo verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

La seduta termina alle 14.25.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	12
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del Vicepresidente della VI Commissione Michele PELILLO.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 21 maggio scorso.

Michele PELILLO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento la relatrice per la VI Commissione, Gebhard, ne aveva illustrato il contenuto.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore per la II Commissione*, ricorda che nella scorsa seduta di esame il deputato Causi aveva rappresentato l'esigenza di verificare se le norme sanzionatorie recate dal provvedimento in esame non si sovrappongono con l'impianto sanzionatorio contenuto nel decreto legislativo che recepisce la direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (*Capital requirements directive IV – CRD IV*), approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri l'8 maggio 2015, sul cui schema di decreto la Commissione Finanze aveva espresso il proprio parere.

In merito fa presente che, alla luce di un approfondimento effettuato dal Servizio Studi, riportato in una nota distribuita ai deputati delle Commissioni riunite, risulta non esservi tale rischio. Ritiene, pertanto, che vi siano le condizioni per poter esprimere già nella prossima settimana il parere sul provvedimento.

Michele PELILLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza

13

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 giugno 2015.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

COMMISSIONI RIUNITE

**VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

AVVERTENZA	14
------------------	----

Giovedì 4 giugno 2015.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
Atto n. 154.*

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ... 15

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto Governo n. 160).

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Imprese Spettacoli Pirotecnici e dell'Associazione Pirotecnica Italiana, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici 17

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 160 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 17

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) 21

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 24

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto 18

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 18

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle

imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il prescritto parere, per i profili di competenza, sul decreto-legge n. 51 del 2015 (C. 3104), che – come esplicitato nella relazione introduttiva – introduce disposizioni volte a far fronte a situazioni di crisi riscontrate in alcuni comparti produttivi del settore agricolo, dovute a cambiamenti nel regime di produzione, come nel caso del settore lattiero-caseario, chiamato dall'anno in corso ad affrontare la concorrenza in un regime ormai totalmente liberalizzato per la fine del sistema delle quote di contingentamento della produzione, o al verificarsi di calamità o fitopatie che hanno particolarmente condizionato la redditività di un comparto, come quello di produzione dell'olio d'oliva.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1 del decreto-legge in esame – che si compone di sette articoli – prevede la possibilità per i produttori di pagare in tre rate annuali senza interessi il prelievo dovuto a causa dell'eccedenza di latte prodotto nell'ultima campagna lattiero-casearia di applicazione del regime delle quote-latte (1° aprile 2014-31 marzo 2015).

L'articolo 2 contiene una serie di disposizioni volte a garantire un ordinato superamento del regime delle quote latte nonché il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

L'articolo 3 introduce una nuova disciplina delle organizzazioni interprofessionali (OI).

In particolare, il comma 1 prevede che può essere riconosciuta un'organizzazione interprofessionale nel settore lattiero-caseario qualora rappresenti una quota dell'attività economica pari ad almeno il 20 per cento. Il comma 2 stabilisce che il riconoscimento avviene con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il comma 3 autorizza le organizzazioni interprofessionali a richiedere contributi obbligatori per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, mentre il comma 4 prevede che, secondo quanto

disposto dal nuovo regolamento europeo n. 1308 del 2013, è possibile richiedere, per un periodo limitato, che le regole adottate dall'OI siano estese anche ai non iscritti. Il comma 5 dispone che, per concedere l'applicabilità *erga omnes* delle regole adottate dalle OI, i requisiti di rappresentatività devono essere dimostrati dall'organizzazione richiedente.

Il comma 6 stabilisce il regime sanzionatorio; il comma 7 estende le disposizioni di cui ai commi precedenti anche alle organizzazioni interprofessionali costituite negli altri settori (cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, luppolo, olio di oliva e olive da tavola, eccetera), mentre il comma 8 dispone che, nel caso in cui successivamente al riconoscimento un'altra OI dimostri di avere una rappresentatività maggiore rispetto all'organizzazione precedentemente autorizzata, si procede alla revoca della precedente ed al riconoscimento di quella maggiormente rappresentativa.

L'articolo 4 istituisce il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario, attribuendogli una dotazione di 4 milioni di euro per il 2015 ed 8 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017.

L'articolo 5 autorizza le aziende agricole, colpite da eventi alluvionali nel 2014 e fino alla data di emanazione del decreto in esame, e non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere i contributi compensativi di sostegno a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura. Per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa* la dotazione del Fondo di solidarietà viene incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016.

L'articolo 6 sopprime la gestione commissariale delle attività *ex* Agensud e trasferisce le relative funzioni, con particolare riguardo alla gestione dei servizi idrici, ai Dipartimenti e alle Direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali competenti.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente de-

finite, rileva che la materia « agricoltura » rientra nell'ambito della competenza residuale delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). Peraltro, va tenuto presente che, secondo la giurisprudenza costituzionale, alcune questioni, seppur riguardanti il comparto agricolo, possono avere attinenza a materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato (si pensi, ad esempio, alla materia « ordinamento civile e penale », nella parte che riguarda le qualificazioni civilistiche dell'imprenditore agricolo e delle sanzioni in materia agroalimentare, nonché alla materia « tutela dell'ambiente », ormai strettamente legata all'attività svolta dalle imprese agricole). La legislazione in materia agricola può, inoltre, interessare la competenza concorrente tra lo Stato e le regioni nel caso in cui vengano in rilievo questioni legate alla ricerca scientifica e tecnologica, e alla tutela della salute e dell'alimentazione. In questo caso, la Corte costituzionale ha ritenuto doversi comunque applicare nella configurazione della norma il « principio di leale collaborazione » che richiede, comunque, un coinvolgimento delle regioni nella definizione della stessa normativa.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 4 giugno 2015.

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto Governo n. 160).

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Imprese Spettacoli Pirotecnici e dell'Associa-

zione Pirotecnica Italiana, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico, e il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Atto n. 160.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio.

Maria Tindara GULLO (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dispone una breve sospensione della seduta, in attesa dei rilievi della Commissione bilancio.

La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 15.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i rilievi della Commissione bilancio.

Maria Tindara GULLO (PD), *relatrice*, integra la sua proposta di parere, prendendo atto nelle premesse dei rilievi formulati dalla Commissione bilancio (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 4 giugno 2015.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.

C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO, indi del vicepresidente Danilo TONINELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti, e il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarrotto.

La seduta comincia alle 15.05.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente* ricorda che nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di concludere nella seduta odierna l'esame preliminare del provvedimento e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 8 giugno alle ore 15.

Giuseppe LAURICELLA (PD), soffermandosi anzitutto sulle modalità di organizzazione dell'esame del provvedimento, rileva una eccessiva ristrettezza dei tempi, che, a suo avviso, potrebbe nuocere ad un adeguato approfondimento di un testo che definisce fondamentale; auspica, pertanto, che sia quantomeno concesso ai gruppi un termine più ampio in vista della presentazione degli emendamenti. Passando al merito delle questioni, giudica necessario affrontare il tema della responsabilità nell'ambito del procedimento amministrativo, a suo avviso non contemplato dal provvedimento, prevedendo forme di reazione automatiche – indipendenti dalla volontà del cittadino privato di esperire la propria azione di tutela – nei casi di inerzia o atti illegittimi della pubblica amministrazione, ad esempio attraverso la previsione di sanzioni disciplinari nei confronti del dirigente responsabile. Ritiene che una simile disposizione possa andare nel senso di un miglioramento dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, valorizzando i principi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Soffermandosi sulla disciplina del silenzio assenso e della segnalazione certificata di inizio attività, fa notare che le norme in esame mantengono in capo alla pubblica amministrazione poteri di autotutela ancora troppo ampi, esercitabili per motivi sopravvenuti in qualsiasi momento; paventa quindi il rischio che ciò possa contrastare con la finalità dichiarata del provvedimento di rendere più celere l'azione amministrativa e di dare certezza all'attività dei cittadini privati.

Si chiede poi se non sia il caso di reintrodurre un controllo preventivo di legittimità sugli atti, prendendo a modello il sistema di verifica applicato in passato

nell'ambito del Comitato regionale di controllo, al fine di ridurre il contenzioso amministrativo e alleggerire il lavoro della Corte dei conti. Fatto presente che il provvedimento non reca disposizioni in materia di autorità indipendenti, rileva poi la necessità di apportare modifiche all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), numero 4, al fine di salvaguardare la posizione dei vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, facendo notare che questi ultimi, secondo l'attuale formulazione del testo, sarebbero impossibilitati a confluire nel ruolo unico, non possedendo il requisito dei due anni di esercizio effettivo delle funzioni richiesto dalla norma. Rivendicando, infine, il ruolo di indirizzo del Parlamento nei confronti del Governo, auspica che, in sede di attuazione delle norme di delega, le Commissioni di Camera e Senato siano messe nelle condizioni di valutare con attenzione la conformità degli interventi ai principi e criteri fissati dalla legge, attraverso l'espressione di un parere che sia sostanzialmente vincolante e in grado di ricondurre eventualmente il rapporto tra delegante e delegato entro i confini definiti dalla Costituzione.

Ernesto CARBONE (PD) *relatore*, data la complessità del provvedimento, denotata anche dall'ampiezza degli interventi in discussione generale, propone di spostare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 9 giugno alle ore 15.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ritiene che, in assenza di obiezioni, la richiesta possa ritenersi accolta.

Mara MUCCI (Misto-AL) ricorda che quello in esame è un provvedimento corposo e che riguarda temi quali il ruolo della burocrazia e l'efficienza della pubblica amministrazione dove è in gioco la competitività del nostro Paese. Passa ad esaminare nel dettaglio alcuni punti critici del disegno di legge.

Per quello che riguarda la dirigenza, sottolinea il paradosso che si viene a creare con l'istituzione degli organi statali,

regionali e locali che andranno a sostituire l'ANAC nel compito di valutazione dei dirigenti, oltre che del controllo degli appalti. Il paradosso consiste nel fatto che non è chiaro come i criteri di efficienza ed economicità, che dovrebbero essere esclusivi nella valutazione di un dirigente, potrebbero essere applicati in un rapporto fiduciario che lega il dirigente stesso all'amministratore politico, il quale ha il potere di interrompere tale rapporto. Oltretutto il dirigente, legato ad obiettivi fissati da altri, può non conseguire i risultati ai quali andrebbero applicati, ai fini di una corretta valutazione, i criteri di efficienza ed economicità. In sostanza non risultano chiari i criteri di valutazione e il ruolo stesso di controllore di una commissione esterna che rischia di essere inutile, oltre che superflua, dato che il ruolo che le si vuole attribuire è già svolto egregiamente dall'ANAC:

Riguardo ai segretari comunali, osserva che il loro ruolo era già stato snaturato con il lasciare la scelta dell'attribuzione dell'incarico in mano al sindaco e, quindi, in quest'ottica ritiene corretta la soppressione del ruolo medesimo.

Ricorda che l'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012 stabilisce che negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione, individuato dall'organo di indirizzo politico, è, di norma, il segretario comunale. Osserva, quindi, che tale incarico sarà attribuito a un dirigente apicale, cosa che non crea problemi per i grandi comuni, ma potrebbe creare difficoltà in piccoli comuni che devono associarsi e individuare un unico referente.

Concorda sulla previsione che il ruolo di dirigente sia legato dalla certezza di mantenere comunque il proprio incarico, come è allo stato attuale. Ribadisce, però, che questa situazione di precariato è legata al conseguimento di risultati che non dipendono dal dirigente, ma dal referente politico.

Indica, infine, un rischio che si corre nel rivoluzionare radicalmente, come fa il disegno di legge, la disciplina del silenzio-assenso nel senso di consentire al privato di operare in mancanza di diniego da

parte della pubblica amministrazione. A suo avviso, a causa della carenza di personale, si potrebbero avere dei ritardi con conseguenti abusi anche in settori rilevanti per i cittadini.

Marilena FABBRI (PD) evidenzia come il provvedimento in esame affronti i temi più rilevanti in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ponendosi obiettivi importanti quali la semplificazione, il riordino degli atti autorizzatori e concessori nonché quello della dirigenza.

Ritiene che particolare rilievo assumano, nell'ambito del riordino della dirigenza, determinati profili quali le modalità di accesso, di formazione e di valutazione dei dirigenti. A questo proposito, segnala che in materia di valutazione sono stati già compiuti passi significativi, tanto che lo stipendio accessorio che percepiscono i dirigenti è legato ai risultati della rispettiva attività.

Fa presente, inoltre, l'importanza dell'aver previsto strumenti omogenei sull'intero territorio nazionale per quanto riguarda la selezione della classe dirigente, oltre alla mobilità dei dirigenti tra livello locale, regionale e statale. Tuttavia, pur ritenendo condivisibile il criterio generale della mobilità e della trasversalità, reputa opportuno che siano previste comunque delle norme volte alla salvaguardia e alla valorizzazione delle competenze specifi-

che, come è emerso anche dalle audizioni che hanno avuto luogo presso la I Commissione.

Nell'ambito di una valutazione complessivamente positiva del provvedimento in oggetto, evidenzia, quindi, alcuni dubbi, auspicando che essi vengano chiariti nel seguito dell'*iter* parlamentare, attraverso l'attività emendativa. Al riguardo, si domanda se sia opportuno prevedere l'obbligo di mantenere la figura del dirigente apicale nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, che rischia di sovrapporsi al ruolo del direttore generale.

Fa presente, altresì, che, venendo meno il segretario comunale, scompare la funzione rogante dei contratti in cui è parte la pubblica amministrazione.

Si domanda, inoltre, se il percorso di formazione previsto ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale sia eccessivamente lungo. A questo proposito, rileva come, a suo avviso, l'intero impianto della riforma si basi sull'esperienza ministeriale, mentre a livello regionale e locale sono previsti percorsi più celeri.

Danilo TONINELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in titolo è fissato alle ore 15 di martedì 9 giugno.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 160).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

osservato che tale provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 ottobre 2014, n.154 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), nonché del relativo Allegato B);

richiamata la finalità della richiamata direttiva 2013/29/UE di assicurare, nell'ambito della disciplina sulla libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale;

preso atto che lo schema di decreto legislativo, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2013/29/UE, tende alla rifusione delle disposizioni vigenti in materia, prevedendo, in particolare, l'abrogazione del decreto legislativo n. 58 del 2010 – adottato in attuazione della precedente direttiva 2007/23/CE – come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 176 del 2012;

rilevato che il provvedimento – composto da 36 articoli, contenuti in 6 Capi, e

recante 4 allegati tecnici – oltre a prevedere disposizioni generali, interviene in materia di obblighi degli operatori economici, conformità degli articoli pirotecnici, notifica degli organismi di valutazione della conformità, sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici, prevedendo, infine, disposizioni transitorie e finali;

considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alle materie « esplosivi » e « ordine pubblico e sicurezza », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) ed *h*), della Costituzione;

sottolineata l'esigenza di valutare con attenzione la concordanza tra la citata direttiva 2013/29/UE e il presente schema di decreto legislativo con riferimento ad alcuni ambiti materiali;

rilevata l'opportunità, in particolare, di valutare la conformità a quanto disposto dalla direttiva – all'articolo 2, paragrafo 2, lettera *g*), e all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 – dell'articolo 1, comma 2, lettere *g*) e *h*), che interviene in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei fuochi destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante, dei fuochi direttamente destinati all'esportazione – esclusa l'immissione e il transito sul territorio di altri Paesi dell'Unione europea – nonché dei fuochi esposti in fiere campionarie e mostre e fabbricati a fini di ricerca, sviluppo, e prova;

segnalato poi, sotto il profilo della concordanza con la direttiva, che l'articolo 22, comma 2, nel disporre in materia di indipendenza dell'organismo di valutazione di conformità, non prevede espressamente che questo abbia personalità giuridica, come indicato nell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2013/29/UE;

rilevato, quindi, che l'articolo 22, comma 10, non stabilisce espressamente che l'obbligo del segreto professionale non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti, come invece previsto dalla direttiva (articolo 25, paragrafo 10) e dalla stessa normativa nazionale vigente;

segnalata poi l'esigenza di valutare, nell'ambito dell'articolo 24, la congruità del principio di presunzione di conformità dell'organismo notificato rispetto a quanto stabilito dalla direttiva 2013/29/UE;

preso atto che nell'articolo 31, in materia di sorveglianza sugli articoli pirotecnici conformi che presentano rischi per la salute o la sicurezza, sembra sia stata omessa la parte di procedimento di competenza della Commissione europea, la cui trasposizione nel diritto interno tuttavia sembrerebbe meritevole di menzione, dal momento che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici;

considerato, infine, che nel provvedimento non risultano espressamente recepite alcune disposizioni della direttiva che pongono a carico degli Stati membri obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri, aventi ad oggetto, in particolare, le procedure in base alle quali si identificano e si autorizzano le persone con conoscenze specialistiche, i provvedimenti adottati e gli altri elementi a disposizione sulla non conformità dell'articolo pirotecnico interessato, l'esistenza di articoli pirotecnici che, pur conformi alla direttiva, presen-

tino un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera g), in relazione all'esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei fuochi direttamente destinati all'esportazione, si valuti la conformità con la direttiva 2013/29/UE, laddove quest'ultima, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), fa riferimento esclusivamente ai fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l'uso esclusivamente sul suo territorio, richiedendo, quindi, la loro permanenza sul territorio di tale Stato membro;

b) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera h), in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei fuochi esposti in fiere campionarie e mostre o fabbricati a fini di ricerca, sviluppo, e prova, si valuti l'opportunità di prevedere che sia individuata, con un'evidente indicazione grafica, la non conformità o non disponibilità a fini diversi, come previsto dalla direttiva, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/29/UE;

c) all'articolo 22, comma 2, in materia di indipendenza dell'organismo di valutazione di conformità, si valuti l'opportunità di prevedere, tra le prescrizioni che tale organismo deve rispettare, la personalità giuridica, come indicato nell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE;

d) all'articolo 22, comma 10, si valuti l'opportunità di specificare che l'obbligo del segreto professionale dell'organismo di valutazione di conformità non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti in materia, richiamando

opportunamente quanto già stabilito, in via generale, dalle norme vigenti in materia e in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2013/29/UE;

e) all'articolo 24, appare opportuno valutare se la presunzione di conformità prevista per l'organismo notificato, in caso di rispetto dei criteri stabiliti dallo schema di decreto in esame, sia equivalente a quella recata dalla direttiva 2013/29/UE, che, all'articolo 26, prevede che l'operatore dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parte di esse pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e nella misura in cui tali norme coprano le

prescrizioni di cui all'articolo 25 della medesima direttiva;

f) si valuti la possibilità di includere, nell'ambito dell'articolo 31, la parte di procedimento di competenza della Commissione europea che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici;

g) si giudica utile, infine, prevedere nel testo specifici obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2013/29/UE, agli articoli 6 (paragrafo 2) e 41 (paragrafi 3, 4 e 5).

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 160).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

preso atto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) in data odierna ha valutato lo schema in esame favorevolmente con un rilievo;

osservato che tale provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 ottobre 2014, n.154 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre), nonché del relativo Allegato B);

richiamata la finalità della richiamata direttiva 2013/29/UE di assicurare, nell'ambito della disciplina sulla libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, un livello elevato di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica nonché la tutela e l'incolumità dei consumatori, tenendo conto degli aspetti pertinenti connessi alla protezione ambientale;

preso atto che lo schema di decreto legislativo, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2013/29/UE, tende alla rifusione delle disposizioni vigenti in materia, prevedendo, in particolare, l'abrogazione del decreto legislativo n. 58 del 2010 – adottato in attuazione della precedente

direttiva 2007/23/CE – come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 176 del 2012;

rilevato che il provvedimento – composto da 36 articoli, contenuti in 6 Capi, e recante 4 allegati tecnici – oltre a prevedere disposizioni generali, interviene in materia di obblighi degli operatori economici, conformità degli articoli pirotecnici, notifica degli organismi di valutazione della conformità, sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici, prevedendo, infine, disposizioni transitorie e finali;

considerato che il contenuto del provvedimento è nel complesso riconducibile alle materie « esplosivi » e « ordine pubblico e sicurezza », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d) ed h), della Costituzione;

sottolineata l'esigenza di valutare con attenzione la concordanza tra la citata direttiva 2013/29/UE e il presente schema di decreto legislativo con riferimento ad alcuni ambiti materiali;

rilevata l'opportunità, in particolare, di valutare la conformità a quanto disposto dalla direttiva – all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), e all'articolo 4, paragrafi 3 e 4 – dell'articolo 1, comma 2, lettere g) e h), che interviene in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei fuochi destinati ad essere utilizzati, sul territorio nazionale, direttamente dal fabbricante, dei fuochi diretta-

mente destinati all'esportazione – esclusa l'immissione e il transito sul territorio di altri Paesi dell'Unione europea – nonché dei fuochi esposti in fiere campionarie e mostre e fabbricati a fini di ricerca, sviluppo, e prova;

segnalato poi, sotto il profilo della concordanza con la direttiva, che l'articolo 22, comma 2, nel disporre in materia di indipendenza dell'organismo di valutazione di conformità, non prevede espressamente che questo abbia personalità giuridica, come indicato nell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2013/29/UE;

rilevato, quindi, che l'articolo 22, comma 10, non stabilisce espressamente che l'obbligo del segreto professionale non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti, come invece previsto dalla direttiva (articolo 25, paragrafo 10) e dalla stessa normativa nazionale vigente;

segnalata poi l'esigenza di valutare, nell'ambito dell'articolo 24, la congruità del principio di presunzione di conformità dell'organismo notificato rispetto a quanto stabilito dalla direttiva 2013/29/UE;

preso atto che nell'articolo 31, in materia di sorveglianza sugli articoli pirotecnici conformi che presentano rischi per la salute o la sicurezza, sembra sia stata omessa la parte di procedimento di competenza della Commissione europea, la cui trasposizione nel diritto interno tuttavia sembrerebbe meritevole di menzione, dal momento che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici;

considerato, infine, che nel provvedimento non risultano espressamente recepite alcune disposizioni della direttiva che pongono a carico degli Stati membri obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri, aventi ad oggetto, in particolare, le procedure in base alle quali si identificano e si autorizzano le persone con conoscenze specialistiche, i provvedimenti adottati e

gli altri elementi a disposizione sulla non conformità dell'articolo pirotecnico interessato, l'esistenza di articoli pirotecnici che, pur conformi alla direttiva, presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera g), in relazione all'esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei fuochi direttamente destinati all'esportazione, si valuti la conformità con la direttiva 2013/29/UE, laddove quest'ultima, all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), fa riferimento esclusivamente ai fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l'uso esclusivamente sul suo territorio, richiedendo, quindi, la loro permanenza sul territorio di tale Stato membro;

b) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera h), in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento dei fuochi esposti in fiere campionarie e mostre o fabbricati a fini di ricerca, sviluppo, e prova, si valuti l'opportunità di prevedere che sia individuata, con un'evidente indicazione grafica, la non conformità o non disponibilità a fini diversi, come previsto dalla direttiva, all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2013/29/UE;

c) all'articolo 22, comma 2, in materia di indipendenza dell'organismo di valutazione di conformità, si valuti l'opportunità di prevedere, tra le prescrizioni che tale organismo deve rispettare, la personalità giuridica, come indicato nell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE;

d) all'articolo 22, comma 10, si valuti l'opportunità di specificare che l'obbligo del segreto professionale dell'organismo di

valutazione di conformità non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti in materia, richiamando opportunamente quanto già stabilito, in via generale, dalle norme vigenti in materia e in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2013/29/UE;

e) all'articolo 24, appare opportuno valutare se la presunzione di conformità prevista per l'organismo notificato, in caso di rispetto dei criteri stabiliti dallo schema di decreto in esame, sia equivalente a quella recata dalla direttiva 2013/29/UE, che, all'articolo 26, prevede che l'operatore dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parte di esse pubblicate nella

Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e nella misura in cui tali norme coprano le prescrizioni di cui all'articolo 25 della medesima direttiva;

f) si valuti la possibilità di includere, nell'ambito dell'articolo 31, la parte di procedimento di competenza della Commissione europea che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici;

g) si giudica utile, infine, prevedere nel testo specifici obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2013/29/UE, agli articoli 6 (paragrafo 2) e 41 (paragrafi 3, 4 e 5).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	27
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	34

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 166 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	29
--	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento del Relatore</i>)	35
AVVERTENZA	33

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.35.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michela ROSTAN (PD), *relatrice*, osserva come il decreto-legge in esame rechi disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. La Commissione giustizia è chiamata ad esprimersi sulle disposizioni sanzionatorie.

In particolare, l'articolo 2, che contiene disposizioni urgenti per il superamento del regime delle quote latte e per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, al comma 3 prevede delle sanzioni.

Tale comma interviene per dare attuazione a quanto segnalato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sull'opportunità di aumentare, per rendere maggiormente dissuasivi i comportamenti illeciti, l'entità delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi riguardanti i contratti di cessione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Vengono, a tal fine, modificati i commi 5 e 6 dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012. aumentando: *a)* le sanzioni previste per la violazione degli obblighi riguardanti la forma scritta e l'indicazione della durata, delle quantità e caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle modalità di consegna e di pagamento (comma 1 articolo 62). La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa il cui minimo passa da 516 a 1.000 euro ed il cui massimo passa da 20.000 a 40.000 (lett. A), che modifica il comma 5 dell'articolo 62); *b)* le sanzioni previste per la violazione degli obblighi relativi a condotte commerciali sleali (comma 2 dell'articolo 62) modificate in modo che il minimo non sia più 516 euro ma 3.000 euro ed il massimo preveda una sanzione di 50.000 euro al posto degli attuali 3.000 euro (lett. b).

Nota che le violazioni cui sembra far riferimento la norma paiono essere quelle introdotte dal comma 2 dell'articolo in esame, che non è formulato come novella all'articolo 62. Una volta convertito il decreto-legge, potrebbe risultare particolarmente difficile porre in relazione quanto disposto dalla lettera *d)*, che modifica il comma 9 dell'articolo 62, e quanto disposto dal comma 2 che manterrebbe come riferimento normativo il decreto-legge in esame.

Altre disposizioni sanzionatorie si trovano al comma 6 dell'articolo 3 che ha per oggetto disposizioni urgenti per favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore lattiero caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in materia di organizzazioni interprofessionali nel settore agricolo.

L'articolo 3 detta disposizioni per favorire la costituzione di organizzazioni interprofessionali.

Il comma 1 interviene sulle organizzazioni interprofessionali del settore lattiero caseario, prevedendo che per il loro riconoscimento è sufficiente che l'organizzazione rappresenti almeno il 20 per cento dell'attività economica del settore.

Il comma 2 stabilisce che il riconoscimento può riguardare una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore lattiero-caseario (o comunque una per ciascun prodotto o gruppi di prodotti del medesimo settore).

Il comma 3 prevede che le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del comma 2, possono richiedere contributi obbligatori anche agli operatori economici cui si applicano le regole valide erga omnes anche se non sono membri della stessa organizzazione. Tali contributi sono destinati a coprire le spese per lo svolgimento dei fini istituzionali dell'organizzazione e, in particolare, per la promozione dei prodotti della filiera; gli stessi sono, comunque, regolati dal diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.

Il comma 4 prevede che, per un periodo limitato, può essere disposta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale interessata che abbia ottenuto il riconoscimento, l'estensione delle regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche, salvo che lo statuto disponga percentuali più elevate. Il Ministero ha due mesi di tempo per decidere sulla domanda (tre mesi nel caso in cui di presunzione dei requisiti di rappresentatività per mancata manifesta opposizione delle organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici); in mancanza di decisione espressa la domanda si intende rigettata.

Il comma 5 prevede che per decidere sulla richiesta di estensione delle regole, l'organizzazione interprofessionale deve dimostrare il possesso dei requisiti di rappresentatività che saranno valutati dal

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera (non risulta, in tal caso, chiaro il riferimento a ciascuna filiera poiché le disposizioni sembrano riguardare esclusivamente la filiera del latte), tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali ai quali è destinata applicarsi la regola dell'estensione. Il comma 6 ribadisce l'estensione erga omnes (a tutti gli operatori del settore) delle regole adottate dall'organizzazione interprofessionale secondo le modalità previste nei commi precedenti, prevedendo che in caso di violazione l'operatore economico è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 50.000 euro. L'entità della sanzione sarà calcolata tenendo conto del valore dei contratti stipulati. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari è incaricato della vigilanza delle disposizioni in esame e dell'irrogazione delle sanzioni. Gli introiti delle sanzioni saranno destinati a finanziare iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Atto n. 166.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Sofia AMODDIO (PD), *relatrice*, osserva come lo schema di decreto legislativo sia finalizzato a dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 9 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, legge di delegazione europea 2013, II semestre, consentendo al Governo di adottare le norme necessarie per il recepimento, nel diritto interno, della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

Si tratta, quindi, di un ulteriore passo in avanti nell'ambito del reciproco riconoscimento di provvedimenti adottati da autorità giurisdizionali di Stati membri dell'Unione. Nel caso specifico si affronta il principio del reciproco riconoscimento nella materia delle « decisioni di confisca », secondo la nozione data nel corpo della stessa decisione quadro (articolo 2 paragrafo 1 lettera c) della decisione quadro) per il quale « la decisione di confisca è una sanzione o misura finale imposta da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consiste nel privare taluno definitivamente di un bene ».

Come è espressamente sottolineato nella relazione di accompagnamento allo schema in esame, « tale precisazione costituisce strumento indispensabile per orientare l'interprete nella comprensione dello schema e, soprattutto, degli ulteriori provvedimenti comunitari in materia di confisca, blocco e sequestro recepiti o non ancora attuati nel nostro ordinamento ».

Ricorda che il tema della cooperazione giudiziaria è complessivamente affrontato

anche dalla proposta di legge 1460-A, approvata ieri dall'Assemblea, concernente « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione ». In particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera *a*), numero 2), nel delegare il Governo a riformare il libro XI (rapporti giurisdizionali con autorità straniere) del codice di procedura penale, fa riferimento al seguente principio e criterio direttivo: prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere. Lo stesso articolo prevede poi principi e criteri direttivi in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero (lett. *c*) e in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea (lett. *d*). Occorrerà verificare come questo principio si intersechi con il provvedimento in esame.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, questo è costituito da 17 articoli, si compone di quattro capi: il capo I (articoli 1 e 2), dedicato alle disposizioni generali; il capo II (articoli da 3 a 9), relativo alla esecuzione in Italia delle decisioni di confisca emesse in altri Stati membri; il capo III (articoli da 10 a 12), concernente la materia della esecuzione di decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli altri Stati membri; il capo IV (articoli da 13 a 17), contenente le disposizioni finali.

L'articolo 1 contiene le disposizioni di principio e le definizioni, dando attuazione, nell'ordinamento interno, alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della decisione quadro. In particolare, vengono stabilite le nozioni « decisione di confisca », « bene » e « provento ». Con riferimento alla nozione di « decisione di confisca » si precisa che per questa intende un provvedimento emesso da un'autorità giu-

diziaria nell'ambito di un procedimento penale, che consiste nel privare definitivamente di un bene un soggetto, inclusi i provvedimenti di confisca disposti ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e quelli disposti ai sensi degli articoli 24 e 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni (articolo 9 comma 1 lettera *c*) della legge di delegazione europea).

L'articolo 2 designa le autorità competenti, individuando: nel Ministro della giustizia il responsabile della ricezione e della trasmissione delle decisioni di confisca e di ogni informazione pertinente. L'intervento del Ministro non è obbligatorio ma eventuale, potendo le autorità giudiziarie agire direttamente, senza intermediazione, con il solo obbligo di informare l'autorità di governo « anche a fini statistici ». La disposizione dà così attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) della delega; nella Corte d'appello territorialmente competente (individuata dal successivo articolo 4), l'autorità preposta agli adempimenti esecutivi nella procedura passiva, ovvero quanto una decisione di confisca deve essere riconosciuta e eseguita in Italia; la Corte d'appello può ricevere la decisione direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, dovendo in entrambi i casi provvedere « senza indugio ». La Corte competente è quella del luogo dove si trovano i beni da confiscare, ovvero quella del luogo ove l'interessato dispone di beni o di un reddito; nel pubblico ministero competente (individuato dal successivo articolo 10), l'autorità preposta, nella procedura attiva, a trasmettere ad altro Stato membro la decisione di confisca da eseguire sul suo territorio; il PM trasmetterà la decisione e il certificato, tradotto nella lingua dello Stato di esecuzione.

Il Capo II disciplina la procedura passiva, ovvero la procedura che devono seguire le autorità italiane quando una decisione di confisca è emessa da altro Stato

membro e deve essere eseguita in Italia. L'articolo 3, in particolare, riporta l'elenco dei reati per i quali le autorità italiane non devono verificare la doppia incriminabilità, ma solo accertare che il reato per il quale si procede sia punito con pena detentiva non inferiore nel massimo a 3 anni nello Stato che richiede la misura. L'elenco, come richiesto dalla norma di delega, è mutuato da quello contenuto nell'articolo 6 della decisione quadro (v. sopra). In tutti gli altri casi la Corte d'appello dovrà verificare che i fatti per i quali si procede all'estero siano qualificati come reati anche nel nostro ordinamento, salva l'eccezione – richiesta dalla norma di delega – per le condotte in materia di tasse, imposte o dogana, rispetto alle quali anche l'assenza di una disciplina italiana analoga non pregiudica l'esecuzione della decisione di confisca. L'articolo 4 chiarisce che la Corte d'appello competente è quella: del luogo dove si trovano i beni da confiscare, o in alternativa del luogo ove l'interessato dispone di beni o di un reddito, o in alternativa del luogo ove l'interessato risiede (o ha la propria sede sociale), o in alternativa del luogo ove si trova il bene di maggior valore, in caso di beni dislocati in diverse zone, o in alternativa di Roma, se è impossibile determinare la Corte d'appello competente in base ai suddetti criteri. Se dell'esecuzione è investita una Corte d'appello incompetente, questa dovrà rilevare la propria incompetenza e trasmettere gli atti alla Corte competente, dandone informazione all'autorità di emissione ed al Ministro della giustizia. Questa disposizione dà attuazione alla lettera *h*) della norma di delega.

L'articolo 5 disciplina il procedimento per il riconoscimento della decisione e la sua esecuzione. In particolare, la disposizione prevede l'applicazione del rito camerale in Corte d'appello e che la sentenza di riconoscimento sia poi trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la stessa Corte. Quando la confisca abbia ad oggetto beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale,

nel procedimento deve essere coinvolto anche il Ministro dei beni e delle attività culturali.

L'articolo 6 disciplina i casi in cui la Corte d'appello può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca. Lo schema di decreto legislativo riprende i contenuti della legge delega (in particolare le ipotesi disciplinate dalla lett. *n*), ai quali aggiunge il rifiuto quando il certificato non è stato trasmesso ovvero è incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione di confisca. Si segnala, inoltre, che l'ipotesi di rifiuto per mancata partecipazione dell'interessato al procedimento che si è concluso con la decisione di confisca, pur non previsto dalla legge delega, è prevista, con formulazione pressoché identica, dall'articolo 8 della decisione quadro. L'articolo 7, in attuazione del principio di delega di cui alla lettera *p*), individua i motivi che giustificano un rinvio dell'esecuzione della confisca: il provvedimento è stato impugnato in Cassazione; il bene è già oggetto di confisca in Italia; l'esecuzione potrebbe pregiudicare un procedimento penale in corso (rinvio per max 6 mesi); la confisca riguarda una somma di denaro che, per la simultanea esecuzione in più Stati, potrebbe superare il valore da confiscare. Il mezzo di impugnazione della sentenza con la quale la Corte d'appello riconosce la decisione di confisca e dispone di darle esecuzione è individuato dall'articolo 8 nel ricorso per cassazione. Possono promuoverlo, entro 10 giorni dalla sentenza, il procuratore generale presso la Corte d'appello, l'interessato e il terzo intestatario dei beni da confiscare. Tra i motivi di impugnazione, in ottemperanza alla lettera *m*) della delega, non può essere incluso il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione della confisca; la Suprema Corte deve decidere entro 30 giorni. A chiusura di questo capo, l'articolo 9 disciplina il concorso di decisioni di confisca in attuazione dell'articolo 11 della decisione quadro, rimettendo alla Corte d'appello la decisione su quale ri-

chiesta eseguire, tendendo conto della gravità del reato, del luogo di commissione e delle date delle rispettive decisioni.

Il Capo III disciplina la procedura attiva, ovvero le modalità attraverso le quali le autorità italiane possono chiedere alle autorità di altro Stato UE di riconoscere ed eseguire la decisione di confisca italiana. Il potere di chiedere il riconoscimento è attribuito dall'articolo 10 al pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione o presso il tribunale competente per la misura di prevenzione patrimoniale. Sarà il PM a trasmettere – direttamente o attraverso il Ministro della giustizia – all'autorità dello Stato di esecuzione la decisione di confisca e il certificato; gli articoli 11 e 12 risolvono il problema dell'individuazione dello Stato competente distinguendo a seconda che si debbano appendere beni specifici o somme di denaro; ricorrendo anche al criterio della residenza abituale del soggetto contro il quale si agisce; disciplinando l'ipotesi di richiesta rivolta a più Stati. Il Capo IV detta le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 13 individua le norme applicabili, che vengono individuate, per quanto non espressamente disciplinato dallo schema di decreto, nel codice di procedura penale. L'articolo 14 disciplina la destinazione delle somme e dei beni confiscati in Italia sulla base di una decisione di confisca adottata da altro Stato UE (procedura passiva), in attuazione dell'articolo 16 della decisione quadro, prevedendo che: se è recuperata una somma di denaro pari o inferiore a 10 mila euro, la stessa sia interamente versata al Fondo Unico Giustizia (FUG); se è recuperata una somma superiore a 10 mila euro, il 50 per cento sia versato al FUG e la restante metà sia restituita allo Stato di emissione; se è confiscato un bene (mobile o immobile), i proventi della relativa vendita siano versati integralmente al FUG – se la somma ricavata non supera i 10 mila euro) – o ripartiti tra FUG e Stato di emissione – per somme più elevate; se è confiscato un bene che non può essere venduto né trasferito, e comunque un bene aggredito con l'applicazione di poteri estesi di con-

fisca (che consentono la confisca di beni di un soggetto condannato, sul presupposto che essi rappresentino in qualche modo il provento di un'attività illecita), si applicano le disposizioni del Codice antimafia sull'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni confiscati. In base all'ultimo comma dello schema, l'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. Rispetto a tali beni restano applicabili le norme vigenti.

L'articolo 15 riguarda il risarcimento dovuto dallo Stato italiano a seguito dell'esecuzione di una decisione di confisca proveniente da altro Stato UE. La disposizione – analogamente a quanto previsto dall'articolo 18 della decisione quadro – prevede che la restituzione delle somme versate dall'Italia a titolo di risarcimento sia richiesta dal Ministro della Giustizia allo Stato di emissione, salvo che il danno sia dovuto esclusivamente allo Stato italiano quale Stato di esecuzione. Gli importi di denaro ottenuti a titolo di rimborso affluiscono al Fondo Unico Giustizia. Infine, l'articolo 16 salvaguarda eventuali accordi già conclusi tra il nostro Paese e gli altri Stati membri, se riconducibili agli obiettivi della decisione quadro, e l'articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.

C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 maggio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Verini, ha presentato un emendamento (*vedi allegato 2*).

Walter VERINI (PD), *relatore*, illustra il suo emendamento facendo presente che non nasce da qualche particolare e specifico episodio, come paventato da qualcuno, essendo volto piuttosto a venire incontro ad istanze sollevate dall'Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa in termini generali. Si tratta, in particolare, di qualificare come privilegiato il credito, nei confronti della testata giornalista fallita, di colui che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, ha provveduto al pagamento in favore del danneggiato. Si evitano o almeno riducono delle conseguenze gravissime a danno dei giornalisti derivanti dal fallimento della testata. Chiede ai gruppi ed al Governo di valutare l'emendamento non solamente sotto il profilo del merito, che a lui sembra incontestabile, ma anche in relazione alla sua formulazione tecnica.

Andrea COLLETTI (M5S) esprime una serie di perplessità in primo luogo di natura tecnica e sistematica, ritenendo che la disposizione oggetto dell'emendamento dovrebbe essere inserita eventualmente nel

codice civile, anziché costituire una norma a sé stante di una legge speciale.

Sul merito rileva che non è assolutamente condivisibile, qualora si intendesse approvare una disposizione del genere, limitarla ai soli direttori escludendo gli altri giornalisti.

Inoltre a suo parere, al contrario di quanto previsto nell'emendamento, non si può assolutamente prevedere che la disposizione si applica anche alle procedure in corso.

Ritiene che si dovrebbe sempre evitare di approvare disposizioni ad personam sia che siano a favore del direttore dell'Unità sia che favoriscano il Presidente del Consiglio.

Walter VERINI (PD), *relatore*, fa presente che in realtà l'emendamento distribuito in seduta ai deputati contiene un errore materiale di battitura laddove non contiene il riferimento anche ai giornalisti oltre che ai direttori responsabili.

Donatella FERRANTI, *presidente*, prende atto della precisazione del relatore, e fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del relatore 2.500 (versione corretta) a martedì 9 giugno, alle ore 10. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale, in materia di omicidio. C. 1565 Bianconi.

ALLEGATO 1

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto,

osservato che i commi 2 e 3 dell'articolo 2 sono entrambi diretti a modificare la disciplina dei rapporti contrattuali nel settore lattiero-caseario, di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, che reca una disciplina generale dei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, per quanto solo il comma 3, relativo alle disposizioni sanzionatorie, modifica direttamente il predetto articolo 62;

rilevato che le sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 si riferiscono a violazioni delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, che, come si è detto, non sono formulate come modifiche dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 al contrario delle disposizioni sanzionatorie di cui al comma 3, per cui una volta convertito il decreto-legge, potrebbe risultare particolarmente difficile

porre in relazione quanto disposto dalla lettera d del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, che modifica il comma 9 dell'articolo 62 del decreto legge n. del 2012, e quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2 che manterrebbe come riferimento normativo il decreto-legge in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di trasformare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 in modifiche testuali all'articolo all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, così come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 2.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

Il credito del direttore responsabile e del giornalista che, in adempimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da offesa all'altrui reputazione, ha provveduto al pagamento in favore del danneggiato, ha privilegio generale sui mobili a norma dell'articolo 2751-*bis*, primo comma, numero 2, del codice civile, nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore.

La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la sentenza ha accertato la natura dolosa della condotta del direttore responsabile e del giornalista.

La presente disposizione si applica anche alle procedure in corso.

2. 500. *(versione corretta)* Il Relatore.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione). Atto n. 159 (Rilievi alla IX Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)</i>	36
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 160 (Rilievi alla I Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole rilievi)</i>	38
ALLEGATO (Nota della Ragioneria generale dello Stato)	56
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i>	40
DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	45
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Atto n. 161 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	48
Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Atto n. 162 <i>(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)</i>	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione).

Atto n. 159.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti sulle questioni poste dal relatore.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, in merito agli specifici rilievi formulati nel corso della precedente seduta dal relatore, fa presente che la determinazione del canone ferroviario per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, di cui all'articolo 17 dello schema di decreto, deve essere effettuata valutandone sia la sostenibilità per il gestore della medesima infrastruttura sia l'impatto sulla finanza pubblica e deve quindi tener conto degli equilibri di finanza pubblica.

Rileva, inoltre, che per quanto riguarda il sovrapprezzo, poiché l'articolo 12, comma 12, prevede la possibilità di incrementare i livelli di pedaggio in base a specifiche esigenze o situazioni, tale incremento dovrebbe condurre ad un aumento degli introiti per la finanza pubblica, determinando, in linea teorica, maggiori entrate per il gestore dell'infrastruttura e di conseguenza possibili minori contributi statali.

Rende infine rassicurazioni circa il fatto che l'avvalimento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ISTAT e dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, previsto dall'articolo 40, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto

legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (atto n. 159);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la determinazione del canone ferroviario per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria, di cui all'articolo 17 dello schema di decreto, deve essere effettuata valutandone sia la sostenibilità per il gestore della medesima infrastruttura sia l'impatto sulla finanza pubblica e deve quindi tener conto degli equilibri di finanza pubblica;

per quanto riguarda il sovrapprezzo, poiché l'articolo 12, comma 12, prevede la possibilità di incrementare i livelli di pedaggio in base a specifiche esigenze o situazioni, tale incremento dovrebbe condurre ad un aumento degli introiti per la finanza pubblica, determinando, in linea teorica, maggiori entrate per il gestore dell'infrastruttura e di conseguenza possibili minori contributi statali;

l'avvalimento, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ISTAT e dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, previsto dall'articolo 40, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

valutata la necessità di precisare, all'articolo 17, che la determinazione del canone debba avvenire con criteri tali da salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario del gestore dell'infrastruttura e da escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 44 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni di carattere finanziario » quella di « Clausola di invarianza finanziaria »;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 17, comma 1, dopo la parola: definisce aggiungere le seguenti: , in modo da salvaguardare l'equilibrio economico-finanziario del gestore dell'infrastruttura ferroviaria e da escludere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

all'articolo 44, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la relativa rubrica nei seguenti termini « Clausola di invarianza finanziaria ».

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Atto n. 160.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti in merito alle questioni poste dal relatore.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), contenente chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

In particolare, fa presente che i corsi di formazione di cui all'articolo 4 rientrano

nella competenza delle Regioni, che provvederanno alla determinazione delle relative tariffe a carico dei frequentatori ai fini della copertura dei costi dei corsi stessi.

Con riferimento all'articolo 15, osserva che le spese di manutenzione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri – ammontanti a 200 mila euro – saranno imputate al capitolo 2816 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e si riferiscono ad un intervento *una tantum* di adeguamento del *software* correlato alle innovazioni determinate dallo schema di decreto in esame, mentre successivamente la manutenzione sarà quella ordinaria del sistema.

In merito all'articolo 20, comma 2, concernente l'attività di valutazione della conformità esercitata da centri e laboratori appartenenti ad Amministrazioni dello Stato, evidenzia che, poiché le relative spese saranno coperte ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che prevede un decreto ministeriale per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe concernenti le attività autorizzative e di certificazione, si potrebbe valutare l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento un richiamo al citato articolo 47, comma 4. Rileva inoltre che le tariffe previste dal decreto del Ministero dell'interno del 1° luglio 2003, relative al rilascio da parte del Capo della Polizia dell'autorizzazione in favore degli organismi di valutazione della conformità di cui all'articolo 20, risultano idonee a coprire tutti i costi inerenti al rilascio dell'autorizzazione stessa. Aggiunge che il fatto che il citato decreto del Ministero dell'interno non preveda la tariffa da applicare per l'attività di valutazione della conformità è da ricondursi alla circostanza secondo cui tale compito è, di fatto, svolto esclusivamente da soggetti privati, che applicano un proprio tariffario.

Segnala, altresì, che la partecipazione degli organismi notificati ai lavori del gruppo nell'ambito del sistema di cooperazione, di cui all'articolo 28, avrà luogo senza nuovi o maggiori oneri e che l'avvalimento, da parte del Prefetto, della

Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, di cui all'articolo 29, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, come assicurato dall'articolo 3 del decreto ministeriale del 19 novembre 2014, contenente la clausola di invarianza finanziaria.

Osserva che le attività di sorveglianza, di cui all'articolo 29, comma 3, rientrano nelle competenze istituzionali dei soggetti pubblici preposti, senza oneri per la finanza pubblica, e che i costi relativi alle operazioni di ritiro dal mercato degli articoli pirotecnici sono a carico degli operatori del mercato, analogamente a quanto disposto per i costi relativi alle operazioni di richiamo, di cui rispettivamente all'articolo 29, commi 2, lettere *c)* e *d)*, e 3 e all'articolo 30, essendo identica la *ratio* delle disposizioni interessate.

Segnala, infine, che l'attività di controllo sugli organismi notificati sarà svolta da ACCREDIA senza oneri per il bilancio dello Stato, in quanto nella vigente convenzione che disciplina il buon funzionamento del sistema di accreditamento nei settori di competenza dei Ministeri nonché lo sviluppo delle attività di valutazione e controllo degli Organismi di valutazione della conformità, si prevede, all'articolo 7, l'applicazione di uno specifico tariffario.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 160);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i corsi di formazione di cui all'articolo 4 rientrano nella competenza delle

Regioni, che provvederanno alla determinazione delle relative tariffe a carico dei frequentatori ai fini della copertura dei costi dei corsi stessi;

all'articolo 15, le spese di manutenzione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri – ammontanti a 200 mila euro – saranno imputate al capitolo 2816 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e si riferiscono ad un intervento *una tantum* di adeguamento del *software* correlato alle innovazioni determinate dal presente schema di decreto, mentre successivamente la manutenzione sarà quella ordinaria del sistema;

poiché le spese relative all'attività di valutazione della conformità esercitata da centri e laboratori appartenenti ad Amministrazioni dello Stato saranno coperte ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per la determinazione e l'aggiornamento delle tariffe concernenti le attività autorizzative e di certificazione, all'articolo 20, comma 2, potrebbe essere inserito un richiamo espresso al citato articolo 47, comma 4;

le tariffe previste dal decreto del Ministero dell'interno del 1° luglio 2003, relative al rilascio da parte del Capo della Polizia dell'autorizzazione in favore degli organismi di valutazione della conformità di cui all'articolo 20, risultano idonee a coprire tutti i costi inerenti al rilascio dell'autorizzazione stessa;

il fatto che il citato decreto del Ministero dell'interno non preveda la tariffa da applicare per l'attività di valutazione della conformità è da ricondursi alla circostanza secondo cui tale compito è, di fatto, svolto esclusivamente da soggetti privati, che applicano un proprio tariffario;

la partecipazione degli organismi notificati ai lavori del gruppo nell'ambito del sistema di cooperazione, di cui all'articolo 28, avrà luogo senza nuovi o maggiori oneri;

l'avvalimento, da parte del Prefetto, della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, di cui all'articolo 29, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, come assicurato dall'articolo 3 del decreto ministeriale del 19 novembre 2014, contenente la clausola di invarianza finanziaria;

le attività di sorveglianza, di cui all'articolo 29, comma 3, rientrano nelle competenze istituzionali dei soggetti pubblici preposti, senza oneri per la finanza pubblica;

i costi relativi alle operazioni di ritiro dal mercato degli articoli pirotecnici sono a carico degli operatori del mercato, analogamente a quanto disposto per i costi relativi alle operazioni di richiamo, di cui rispettivamente all'articolo 29, commi 2, lettera c) e d), e 3 e all'articolo 30, essendo identica la ratio delle disposizioni interessate;

l'attività di controllo sugli organismi notificati sarà svolta da ACCREDIA senza oneri per il bilancio dello Stato, in quanto nella vigente convenzione che disciplina il buon funzionamento del sistema di accreditamento nei settori di competenza dei Ministeri nonché lo sviluppo delle attività di valutazione e controllo degli Organismi di valutazione della conformità, si prevede, all'articolo 7, l'applicazione di uno specifico tariffario;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 20, comma 2, ai fini della determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dell'interno, nell'ambito della procedura per il rilascio, in favore degli organismi di valutazione della conformità, dell'autorizzazione da parte del Capo della Polizia, sia prevista espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge n. 52 del 1996 ».

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.50.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mauro GUERRA, *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che il testo iniziale è corredato di relazione tecnica e che in data 28 maggio 2015 è stata trasmessa alla Commissione Bilancio la relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche approvate dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura. Ricorda che il disegno di legge in esame è incluso nell'allegato al Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3) che indica i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale di riforma. Segnala inoltre che, in esito all'esame presso il Senato, il disegno di legge è stato integrato, all'articolo 18, con la clausola prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e

finanza pubblica. Osserva che in base a tale clausola, nel caso in cui l'attuazione di uno o più decreti legislativi determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, prende atto dell'introduzione, nel testo in esame, della clausola prevista dall'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009, in base alla quale eventuali effetti onerosi dell'attuazione della delega troveranno copertura nei medesimi decreti attuativi ovvero in appositi provvedimenti che entreranno in vigore contestualmente o prima di quelli recanti i predetti oneri e che, pertanto, l'analisi di tali profili onerosi potrà essere effettuata al momento dell'adozione degli schemi di decreti legislativi che provvederanno alla relativa quantificazione e copertura. Evidenzia che saranno ora presi in esame specifici aspetti problematici che possono incidere sia sugli effetti finanziari della disciplina sia sulla coerenza fra il contenuto di alcune norme e l'obbligo di neutralità finanziaria assertedo dalla relazione tecnica o previsto dal testo per le norme medesime. Passando dunque all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito all'articolo 1, concernente la carta della cittadinanza digitale, rileva che i criteri di delega, in parte, definiscono principi generali ai quali deve conformarsi l'attività amministrativa e, in parte, stabiliscono requisiti minimi e prestazioni specifiche per i servizi offerti. Sul punto osserva che, qualora tali requisiti e livelli di prestazione configurino precisi obblighi per le amministrazioni, i medesimi potrebbero dare luogo ad oneri per l'acquisto di beni strumentali o di servizi, con particolare riguardo alle amministrazioni di minori dimensioni. Pur rilevando che un'analisi specifica dell'impatto sui saldi di tali esigenze di spesa sarà possibile solo in sede di esame dei decreti legislativi attuativi della delega che dovranno indicare gli adeguamenti tecnologici richiesti alle sin-

gole amministrazioni per il passaggio al nuovo sistema (dotazione di infrastrutture *hardware* e di servizi *software*), considera comunque opportuno acquisire elementi di valutazione del Governo riguardo al presumibile impatto finanziario di tali previsioni.

In ordine al comma 1, lettera l), concernente la collocazione di un dirigente alle dirette dipendenze dell'organo politico, ritiene che andrebbe meglio precisata la portata applicativa della norma. Infatti, qualora l'intento fosse quello di includere tale ufficio dirigenziale tra gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, la previsione implicherebbe l'insorgenza di nuovi oneri. Ciò in quanto al personale impiegato in taluni uffici spettano particolari indennità commisurate ai carichi ed ai relativi orari di lavoro.

Circa l'articolo 2, riguardante il riordino della disciplina della conferenza di servizi, non ha osservazioni da formulare, considerato il contenuto ordinamentale delle disposizioni, così come riguardo all'articolo 3, concernente il silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche, e riguardo all'articolo 4, concernente la segnalazione certificata d'inizio attività e il silenzio-assenso, considerato il contenuto ordinamentale delle disposizioni.

Con riguardo all'articolo 5, in materia di autotutela amministrativa, con riferimento all'abrogazione dell'articolo 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004 – prevista dal comma 2 dell'articolo in esame –, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo al fine di escludere eventuali effetti onerosi. La norma oggetto di abrogazione, infatti, è espressamente finalizzata a conseguire risparmi o minori oneri per le amministrazioni pubbliche, pur non essendo stati ascritti alla stessa specifici effetti ai fini dei saldi.

Per quanto attiene all'articolo 6, concernente la prevenzione della corruzione, la pubblicità e la trasparenza, in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalle riduzioni di tariffe e di prezzi collegati alle attività di intercettazione, segnala che la relazione tecnica afferma che da tali pre-

visioni deriveranno consistenti risparmi. Sul punto, preso atto che – secondo la predetta relazione – tali minori costi non sono allo stato quantificabili, ritiene comunque utile una precisazione del Governo al fine di chiarire se si intenda utilizzare per altre finalità le risorse rese così disponibili. Non ha osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, sulle restanti disposizioni dell'articolo in esame.

In relazione all'articolo 7, riguardante deleghe al Governo per la riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, rileva che le norme in esame si limitano a prefigurare linee di intervento, la cui concreta attuazione è demandata a futuri provvedimenti, che dovranno incidere non solo sugli assetti della struttura organizzativa ma anche sulle competenze e sulla collocazione logistica delle amministrazioni interessate e che le valutazioni relative all'impatto finanziario dell'assetto prefigurato potranno quindi essere effettuate solo alla luce della normativa delegata.

Per quanto riguarda l'articolo 8, concernente il riordino delle funzioni e finanziamento delle camere di commercio, osserva che tra i criteri di delega non è espressamente prevista la neutralità finanziaria della prevista riorganizzazione delle camere di commercio secondo la nuova disciplina. I criteri di delega fanno invece riferimento ad una disciplina transitoria che assicuri la «sostenibilità finanziaria» [comma 1, lettera *g*]. Andrebbe quindi chiarito in che modo possa essere assicurata tale sostenibilità finanziaria per la realizzazione dei progetti previsti dalla predetta disciplina transitoria, anche alla luce della complessiva riorganizzazione del settore, confermando altresì la neutralità finanziaria della stessa.

In merito all'articolo 9, riguardante la dirigenza pubblica, con riferimento all'istituzione delle Commissioni per la dirigenza – ai sensi del comma 1, lettera *b*), numeri da 1) a 3) – rileva che i criteri di delega non escludono espressamente la corresponsione di compensi o altri emolumenti ai componenti di tali organismi. Una clau-

sola di invarianza finanziaria è esplicitamente prevista solo con riferimento alla Commissione di cui al numero 1), con specifico riguardo allo svolgimento delle funzioni già attribuite al Comitato dei garanti di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.

Con riferimento all'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 1, lettera *b*), numero 4)], ritiene che andrebbe confermato che la norma – come sembrerebbe, stando al suo tenore letterario – ha carattere meramente ricognitivo di situazioni già in essere. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla successiva previsione che impone ai comuni di minori dimensioni l'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata.

Con riferimento all'organismo indipendente incaricato di valutare gli aspiranti dirigenti reclutati tramite concorso ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato [comma 1, lettera *c*), numeri 1) e 2)], ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare l'effettiva possibilità di assicurare il funzionamento dell'organismo in assenza di oneri per la finanza pubblica, ovvero la necessità di prevedere specifiche risorse per fare fronte alle relative esigenze organiche e di funzionamento. Vanno infatti considerate sia la rilevanza della funzione svolta da tale struttura da un punto di vista giuridico sia la sua natura di organismo indipendente.

Con riferimento al riordino del sistema di formazione dei dirigenti [comma 1, lettera *c*), numero 3), e lettera *d*)], finalizzato ad assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti, evidenzia la necessità di acquisire dati ed elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di realizzare tali funzioni in assenza di oneri, come indicato dalla clausola di invarianza. Ciò anche considerando che il testo prevede la possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, di istituzioni nazionali e in-

ternazionali di riconosciuto prestigio e che è espressamente prevista dal testo la definizione di obblighi formativi annuali per la formazione permanente dei dirigenti.

Con riferimento alla costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione dei dirigenti [comma 1, lettera *i*)], ritiene che andrebbe precisato se il criterio di delega configuri la necessità di determinare elementi retributivi aggiuntivi legati alle valutazioni, rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

Su tali questioni ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

In ordine all'articolo 10, concernente la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto della clausola di invarianza prevista dal testo e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Con riguardo all'articolo 11, commi da 1 a 3, in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, ritiene che andrebbe valutata la compatibilità della disposizione in materia di *co-working* e *smart-working* rispetto all'obbligo di neutralità finanziaria disposto dal comma 1. Il testo, infatti, prevede un obiettivo di sperimentazione minimo – almeno il 20 per cento dei dipendenti – attivabile su richiesta dei dipendenti. Andrebbero quindi precisati i profili applicativi di tale previsione, al fine di escludere che, specialmente nella fase di avvio della sperimentazione, possano determinarsi esigenze di spesa non considerate dal testo.

Circa l'articolo 11, comma 4, riguardante la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, osserva che il maggior onere previsto comma 4, lettera *a*), pari a 2 milioni di euro per il 2015 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, è limitato all'entità del disposto rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, finalizzato alla realizzazione di asili nido presso caserme del Ministero della difesa in via di dismissione. Sul punto, pertanto, non ha osser-

vazioni da formulare. In ordine alla relativa copertura, disposta mediante una riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione 2014-2020), osserva che tale Fondo presenta, in base al prospetto riepilogativo allegato alla legge di stabilità 2014, una specifica modulazione degli effetti di cassa, secondo una proporzione variabile annualmente da 1/5 a 1/10 degli effetti ascritti in termini di competenza giuridica. Ritiene che andrebbe quindi chiarito se l'utilizzo delle risorse del Fondo per le finalità previste dal provvedimento in esame sia suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di cassa.

Non ha nulla da osservare con riferimento alla norma di cui al comma 4, lettera *b*), preso atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che il citato articolo 11, comma 4, lettera *a*), modificando l'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, dispone che il Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia presso enti e reparti del Ministero della difesa è finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per il 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013. A decorrere dal 2018, la dotazione del predetto fondo è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge n. 196 del 2009, con conseguente rinvio alla tabella C della legge di stabilità.

Al riguardo, evidenzia che la disposizione, a fronte di un onere di parte corrente relativo al finanziamento del Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia presso enti e reparti del Ministero della difesa, utilizza risorse di conto capitale iscritte nel Fondo per lo

sviluppo e coesione. Da ciò dovrebbe derivare, da un lato, una dequalificazione della spesa e, dall'altro, un maggiore impatto in termini di indebitamento e di fabbisogno dell'onere rispetto alle risorse utilizzate a copertura, posto che queste ultime, a parità di effetti sul saldo netto da finanziare, dovrebbero avere un minore impatto sui tendenziali di spesa rispetto a quello che dovrebbero invece avere le spese oggetto di copertura. Su tale aspetto ritiene pertanto opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 12, concernente le procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri per la finanza pubblica, pur rilevando che tra i criteri di delega non è previsto espressamente quello dell'invarianza finanziaria.

Riguardo all'articolo 13, riguardante il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, osserva quanto segue.

Con riferimento al criterio di cui al comma 1, lettera *b*), che prevede assunzioni di vincitori di concorsi pubblici collocati in graduatorie già approvate, nel rispetto dei « limiti di finanza pubblica », non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma – che le assunzioni saranno effettuate nel rispetto dei limiti alle facoltà assunzionali previsti dalla vigente normativa.

Con riferimento al progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni – di cui al comma 1, lettera *l*) – fermi restando i limiti di spesa, anche al fine di facilitare i processi di mobilità, rileva che la dotazione organica, oltre a costituire un presidio dal punto di vista finanziario, dovrebbe definire il numero delle unità di personale che si assumono necessarie alla singola amministrazione per svolgere in modo efficace ed efficiente la propria funzione. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti chiarimenti riguardo al superamento del predetto limite di organico. Ciò al fine di escludere

che possano determinarsi incrementi della spesa complessiva a parità di funzioni svolte dalle strutture interessate.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *r*), che prevedono la nomina di un responsabile per i processi di inserimento nelle amministrazioni con più di duecento dipendenti al fine di garantire l'integrazione nell'ambiente di lavoro di persone con disabilità, considera opportuno acquisire elementi che suffraghino la clausola di invarianza contenuta nel testo.

A proposito dell'articolo 14, concernente il riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, non formula osservazioni, atteso che le norme appaiono volte ad introdurre un riordino della disciplina sulle società partecipate, anche con finalità di contenimento dei relativi costi.

Circa l'articolo 15, riguardante il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, considerata l'ampiezza dei criteri di delega e la finalità di riordino della normativa in materia, non ha osservazioni da formulare. Pertanto eventuali osservazioni relative all'impatto sui saldi di finanza pubblica potranno essere formulate soltanto sulla base della normativa delegata. In tale sede potranno essere valutate anche eventuali implicazioni sulla redditività e sul valore patrimoniale delle società interessate, che spesso sono interamente partecipate da enti territoriali.

In merito all'articolo 16, concernente la modifica e l'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, osserva che non appare evidente su quali specifiche disposizioni incideranno le norme delegate. Ritiene che andrebbe comunque chiarito a quali fattispecie debba essere riferita la clausola di invarianza inserita nel corso dell'esame parlamentare, dal momento che in sede di esercizio della delega potranno essere disposte modifiche « al solo fine di favorire l'adozione di provvedimenti attuativi ». L'esercizio delle delega quindi non sembrerebbe, in linea di principio, suscettibile di incidere in modo sostanziale su effetti

di spesa ascritti a norme di rango legislativo. Su tale questione ritiene comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, ad integrazione degli elementi istruttori già resi con la nota della Ragioneria generale dello Stato depositata nella seduta di ieri, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle questioni evidenziate dal relatore nella citata seduta del 3 giugno scorso.

In particolare, osserva che la compensazione effettuata dalla Commissione europea tramite la decurtazione delle risorse comunitarie dovute all'Italia, di cui all'articolo 1, comma 5, avverrà integralmente nel 2015.

Segnala, inoltre, che il prelievo oggetto di compensazione è stato arrotondato, nella relazione tecnica, alla cifra di 40 milioni di euro, a fronte di un importo circa 41,9 milioni di euro, posto che quest'ultima è stata calcolata sul totale dei prelievi non tenendo conto sia della soglia di sbarramento per l'ammissione al beneficio, fissata a 5.000 euro, sia della fisiologica mancata adesione di una parte di

potenziali aventi diritto che non faranno ricorso alla rateizzazione. Fa presente che il carattere prudenziale della citata stima contenuta nella relazione tecnica risulta peraltro confermato dai dati relativi agli ultimi due mesi di campagna quasi definitivi, non disponibili al momento dell'emanazione del decreto.

Osserva, altresì, che all'articolo 3, comma 3, non si considerano gli effetti derivanti dalla possibilità di richiedere agli operatori economici contributi obbligatori, collegati all'applicazione *erga omnes* delle regole adottate dalle organizzazioni interprofessionali, posto che, come di prassi, non vengono stimati gli effetti indiretti derivanti da disposizioni che incidono sulla redditività di singoli operatori economici. Rileva che l'accesso ai fondi pubblici da parte delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, di cui comma 3 del predetto articolo 3, è configurato come eventualità e sarà possibile solo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Precisa, altresì, che all'articolo 4 l'utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi nel settore lattiero caseario di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014 a copertura del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario non appare suscettibile di compromettere la realizzazione di impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse del primo Fondo, posto che al momento non risulta ancora emanato il relativo decreto di riparto.

Rileva, inoltre, che all'articolo 5 l'utilizzo per finalità di copertura del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014, appare coerente con le previsioni di finanza pubblica e non pregiudicherà gli interventi previsti a legislazione vigente.

Evidenzia, infine, che all'articolo 6 le risultanze del bilancio di chiusura della gestione commissariale di Agensud, nonché la definizione delle residue fasi liquidatorie, ivi incluso il contenzioso, non

appaiono suscettibili di determinare squilibri finanziari, posto che, con particolare riguardo al contenzioso, le eventuali somme dovute per sorte capitale devono trovare copertura negli stanziamenti dei capitoli cui il contenzioso si riferisce, mentre per le eventuali spese di lite in senso stretto si procederà facendo ricorso agli ordinari strumenti previsti a legislazione vigente.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ringrazia il rappresentante del Governo per gli ulteriori chiarimenti resi ad integrazione di quelli già contenuti nella citata nota depositata nel corso della seduta di ieri, tali da consentire la formulazione della seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3104 Governo, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 1, comma 5, l'utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 243, della legge n. 147 del 2013, per la copertura degli oneri derivanti dall'anticipazione del prelievo dovuto dall'Italia nel 2015 appare coerente con le previsioni di finanza pubblica, posto che lo stanziamento concernente la citata autorizzazione di spesa è già stato considerato nei tendenziali di spesa;

il reintegro delle somme anticipate dal citato Fondo di rotazione avverrà da parte di AGEA a valere sulle risorse derivanti dal versamento delle rate da parte dei produttori ovvero sulle risorse derivanti dall'escussione delle fidejussioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 1;

la compensazione effettuata dalla Commissione europea tramite la decurtazione delle risorse comunitarie dovute all'Italia, di cui al predetto articolo 1, comma 5, avverrà integralmente nell'anno 2015;

il prelievo oggetto di compensazione è stato arrotondato, nella relazione tecnica, alla cifra di 40 milioni di euro, a fronte di un importo di circa 41,9 milioni di euro, posto che quest'ultimo è stata calcolato sul totale dei prelievi non tenendo conto sia della soglia di sbarramento per l'ammissione al beneficio fissata a 5 mila euro, sia della fisiologica mancata adesione di una parte di potenziali aventi diritto che non faranno ricorso alla rateizzazione;

il carattere prudenziale della citata stima contenuta nella relazione tecnica risulta peraltro confermato dai dati relativi agli ultimi due mesi di campagna, quasi definitivi, non disponibili al momento dell'emanazione del presente decreto;

all'articolo 2, l'estensione della possibilità di utilizzo sia degli introiti delle sanzioni sia delle risorse del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario non è idonea a configurare alcuna accelerazione della spesa rilevante sui saldi di finanza pubblica, posto che il comma 3, lettera *d*), modificando l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, si limita a destinare al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni nel medesimo settore la cui riassegnazione è già prevista dal medesimo articolo 62;

le ulteriori funzioni previste dal comma 4 del medesimo articolo 2, quali le attività di ricerca pubblica finalizzate al miglioramento della qualità del latte, saranno esercitate nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso;

al medesimo articolo 2, i compiti di rilevazione ed elaborazione di dati attribuiti a ISMEA e al Consiglio per la ricerca in agricoltura, nonché la facoltà di segna-

lazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle violazioni della disciplina sulle relazioni commerciali in agricoltura attribuita all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agroalimentari potranno, come indicato nel testo del decreto-legge in oggetto e nella relazione tecnica, essere svolti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previsti a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 3, comma 3, non si considerano gli eventuali effetti fiscali derivanti dalla possibilità di richiedere agli operatori economici contributi obbligatori collegati all'applicazione *erga omnes* delle regole adottate dalle organizzazioni interprofessionali, posto che, come di prassi, non vengono stimati gli effetti indiretti derivanti da disposizioni che incidono sulla redditività di singoli operatori economici;

al medesimo articolo 3, l'allineamento temporale tra l'eventuale acquisizione delle risorse derivanti dalle sanzioni pecuniarie e il loro utilizzo per finalità di spesa, quali il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare in favore delle organizzazioni interprofessionali, è assicurato dalla procedura di riassegnazione delle somme di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 469 del 1999;

l'accesso ai fondi pubblici da parte delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, di cui al comma 3 del predetto articolo 3, è configurato come eventualità e sarà possibile solo nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 4, l'utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi nel settore lattiero caseario, di cui all'articolo 1, comma 214, della legge n. 190 del 2014, ai fini della copertura del Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore olivicolo-oleario non appare suscettibile di compromettere la realizzazione di impegni eventualmente già assunti a valere sulle risorse del primo

Fondo, posto che al momento non risulta ancora emanato il relativo decreto di riparto;

all'articolo 5, l'utilizzo per finalità di copertura del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014, appare coerente con le previsioni di finanza pubblica e non pregiudicherà gli interventi previsti a legislazione vigente;

al medesimo articolo 5, l'integrazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2014 è da intendersi riferita al solo stanziamento del Fondo medesimo iscritto sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo ad interventi di natura compensativa, e non anche allo stanziamento del Fondo stesso iscritto sul capitolo 7439 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato ad incentivi assicurativi;

all'articolo 6, il rientro del personale della gestione commissariale ex Agensud presso le amministrazioni di provenienza non comporterà una variazione della dotazione organica delle stesse, in quanto si tratta di personale di ruolo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di personale degli Enti vigilati dallo stesso Ministero comandato presso la citata gestione commissariale, il cui posto in organico nelle amministrazioni di provenienza è rimasto indisponibile proprio per effetto del predetto comando;

al medesimo articolo 6, le risultanze del bilancio di chiusura della gestione commissariale di Agensud, nonché la definizione delle residue fasi liquidatorie, ivi incluso il contenzioso, non appaiono suscettibili di determinare squilibri finanziari, posto che, con particolare riguardo al contenzioso, le eventuali somme dovute per sorte capitale devono trovare copertura negli stanziamenti dei capitoli cui il contenzioso si riferisce, mentre per le eventuali spese di lite in senso stretto si

procederà facendo ricorso agli ordinari strumenti previsti a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Atto n. 161.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Federico FAUTTILLI (PI-CD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Rileva che il provvedimento è adottato in attuazione della legge n. 23 del 2014, recante delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, che all'articolo 12 ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e per favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli or-

ganismi internazionali e dell'Unione europea. Fa presente che il testo in esame è corredato di relazione tecnica.

Passando alle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché alle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, fa presente che la copertura finanziaria delle minori entrate nette, di cui all'articolo 16 dello schema di decreto legislativo in esame, è a valere sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 16 della citata legge di delega. Al riguardo, rinviando a quanto più dettagliatamente indicato con riferimento alle singole disposizioni del testo, segnala – in ordine al complesso delle disposizioni del provvedimento – che la stima di cassa degli effetti finanziari non sembra considerare i possibili effetti negativi nel primo anno di applicazione in sede di versamento dell'acconto; infatti viene quantificato nel periodo d'imposta successivo a quello di decorrenza sia l'effetto di saldo per il precedente esercizio che l'effetto di acconto per quello in corso. In merito alla prudenzialità di tale criterio ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.

Inoltre, evidenzia che diverse disposizioni del provvedimento intervengono su specifici profili della disciplina attualmente vigente finalizzata a contrastare comportamenti delle imprese che, realizzando redditi all'estero, possono in tutto o in parte trasferire tali redditi al fine di ottenere un trattamento fiscale più favorevole (disciplina sulle *Controlled Foreign Companies* «Cfc»). La relazione tecnica stima gli effetti della nuova disciplina con riferimento alle singole innovazioni introdotte. Peraltro ritiene necessario acquisire anche una valutazione complessiva del Governo circa l'equivalenza, dal punto di vista degli effetti finanziari connessi al contrasto dei predetti comportamenti delle imprese, del nuovo complesso normativo prefigurato dal provvedimento in esame rispetto a quello attualmente vigente, cui sono stati talvolta ascritti, dalle relative relazioni tecniche, effetti di maggior gettito.

Riguardo all'articolo 1, relativo agli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale, fa presente che la

disposizione introduce una disciplina sostanzialmente equivalente a quella vigente: entrambe le normative prevedono specifiche procedure a carico dell'Amministrazione finanziaria per favorire accordi con le imprese che operano a livello internazionale. Tuttavia, mentre la normativa che si intende introdurre non reca alcuna previsione di oneri, quella vigente, della quale si prevede l'abrogazione, attribuisce all'attuazione della disciplina del *ruling* internazionale un effetto oneroso di 5 milioni di euro annui, disponendo anche in merito alla relativa copertura finanziaria. Ritiene pertanto necessari chiarimenti in merito al profilo finanziario recato dalla norma in esame. Ulteriori precisazioni appaiono opportune, a suo avviso, in merito agli effetti finanziari che possono derivare dalla possibilità, concessa al contribuente, di far valere l'accordo anche con effetto retroattivo, ossia a decorrere dalla presentazione dell'istanza da parte del contribuente stesso.

Relativamente all'articolo 2, relativo all'interpello sui nuovi investimenti, ritiene necessari chiarimenti tenuto conto che la disposizione attribuisce all'Agenzia delle entrate ulteriori funzioni rispetto a quelle attualmente svolte, definendo anche termini specifici, decorsi i quali trova applicazione il silenzio-assenso. Fa presente che andrebbe verificata la effettiva possibilità per l'Agenzia delle entrate di svolgere le nuove funzioni attribuite senza necessità di ulteriori risorse umane e finanziarie.

Riguardo all'articolo 3, concernente dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ritiene opportuno che siano forniti elementi riguardo alle possibili minori entrate derivanti dalla disposizione in esame, tenuto conto che queste ampliano l'ambito applicativo del credito per imposte pagate all'estero e riducono l'ambito di applicazione della disciplina antielusiva sulle Cfc, in relazione al tipo di partecipazione posseduta. Tali elementi appaiono necessari al fine di verificare l'impatto stimato con riferimento alle modifiche normative introdotte e l'effettiva possibilità che detti

effetti trovino compensazione in una più ampia base imponibile soggetta a tassazione in Italia.

Per quanto concerne l'articolo 4, relativo a interessi passivi, segnala che la quantificazione degli effetti finanziari recati dai commi 1, 3 e 4 è effettuata dalla relazione tecnica mediante modello di microsimulazione; non risulta, pertanto, possibile procedere ad una verifica puntuale di tale stima. Ciò anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica fornisce un risultato cumulato degli effetti di gettito delle modifiche introdotte e non consente quindi una valutazione degli effetti finanziari riconducibili a ciascun intervento proposto. Ritiene pertanto necessario che siano forniti, in primo luogo, i risultati della procedura di quantificazione, disaggregati per le singole misure proposte, nonché elementi di maggior dettaglio in merito ai dati, ai criteri ed alle ipotesi adottati in relazione a ciascuna modifica, tenuto conto che:

le modifiche in argomento riguardano ambiti di applicazione non coincidenti tra loro;

una delle tre modifiche, come confermato dalla relazione tecnica, determina effetti positivi mentre le altre due determinano effetti negativi di gettito.

La relazione tecnica, dopo aver indicato il risultato complessivo delle microsimulazioni effettuate, riporta alcune elaborazioni relative alla ripartizione, per settori di attività e per volume di componenti positive dichiarate ai fini IRAP, del maggior gettito stimato. Da quanto indicato nella prima tabella, relativa alla distribuzione per settori di attività, risulta che il maggior gettito IRES, stimato complessivamente in misura pari a 141,4 milioni, è ottenuto come compensazione tra effetti positivi e negativi rilevati in ciascun settore. In proposito appare utile acquisire ulteriori elementi in merito alla differenziazione di effetti indicati per i diversi settori.

Per quanto riguarda il comma 2, che abroga la norma che prevede i requisiti

necessari per procedere alla deduzione degli interessi passivi relativi a rapporti intrattenuti con Paesi indicati nella *white list*, andrebbero forniti, a suo avviso, chiarimenti in merito ai criteri di prudenzialità adottati nella scelta del parametro del 5 per cento per la determinazione della quota di incremento degli interessi deducibili.

Riguardo all'articolo 5, recante disposizioni in materia di costi *black list* e di valore normale, osserva che la relazione tecnica ipotizza, per effetto delle norme in esame, un incremento di circa il 50 per cento della quota di costi attualmente indeducibili, che diventerebbero invece deducibili per effetto della disciplina in esame. Poiché l'ammontare dei costi non dedotti nelle dichiarazioni UNICO 2013 è pari a circa 740 milioni, la riduzione di base imponibile imputabile alle norme in esame dovrebbe essere pari a circa 370 milioni. Poiché dalla stima effettuata con il modello di microsimulazione la relazione tecnica ottiene un effetto complessivo di minor gettito annuo pari a 23,7 milioni in termini di competenza, si deduce che l'aliquota media compatibile con tale risultato dovrebbe essere pari a 6,4 per cento. In proposito andrebbero acquisiti, a suo avviso, chiarimenti, considerato che tale risultato non sembrerebbe sufficientemente spiegato da possibili situazioni di perdita fiscale dichiarata dei contribuenti.

Per quanto concerne il comma 2, rileva che la norma reca una interpretazione che sembrerebbe favorevole ai contribuenti, in quanto ostacola l'accertamento automatico; tuttavia la relazione tecnica afferma che la disposizione è conforme alle prassi già adottate dall'Agenzia delle entrate e non ravvisa pertanto effetti negativi a carico della finanza pubblica. Andrebbe peraltro confermato, a suo avviso, che anche la stima degli effetti dell'attività di accertamento inclusi nei tendenziali si basi su criteri conformi alle disposizioni introdotte. Inoltre poiché queste ultime hanno effetti retroattivi, andrebbero considerati gli effetti di eventuali richieste di rimborso, tenuto conto che la non rimborsa-

bilità dei tributi pagati, asserita dalla relazione tecnica, non emerge espressamente dalla norma.

Per quanto attiene l'articolo 6, concernente il consolidato nazionale, segnala che, poiché il consolidato nazionale si applica solo in caso di opzione da parte dei contribuenti interessati, è presumibile che l'ampliamento dell'ambito di applicazione previsto dalle norme in esame determini effetti negativi di gettito in quanto i nuovi soggetti ammessi eserciteranno l'opzione solo se ritenuta conveniente sul piano tributario. In proposito appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo all'articolo 7, recante stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, andrebbe confermato, a suo avviso, che le stime incluse nei tendenziali di finanza pubblica siano conformi alla disciplina in esame al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica. In proposito la relazione tecnica si limita infatti a rilevare la conformità della nuova disciplina alle prassi dell'Agenzia delle entrate. Chiarimenti appaiono inoltre necessari in merito al regime fiscale da applicare, per le stabili organizzazioni, alla emissione di strumenti finanziari indicata dal comma 1 del nuovo articolo 152 del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi, nonché dal comma 2 dell'articolo in esame, ai fini IRAP, tenuto conto che entrambe le disposizioni sembrano rinviare ad un autonomo regime per tali strumenti.

Per quanto riguarda l'articolo 8, relativo alla disciplina delle controllate e delle collegate estere, rileva che le norme del TUIR sulle quali si intende intervenire sono dirette a contrastare comportamenti elusivi da parte dei contribuenti che, al fine di conseguire un risparmio dell'onere tributario a loro carico, attuano politiche fiscali dirette a spostare la tassazione in Paesi con bassa fiscalità. Sulla disciplina il legislatore è intervenuto più volte attribuendo effetti positivi di gettito a disposizioni che hanno rafforzato l'attività di contrasto a tali forme elusive. Andrebbe verificato, a suo avviso, se la modifica di tali norme sia suscettibile di ridurre i

predetti effetti di maggior gettito, che dovrebbero già essere inclusi nelle previsioni tendenziali.

In merito alla soppressione dell'articolo 168 del TUIR relativo alle partecipazioni di collegamento, la stima degli oneri indicata dalla relazione tecnica si basa sui dati dei redditi 2012, che scontano l'effetto deterrente delle misure antielusive contenute nella precedente disciplina Cfc. Riguardo alle prudenzialità dell'utilizzo dei predetti dati ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Relativamente all'articolo 9, recante spese di rappresentanza, rileva che la maggiore deducibilità delle spese di rappresentanza sembra determinare effetti negativi anche ai fini del gettito IRAP. Tenuto conto che la relazione tecnica non considera tale imposta, reputa necessari chiarimenti a tale riguardo. In merito alla procedura di quantificazione adottata, evidenza che la relazione tecnica utilizza i dati rilevati dalle dichiarazioni delle sole società di capitali. Tenuto conto che la modifica interessa anche le imprese individuali, reputa necessari chiarimenti in merito ai possibili effetti di minori gettito relativi all'IRPEF e alle relative addizionali.

Riguardo all'articolo 10, relativo alle liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento *black list*, ritiene necessari chiarimenti in merito alla disposizione di coordinamento prevista dal comma 4. Viene infatti precisato che ogni richiamo presente nell'ordinamento ai Paesi diversi da quelli di cui all'articolo 168-*bis*, comma 2, del TUIR, che assicurano contemporaneamente lo scambio di informazioni e un livello di tassazione non sensibilmente inferiore a quello italiano, va inteso come riferimento all'articolo 167, comma 4 del TUIR. Poiché quest'ultima disposizione fa riferimento a criteri parzialmente diversi da quelli sopra indicati, andrebbe chiarito, a suo avviso, se il riferimento all'elenco da adottare in base all'articolo 167, comma 4, determini il venir meno della definizione di Paesi a

fiscalità privilegiata per taluni ordinamenti che, in base alla vigente normativa presenterebbero tali caratteristiche.

Per quanto concerne l'articolo 11, relativo alla sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero, reputa opportuno acquisire elementi volti a suffragare la trascurabilità, dal punto di vista finanziario, delle fattispecie, affermata dalla relazione tecnica, anche in considerazione del fatto che la modifica interviene su disposizioni aventi carattere antielusivo.

Riguardo all'articolo 12, concernente il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato, osserva che la relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari alla disposizione sulla base della considerazione che gli effetti finanziari negativi – recati dall'applicazione di criteri che riducono il valore imponibile delle imprese commerciali che si trasferiscono in Italia – potranno essere compensati da un maggior numero di tali trasferimenti, come conseguenza dell'incentivo fiscale introdotto dalla disposizione in esame. Sul punto reputa opportuno acquisire elementi diretti a suffragare l'effettiva compensatività indicata, tenuto conto che la realizzazione degli effetti positivi è subordinata al verificarsi di eventuali mutamenti dei comportamenti da parte di imprese estere. Segnala, inoltre, che la relazione tecnica non sembra considerare gli effetti della disciplina prevista in caso di mancato accordo con l'amministrazione finanziaria per le imprese commerciali trasferite da Paesi « non collaborativi »; in base a tale disciplina le attività saranno considerate al minore valore e le passività al maggior valore tra i tre parametri indicati (costo di acquisto, valore normale e il valore iscritto in bilancio). Peraltro tale ultimo criterio sembrerebbe suscettibile di determinare un valore imponibile più favorevole per il contribuente rispetto a quello determinato applicando sempre il valore normale, come previsto per le imprese trasferite da Paesi « non collaborativi » in caso di accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate. In proposito ri-

tiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 13, relativo a perdite su crediti, non ha osservazioni da formulare, sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica.

Per quanto concerne l'articolo 14, recante esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti, ritiene necessari i chiarimenti di seguito indicati.

La quantificazione operata dalla relazione tecnica, pur utilizzando anche i dati rilevati dalle dichiarazioni IRAP, non sembrerebbe considerare gli effetti in termini di gettito di tale ultima imposta. In proposito, andrebbe chiarito quale sia il regime IRAP applicabile alle stabili organizzazioni che esercitano l'opzione ai sensi dell'articolo in esame.

Per quanto riguarda la quantificazione effettuata, si segnala che la stima del recupero di gettito relativo al credito per imposte pagate all'estero (105 milioni) sembrerebbe riferita ad una situazione di *stock* attribuibile alle stabili organizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Andrebbero pertanto forniti chiarimenti in merito alle motivazioni che giustificano l'iscrizione di tale effetto positivo « a regime ».

Ulteriori precisazioni andrebbero acquisite in merito all'effetto incentivante che la disposizione potrebbe determinare, tenuto conto che la relazione tecnica ipotizza un incremento pari al 30 per cento. In proposito segnala che tale incremento viene applicato dalla stessa relazione alla riduzione di gettito calcolata al netto dei crediti per imposte pagate all'estero. Considerato che questi ultimi crediti potrebbero variare negli anni, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la prudenzialità dell'applicazione del predetto incremento del 30 per cento all'onere calcolato al netto dei medesimi crediti.

Riguardo all'articolo 15, relativo al credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, rileva che la disposizione in esame

sembra suscettibile di recare effetti negativi in quanto:

il comma 1 amplia la possibilità di portare in detrazione i crediti d'imposta e, pertanto, determina effetti di minor gettito in relazione ai soggetti che risultino in tale modo « incapienti »;

il comma 2, non considerato dalla relazione tecnica, fornisce una interpretazione della norma vigente in base alla quale il credito d'imposta matura in capo al contribuente anche per imposte e tributi pagati all'estero che non sono oggetto di specifiche convenzioni contro le doppie imposizioni. La disposizione, avendo portata interpretativa, esplica effetti retroattivi che potrebbero determinare conseguenze onerose laddove le prassi finora applicate non dovessero essere conformi alla predetta interpretazione.

In merito a quanto rappresentato, reputa necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo.

Riguardo all'articolo 16, recante disposizione finanziaria, rileva che la norma prevede che agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a 99,3 milioni di euro per il 2016, 28 milioni di euro per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. La disposizione autorizza, altresì, il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, fa preliminarmente presente che gli oneri derivanti dal provvedimento in esame, poiché non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Ciò posto, andrebbe pertanto considerata l'opportunità di riformulare la copertura finanziaria nel senso di indicare che gli oneri sono « valutati in » anziché « pari a », come invece attualmente previsto dal testo. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con specifico riferimento alla copertura dei predetti oneri a valere sull'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, segnala che tale ultima disposizione è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014, al fine di utilizzare le maggiori entrate prodotte dai decreti legislativi di attuazione della citata legge di delega per la copertura finanziaria di successivi decreti attuativi che dovessero recare, come nel caso di specie, disposizioni onerose che non trovano diretta compensazione al proprio interno.

In proposito, ricorda che, in sede di attuazione della richiamata legge di delega, l'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, ha stabilito che quota parte delle maggiori entrate da esso derivanti, pari a 9,4 milioni di euro per il 2015 e a 26,8 milioni di euro a decorrere dal 2016, confluiscono nel predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Ricorda, altresì, che analoga previsione è contenuta nell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante modifiche al regime di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, a tenore del quale le maggiori entrate derivanti dalle nuove accise sui tabacchi, per una quota parte valutata in 145 milioni di euro per il 2015 e in 146 milioni di euro a decorrere dal 2016, confluiscono nel medesimo Fondo.

Le maggiori entrate sinora confluite nel Fondo in parola sono quindi pari a 154,4 milioni di euro per il 2015 e a 172,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e risultano pertanto idonee ad assicurare la copertura finanziaria sia degli oneri recati dallo schema di decreto in esame, sia degli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nell'atto del Governo n. 162 attualmente all'esame delle Camere (recante schema di decreto legislativo in materia di

trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione della già menzionata legge di delega), anch'essi imputati, in misura pari a 6,12 milioni di euro per il 2016 e a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2017, sulle risorse del predetto Fondo.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

Atto n. 162.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Federico FAUTTILLI (PI-CD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Fa presente che il provvedimento è adottato in attuazione della legge n. 23 del 2014, recante delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, che all'articolo 9, comma 1, lettere *d)* e *g)*, nell'ambito delle misure relative al rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo, ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati ad incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica, della trasmissione telematica dei corrispettivi e della di tracciabilità dei pagamenti, nonché a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Rileva

che Il testo in esame è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli 1, 2 e 3, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, segnala che la relazione tecnica riferita all'articolo 1 fornisce le stime degli oneri senza indicare i criteri ed i dati utilizzati per le stesse. Andrebbero pertanto acquisite, a suo avviso, maggiori informazioni al fine di consentire una verifica della quantificazione operata.

Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'articolo 3, in merito alla realizzazione delle maggiori entrate già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica in base alla normativa vigente – si tratta, in particolare, degli effetti quantificati in relazione alle disposizioni sullo spesometro e sulle comunicazioni per le operazioni effettuate nei Paesi della *black list* –, sarebbe opportuno acquisire, a suo avviso, ulteriori elementi, considerata la rilevante entità degli effetti positivi scontati con riferimento alle misure vigenti. Ritiene che andrebbe inoltre precisato se la sostituzione delle comunicazioni vigenti con le nuove disposizioni in esame possa consentire all'Agenzia delle entrate di esercitare un'attività di verifica tale da assicurare un gettito nella misura già scontata nei tendenziali con riferimento alle misure in vigore. Osserva, infatti, che nelle comunicazioni vigenti sono concentrate le sole informazioni utili per l'esercizio di una specifica attività di accertamento, quale quella basata sul cosiddetto spesometro ovvero sulle relazioni con i Paesi della *black list*, mentre le nuove disposizioni in esame interessano la generalità dei contribuenti ed il complesso delle operazioni commerciali effettuate. In merito alla priorità dei rimborsi IVA, tenuto conto che la relazione tecnica non considera tale modifica, ritiene opportuna una conferma in ordine alla sua neutralità finanziaria. In particolare, nel caso in cui tale neutralità derivasse dalla circostanza che l'ammontare massimo dei rimborsi è prestabilito entro un importo annuale già scontato nelle previsioni tendenziali, andrebbero considerati gli effetti recati dalla

scelta, da parte dei contribuenti che non riceverebbero il rimborso in via prioritaria, di utilizzare il credito mediante compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi. Qualora, invece, l'ammontare annuo complessivo dei rimborsi non fosse riconducibile ad un limite massimo prestabilito, ritiene che andrebbero chiariti gli effetti finanziari attribuiti all'ampliamento dei soggetti che hanno diritto al rimborso IVA in via prioritaria entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione.

Per quanto concerne l'articolo 4, recante riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, rispetto al quale è opportuno acquisire una conferma del Governo, che l'Agenzia delle entrate possa svolgere le nuove funzioni attribuite utilizzando le risorse umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. In merito all'esonero in favore dei soggetti che esercitano l'opzione, dell'apposizione del visto di conformità e della prestazione di garanzia per i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro, andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi riguardo alle eventuali implicazioni finanziarie.

Con riferimento all'articolo 6, recante disposizioni finanziarie, rileva che la norma provvede alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto concernenti, da un lato, la realizzazione e la gestione del servizio per la generazione e la trasmissione delle fatture elettroniche, dall'altro, la messa a disposizione dei soggetti passivi IVA del Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge n. 244 del 2007. In particolare, ai citati oneri, pari a 6,12 milioni di euro per il 2016 e a 9,8 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione dell'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale. In proposito, si rammenta

che tale ultima disposizione è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014, al fine di utilizzare le maggiori entrate prodotte dai decreti legislativi di attuazione della citata legge di delega per la copertura finanziaria di successivi decreti attuativi che dovessero recare, come nel caso di specie, disposizioni onerose che non trovano diretta compensazione al proprio interno. In proposito, ricorda che, in sede di attuazione della richiamata legge di delega, l'articolo 37 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, ha stabilito che quota parte delle maggiori entrate da esso derivanti, pari a 9,4 milioni di euro per il 2015 e a 26,8 milioni di euro a decorrere dal 2016, confluiscono nel predetto Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Analoga previsione è contenuta nell'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante modifiche al regime di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, a tenore del quale le maggiori entrate derivanti dalle nuove accise sui tabacchi, per una quota parte valutata in 145 milioni di euro per il 2015 e in 146 milioni di euro a decorrere dal 2016, confluiscono nel medesimo Fondo. Segnala che le maggiori entrate

sinora confluite nel Fondo in parola sono quindi pari a 154,4 milioni di euro per il 2015 e a 172,8 milioni di euro a decorrere dal 2016 e risultano pertanto idonee ad assicurare la copertura finanziaria sia degli oneri recati dallo schema di decreto in esame, sia degli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nell'atto del Governo n. 161 attualmente all'esame delle Camere (schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, in attuazione della già menzionata legge di delega), anch'essi imputati, in misura pari a 99,3 milioni di euro per il 2016, a 28 milioni di euro per il 2017 e a 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018, sulle risorse del predetto Fondo.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 160).

NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

6972 
*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

Roma, 4 GIU. 2015

All'Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

All'Ufficio Coordinamento Legislativo
SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

Prot. N. 45533
Prot. Entrata N. 44872
Allegati:
Risposta a nota del :

Oggetto: Atto Governo n. 160. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Nota di verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio della Camera.

Si fa riferimento alla nota di verifica delle quantificazioni relativa allo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, trasmessa da codesto Ufficio Legislativo, ai fini delle valutazioni di competenza.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Articolo 4, commi 1 e 2: si conferma quanto asserito in relazione tecnica circa la competenza delle Regioni in materia di svolgimento dei corsi di formazione e di determinazione delle relative tariffe. Sul punto, si fa rinvio anche alle assicurazioni che saranno fornite dall'Amministrazione competente.

Articolo 15: in merito ai chiarimenti chiesti in ordine alla determinazione dell'importo di euro 200.000 per la manutenzione del sistema informatico - facendo presente che i costi di manutenzione sono ampiamente coperti dai capitoli di spesa, indicati in relazione tecnica oltre che nella nota in esame, come rilevato anche dal Servizio Bilancio - si rinvia all'Amministrazione competente, che

chiarirà anche in ordine al carattere annuale di tale attività di manutenzione.

Articolo 20: in merito ai chiarimenti richiesti in ordine alla procedura per il rilascio, in favore degli organismi di valutazione della conformità, dell'autorizzazione da parte del Capo della Polizia, si dà conferma dell'idoneità delle previste tariffe, disciplinate dal decreto del Ministero dell'interno del 1 luglio 2003, a coprire tutti i costi inerenti tale procedura, e si rimanda, per le ulteriori assicurazioni, all'Amministrazione competente.

A fronte della perplessità sollevate dal Servizio Bilancio in merito alla mancanza, nell'articolato, di un espresso riferimento normativo relativo all'aggiornamento delle tariffe, si fa presente che il sopracitato decreto è stato adottato in base all'articolo 47, della legge comunitaria 1994. Tale norma, il cui comma 4 prevede il principio dell'aggiornamento, almeno biennale, delle tariffe, è attualmente vigente ed applicabile nel caso in cui si debba procedere ad una revisione delle tariffe. Si fa presente, peraltro, che la legge n. 234/2012, prevede all'articolo 30, comma 4, il principio, avente carattere generale, secondo cui l'importo della tariffa copre il costo effettivo del servizio reso. Tale norma, di generale applicabilità, presuppone un adeguamento della tariffa, nel caso in cui la medesima, per circostanze sopravvenute, non risulti più parametrata ai costi sostenuti dall'amministrazione.

Quanto all'osservazione secondo cui il decreto del Ministero dell'interno del 1 luglio 2003 non prevede la tariffa da applicare per l'attività di valutazione della conformità, si ribadisce che tale mancata previsione è da ricondursi alla circostanza secondo cui tale compito è, di fatto, svolto esclusivamente da soggetti privati, che applicano un proprio tariffario. Sul punto, si fa rinvio alle ulteriori assicurazioni che saranno fornite dall'amministrazione competente.

In merito alle conferme richieste circa la neutralità finanziaria di numerose attività previste dal testo in esame, si comunica quanto segue.

Articolo 28: la partecipazione degli organismi notificati ai lavori del gruppo nell'ambito del sistema di cooperazione avviene senza nuovi o maggiori oneri. Si rimanda, in ogni caso, anche alle valutazioni dell'Amministrazione interessata.

Articolo 29, comma 2: l'avvalimento, da parte del Prefetto, della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, come assicurato dall'articolo 3, del DM 19 novembre 2014, contenente la clausola di invarianza della spesa.

Articolo 29, comma 3: quanto alle attività di sorveglianza, si rappresenta che le medesime


rientrano nelle competenze istituzionali dei soggetti pubblici preposti, senza oneri per la finanza pubblica.

Articolo 23: in riferimento all'attività di controllo sugli organismi notificati svolta da Accredia, si conferma che la medesima non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, e si rimanda per le ulteriori assicurazioni all'Amministrazione competente.

Articoli 29, comma 2, lett. c) e d), comma 3, e 30: si assicura, inoltre, che i costi relativi alle operazioni di ritiro dal mercato degli articoli pirotecnici sono a carico degli operatori del mercato, analogamente a quanto disposto per i costi relativi alle operazioni di richiamo, essendo identica la *ratio* delle disposizioni interessate e che il sistema predisposto non comporta effetti negativi a carico dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 29, comma 2, lett. b) si assicura la copertura finanziaria delle attività di analisi dei campioni, rinviando all'Amministrazione competente per la stima analitica dei relativi costi.

Il Ragioniere Generale dello Stato



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05700 Causi: Gettito effettivo prodotto dalla tassa sulle transazioni finanziarie	60
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	63
5-05701 Barbanti: Attuazione della disciplina sulla riallocazione delle sale da gioco	60
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	65
5-05702 Busin: Emanazione del decreto di attuazione per la proroga della detassazione delle somme erogate a titolo di premi di produttività per il 2015	60
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	67
5-05703 Pesco: Chiarimenti in merito all'applicazione del regime tributario agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000	61
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	68
5-05705 Paglia: Andamento delle richieste di adesione alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014	61
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	69
SEDE CONSULTIVA:	
DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	61
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	70

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.40.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima allo svolgimento delle in-

terrogazioni a risposta immediata e successivamente all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 3104, di conversione del decreto – legge n. 51 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

Avverte quindi che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione

attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Informa inoltre che il deputato Sottanelli ha chiesto di rinviare ad altra seduta la sua interrogazione n. 5-05704, e che l'interrogazione Pesco n. 5-05703 è stata sottoscritta anche dai deputati Alberti e Villarosa.

5-05700 Causi: Gettito effettivo prodotto dalla tassa sulle transazioni finanziarie.

Marco CAUSI (PD) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco CAUSI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti europei, mentre si dichiara meno soddisfatto per quanto riguarda i profili relativi alle ricadute in Italia derivanti dall'istituzione della tassa. Sottolinea, infatti, come l'interrogazione intendesse appurare se il rischio di delocalizzazione che taluni hanno paventato a seguito dell'introduzione del prelievo si sia effettivamente realizzato in Italia, la quale è l'unico Paese, oltre alla Francia, ad aver introdotto l'imposta. Ricorda, a tale proposito, come molti sostengano che tale tipo di prelievo finisca per incidere sui soggetti emittenti.

Si riserva quindi di approfondire il contenuto delle tabelle fornite dal Sottosegretario, nonché di chiedere successivamente al Governo di fornire una compiuta valutazione su tali dati.

5-05701 Barbanti: Attuazione della disciplina sulla riallocazione delle sale da gioco.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, la quale elude la questione posta dall'interrogazione. Ricorda, infatti, come l'Esecutivo abbia colpevolmente mancato di ottemperare a quanto previsto dalla legge n. 158 del 2012, la quale prevedeva l'emanazione di un decreto ministeriale, entro il termine di 120 giorni, per pianificare forme di riallocazione dei punti di raccolta del gioco d'azzardo, in funzione della dislocazione territoriale di istituti scolastici, strutture sanitarie e luoghi di culto.

Al riguardo ritiene che tale vicenda sia emblematica dell'immobilismo del Governo sulle questioni che coinvolgono la tutela delle fasce più deboli della popolazione come, nel caso di specie, i soggetti più giovani, le quali risultano gravemente esposte al rischio di ludopatia. Nel sottolineare come tale situazione, protrattasi per tre anni, abbia indotto molti Comuni a intervenire in materia con propri regolamenti, i quali risultano tra loro disomogenei nel contesto nazionale, prende atto dell'intenzione del Governo di affrontare la questione nell'ambito dei decreti attuativi della delega per la riforma del sistema fiscale, auspicando che ciò costituisca l'occasione per colmare il grave vuoto normativo venutosi a creare.

5-05702 Busin: Emanazione del decreto di attuazione per la proroga della detassazione delle somme erogate a titolo di premi di produttività per il 2015.

Filippo BUSIN (LNA) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Filippo BUSIN (LNA), nel riservarsi di approfondire maggiormente la risposta, ritiene di poter affermare fin d'ora come essa esprima l'indisponibilità del Governo

ad estendere la disciplina sulla detassazione dei premi di produttività al 2015.

Non può pertanto dirsi soddisfatto, sottolineando come tale misura agevolativa sarebbe invece molto importante e positiva, sia sul piano teorico sia sul piano pratico, auspicando quindi che il Governo possa rivedere la sua posizione.

5-05703 Pesco: Chiarimenti in merito all'applicazione del regime tributario agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000.

Dino ALBERTI (M5S) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Dino ALBERTI (M5S) prende atto della risposta fornita.

5-05705 Paglia: Andamento delle richieste di adesione alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014.

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara soddisfatto della risposta, la quale fornisce elementi utili per l'approfondimento della questione posta dalla sua interrogazione. Ritiene peraltro che, per la valutazione dell'effettiva incidenza della procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014 sarebbe necessaria un'integrazione dei dati forniti, con particolare riferimento agli anni fiscali di riferimento degli stessi.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI, nel dichiararsi disponibile a soddisfare per le

vie brevi la richiesta di integrazione dei dati avanzata dal deputato Paglia, rileva come quello contenuto nella risposta sia il massimo livello di dettaglio ad oggi disponibile.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 giugno 2015 — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che nella seduta ieri il provvedimento è stato illustrato e che il relatore, Currò, ha formulato una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 6*), che è stata già informalmente trasmessa via e-mail a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Tommaso CURRÒ (PD), *relatore*, illustra l'osservazione contenuta nella sua proposta di parere, la quale, con riferimento all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, sottopone alla Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la prestazione della fidejussione bancaria da

parte dei debitori del prelievo supplementare sul latte bovino dovuto per la campagna di produzione lattiera nel periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, la quale costituisce condizione per accedere alla rateizzazione del prelievo stesso in tre rate annuali senza interessi, sia richiesta ai debitori stessi solo nel caso in cui il

prelievo da rateizzare sia superiore a un determinato ammontare, in modo da alleggerire i relativi oneri per i produttori.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

5-05700 Causi: Gettito effettivo prodotto dalla tassa sulle transazioni finanziarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole fa presente che, a livello comunitario, sia stata avviata dall'Italia e da altri dieci Paesi dell'Unione europea una cooperazione rafforzata, autorizzata dal Consiglio Economia e Finanza dell'Unione europea il 22 gennaio 2012, ai fini dell'introduzione di una tassa europea sulle transazioni finanziarie.

In particolare, i criteri principali di applicazione della nuova imposta sarebbero remissione e la residenza, in quanto la tassa si applicherebbe nello Stato membro di residenza dall'ente finanziario, coinvolto nella transazione, mentre per gli intermediari finanziari, situati al di fuori dei Paesi partecipanti, tale obbligo varrebbe solo per le transazioni, aventi ad oggetto titoli emessi dall'interno del territorio dell'Unione europea.

L'Onorevole interrogante evidenzia altresì che dall'approvazione di tale proposta, potrebbero derivare rischi di delocalizzazione, connessi con l'estensione geografica, limitata solo ai Paesi cooperanti, vanificando, di fatto, gli effetti che le istituzioni europee hanno inteso perseguire attraverso l'introduzione della *Tobin Tax* europea.

Ciò premesso, tenuto conto che il legislatore nazionale ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo 2013, ai sensi dell'articolo 1, commi 490-500 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modi-

ficazioni, la tassa sulle transazioni finanziarie l'interrogante chiede di sapere quale sia il gettito effettivo prodotto fino ad oggi dalla citata tassazione attribuibile ai trasferimenti di proprietà di azioni, alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed alle operazioni cosiddette «ad alta frequenza», nonché quali siano le differenze rispetto al gettito atteso.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il gettito dell'imposta sulle transazioni finanziarie confluisce nel capitolo di Bilancio n. 1211 dello Stato di previsione delle entrate, che è suddiviso nei seguenti tre articoli:

01 – Imposta sulle transazioni di azioni ed altri strumenti partecipativi;

02 – Imposta sulle transazioni relative a derivati su *equity*;

03 – Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relativi ad azioni e strumenti partecipativi.

Nella tabelle che di seguito si riportano sono indicati i dati relativi al gettito atteso ed effettivo derivante dall'imposta in argomento con riferimento alle annualità 2013 e 2014 nonché le previsioni di gettito relative alle annualità 2015, 2016 e 2017:

Capitolo 1211

ART.	2013		2014	
	Previsioni di gettito	Gettito effettivo	Previsioni di gettito	Gettito effettivo
01	476.250.000	253.733.631,55	341.000.000	372.070.063,99
02	17.000.000	6.424.438,99	29.000,000	29.058.835,38
03	400.000	211.531,27	1.000.000	378.530,37

ART.	2015	2016	2017
	Previsioni di gettito	Previsioni di gettito	Previsioni di gettito
01	345.000.000	353.000.000	362.000.000
02	29.000.000	29.000.000	29.000.000
03	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Infine, in merito agli sviluppi del negoziato volto a ridefinire il quadro normativo in vista dell'introduzione della cosiddetta *Tobin Tax* europea, si osserva che sulla base degli orientamento espresso dai Ministri cooperanti i lavori tecnici presso le competenti sedi proseguono a ritmo serrato con l'attiva partecipazione dell'Italia.

Come ha recentemente sottolineato il vice Ministro dell'Economia Sen. Morando in sede di risposta ad un atto di sindacato ispettivo, il nostro Paese continua ad attribuire grande importanza al *dossier* in

oggetto al fine di conseguire gli obiettivi temporali indicati nella dichiarazione congiunta e di raggiungere un compromesso conforme allo spirito di iniziativa che ha portato all'avvio dei lavori in cooperazione rafforzata, ponendo altresì attenzione ai rischi di delocalizzazione delle transazioni finanziarie e più in generale di disintermediazione delle piazze europee interessate.

Il tema della cooperazione rafforzata nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziaria sarà inserito nell'agenda di una delle prossime riunioni ECOFIN.

ALLEGATO 2

5-05701 Barbanti: Attuazione della disciplina sulla riallocazione delle sale da gioco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'onorevole interrogante premessi i contenuti dell'articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi), chiede notizie in merito all'emanazione del decreto interministeriale da adottare, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, volto a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del Tulp (ossia apparecchi cosiddetti AWP) che fossero risultati territorialmente prossimi a « luoghi sensibili » costituiti da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi.

L'onorevole interrogante accenna che ai fini della predisposizione del citato decreto si sarebbe dovuto tenere conto anche di ogni altra qualificata informazione acquisita nel frattempo, « ivi incluse proposte motivate dei comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali ».

Segnala poi l'interrogante l'affermazione di una recente pronuncia del Giudice amministrativo, riguardo al fatto che un approccio regolatorio assunto a livello locale può risultare lesivo di prerogative statali in materia, e chiede se non ritenga il Governo di dare quanto prima attuazione alla norma primaria citata, anche per evitare incertezze in merito al quadro regolatorio di settore che, invece, meriterebbe di essere il più lineare e leggibile possibile.

Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si rappresenta quanto segue.

È opportuno evidenziare che la mancata adozione del provvedimento di cui si è fatto cenno sta nel fatto che, per un verso, i Comuni ovvero le loro rappresentanze regionali o nazionali non hanno inoltrato alle Amministrazioni statali competenti alcuna « proposta motivata » in ordine affatto che si sarebbe dovuto adottare a livello nazionale, preferendo, di contro, iniziare ad emanare propri regolamenti sulle distanze dei luoghi di gioco mediante AWP (oltre che VLT, ossia apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del Tulp) tesi a dare autonoma e non coordinata – sul territorio nazionale – applicazione diretta di una norma di legge che, per la verità, era in primo luogo indirizzata ad Amministrazioni del Governo nazionale.

La produzione regolamentare locale si è andata incrementando con velocità, estendendosi anche ad aspetti diversi della raccolta di gioco mediante apparecchi, come quello degli orari solo entro i quali è consentito intrattenersi con tali apparecchi.

La progressiva velocità ed estensione della produzione normativa locale ha simmetricamente ridotto in modo progressivo i margini di pratica utilità ed attendibilità di una eventuale adozione del provvedimento statale di cui parlava la norma primaria del 2012.

Peraltro, la successiva entrata in vigore dell'articolo 14 della legge n. 23 del 2014 e la sua previsione di una apposita legislazione delegata riguardante, tra l'altro, la

definizione di un chiaro rapporto, nella produzione normativa in materia di gioco, fra Stato, Regioni ed enti locali ha reso ancora più marginale la finalità ed i contenuti della norma primaria del 2012.

Infatti la delega prevede al citato articolo 14 che si provveda alla: «razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche in funzione della pianificazione della dislocazione locale di cui alla lettera *e*) del presente comma, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque improntata al criterio della riduzione e della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti sicuri e controllati, con relativa responsabilità del concessionario ovvero del titolare dell'esercizio; individua-

zione dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche sulla base di una revisione del limite massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, della previsione di una superficie minima per gli esercizi che li ospitano e della separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati; revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla raccolta lecita del gioco;».

Lo schema di decreto legislativo delegato allo stato è in fase di avanzata predisposizione e verrà quanto prima, previa deliberazione in Consiglio dei Ministri, presentato al Parlamento.

ALLEGATO 3

5-05702 Busin: Emanazione del decreto di attuazione per la proroga della detassazione delle somme erogate a titolo di premi di produttività per il 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, dopo aver premesso che l'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha previsto, anche per l'anno 2015, uno stanziamento pari a 200 milioni di euro in materia di agevolazioni fiscali sulle somme erogate a titolo di premi di produttività, chiedono se il Governo non ritenga di emanare con urgenza il decreto attuativo per la proroga, per l'anno 2015, della detassazione dei premi di produttività di cui all'articolo 1, comma 481, della legge n. 228 del 2012.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e tenuto conto di quanto già riferito dal Viceministro onorevole Casero in sede di risposta all'interrogazione n. 3-01647 in VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica nella seduta del 12 marzo 2015, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si fa presente che i commi 481 e 482 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, hanno disposto la proroga del regime di tassazione agevolata

sulle somme erogate a titolo di premi di produttività esclusivamente per gli anni 2013 e 2014.

Si fa osservare, altresì, dal punto di vista tecnico, che lo stanziamento previsto dal già citato comma 482 della legge n. 228 del 2012, per l'anno 2015, è volto non già a disporre la previsione della misura agevolativa per l'anno 2015, bensì esclusivamente a prevedere la copertura finanziaria nell'ipotesi in cui le somme soggette ad agevolazione nell'anno 2014 fossero erogate nel mese di dicembre atteso che in questo caso le relative imposte sostitutive sarebbero versate nel successivo mese di gennaio 2015. In tale ultima ipotesi, pertanto, la minore entrata erariale si verifica nell'anno 2015.

Ciò posto, si evidenzia che l'eventuale proroga del predetto regime di detassazione anche per l'anno 2015, dovrebbe necessariamente tener conto dei connessi effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica a fronte dei quali occorrerebbe reperire idonea copertura, come indicato nella seguente tabella:

	2015	2016	2017
IRPEF	-473,4	-94,7	0
Addizionale regionale	0	-51,8	0
Addizionale comunale	0	-18,1	0
Totale	-473,4	-164,6	0

in milioni di euro

ALLEGATO 4

5-05703 Pesco: Chiarimenti in merito all'applicazione del regime tributario agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito al regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, abrogato in esito all'introduzione del nuovo regime forfetario ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In particolare, gli Onorevoli, lamentando l'abrogazione del regime di favore sopra richiamato, chiedono se i contribuenti che alla data del 1° gennaio 2015 non avevano ancora terminato il triennio di attività previsto dal regime di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, possano transitare nel regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 che, ai sensi dell'articolo 10, comma 12-*undecies*, inserito in sede di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto decreto Milleproroghe), è stato prorogato per tutto l'anno 2015.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In base all'articolo 1, comma 88, della legge di stabilità 2015, possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 – « per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età » – solo i soggetti che già se ne avvalevano nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014. La citata disposizione non consente, quindi, a coloro che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime fiscale delle nuove iniziative

imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, di poter transitare nel regime fiscale di vantaggio.

Né lo consente la disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 12-*undecies*, del decreto-legge n. 192 del 2014, ai sensi del quale « In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. ».

La citata proroga, infatti, ha effetto solo per coloro che nel corso del 2015 iniziano una nuova attività e, avendone i requisiti, decidono di applicare il regime fiscale di vantaggio, ma non anche per i soggetti già in attività alla data del 1° gennaio 2015.

Conseguentemente, i contribuenti che, alla data del 1° gennaio 2015, non avevano ancora terminato il triennio di attività previsto dal regime di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, hanno potuto optare, avendone i requisiti, solo per il regime forfetario introdotto dalla legge di stabilità del 2015 ovvero per il regime ordinario, considerata la scelta generale di politica legislativa di adottare nuovi e più avanzati regimi fiscali volti a promuovere sempre più le nuove iniziative di intrapresa privata, nell'ottica di una crescita complessiva dell'economia del Paese.

ALLEGATO 5

5-05705 Paglia: Andamento delle richieste di adesione alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante, tenuto conto dei dati riportati nel mese di aprile dal quotidiano *Il sole 24 ore*, chiede di conoscere l'andamento effettivo delle richieste di adesione al procedimento di collaborazione volontaria tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria denominata « *voluntary disclosure* » di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Alla data del 3 giugno 2015 sono pervenute 1.836 di richieste di accesso alla procedura di « *voluntary disclosure* ».

Per quanto concerne i dati complessivi, da una rilevazione effettuata in data 18

maggio 2015, risulta che su 1.288 istanze presentate, gli imponibili oggetto di emersione erano di circa 260 milioni di euro per imposte dirette, circa 16 milioni di euro ai fini IRAP e circa 12 milioni di euro ai fini IVA.

Si precisa, infine, che le imposte e le sanzioni dovute saranno quantificabili solo a seguito del completamento dell'esame della documentazione pervenuta e dell'emissione dei relativi atti di controllo.

Al riguardo si fa presente che il termine finale per l'adesione alla procedura è fissato al 30 settembre 2015; solo a tale data sarà possibile verificare il numero complessivo delle istanze presentate e conseguentemente la quantificazione definitiva dell'imponibile.

ALLEGATO 6

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3104, di conversione del decreto-legge n. 51 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

rilevato come il provvedimento rechi una serie di misure positive per sostenere alcuni settori agricoli colpiti da particolari condizioni di crisi, nonché per accompagnare la conclusione del regime di produzione contingentato del latte (cosiddette quote latte);

segnalata, in tale contesto, l'esigenza generale di ridurre il più possibile gli oneri gravanti sugli operatori del settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 1, comma 1, il quale prevede che i debitori del prelievo supplementare sul latte bovino dovuto per la campagna di produzione lattiera nel periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015 possano accedere, a richiesta, alla rateizzazione del prelievo stesso in tre rate annuali senza interessi, stabilendo che la rateizzazione è condizionata alla previa prestazione, da parte del produttore richiedente, di fideiussione bancaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la prestazione della fideiussione bancaria sia richiesta solo nei casi in cui il prelievo da rateizzare sia superiore a un determinato ammontare, al fine di alleggerire i relativi oneri per i produttori.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05236 Becattini: Sulla tutela dei giovani con autismo nelle scuole.	
5-05355 Becattini: Sul sostegno qualificato e continuo a scuola dei bambini autistici	72
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	85
5-05184 Altieri: Sul finanziamento dell'Auditorium « Nino Rota » di Bari	72
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	88
5-05285 Luigi Gallo: Sulla struttura di supporto al direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei	72
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	89

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3123 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3</i>)	75
<i>ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	92
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	93

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII-bis, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ...	76
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere del relatore)</i>	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 9.

5-05236 Becattini: Sulla tutela dei giovani con autismo nelle scuole.

5-05355 Becattini: Sul sostegno qualificato e continuo a scuola dei bambini autistici.

Ilaria CAPUA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lorenzo BECATTINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Ricorda che la normativa a tutela dei soggetti disabili nelle scuole, e in particolare dei soggetti autistici, risale agli anni Settanta ed è stata successivamente aggiornata. Nonostante ciò, permangono difficoltà nell'inserimento degli studenti autistici nelle aule scolastiche, sia per l'insufficiente presenza di insegnanti di sostegno adeguatamente formati, sia per un approccio culturale sbagliato di taluni genitori dei compagni di classe degli studenti da sostenere, i quali si pongono in un atteggiamento di contrasto verso l'attività di piena integrazione scolastica che si intende svolgere. Osserva che il disegno di legge sulla cosiddetta « Buona scuola » già affronta il tema sotteso alle sue interrogazioni e che presso la XII Commissione Affari sociali della Camera sono in corso di esame in sede referente, in seconda lettura, le proposte di legge in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Assicura, infine, che continuerà a interessarsi dei casi di discriminazione e di pregiudizio in danno di alunni con problemi di autismo, come quelli verificatisi a Genova e Bergamo e oggetto dei presenti strumenti di sindacato ispettivo e si augura che essi siano superati come prospetta la risposta del Governo.

5-05184 Altieri: Sul finanziamento dell'Auditorium « Nino Rota » di Bari.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Trifone ALTIERI (FI-PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal sottosegretario Toccafondi. Apprezza, in particolare, l'impegno del MIUR ad attribuire all'Auditorium « Nino Rota » di Bari, per l'esercizio finanziario 2015, un ulteriore importo di 650.000 euro, auspicando che la somma sia effettivamente erogata nelle prossime settimane. Ritiene, infatti, inaccettabile che un'opera pronta da diversi mesi, destinata a diventare una « Casa della musica » a Bari, non possa iniziare a funzionare a causa del mancato pagamento dei lavori effettuati, creandosi in tal modo un aggravio di spesa e un depauperamento del bene realizzato.

5-05285 Luigi Gallo: Sulla struttura di supporto al direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei.

Il sottosegretario Gabriele TOCCA-FONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta. Ne emerge il rischio di perdere 105 milioni di euro – e successivi ulteriori finanziamenti – destinati al Grande Progetto Pompei, a causa della mancata nomina, da parte del Governo, degli esperti necessari per attuare questo progetto. Ritiene poi paradossale che il motivo della mancata nomina sia indicato nei limiti imposti dai processi di *spending review*, che rischiano di creare un nocumento, anche a livello finanziario, di enorme portata.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatrice*, ricorda che la VII Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. Tale Accordo è stato approvato dal Senato il 15 aprile 2015 ed è stato appunto assegnato in sede referente alla III Commissione.

Rileva, in via preliminare, che l'Accordo in esame, in linea con i principi dell'Organizzazione mondiale del commercio, prevede la creazione di una zona di libero scambio fra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Corea del Sud, da realizzarsi attraverso la rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari e non tariffari fra le aree economiche, l'adeguamento di standard e la regolamentazione di importanti settori strategici, quali quelli farmaceutici, automobilistici e di elettronica di consumo. L'Accordo punta, altresì,

a liberalizzare i rispettivi mercati nei settori dei servizi e degli investimenti, a stabilire un impegno delle parti per la tutela della proprietà intellettuale, per l'apertura del mercato degli appalti pubblici, la concorrenza e gli aiuti di Stato. L'Accordo, sottoscritto nell'ottobre del 2010, dopo un lungo negoziato, è già entrato in vigore in via provvisoria nel luglio del 2011 per i settori di esclusiva competenza dell'Unione europea, secondo le regole di quell'ordinamento.

Aggiunge che l'Accordo si compone di quindici capi, ciascuno dei quali suddiviso in articoli, e di tre protocolli, dedicati alla definizione dei prodotti originari, alla cooperazione amministrativa e alla cooperazione culturale, nonché di numerosi allegati relativi ai singoli capitoli.

Passando a una disamina sommaria del contenuto dell'Accordo, segnala che il Capo 1 reca gli obiettivi e le definizioni generali. In particolare, gli obiettivi consistono nella liberalizzazione del commercio delle merci e nella liberalizzazione del commercio di servizi e dei flussi di investimento. Il Capo 2 interviene nell'ambito delle norme sul trattamento nazionale e l'accesso al mercato delle merci: le disposizioni in esso contenute prevedono la liberalizzazione graduale e reciproca del commercio delle merci, secondo calendari diversi per le varie categorie merceologiche. Il Capo 3 reca misure di difesa commerciale; il Capo 4 riguarda la materia degli ostacoli tecnici al commercio; il Capo 5 reca misure sanitarie e fitosanitarie; il Capo 6 interviene nell'ambito del regime doganale e della facilitazione degli scambi commerciali; il Capo 7 riguarda la materia del commercio di servizi, dello stabilimento e del commercio elettronico; il Capo 8 riguarda i pagamenti e i movimenti di capitale; il Capo 9 è dedicato agli appalti pubblici; il Capo 10 reca misure in materia di proprietà intellettuale; il Capo 11 concerne la materia della concorrenza; il Capo 12 interviene in materia di trasparenza; il Capo 13 riguarda la materia del commercio e dello sviluppo sostenibile;

il Capo 14 riguarda la risoluzione delle controversie; il Capo 15 reca disposizioni istituzionali, generali e finali.

Osserva poi che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo consta, invece, di quattro articoli, relativi all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri (valutati in circa 24.000 euro, a decorrere dal 2015) e all'entrata in vigore del testo.

Segnala quindi che l'Accordo che viene recepito con tale disegno di legge reca alcune disposizioni di interesse per la VII Commissione.

Rileva preliminarmente che, nell'ambito della sezione D del Capo 7, relativa alla presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali, all'articolo 7.17, paragrafo 1, si richiamano le misure adottate dalle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio, tra gli altri, di laureati in tirocinio, definiti al paragrafo 2 come « persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte almeno da un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi di impresa ». L'articolo 7.18, paragrafo 1, riguarda nello specifico l'ingresso e il soggiorno temporanei, tra gli altri, dei laureati in tirocinio, limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una società, 90 giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali e un anno per i laureati in tirocinio; al paragrafo 2 si prevede che le parti si astengono dal mantenere in vigore o adottare misure che limitano il numero totale di persone fisiche che un investitore può trasferire come laureati in tirocinio in un determinato settore, nonché misure che costituiscono limitazioni discriminatorie. Preciso che gli allegati 7-A-3 e 7-A-4 elencano gli impegni che, in base all'Accordo, sono assunti da entrambe le parti in conformità con i citati articoli 7.17 e 7.18. In tale ambito, il successivo allegato I specifica le

caratteristiche dei seguenti servizi di istruzione superiore: Junior College, università, università industriali, istituti tecnici superiori e università interne alle imprese; l'allegato II, poi, elenca le tipologie di servizi di istruzione per gli adulti e le caratteristiche delle strutture per l'apprendimento permanente, che sono autorizzate e registrate presso il Ministero competente: si tratta di strutture destinate agli adulti, annesse al luogo di lavoro, a ONG, a scuole e a organizzazioni di mezzi di comunicazione oppure connesse allo sviluppo della conoscenza e alle risorse umane.

Segnala, inoltre, come già anticipato, che il Capo 10 disciplina la proprietà intellettuale, ispirandosi al reciproco scambio di informazioni sulle politiche e sulle pratiche concernenti i diritti di proprietà intellettuale tra le parti. Ampia tutela è accordata al diritto d'autore e diritti connessi (articoli 10.5-10.14), ai marchi (articoli 10.15-10.17), alle indicazioni geografiche (articoli 10.18-10.26), a disegni e modelli (articoli 10.27-10.32) e ai brevetti (articoli 10.33-10.38). La tutela della proprietà intellettuale è garantita attraverso procedure e mezzi di ricorso previsti dal diritto civile delle Parti (articoli 10.43-10.53), nonché da alcune misure di natura penale (articoli 10.54-10.61), che, obbligatorie a tutela di marchi, diritto d'autore e diritti connessi, possono a discrezione delle parti essere estese anche a protezione di indicazioni geografiche, disegni e modelli.

Segnala, infine, che il terzo Protocollo, dedicato, come già anticipato, alla cooperazione culturale, è finalizzato a potenziare le capacità e l'indipendenza delle industrie culturali delle parti, a promuovere i contenuti culturali a carattere regionale e locale, a riconoscere, tutelare e promuovere la diversità culturale come presupposto per un proficuo dialogo tra le culture e a riconoscere, tutelare il patrimonio culturale, promuoverne il riconoscimento da parte delle popolazioni come strumento di espressione delle identità culturali. A tal fine, l'articolo 3 del Protocollo dispone l'istituzione di un comitato

per la cooperazione culturale, composto da alti funzionari delle amministrazioni di ciascuna delle parti, dotati di competenze ed esperienza in materie e pratiche culturali.

Preso atto, quindi, del contenuto dell'Accordo, per quanto di competenza della VII Commissione, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta della relatrice di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

C. 3123 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014.

Doc. LXXXVII, n. 3.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3123 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 3 giugno scorso.

Milena SANTERINI (PI-CD), *relatrice*, rifacendosi a quanto esposto nella seduta di ieri, propone che la Commissione riferisca favorevolmente sul disegno di legge C. 3123, recante la legge di delegazione europea 2014 (*vedi allegato 4*) e illustra una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3) (*vedi allegato 5*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL) osserva che dal testo della proposta di parere sul Doc. LXXXVII, n. 3, testé illustrata dalla relatrice, dovrebbe trarsi che quest'ultima si orienti criticamente nei confronti del Governo. Ritiene quindi che almeno gli ultimi tre enunciati delle premesse, debbano essere trasformati in condizioni, non potendo altrimenti votare in senso favorevole alla proposta di parere.

Milena SANTERINI (PI-CD), *relatrice*, chiarisce che quanto riportato nelle premesse alla proposta di parere sul Doc. LXXXVII, n. 3, non costituisce una censura all'azione svolta dal Governo, bensì rappresenta una segnalazione dell'opportunità di disporre, in futuro, di dati ed elementi di maggior dettaglio, disaggregati e attenti al dato storico, al fine di poter meglio valutare la suddetta Relazione e comprendere appieno quanto accaduto nei diversi periodi di riferimento. Non ritiene quindi di accedere alla richiesta del collega Palmieri.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, pur condividendo l'esigenza espressa dai colleghi di disporre di elementi di maggior dettaglio, rileva che a un parere su una relazione consuntiva appare di dubbia opportunità l'apposizione di specifiche condizioni. Ricorda, inoltre, che al disegno di legge di delegazione europea 2014, sul quale la VII Commissione deve riferire alla Commissione di merito, non sono stati presentati emendamenti.

La Commissione delibera di riferire favorevolmente sul disegno di legge C. 3123, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014» (*vedi allegato 4*) e approva la proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014, presentata dalla relatrice (*vedi allegato 5*). Nomina quindi la deputata Santerini quale relatrice presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Programma di lavoro della Commissione per il 2015
– Un nuovo inizio (COM(2014)910 final).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015)
(10948/1/14).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015
Doc. LXXXVII-bis, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, premette che si deve rendere il parere alla Commissione per le politiche dell'Unione europea sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015, sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il medesimo anno, e sul Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015).

Rileva che si tratta di un passaggio che offre un'occasione d'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia. Osserva, inoltre, come si potrà notare di seguito, che i tre documenti espongono le medesime questioni d'interesse per l'Unione europea, secondo le diverse prospettive, rispettivamente, della Commissione europea, del Governo

italiano e del trio di presidenze del Consiglio dell'Unione europea (in questo caso italiana, lettone e lussemburghese).

Venendo a esaminare il primo di questi documenti, il Programma di lavoro della Commissione per il 2015, ricorda che questo intende, secondo quanto dichiarato dalla stessa Commissione, dare risposta concreta alle aspettative dei cittadini europei che chiedono all'Unione una soluzione ai grandi problemi legati all'attuale congiuntura socioeconomica, quali la forte disoccupazione, l'elevato debito pubblico, la scarsa crescita e la carenza di investimenti e di competitività a livello mondiale, auspicando, al tempo stesso, una minore ingerenza dell'Unione nelle questioni quotidiane, nelle quali gli Stati membri possono intervenire più efficacemente. Viene, in particolare, richiamato il nuovo piano della Commissione europea (cosiddetto Piano Juncker) volto a mobilitare circa 315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi nei settori strategici durante i primi tre anni. Viene altresì richiamato il mercato unico digitale, quale « una delle leve principali per innescare una nuova dinamica nell'intera economia europea ».

Aggiunge che il predetto Programma è accompagnato da 4 allegati, cui si rimanda, tenendo conto del fatto che la Commissione segue il metodo comunitario e non quello intergovernativo.

Rileva poi che la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015 è stata predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, che prevede che il Governo presenti ogni anno, entro il 31 dicembre, una relazione recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo e, entro il 28 febbraio, una relazione consuntiva, recante indicazione delle attività svolte dal Governo a livello europeo nell'anno precedente.

Osserva quindi che la Relazione programmatica 2015, che è stata trasmessa dal Governo alle Camere l'11 marzo scorso, viene esaminata congiuntamente con gli strumenti di programmazione po-

litica e legislativa dell'Unione europea: tutte le Commissioni permanenti – come ricordato – esprimono un parere alla XIV Commissione, che svolge l'esame generale, presentando poi una relazione all'Assemblea.

Con riferimento specifico alla competenza della VII Commissione, rileva che le parti della Relazione programmatica per l'anno 2015, di diretto interesse per la stessa, sono le seguenti:

a) quelle contenute nei paragrafi 1.3 (proprietà intellettuale), 4.1 (ricerca e sviluppo tecnologico) e 9.4 (agenda digitale) del capitolo 2 sulle politiche per il mercato e la competitività;

b) quelle contenute nei paragrafi 5 (istruzione e formazione), 6.1 (sport) e 7.1 (cultura) del capitolo 3 concernente le politiche sociali.

Andando nello specifico, osserva che il citato paragrafo 1.3 della Relazione in tema di proprietà intellettuale (e industriale) afferma che tra le linee politiche del nuovo esecutivo dell'Unione europea sono previsti « passi legislativi » ambiziosi per un mercato unico digitale interconnesso, anche attraverso la modernizzazione delle regole del diritto d'autore. A partire dal 2015, infatti – prosegue la relazione – alla luce della rivoluzione di Internet e del cambiamento del comportamento dei consumatori, risulta prioritario per la Commissione prevedere iniziative volte ad instaurare un mercato unico del digitale connesso e generare una crescita in Europa che potrà raggiungere i 250 miliardi di euro, creando molti nuovi posti di lavoro, in particolare, per i giovani in cerca di occupazione e una società dinamica, basata sulla conoscenza e la diversità culturale. La realtà di Internet, infatti, ha cambiato il mondo e fatto nascere una terza rivoluzione industriale, ma ha anche offerto ampi spazi allo sfruttamento abusivo delle opere dell'ingegno, per cui risulta necessario contemperare esigenze legittime, ma inevitabilmente divergenti, in un quadro generale che vede mutamenti radicali dei meccani-

smi di circolazione dei prodotti culturali e innovativi.

Aggiunge che la tutela del diritto d'autore, all'interno del mercato unico digitale, è collegata anche a un approccio alle politiche fiscali che riconosca la specificità dell'opera. Sotto questo aspetto, sarebbe utile che l'Italia continuasse a sostenere l'equiparazione dell'aliquota IVA tra testi cartacei e testi in formato elettronico. Da un lato, dunque, la normativa europea è chiamata a sostenere la creatività e l'innovazione e promuovere un giusto riconoscimento ai creatori di opere e, dall'altra, a incoraggiare il più ampio accesso legale possibile, da parte dei cittadini, a beni e servizi, tutelati dai diritti d'autore. Sotto questo profilo, nelle sedi europee sarebbe utile che il Governo insistesse per il mantenimento dell'esonero delle edicole dei periodici dalle regole commerciali sulla concorrenza, in ragione della specificità del prodotto venduto.

Ricorda, al riguardo, che l'Italia monitorerà con attenzione le attività della Commissione europea nel corso del 2015 e che è pronta a sostenere un processo di riforma non affrettato, per evitare di creare incertezza per gli investimenti e conseguenze negative per il consolidamento di un mercato unico digitale e per i settori creativi, nel rispetto della diversità culturale. In quest'ambito, nel corso del 2015 procederanno i lavori di recepimento della direttiva 26/2014/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno che dovrà essere trasposta nell'ordinamento interno entro il 10 aprile 2016.

Con riferimento poi al paragrafo 4.1 del capitolo 2, concernente la ricerca e lo sviluppo tecnologico, osserva che l'Italia contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

1) creazione di una *governance* multilivello volta a sostenere una programmazione sinergica dei finanziamenti in materia di ricerca e innovazione;

2) politiche di investimento attivo sul capitale umano, per garantire sviluppo e attrazione di professionalità di elevato profilo;

3) semplificazione e accelerazione della mobilità dei servizi professionali e alla realizzazione di progetti tematici di forte impatto su temi strategici e tecnologie abilitanti (KETs ovvero Key Enabling Technologies);

4) sviluppo e consolidamento delle infrastrutture di ricerca secondo il modello europeo dell'European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI);

5) attivazione di meccanismi premiali di partecipazione a gruppi di ricerca;

6) semplificazione e trasparenza nelle modalità di gestione dei finanziamenti nazionali e comunitari e all'apertura dei dati (Open Data);

7) sviluppo del programma di navigazione satellitare «Galileo» e del programma «Copernicus» per l'osservazione della terra al fine di rafforzare l'indipendenza tecnologica europea.

In merito all'agenda digitale (paragrafo 9.4 del capitolo 2 della Relazione programmatica) rileva che il Governo sostiene l'impegno della Presidenza lettone ai fini dell'adozione del pacchetto sul mercato unico digitale e considera necessario, per la sua attuazione, e in particolare per l'innovazione digitale e la copertura della banda larga, mettere a disposizione nuove risorse, avvalendosi di quelle previste nel citato piano europeo per gli investimenti del Presidente Juncker.

Passando quindi ai temi dell'istruzione e della formazione, ricorda che la Relazione programmatica espone che l'Italia contribuirà a diversi obiettivi tra cui il contrasto all'abbandono e alla dispersione scolastica e il miglioramento della qualità del sistema di istruzione e formazione. Per il raggiungimento degli obiettivi in materia di istruzione e formazione, la Relazione espone altresì che vi sarà un impegno sulla

scuola, ciò che peraltro è stato fatto con l'esame alla Camera dell'A.C. 2994 e al Senato dell'A.S. 1934.

Osserva inoltre che sarà anche proseguito il programma Erasmus+, che, avviato nel 2014, si focalizzerà, nella prossima annualità, sulla mobilità extra europea nell'ambito dell'istruzione terziaria, sul potenziamento di misure che agevolino l'accesso a opportunità per la formazione di eccellenza e sulle azioni informative e formative a livello regionale per un'approfondita conoscenza del Programma. Sarà altresì proseguito il Quadro europeo delle qualifiche mediante l'ultimazione di modelli di Europass Certificate Supplement per ciascuno degli indirizzi di studio dell'istruzione secondaria superiore con l'obiettivo di utilizzarli a corredo dei diplomi di licei, istituti tecnici e professionali fino dal corrente anno scolastico 2014-2015 e in modo tale da rendere più trasparenti i titoli di studio, evidenziandone le caratteristiche formative, gli ambiti di spendibilità lavorativa, il grado di competenze raggiunto.

In materia di sport (paragrafo 6.1 del capitolo 3 della Relazione programmatica), ricorda che le politiche che il Governo intende perseguire, nel corso del 2015, tendono a consolidare e sviluppare le attività avviate nell'ambito del Semestre di Presidenza italiana, tenendo conto, oltre che delle finalità della Strategia Europa 2020, degli obiettivi del nuovo «Piano di lavoro per lo Sport (2014-2017) dell'Unione europea», approvato dal Consiglio il 21 maggio 2014. Nei temi menzionati l'Italia fornirà il proprio contributo in stretto raccordo con la Commissione europea e con gli altri Stati membri del Trio di Presidenza italiana, lettone e lussemburghese, rinnovando il proprio impegno anche nell'ambito dei gruppi di esperti previsti nel «Piano di lavoro per lo Sport (2014-2017) dell'Unione europea» già costituiti, attraverso una partecipazione fattiva e sempre più mirata. Il Governo si impegna poi a disegnare una politica dello sport a livello europeo che sia in linea con il principio di sussidiarietà, ma che sappia riconoscere la specificità di tale settore,

con particolare riguardo ai giovani atleti, non potendo questi essere semplicemente assimilati a lavoratori *tout court*. Sarà quindi incoraggiata la ricerca delle soluzioni più idonee a garantire il rispetto del principio della libera circolazione contemplandolo con le esigenze di promozione e sostegno dei centri sportivi per giovani atleti, cosiddetti « vivai ».

In tema di cultura e turismo, ricorda che l'Italia promuove le iniziative volte a rafforzare e integrare la dimensione culturale delle politiche dell'Unione europea e il ruolo *leader* dell'Italia nel creare nuove sinergie tra il turismo e il patrimonio culturale, con particolare riferimento a Expo 2015. In particolare, per quanto concerne il settore culturale, la Relazione programmatica ci ricorda che il Governo darà continuità all'azione tesa al rafforzamento dell'integrazione della dimensione culturale nelle politiche dell'Unione, già intrapresa e finalizzata nello specifico contributo reso nell'ambito del processo di revisione della Strategia Europa 2020 e promossa attraverso le iniziative poste in essere nel quadro del Semestre di Presidenza.

L'impegno prioritario – prosegue la Relazione – sarà declinare in modo concreto e operativo questioni e indirizzi strategici definiti in questi contesti e ben rappresentati nella riunione informale dei Ministri della cultura dell'Unione europea (Torino, settembre 2014) che ha dato efficace rilievo alle ragioni che sostengono la necessità di portare la cultura e il patrimonio culturale al centro della strategia europea. Si ricorda quindi l'importanza di sollecitare e sostenere un approccio alle politiche inclusivo della dimensione culturale, in ragione del valore aggiunto che deriva dalla valorizzazione delle connessioni intersettoriali, con particolare riferimento agli ambiti dell'istruzione e della ricerca, delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, dell'occupazione e coesione sociale, dello sviluppo territoriale e urbano, della cooperazione internazionale. La valorizzazione del ruolo trasversale della cultura e delle sue implicazioni intersettoriali « scardina » i tradizionali

schemi di *governance* delle politiche di settore richiedendo, di contro, la definizione e l'applicazione di nuovi modelli multilivello di cooperazione e coordinamento, che riconoscano il ruolo di tutti gli attori pubblici e privati all'interno di una nuova prospettiva del patrimonio, inteso come bene comune che tenga insieme tutte le categorie, materiale, immateriale e digitale. In questo quadro saranno promosse azioni a sostegno dei settori culturale e creativo che si alimentano di tradizioni e saperi radicati nei territori, riusando e innovando i contenuti culturali, e favorendo crescita economica e occupazione giovanile qualificata. Un'attenzione particolare sarà posta alle sinergie tra patrimonio e attività culturali e politiche di sviluppo urbano con riguardo alle opportunità derivanti dalla costruzione dei modelli di « città intelligente » europea.

Aggiunge che, in questo contesto, la dimensione digitale del patrimonio assume un rilievo particolare, poiché apre il ruolo della cultura ai settori dell'economia digitale e dello sviluppo tecnologico, offrendo nuove prospettive alle politiche europee del settore.

Rileva poi che, in coerenza e in continuità con gli obiettivi tematici perseguiti nel Semestre europeo di Presidenza, tra i settori maggiormente al centro di interesse per il 2015 figura l'audiovisivo, con riferimento all'aggiornamento del quadro normativo regolamentare europeo applicato al nuovo scenario dei media – puntando in particolare al mantenimento dell'esclusione del settore audiovisivo dai negoziati del partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) in omaggio al principio dell'eccezione culturale – all'impiego di contenuti creativi *on-line* nel mercato unico digitale, nonché alle implicazioni e connessioni più specificamente legate allo sviluppo di norme sui diritti di proprietà intellettuale, e sul diritto d'autore; un punto di attenzione particolare riguarda l'allineamento dei prodotti editoriali elettronici a quelli tradizionali, con riferimento specifico alle aliquote IVA.

Per quanto concerne, infine, il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015), elaborato il 17 giugno 2014 dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese, e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio « Affari esteri », ricorda che questo si compone di due parti: la prima contiene il quadro strategico del programma, nella prospettiva di obiettivi a più lungo termine, mentre la seconda parte costituisce il programma operativo, che stabilisce le questioni che si prevede di trattare durante il suddetto periodo di 18 mesi.

Con riferimento alla competenza propria della VII Commissione, ricorda i richiami fatti nel suddetto quadro strategico alla realizzazione dell'Agenda digitale europea, nell'ambito del completamento del mercato unico e del potenziamento della competitività europea. Vengono altresì richiamate la ricerca e l'innovazione quali fattori di importanza strategica per la crescita economica, la competitività e l'occupazione. Si evidenzia quindi la necessità di incoraggiare gli investimenti in questo settore cruciale nonché di sviluppare ulteriormente lo Spazio europeo della ricerca: la corretta ed efficace attuazione, così come il pieno utilizzo del potenziale del Programma quadro di ricerca – Orizzonte 2020, dovranno contribuire in maniera significativa agli sforzi profusi in questo settore.

In relazione, poi, al programma operativo indicato nel Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea, ricorda che questo fa riferimento, per quanto di particolare interesse per la VII Commissione, alla proprietà intellettuale e alla citata ricerca e innovazione, nell'ambito del capitolo dedicato alla competitività. Di precipuo interesse risultano poi i paragrafi dedicati, rispettivamente, a istruzione e formazione, cultura, audiovisivi e sport.

Andando nel dettaglio dei citati paragrafi del Programma di 18 mesi, ricorda che in essi si afferma – intanto – che le tre presidenze porteranno avanti gli sforzi in corso concernenti la proprietà intellet-

tuale, tesi a rafforzare l'*acquis* comunitario in questo settore, allo scopo di raggiungere un alto livello di protezione, promuovendo, al contempo, il corretto funzionamento del mercato unico. Nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi, in particolare, a seguito dell'adozione della direttiva sulle opere orfane e della direttiva sulla gestione collettiva dei diritti, le tre presidenze valuteranno le proposte legislative eventualmente presentate dalla Commissione, in seguito ai risultati del riesame del quadro giuridico dell'Unione europea sul diritto d'autore, che potrebbe portare a una revisione di taluni aspetti dell'*acquis* sul diritto d'autore nell'era digitale. Con riferimento, poi, ai settori della ricerca e dell'innovazione, si ribadisce l'importanza capitale della ricerca e dell'innovazione per la competitività, l'occupazione e il progresso sociale in Europa: ricerca e innovazione forniscono infatti nuove fonti di crescita nell'ambito della strategia Europa 2020, dell'iniziativa faro « Unione dell'innovazione » e del quadro per lo Spazio europeo della ricerca. Si precisa quindi che per ottimizzare il loro contributo e per fornire un contributo concreto alla strategia Europa 2020, la ricerca e l'innovazione devono basarsi su reti prive di barriere, sfruttando appieno il potenziale dei sistemi nazionali per la ricerca e l'innovazione. A tal proposito, le tre presidenze intendono promuovere legami tra la ricerca, l'innovazione e la crescita (in termini di competitività e occupazione) vagliando ogni possibile misura volta a stimolare gli investimenti in questi settori strategici. Le tre presidenze si concentreranno dunque sul miglioramento dello Spazio europeo della ricerca, considerato di importanza fondamentale per garantire la libera circolazione dei ricercatori e delle conoscenze scientifiche. In particolare, verrà posto l'accento su aspetti relativi all'attuazione e sul valore aggiunto dell'Unione europea, come pure su un migliore allineamento delle politiche nazionali in materia di ricerca e innovazione, sull'uso efficiente dei Fondi strutturali e d'investimento europei nonché sull'integrazione

delle infrastrutture per la ricerca. Sono inoltre considerate delle priorità l'emanipazione dei giovani ricercatori attraverso un'adeguata copertura di sicurezza sociale, percorsi professionali accattivanti e maggiori competenze imprenditoriali.

Evidenzia poi che le tre presidenze sono convinte che l'attuazione dei progetti figuranti nella tabella di marcia dell'ESFRI (*European Strategy Forum on Research Infrastructures*) migliorerà significativamente le capacità dell'Europa di generare nuove idee, contribuendo altresì a colmare i divari in tema di innovazione e a creare posti di lavoro: le tre presidenze si occuperanno di questioni quali l'attuazione della tabella di marcia dell'ESFRI e lo sviluppo dello strumento ERIC (*European Research Infrastructure Consortium*), coerentemente con le strategie intelligenti di specializzazione e le politiche regionali e macroregionali. Le tre presidenze intendono progredire ulteriormente sui fascicoli relativi alla ricerca scientifica e tecnologica in regioni specifiche, segnatamente nelle zone del Mediterraneo e del Mar Baltico, ponendo l'accento sui programmi di ricerca comuni avviati in tal senso da vari Stati membri. Le medesime presidenze faciliteranno i lavori sulla valutazione finale del settimo programma quadro. Inoltre osserveranno e analizzeranno i risultati della fase iniziale del programma quadro Orizzonte 2020 per garantire il pieno sfruttamento del potenziale del programma in termini di crescita scientifica, industriale e sociale dell'Unione europea.

Aggiunge che, durante il periodo di 18 mesi, le priorità di lavoro del Consiglio nei settori dell'istruzione, della cultura e dello sport saranno strettamente collegate alle più ampie sfide economiche e sociali affrontate dall'Unione europea, in particolare la strategia per la crescita e l'occupazione. In quest'ottica, le tre presidenze lavoreranno al monitoraggio della garanzia per i giovani in Europa e all'attuazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Viene rilevato infatti che la crisi economica ha prodotto gravi conseguenze sociali, con le comunità locali europee in

difficoltà dinanzi all'elevato numero di giovani disoccupati e all'incremento dei migranti, in un momento in cui i finanziamenti pubblici per le infrastrutture sociali sono stati sottoposti a grandi pressioni per realizzare risparmi. Per le politiche in materia d'istruzione, gioventù, sport e cultura è quindi ora vitale – prosegue il Programma di 18 mesi – concentrarsi sulla necessità di rafforzare le comunità a livello di base. Nei 18 mesi del trio di presidenza in questione, l'impatto delle nuove tecnologie rappresenterà un tema importante in tutti questi settori, ma in particolare nell'istruzione – in cui il potenziale delle risorse didattiche aperte e dei corsi *on line* già incide in modo significativo sul settore dell'istruzione superiore – e nella politica audiovisiva, nell'ambito della quale si attende una proposta della Commissione per adeguare il quadro normativo sulla fornitura di servizi audiovisivi al panorama mediatico convergente.

Con riferimento, in particolare, ai temi dell'istruzione e della formazione, aggiunge che il Programma di 18 mesi rileva che i posti di lavoro di domani richiedono competenze più elevate e maggiormente adeguate al mercato del lavoro, nonché maggiore flessibilità. Le tre presidenze lavoreranno quindi a un nuovo programma europeo per l'istruzione, al fine di dare nuovo slancio al contributo dell'istruzione all'intera strategia Europa 2020 e al relativo riesame, con particolare attenzione alla lotta contro la disoccupazione giovanile. Per concludere l'ultimo ciclo di lavoro triennale nell'ambito del quadro strategico « Istruzione e formazione 2020 » (ET 2020) per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, è in corso di elaborazione una relazione comune del Consiglio e della Commissione. La relazione valuterà i progressi complessivi verso gli obiettivi convenuti per tale periodo. La relazione comune del 2015 offrirà un'opportunità per esaminare la valutazione intermedia del quadro strategico « ET2020 » – istituito nel 2009 per il periodo fino al 2020 – e per concordare modifiche volte a migliorare i metodi di

governance e il funzionamento di diversi aspetti del metodo di coordinamento aperto (MCA).

Le tre presidenze – continua il Programma di 18 mesi – si impegnano poi a rafforzare la cooperazione internazionale tra le università e gli istituti di istruzione superiore e a sostenere il nuovo programma Erasmus+ per conseguire uno scambio significativo e continuo di studenti.

Osserva poi che, al fine di ampliare il dibattito sulle risorse didattiche aperte e sull'insegnamento/apprendimento digitale, che consentono di elaborare modelli didattici più flessibili, sarà quindi organizzato un vertice dell'Unione europea sull'istruzione digitale e aperta, finalizzato a garantire che l'Europa sfrutti le opportunità offerte dagli sviluppi tecnologici. Per quanto riguarda l'istruzione professionale, sulla base della prevista comunicazione della Commissione relativa ai progressi nell'ambito del processo di Copenaghen, le tre presidenze inviteranno il Consiglio ad adottare conclusioni che definiscono risultati sul breve termine per il prossimo periodo di lavori, 2015-2018.

Il Consiglio sarà inoltre invitato ad adottare conclusioni sulle politiche inerenti all'istruzione formale e non formale volte a ridurre il tasso di abbandono scolastico prematuro, uno dei cinque obiettivi fondamentali della strategia Europa 2020, considerando specialmente i ragazzi provenienti da un contesto migratorio che affrontano diversità linguistiche e culturali. Le tre presidenze rivolgeranno altresì particolare attenzione al tema dell'integrazione tra i sistemi di istruzione e formazione e il mercato del lavoro tramite il miglioramento dei percorsi di apprendimento basati sul lavoro (quali apprendistati, tirocini, e così via). Per sostenere l'integrazione le tre presidenze si occuperanno, in particolare, dei seguenti settori: mobilità a livello nazionale e transnazionale a fini di istruzione e maggiori opportunità di lavoro; impiego razionale e ottimizzazione dei diversi strumenti di trasparenza dell'Unione europea, ad esempio, Europass (un insieme di documenti

per far capire chiaramente e facilmente le competenze e qualifiche di ciascuno in Europa), *ECVET* (*European credit system for vocational education and training*), *EQF* (*European Qualifications Framework*), *EQAVET* (*European quality assurance in vocational education and training*): ciò al fine di ottenere la convalida e il riconoscimento delle abilità e competenze acquisite in diversi ambiti di apprendimento.

Le tre presidenze si adopereranno per il riconoscimento, all'interno dei programmi di istruzione e degli strumenti europei di valutazione e trasferibilità delle competenze, delle organizzazioni senza scopo di lucro come fornitori naturali di istruzione non formale e informale, nel quadro dell'apprendimento permanente, nonché delle certificazioni di abilità civiche e tecniche acquisite tramite il volontariato e il coinvolgimento in organizzazioni e iniziative senza scopo di lucro. Esse favoriranno inoltre la partecipazione delle organizzazioni del terzo settore ai programmi di sostegno all'apprendimento, di prevenzione dell'abbandono scolastico e volti ad ampliare l'accesso all'istruzione superiore tecnica e accademica. A tal fine le tre presidenze appoggeranno l'adozione di disposizioni adeguate all'interno del bilancio dell'Unione europea per il volontariato dei giovani e i programmi di formazione all'estero, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore. Con riferimento, poi, al settore della cultura, l'obiettivo delle tre presidenze sarà garantire che il ruolo della cultura, come valore e vettore, si rispecchi adeguatamente nel contributo alla strategia Europa 2020, facendo sì che i settori culturale e creativo siano opportunamente affrontati nell'attuazione dell'intero spettro di programmi e strumenti dell'Unione europea rientranti nel quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Proseguiranno inoltre i lavori su un approccio strategico alla cultura, nell'ambito delle relazioni esterne dell'Unione, ponendo l'accento sulla cooperazione allo sviluppo.

Sotto questo aspetto, crede che il Governo debba anche perseguire nelle debite sedi internazionali la costituzione dei Ca-

schi Blu per la protezione dei beni storici e archeologici, che corrono il rischio della distruzione da parte dell'ISIS, così come previsto in un ordine del giorno approvato dalla Camera (il n. 9/2893/2) e in una risoluzione approvata dalla Commissione istruzione del Senato in data 19 maggio 2015.

Con riferimento, inoltre, al settore degli audiovisivi, il Programma di 18 mesi ci ricorda che il crescente utilizzo di Internet e dei dispositivi mobili come strumento preferito per la visualizzazione di contenuti audiovisivi solleva questioni significative riguardo alla regolamentazione del settore degli audiovisivi, tradizionalmente basato su un modello di comunicazione unidirezionale (modello broadcast). Se, da un lato, la direttiva sui servizi di media audiovisivi del 2007 costituisce il quadro normativo dell'Unione europea, dall'altro, i rapidi sviluppi tecnologici e di mercato successivi potrebbero richiedere adeguamenti specifici. Non appena la proposta di modifica della suddetta direttiva sarà presentata dalla Commissione, le tre presidenze daranno priorità a questo fascicolo fondamentale. Aggiunge che altri temi essenziali nel settore audiovisivo comprendono la disponibilità di accesso transfrontaliero e l'impiego di contenuti creativi *on line* all'interno del mercato unico digitale, che dovrà essere predisposto entro il 2015. La messa a disposizione di contenuti digitali nel mercato unico si collega direttamente alla modernizzazione del regime europeo di proprietà intellettuale, come stabilito nelle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2013. Le tre presidenze garantiranno la promozione della diversità culturale anche nell'ambiente digitale. Saranno inoltre affrontate le questioni legate alla digitalizzazione dei cinema europei e del patrimonio audiovisivo europeo, al fine di assicurare una transizione positiva del cinema europeo verso l'era digitale.

In relazione, infine, al tema dello sport, rileva che il Programma di 18 mesi ci ricorda che nel maggio 2014 è stato convenuto dal Consiglio un nuovo piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport, il

quale stabilisce le priorità per la cooperazione tra Stati membri e Commissione nel settore sportivo, per i prossimi tre anni. In considerazione del suo chiaro legame con l'agenda Europa 2020 sarà evidenziato il ruolo dello sport, in particolare dello sport di base, quale strumento per mantenere le comunità locali coese dal punto di vista sociale, come ambiente in cui i giovani possono acquisire competenze « trasversali » per potenziare la propria occupabilità. Altri importanti temi saranno il ruolo degli investimenti nelle strutture sportive, il contributo del volontariato, le necessità delle persone disabili e l'esigenza di un approccio orientato alle pari opportunità. Sarà prioritario incoraggiare la pratica sportiva dalla prima infanzia, non solo per lo sviluppo corporeo, ma anche per scopi didattici e per formare attitudini e valori, al fine di sviluppare il « concetto globale dello sport ». Particolare attenzione sarà destinata alle professioni nell'ambito sportivo per aumentare e facilitare il potenziale occupazionale del settore. Le tre presidenze assegneranno inoltre priorità alla promozione dell'attività fisica, al fine di rafforzare la salute e di incoraggiare stili di vita sani a tutti i livelli e a tutte le età, con particolare riferimento all'attuazione della raccomandazione del Consiglio sull'attività fisica a vantaggio della salute (HEPA) per gruppi di destinatari e alla promozione di un'educazione fisica di qualità nelle scuole. Probabilmente – prosegue il Programma di 18 mesi del Consiglio – le partite truccate continueranno a essere una questione di primo piano: sarà quindi importante garantire che l'Unione europea rimanga in prima linea negli sforzi internazionali volti a individuare mezzi pratici ed efficaci per contrastare questa minaccia all'integrità sportiva. In quest'ambito, risulterà probabilmente prioritaria la ratifica, da parte dell'Unione europea, della citata convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive. Nel settore dell'antidoping – anche nell'attività sportiva a livello amatoriale – le tre presidenze continueranno a garantire che l'Unione europea e i suoi Stati membri

collaborino e si coordinino in modo efficace, in modo da rimanere una voce forte nell'ambito dell'Agenzia mondiale antidoping.

Alla luce di quanto sinora esposto, illustra una proposta di parere favorevole sui provvedimenti in esame (*vedi allegato 6*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rin-

via il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

ALLEGATO 1

5-05236 Becattini: Sulla tutela dei giovani con autismo nelle scuole.

5-05355 Becattini: Sul sostegno qualificato e continuo a scuola dei bambini autistici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si risponde congiuntamente alle interrogazioni n. 5-05236 e n. 5-05355 entrambe riguardanti il fenomeno dell'autismo e le iniziative volte a garantire agli alunni affetti da questa sindrome un adeguato percorso scolastico, in modo da tutelarli da possibili discriminazioni ed assicurare loro personale adatto alle loro necessità.

Innanzitutto, si rende necessario premettere che l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un obiettivo primario del nostro sistema educativo. La scuola italiana, infatti, vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.

Questo sulla base dei principi riconosciuti dagli articoli 3 e 34 dalla nostra Carta costituzionale in materia di diritto allo studio. Inoltre, le istituzioni scolastiche esercitano la loro autonomia organizzativa e didattica tenendo in debito conto i principi espressi dalle disposizioni di legge sugli alunni con disabilità. È, infatti, indispensabile ricordare che l'obiettivo fondamentale della legge n. 104 del 1992 è lo sviluppo degli apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale. A questo riguardo, difatti, l'articolo 12 della medesima legge recita: «l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap».

Posto ciò, con riferimento al tema più specifico sollevato nell'atto di sindacato ispettivo in discussione, si accennano, di seguito, alcuni dei principali interventi messi in atto da questo Ministero in materia.

Anzitutto, il Progetto «Sportello autismo». Attualmente è in corso una sperimentazione in sette regioni, che si estenderà a tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di creare una rete di scuole-polo per l'inclusione che sviluppi un modello cooperativo di lavoro tra docenti, attraverso la condivisione di buone pratiche, esperienze e conoscenze.

Lo «Sportello autismo» si aggiunge ai Centri territoriali di supporto e mira a creare un pool di insegnanti esperti in ciascuna delle città sede della sperimentazione. In un secondo momento, l'attività dello sportello potrà rivolgersi anche alle famiglie, in modo tale da diventare un punto di riferimento e di raccordo tra la scuola, i genitori e i servizi socio-sanitari.

Contestualmente, è stato varato un piano di formazione per il personale docente mediante l'attivazione di 14 master universitari in didattica e psicopedagogia sui disturbi dello spettro autistico, finanziati dal MIUR, ai quali potranno accedere complessivamente circa 1500 docenti. I Master si terranno nelle città sedi della sperimentazione dello «Sportello autismo».

Per riunire ed orientare gli sforzi verso obiettivi comuni, è stata costituita una Fondazione italiana per l'autismo, a cui

partecipano il MIUR e le principali associazioni ed enti impegnati sul tema. Essa si prefigge, quali principali obiettivi, programmi di utilità sociale (cura e riabilitazione) nonché di innovazione metodologico-didattica allo scopo di migliorare la qualità dell'inclusione scolastica.

Recentemente, inoltre, il Ministero si è fatto parte attiva in occasione della « Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo », promossa dall'ONU e svoltasi il 2 aprile scorso. Con nota del 19 marzo 2015 questo Ministero tramite la competente direzione generale ha, tra l'altro, proposto alle istituzioni scolastiche di promuovere, nella settimana antecedente alla predetta data, opportune iniziative di sensibilizzazione.

In concomitanza alla Giornata mondiale, inoltre, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro della salute hanno firmato un Protocollo d'intesa per la tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione, con l'impegno di promuovere iniziative rivolte agli studenti e azioni tese a garantire una presa in carico sempre più efficace degli alunni con disabilità e con disturbi evolutivi specifici.

In particolare il Protocollo prevede che il Ministero della Salute:

promuova la collaborazione con le Regioni e le Province Autonome nell'ambito dell'assistenza sanitaria territoriale;

assicuri, anche attraverso il miglioramento dell'appropriatezza diagnostica e organizzativa, una pronta risposta da parte dei servizi specialistici territoriali per l'infanzia e l'adolescenza alla valutazione dei bisogni del bambino o dell'adolescente e della famiglia;

favorisca la collaborazione attiva di almeno una figura professionale in rappresentanza dell'azienda sanitaria o di una struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato;

incoraggi interventi volti a ottimizzare l'erogazione e l'utilizzo degli stru-

menti tecnologici, finalizzati all'autonomia personale e sociale di alunni e studenti;

sostenga iniziative di formazione congiunta tra personale sanitario e scolastico.

Nell'ambito delle proprie competenze, il Ministero della Salute ha, altresì, elaborato, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed in raccordo con le Regioni, un vero e proprio Piano di azioni per l'autismo dal titolo « Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo, con particolare riferimento ai disturbi dello spettro artistico » con lo scopo di riesaminare le priorità, confrontarsi sull'offerta dei servizi, rivedere e aggiornare le risposte implementando un'offerta basata su evidenze scientifiche e prove di efficacia, anche assicurando il necessario monitoraggio e la valutazione degli interventi messi in atto.

Proprio al fine di migliorare la conoscenza dei bisogni e dell'offerta, in tali Linee di indirizzo sono state individuate una serie di obiettivi ed azioni volte a fornire indicazioni omogenee per la programmazione, attuazione e verifica dell'attività per i minori e adulti affetti da disturbi dello spettro autistico.

Un ulteriore impegno del Ministero della Salute per promuovere e potenziare la ricerca in questa area è, inoltre, ravvisabile nei finanziamenti stanziati a tal fine.

Per concludere, in merito ai due episodi, ricordati dall'On.le interrogante, che hanno visto il coinvolgimento di due alunni affetti da autismo, si riferiscono le informazioni acquisite dai competenti Uffici scolastici regionali.

Con nota del 29 aprile 2015 l'USR per la Lombardia ha comunicato che l'alunno continua a frequentare la medesima scuola. La situazione è stata, infatti, immediatamente affrontata in sinergia tra la scuola, la famiglia e l'unità di neuropsichiatria di Bergamo. Per l'alunno è stato predisposto un piano di intervento che ha coinvolto l'insegnante di sostegno, l'assi-

stente educatrice e gli insegnanti della classe. L'alunno medesimo ha continuato a frequentare regolarmente attraverso modalità concordate ed è stato definito il piano educativo per il prossimo anno scolastico.

Diversamente si è conclusa la vicenda di Genova, dove, come riferito dall'interrogante e confermato dal competente USR per la Liguria con nota del 22 aprile 2015, la scuola ha attuato ogni misura per favorire l'integrazione dell'alunno, il quale ha potuto contare fin dall'anno scolastico 2013/2014 su un'insegnante di sostegno specializzata per l'intero suo orario, nonché sul supporto di un operatore socio-educativo dell'ente locale.

Come è già noto all'onorevole interrogante, è stato allestito uno spazio adiacente all'aula, denominato « aula blu »,

attrezzato per le esigenze di apprendimento individualizzato del bambino ove lo stesso potesse esprimersi liberamente. Peraltro, l'idea di utilizzare questo spazio è stata discussa e condivisa dalla scuola con il centro scelto dalla famiglia come sostegno psico-educativo.

Incomprensioni sorte con alcuni genitori sull'uso dell'aula blu, nonostante le insegnanti e la dirigente scolastica ne abbiano difeso motivatamente la scelta, alimentate dalla mancata piena conoscenza dell'effettiva natura delle difficoltà dell'alunno affetto da autismo in conseguenza della scelta della famiglia di non divulgarne pienamente le problematiche, hanno indotto quest'ultima a richiedere nel mese di novembre 2014 il trasferimento ad altra istituzione scolastica.

ALLEGATO 2

**5-05184 Altieri: Sul finanziamento dell'Auditorium
« Nino Rota » di Bari.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione verte sull'Auditorium « Nino Rota » annesso al Conservatorio di musica « Niccolò Piccinni » di Bari, per la cui ristrutturazione, come ricordato nell'atto parlamentare, è stata stipulata in data 31 ottobre 2006 un protocollo d'intesa tra la Regione Puglia, la Provincia di Bari e il Ministero. L'onorevole interrogante chiede di conoscere i tempi di erogazione del saldo dei finanziamenti di competenza del MIUR in attuazione del citato protocollo d'intesa.

Al riguardo, si informa che il Ministero ha provveduto finora ad erogare a favore del Conservatorio di musica « Niccolò Piccinni » di Bari, per il progetto di recupero strutturale e funzionale dell'Auditorium, circa 1 milione e centomila euro dei 2 milioni previsti nel protocollo.

Con nota n. 359 del 24 febbraio 2015, indirizzata al predetto Conservatorio, il Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca ha anticipato l'impegno da parte del Ministero ad attribuire per l'esercizio finanziario 2015 un ulteriore importo pari a 650.000 euro.

Si ritiene necessario comunque evidenziare che la disponibilità complessiva per l'esercizio 2015 nello Stato di previsione di

spesa di questo Ministero per la realizzazione di interventi di edilizia a favore delle istituzioni AFAM è complessivamente pari a 4.069.705 euro da ripartire tra 82 istituzioni statali, secondo criteri che vanno definiti annualmente con decreto del Ministro.

Il decreto del Ministro è in fase di adozione e terrà ovviamente conto di tale impegno, con l'obiettivo di trasferire le risorse entro il primo semestre dell'anno.

Con l'occasione, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni:

rispetto al protocollo originario, la Regione Puglia ha finora contribuito con 1 milione 906.000 euro, avendo rideterminato unilateralmente il proprio impegno in 2 milioni di euro rispetto agli originari 2 milioni 840.000 previsti dal protocollo medesimo. La Provincia di Bari ha invece mantenuto l'impegno originario pari a circa 3 milioni di euro;

l'ammontare delle risorse attribuite annualmente dal MIUR è strettamente legato alla effettiva disponibilità finanziaria del relativo capitolo, che viene determinata annualmente nell'ambito della legge di stabilità.

ALLEGATO 3

5-05285 Luigi Gallo: Sulla struttura di supporto al direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Gallo, unitamente ad altri suoi Onorevoli colleghi, richiede notizie in merito alle attività svolte nell'Area archeologica di Pompei.

Vorrei fornire, a tale proposito, gli elementi di risposta partendo dalle richieste formulate nell'atto anche se non nel medesimo ordine:

Riguardo alla situazione del personale in posizione di comando presso il Grande Progetto Pompei, si rappresenta che delle 10 unità previste dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto legge « Valore cultura » per l'Unità « Grande Pompei », ne sono attualmente in servizio solo 6, mentre delle 20 unità previste per la Struttura di supporto al Direttore generale di progetto, ne sono presenti solo 13.

Indubbiamente un fondamentale elemento di criticità per il reclutamento del personale presso la Struttura riguarda essenzialmente la mancata previsione di indennità aggiuntive per il personale comandato presso il GPP.

Inoltre, nel prossimo mese di luglio, altre due unità saranno poste in congedo, portando il numero di dipendenti presenti presso la Struttura di supporto a 11 unità.

Per tali motivi, è in fase di pubblicazione un nuovo avviso con il quale si proverà a conseguire il completamento della nuova *governance*, pur in assenza degli incentivi richiesti.

Come riferito nel corso dell'Audizione presso la 7^a Commissione del Senato tenutasi il 10 marzo scorso, all'inizio del mese di febbraio u.s., l'Unità « Grande Pompei », ha accolto i 15 tirocinanti ed

essa destinati ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2014, nell'ambito del programma formativo « 150 giovani per la cultura »; i tirocinanti sono stati suddivisi in tre gruppi di cinque unità: i gruppi, ciascuno dei quali è stato posto sotto la *tutorship* di un funzionario architetto, sono coordinati da un ingegnere *tutor supervisor*. I giovani, come è noto, dovranno sviluppare argomenti riguardanti tre progetti: il miglioramento delle vie di accesso e delle interconnessioni ai siti UNESCO dell'area vesuviana, il recupero e riuso di aree industriali dismesse nella buffer-zone; la riqualificazione e rigenerazione urbana della buffer-zone. In particolare, approfondiranno il tema della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S).

Per esigenze logistiche, i tirocinanti sono stati collocati in adeguati locali del Museo di Boscoreale (NA), anziché presso il sito di Pompei.

Relativamente allo stato di avanzamento del Grande Progetto Pompei, si consideri che l'attuazione del Grande Progetto Pompei presenta una evoluzione che nell'ultimo anno si è dimostrata assai dinamica: non a caso, il Piano di Azione sottoscritto il 17 luglio 2014 concentra nel secondo semestre del corrente anno la gran parte delle attività da realizzare.

In tal senso, la situazione fotografata a fine febbraio nell'inchiesta de L'Espresso da un lato appare superata e, dall'altro, va meglio considerata collocandola entro gli step del cronoprogramma prestabilito: difatti, sul finire del corrente mese di aprile:

sono state bandite gare per un importo complessivo da quadro economico di 115 milioni di euro circa, a fronte dello stanziamento comunitario di 105 milioni di euro, avviando dunque il reimpiego delle economie di gara, come da indicazioni del Piano di Azione sottoscritto il 17 luglio 2014;

peraltro, tutta la documentazione di gara di ogni intervento da bandire è passata sotto l'attento vaglio del Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del Progetto Pompei, con ciò allontanando il rischio di procedure «frettolose»;

dei 47 interventi previsti dal Piano delle opere, 4 sono conclusi, 18 sono con cantiere in corso, 13 sono in fase di affidamento, di cui 9 di prossima cantierizzazione; inoltre, sono in fase di affidamento i servizi di progettazione per 5 dei 10 interventi affidati a Invitalia quale Centrale di committenza;

di 20 attività (servizi, forniture, lavori) progettate nell'ambito degli altri quattro Piani, 6 sono concluse (una delle quali con cantiere), 4 sono in corso (una di queste, la Linea 1 del Piano della conoscenza, con 6 cantieri attivi), 10 sono in fase di affidamento, di cui 5 di prossimo avvio;

nel complesso, dunque, a tutt'oggi: sono stati conclusi 5 cantieri e 5 attività (servizi e forniture varie); risultano aperti 25 cantieri (uno dei quali, relativo alla videosorveglianza del sito, a valere su fondi PON Sicurezza); le gare in corso sono 23, di cui 14 di prossima cantierizzazione/avvio; le spese effettivamente sostenute superano i 7 milioni di euro;

circa la messa in sicurezza dell'area archeologica, anche riferita alla riduzione del rischio idro-geologico, riporto gli specifici interventi previsti, nell'ambito del GPP: Piano delle opere - intervento n. 1 «Lavori di messa in sicurezza previo assetto idrogeologico dei terreni demaniali a confine dell'area di scavo (Regiones III-IX)», i cui lavori sono in corso; intervento n. 6 «Lavori di messa in sicurezza Regio

VI», i cui lavori sono in corso; intervento n. 7 «Lavori di messa in sicurezza Regio VII», i cui lavori sono in corso; intervento n. 8 «Lavori di messa in sicurezza Regio VIII», i cui lavori sono in corso; intervento n. 5+9 «Lavori di messa in sicurezza delle Regiones IV - V e IX in Pompei Scavi», per il quale sono in corso le verifiche di legge sui requisiti dell'aggiudicatario, obbligatorie prima di poter avviare i lavori; intervento 2+3+4 «Lavori di messa in sicurezza Regiones I-II-III», attualmente in fase di gara; intervento M «Lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo interni alla città antica e mitigazione del rischio idrogeologico delle Regiones I-III-IV-V-IX», in avanzato stato di progettazione, già avviato a verifica¹; Piano della conoscenza - intervento Linea 2 «Indagini geognostiche e studi per la mitigazione del rischio idrogeologico dei pianori non scavati e dei fronti di scavo delle Regiones I, IV-V e del banco roccioso del fronte sud della Regio VIII», conclusi il 20 settembre 2014; intervento Linea 1 «Servizi di diagnosi e monitoraggio dello stato di conservazione di Pompei (Lotti 1-6)», attualmente in corso, con 6 cantieri aperti; Piano della Sicurezza - intervento PMA «Monitoraggio Ambientale - Interventi di censimento, mappatura, bonifica M.C.A.», per il quale sono in corso le verifiche di legge sui requisiti dell'aggiudicatario, obbligatorie prima di poter avviare i lavori.

Per quanto riguarda la convenzione con Finmeccanica, la situazione è sostanzialmente identica a quella rappresentata in occasione della richiamata audizione alla 7^a Commissione Permanente del Senato della Repubblica del 10 marzo 2015 ovvero che per il prosieguo delle attività, con particolare riferimento ai collegamenti TETRA e Smart App e per la raccolta dati

¹ Per tale intervento si sta, valutando di avviarne la realizzazione con fondi ordinari della Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, per indisponibilità «tecnica» di ulteriori fondi a valere sul GPP.

in sala controllo, devono essere risolti alcuni problemi tecnici concernenti la dorsale di rete *backbone* (fibra ottica e ponte radio); si svolgerà a breve una riunione operativa di aggiornamento.

Riguardo alla nomina dei cinque esperti in materia giuridica, economica, architettonica, urbanistica e infrastrutturale, previsti dal decreto-legge 91/2013, oggetto di particolare attenzione presso la Presidenza del Consiglio ed il Ministero dell'Economia e Finanze, oltre che presso

il nostro Ministero, nel ricordare che non si è ancora potuto procedere per via di limiti imposti dai processi di *spending review*, si assicura di avere nuovamente sollecitato i competenti uffici della PCM alla individuazione di una definitiva proposta risolutiva, anche in relazione alle diverse opportunità offerte dal nuovo ciclo di programmazione comunitaria e tenendo conto della necessità di rispettare il citato Piano di Azione sottoscritto il 17 luglio 2014.

ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato per quanto di propria competenza il Documento in oggetto,

visto in particolare l'allegato B – direttiva 2014/60/UE in materia di restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;

considerato che la direttiva è del 15 maggio 2014 e modifica la direttiva 93/7/CEE – già modificata dalle direttive 96/100/CE e 2001/38/CE – allo scopo di rafforzare la normativa che consente di ottenere la restituzione di beni culturali

usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che le modifiche sono volte a superare i limiti riscontrati nell'applicazione della direttiva del 1993 che, come evidenzia il punto 8) della premessa della nuova direttiva, sono derivati, in particolare, dalla ristrettezza del suo ambito di applicazione – risultante dalle condizioni stabilite nel suo allegato – dai termini brevi per l'avvio di un'azione di restituzione e dai costi legati alla medesima azione,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 5

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia
all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2014, trasmesso alla Presidenza della Camera il 30 aprile 2015 e deferito, per la parte di competenza, alla VII Commissione;

considerati i capitoli 5.3 e 5.4;

osservato, tra l'altro, che:

si tratta di un resoconto particolareggiato delle iniziative svolte dal Governo e, per esso, dalle strutture ministeriali preposte in materia di istruzione, formazione superiore, cultura e audiovisivo e turismo;

sul piano amministrativo e dell'attuazione delle politiche comunitarie l'impegno è stato coronato da alcuni successi;

il primo da segnalare è il programma Erasmus *plus*, cioè il rifinanziamento del programma Erasmus risultante dal raggruppamento in un unico contenitore dei vari programmi di formazione previsti precedentemente;

in secondo luogo, l'Italia ha promosso in tema di scuola e università lo scambio di esperienze e la convergenza europea su tre temi: la valutazione scolastica, la valutazione della qualità dei dottorati di ricerca e la scuola dell'infanzia (programmi ECEC ed ELL);

in terzo luogo, per come dà conto il documento trasmesso (si veda pagina 93), il Governo ha fatto un discreto uso dei

fondi strutturali, sia del Fondo sociale europeo (FSE) sia del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), spendendo in totale il 74 per cento delle risorse programmate;

gli ambiti di questa spesa sono imputati a due Piani operativi nazionali (PON), il PON Competenze per lo sviluppo e il PON Ambienti per l'apprendimento;

il documento – per vero – non offre specifici dettagli sul concreto impatto di questi PON né fornisce chiavi di lettura critica di questi meccanismi;

per esempio, dal documento non è dato comprendere se la capacità di spesa sia migliorata rispetto ad anni precedenti o se permangono i diversi livelli di efficacia dell'impiego da parte delle regioni;

ancora a esempio, la Commissione cultura, nel 2014, ha svolto un'indagine conoscitiva e ha analizzato l'impatto dei PON soprattutto per quanto riguarda le regioni dell'Obiettivo Convergenza (Sicilia, Puglia, Calabria e Campania);

per quelle realtà, le conclusioni della Commissione non erano stati confortanti, perché, misurando lo scarto fra il punto di partenza e il punto di arrivo, ci si accorgeva che i livelli raggiunti – in termini di incremento di successo formativo – non erano molto rilevanti;

erano state impiegate risorse molto ingenti, ma i risultati in termini di contrasto sono stati differenti. Era stato rilevato che regioni che hanno ricevuto anche molti fondi, ad esempio, non hanno visto

migliorare in modo corrispondente le loro percentuali. È quindi necessario rendicontare gli esiti dei finanziamenti e dei progetti relativi. Soprattutto, i PON hanno creato progetti a termine anche validi, ma che, purtroppo, restano estemporanei non avendo modificato la *routine* scolastica;

nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva era sottolineato anche, con riferimento alle risorse finanziarie, come fosse necessario considerare che, sino ad oggi, gli interventi siano stati finanziati prevalentemente attraverso risorse comunitarie, in particolare del Fondo sociale,

del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione. Naturalmente, occorre che le esperienze valide riescano a passare a sistema;

in definitiva, la relazione del Governo avrebbe dovuto dare conto, in modo più genuino e pregnante, del nesso tra le politiche europee, anche come stimolate dall'azione italiana nelle sedi dell'UE, e la realtà operativa e concreta degli strumenti finanziari comunitari già adoperati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

**Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio
(COM(2014)910 final).****Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea
(1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14).****Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,

visto il Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final);

esaminato inoltre il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea comunicato alla Presidenza della Camera il 24 giugno 2014 e deferito, per la parte di competenza, alla VII Commissione il 18 dicembre 2014;

esaminata altresì la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015, comunicato alla Presidenza della Camera l'11 marzo 2015;

considerati i capitoli 2, punti 1.3, 4.1 e 9.4, e 3, punti 5, 6.1 e 7.1 della Relazione programmatica citata;

osservato, tra l'altro, che:

la tutela del diritto d'autore all'interno del mercato unico digitale è collegata anche a un approccio alle politiche fiscali che riconosca la specificità dell'opera. Sotto questo aspetto, sarebbe utile che l'Italia continuasse a sostenere l'equiparazione dell'aliquota IVA tra testi cartacei e testi in formato elettronico. Da un lato, dunque, la normativa europea è chiamata a sostenere la creatività e l'innova-

zione e promuovere un giusto riconoscimento ai creatori di opere e, dall'altra, a incoraggiare il più ampio accesso legale possibile, da parte dei cittadini, a beni e servizi, tutelati dai diritti d'autore;

in continuità con gli obiettivi tematici perseguiti nel Semestre europeo di Presidenza, tra i settori al centro di interesse per il 2015 figura l'audiovisivo, con riferimento all'aggiornamento del quadro normativo regolamentare europeo applicato al nuovo scenario dei *media* e con riferimento al mantenimento dell'esclusione del settore audiovisivo dai negoziati del partenariato trans-atlantico per il commercio e gli investimenti (*Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP*) in omaggio al principio dell'eccezione culturale;

occorre che il Governo persegua anche, nelle debite sedi internazionali, la costituzione dei *Caschi Blu* per la protezione dei beni storici e archeologici, che corrono il rischio della distruzione da parte dell'ISIS, così come previsto in un ordine del giorno approvato dalla Camera (il n. 9/2893/2) e in una risoluzione approvata dalla Commissione istruzione del Senato in data 19 maggio 2015;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilascio dei settori agricoli in crisi di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	97
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	107

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	97
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere presentata dalla relatrice)</i>	108

SEDE REFERENTE:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga (<i>Esame e rinvio</i>)	98
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05685 Matarrese: iniziative del Governo in merito al completamento delle opere pubbliche incomplete	104
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	110
5-05686 Grimoldi: sul completamento della Caserma dei Carabinieri di Sarezzo (BS)	104
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	111
5-05687 Pellegrino: intendimenti del Governo in merito al progetto noto come « Traforo di Santa Augusta » nell'area di Vittorio Veneto (TV)	104
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	112
5-05688 Castiello: intendimenti del Governo in merito alla realizzazione della Tangenziale est di Lucca	105
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	114
5-05689 Segoni: intendimenti del Governo in merito alla Strada Statale Aurelia	105
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	115

INTERROGAZIONI:

5-04608 Latronico: Sulla messa in sicurezza della variante di Nova Siri della strada statale 106 « Jonica »	105
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	116
5-04637 Burtone: Iniziative del Governo in merito alla realizzazione della strada statale « Bradanica »	106
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	118

5-05313 Ricciatti: Sulla realizzazione della galleria «La Franca» e sulla correttezza dei controlli ivi effettuati dalla società ANAS.	
5-05323 Gallinella: Iniziative del Governo per verificare il corretto svolgimento dei lavori di realizzazione della galleria «La Franca», sulla strada statale Foligno-Civitanova Marche.	
5-05328 Terzoni: Iniziative del Governo in merito alla realizzazione dell'opera infrastrutturale «Quadrilatero» e in particolare della galleria «La Franca», nel tratto tra Foligno (PG) e Civitanova Marche (MC)	106
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	119

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 giugno 2015 — Presidenza del Presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 9.

Decreto-legge 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilascio dei settori agricoli in crisi di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Alla XIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in discussione (*vedi allegato 1*), nel quale si rappresenta l'opportunità sia di estendere le misure previste all'articolo 5, comma 1, primo periodo, anche alle imprese colpite da calamità naturali diverse dalle alluvioni, sia di prevedere adeguate misure anche a tutela delle imprese agricole produttrici di olio, che hanno subito danni a causa delle fitopatie cagionate dalla «mosca olearia».

Samuele SEGONI (Misto-AL), nel condividere i contenuti della proposta di parere testé formulata dal relatore, preannuncia sulla stessa il proprio voto favorevole.

Mirko BUSTO (M5S), pur condividendo la proposta di parere presentata dal collega Pastorelli, sulla quale preannuncia il proprio voto favorevole, ritiene che non sia corretto il riferimento, nel testo del provvedimento in esame, al solo batterio della «*xylella fastidiosa*», dovendosi invece fare riferimento anche alle concause del danneggiamento degli alberi di olivo.

La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 9.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del Presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Atto n. 155.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 giugno scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, attesta la presenza alla seduta odierna dei deputati Zolezzi, Daga e De Rosa.

Stella BIANCHI (PD), *relatrice*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 2*), dichiarandosi comunque disponibile a tener conto dei rilievi e delle osservazioni che i colleghi volessero eventualmente formulare. Evidenzia, inoltre, la necessità che l'Esecutivo adotti iniziative volte a definire misure fiscali di tassazione del carbonio, in modo da realizzare un sistema di regole in grado di garantire stabilmente, attraverso la disincentivazione delle attività inquinanti, la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

Mirko BUSTO (M5S), nel preannunciare, a nome del suo gruppo, la presentazione di una proposta di parere alternativa, evidenzia come l'attuale sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (ETS) sia del tutto inefficace, presentando numerosi profili di criticità. Al riguardo, sottolinea che il predetto sistema, senza contribuire alla reale riduzione delle emissioni, ha finito, di fatto, con il favorire logiche di tipo eminentemente speculativo, non risultando adeguato a fronteggiare l'emergenza climatica, che rappresenta una delle principali priorità delle politiche nazionali ed internazionali. A suo avviso, occorre pertanto adottare un sistema maggiormente funzionale e che preveda vincoli più stringenti.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'associarsi alle considerazioni della relatrice, ritiene che nella proposta di parere dovrebbe essere tenuta in considerazione la necessità di introdurre strumenti più incisivi per disincentivare le attività inquinanti, tra i quali la cosiddetta « *carbon tax* ». Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

C. 2212 Daga.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede referente, la proposta di legge recante « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento » (C. 2212 Daga).

Tale proposta di legge persegue lo scopo, come stabilito dall'articolo 1, di determinare i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

Fa notare che tale disposizione è identica a quella recata dall'articolo 1 della proposta di legge di iniziativa popolare n. 2 della XVI legislatura, che era stata esaminata dall'VIII Commissione, congiuntamente con le proposte di legge di iniziativa parlamentare n. 1951 e n. 3865. Rispetto a tale disposizione viene precisato che l'obiettivo del governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua deve essere perseguito nel quadro delle politiche complessive di tutela e di gestione del territorio.

L'articolo 2 del provvedimento, nell'individuare i principi generali di gestione e governo del patrimonio idrico nazionale, qualifica, al comma 1, il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari come diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'ONU del 26 luglio 2010.

Il comma 4 dell'articolo 2 fissa un quantitativo minimo vitale garantito di 50 litri al giorno *pro-capite*.

L'erogazione di tale quantitativo è gratuita ed è coperta dalla fiscalità generale. Tale disposizione è sostanzialmente identica a quella contemplata dall'articolo 9, comma 3, dell'A.C. 2 della XVI legislatura.

In base all'articolo 2, comma 2, tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili.

Nei commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 2 vengono indicati numerosi criteri che devono informare la gestione delle acque: solidarietà; salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro; risparmio e rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici; priorità per l'alimentazione e per l'igiene umane rispetto agli « altri usi » del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo; ammissibilità degli altri usi dell'acqua solo quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano; reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa, al fine di garantire gli usi prioritari summenzionati; priorità, tra gli « altri usi » succitati, per l'agricoltura e per l'alimentazione animale; favorire, per gli altri usi, l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, compatibilmente con le caratteristiche della stessa, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia (comma 6). Il comma 7 dell'articolo 2 dispone che tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un

contatore conforme alla normativa dell'UE vigente in materia, fornito dall'autorità competente e installato a cura dell'utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall'autorità stessa.

L'articolo 3 reca i principi relativi alla tutela e alla pianificazione a livello di distretto idrografico.

I distretti idrografici definiti dal cosiddetto. Codice dell'ambiente costituiscono, secondo il comma 1, la dimensione ottimale di governo e di gestione dell'acqua. In base al successivo comma 2, per ogni distretto idrografico, composto da uno o più bacini e sottobacini idrografici, è istituita un'autorità di distretto, con compiti di coordinamento fra i vari enti territoriali.

Alla medesima autorità viene affidato il compito di provvedere alla definizione del piano di gestione, sulla base del bilancio idrico, e al suo aggiornamento periodico, nonché alla definizione degli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio. Il piano di gestione costituisce uno stralcio del piano di bacino distrettuale. Viene inoltre prevista, dal comma 3, l'istituzione di un consiglio di bacino, di cui fanno parte tutti gli enti territoriali inclusi nel bacino di riferimento, che provvede alla definizione e all'approvazione del piano di ambito o di bacino e alla modulazione della tariffa per gli usi idropotabili e per gli usi produttivi e delle concessioni di prelievo, in funzione del bilancio idrico. Viene altresì disciplinata l'elaborazione del bilancio idrico, secondo criteri che dovranno essere individuati con apposito decreto del Ministero dell'ambiente, e viene previsto il trasferimento, al consiglio di bacino, delle competenze in materia di servizio idrico integrato assegnate agli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (commi 3-4). L'attribuzione di tali funzioni ai consigli di bacino sembrerebbe volta a far coincidere l'ambito territoriale ottimale con il bacino.

L'articolo 3, commi 5-8 e 10-11, disciplina invece le modalità per il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque, per i quali indica specifici vincoli, conferma il criterio del recupero dei costi

relativi ai servizi idrici e consente l'utilizzo delle acque «destinabili all'uso umano» per un uso diverso solo se non siano presenti altre risorse idriche, in tale caso prevedendo che venga decuplicato l'ammontare del relativo canone di concessione. Si tratta di disposizioni analoghe a quelle contenute nell'articolo 3, comma 4 e seguenti, dell'A.C. 2 della XVI legislatura.

Il comma 9 dell'articolo 3 (pressoché identico al comma 8 dell'articolo 3 dell'A.C. 2 della XVI legislatura) dispone che devono essere garantiti la conservazione o il raggiungimento, per tutti i corpi idrici, di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l'anno 2015, ai sensi di quanto previsto dalla cosiddetta direttiva acque (direttiva 2000/60/CE), attraverso il controllo e la regolazione degli scarichi idrici, nonché l'uso corretto e razionale delle acque e del territorio.

L'articolo 4, sostanzialmente identico all'articolo 4 dell'A.C. 2 della XVI legislatura, qualifica il servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, la cui gestione quindi è: sottratta al principio della libera concorrenza; realizzata senza fini di lucro; orientata al perseguimento di finalità di carattere sociale e ambientale; finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica, nonché meccanismi tariffari.

L'articolo 5 contiene disposizioni volte a disciplinare la *governance* del servizio idrico e, più in generale, del ciclo dell'acqua.

In particolare, viene previsto il seguente riparto di competenze: al Ministero dell'ambiente viene affidata esclusivamente la funzione regolatoria del governo del ciclo naturale dell'acqua e della sua salvaguardia come bene ambientale. Il comma 1 precisa che tale Ministero esercita anche le competenze in materia di regolamentazione di tutti gli usi, produttivi o non produttivi, e del servizio idrico, nonché di determinazione delle componenti delle tariffe differenziate per uso umano e per tutti gli usi produttivi, comprese le concessioni, in conformità con i principi in materia di tariffazione del servizio idrico integrato previsti dall'articolo 154 del de-

creto legislativo n. 152 del 2006. Al medesimo Ministero vengono attribuiti funzioni e compiti che la sezione III della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardante la gestione delle risorse idriche, riserva alla competenza dello Stato; a un Comitato interministeriale composto dai rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di risorse idriche, presieduto dal Ministro dell'ambiente o da un suo delegato, sono attribuite le competenze relative alla programmazione delle grandi opere infrastrutturali a livello di reti idrauliche di rilievo nazionale nonché all'acqua per uso umano, comprese le bevande, e per usi produttivi ed energetici; alle regioni, nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali, viene in particolare affidato il compito di disciplinare il governo del rispettivo territorio, possibilmente unificando le competenze in un unico assessorato regionale, e di redigere il piano di tutela delle acque su scala regionale e di bacino idrografico. In funzione della non rilevanza economica del servizio idrico integrato è conferita alle regioni ordinarie la scelta del modello gestionale del servizio stesso, nonché la definizione dei bacini idrografici; agli enti locali, attraverso il Consiglio di bacino, sono attribuite le funzioni di programmazione del piano di bacino, di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di modulazione delle tariffe all'utenza sulla base del metodo definito dal Ministero dell'ambiente, nonché di affidamento della gestione e del relativo controllo; ad un'Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, saranno attribuite le funzioni di controllo sull'attuazione e il rispetto della disciplina vigente. Tale Autorità si avvarrà di un Osservatorio sui settori di propria competenza, che svolgerà funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati, costituendo una banca dati connessa con i sistemi informativi del Ministero dell'ambiente, delle regioni e

delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autorità di bacino e dei soggetti gestori dei servizi idrici.

I commi 1 e 2 del successivo articolo 6 prevedono la proprietà pubblica e la natura demaniale delle infrastrutture afferenti al servizio idrico e la conseguente inalienabilità e destinazione perpetua ad uso pubblico, nonché la non separabilità della gestione e dell'erogazione del servizio idrico integrato e l'affidamento esclusivo a enti di diritto pubblico. La norma sembra, pertanto, privilegiare tale modalità di affidamento rispetto alle altre consentite dalla normativa vigente.

L'articolo 6, ai commi da 4 a 10, riproduce, nella sostanza, salvo limitate differenze, l'articolo 6 dell'A.C. 2 della XVI legislatura.

Le disposizioni in esame sono consequenziali a quelle dettate dagli articoli precedenti, in particolare a quelle che definiscono il servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e che dispongono l'affidamento esclusivo a enti di diritto pubblico. In conseguenza di tali disposizioni le norme in esame vietano l'acquisizione di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato.

Viene inoltre regolata la fase transitoria per il passaggio al nuovo assetto di gestione esclusivamente pubblica, prevedendo in particolare: la decadenza immediata di tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi; nel caso di affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, l'avvio del processo di trasformazione in società a capitale interamente pubblico, che deve concludersi entro un anno, con obbligo di successiva trasformazione in ente pubblico entro sei mesi; nel caso di affidamento a società a capitale interamente pubblico, la trasformazione, entro un anno, in enti di diritto pubblico.

L'articolo 6, comma 10, demanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità ai quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico durante tale fase transitoria.

Al fine di attuare i citati processi di trasformazione societaria e aziendale, viene prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un apposito Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, che sarà disciplinato con un apposito decreto del medesimo Ministero.

Al finanziamento del Fondo si provvede tramite anticipazioni della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

L'articolo 8, al comma 1, individua, in termini generali, le modalità di finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la fiscalità generale e specifica e la tariffa.

Il comma 2 specifica che i finanziamenti reperiti attraverso la fiscalità generale e i contributi nazionali ed europei sono destinati a coprire, in particolare, i costi di investimento per tutte le nuove opere del servizio idrico integrato e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito.

Al comma 3, è prevista l'istituzione, con apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un apposito fondo finalizzato ad accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, e che è finanziato tramite anticipazioni della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

L'articolo 9, al comma 1, demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione del metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nel rispetto dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE e in conformità ai seguenti principi di copertura dei costi: *a)* copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato; *b)* copertura parziale dei costi di investimento, con specifico riferimento all'ammortamento e agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti effettuati tramite il fondo per i nuovi investimenti istituito dall'articolo 8; *c)* copertura dei costi attinenti le attività di depurazione o di riqualificazione ambien-

tale necessarie per compensare l'impatto delle attività per cui è concesso l'uso dell'acqua; *d*) copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e di controllo; *e*) articolazione tariffaria progressiva differenziata per fasce di consumo, prevedendo che il consumo fino a 50 litri giornalieri per persona sia considerato quantitativo minimo vitale garantito, con costi a carico della fiscalità generale e che quello oltre i 300 litri giornalieri per persona sia equiparato all'uso commerciale.

I commi dell'articolo 9 successivi al primo contengono disposizioni che, ad eccezione del comma 4, non trovano corrispondenza nell'A.C. 2 della XVI legislatura.

In particolare, il comma 2 prevede che il consiglio di bacino proceda, in funzione dei bilanci idrici, alla modulazione delle tariffe all'utenza sulla base del metodo definito dal Ministro dell'ambiente e del piano di bacino approvato, tenendo conto della composizione del nucleo familiare, della quantità dell'acqua erogata e dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi in funzione dei bilanci idrici.

Il successivo comma 3 prevede che lo stesso consiglio proceda, sempre sulla base del metodo tariffario definito dal Ministro dell'ambiente, alla modulazione delle tariffe per usi produttivi differenziati per tipologie d'uso e per fasce di consumo, in conformità ai principi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali previsti dalla direttiva.

Il comma 4, che riproduce il corrispondente comma dell'A.C. 2 della XVI legislatura, impedisce la sospensione dell'erogazione del quantitativo minimo vitale, quantificato dall'articolo 2, comma 4, in 50 litri giornalieri *pro-capite*.

In caso di morosità nel pagamento, è prevista l'installazione, da parte del gestore, di un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri giornalieri per persona.

La limitazione della fornitura idrica è possibile, in base al comma 5, vi sia stato preavviso del gestore mediante comunicazione avente valore legale, recante l'indicazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura. Tale limitazione dovrà, inoltre, avvenire almeno 30 giorni dopo il ricevimento della citata comunicazione.

Il comma 6 dispone che nel caso di utenze domestiche e condominiali il soggetto gestore non può procedere alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile. L'ultimo periodo del comma 6 stabilisce che, ai fini della determinazione della tariffa, gli enti competenti tengono conto delle utenze disagiate.

Il comma 7 dispone che, in caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica. Sono nulle tutte le disposizioni contrattuali e regolamentari incompatibili con il presente articolo.

L'articolo 10 riprende, integrandole e ampliandole, le disposizioni contenute nel corrispondente articolo dell'A.C. 2 della XVI legislatura.

In particolare, i commi 1 e 2 affermano il principio del governo democratico della gestione del servizio idrico integrato e attribuiscono agli enti locali il compito di adottare, sulla base di norme regionali di indirizzo, forme di democrazia partecipativa che garantiscano, ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio, la partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione. Viene altresì previsto, per favorire la partecipazione democratica, che lo Stato e gli enti locali applichino, nella redazione degli strumenti di pianificazione, il disposto

dell'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale.

Il comma 3 rinvia agli statuti di province e comuni, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la disciplina degli strumenti di democrazia partecipativa di cui ai commi precedenti.

Il comma 4 attribuisce al Governo il compito di definire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, la Carta nazionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua, di cui all'articolo 2, e di fissare i livelli e gli *standard* minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta nazionale del servizio idrico integrato disciplina altresì le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.

Il comma 5 introduce norme finalizzate a garantire la pubblicità delle sedute del consiglio di bacino e dei relativi atti deliberati, nonché di tutti gli atti e i provvedimenti, adottati dai gestori del servizio idrico integrato, che prevedono impegni di spesa.

L'articolo 11 riprende, integrandole e ampliandole, le disposizioni contenute nel corrispondente articolo dell'A.C. 2 della XVI legislatura.

La disposizione, al comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo nazionale di solidarietà internazionale, posto sotto la vigilanza dei Ministri dell'ambiente e degli affari esteri.

Le finalità del Fondo sono individuate nel favorire l'accesso all'acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta e contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che garantisca tale accesso, da realizzare attraverso la destinazione delle sue risorse a progetti di sostegno all'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei Paesi di erogazione e dei

Paesi di destinazione, con l'esclusione di qualsiasi profitto o interesse privatistico.

In base al comma 2, le risorse destinate ad alimentare il Fondo sono individuate, tra le altre: nel prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura del gestore del servizio idrico integrato; nel prelievo fiscale nazionale di 1 centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minerale commercializzata.

Le risorse del Fondo, secondo il disposto del comma 4, saranno erogate tramite bandi emanati dai Ministri competenti, vale a dire i Ministri dell'ambiente e degli affari esteri, i cui criteri sono definiti in sede di Conferenza unificata.

L'articolo 12, nel riprendere le disposizioni contenute nel corrispondente articolo dell'A.C. 2 della XVI legislatura, stabilisce che all'onere derivanti dall'attuazione delle misure di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, si provvede attraverso: la destinazione, nell'ambito della legge di stabilità, di risorse annuali pari a 1 miliardo di euro, provenienti da una corrispondente riduzione delle spese militari, a partire da quelle stanziare per l'acquisto degli aerei cacciabombardieri F35; la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di euro annui, delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscali; la destinazione delle risorse provenienti da una tassa di scopo pari a 1 centesimo di euro per ogni bottiglia in PoliEtilenTereftalato (PET) commercializzata; la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio idrico; l'allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti dall'introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e sull'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico; la destinazione di una quota parte delle risorse aggiuntive provenienti da un aumento dell'importo dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

Il comma 2 delega, infine, il Governo ad adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione delle

tasse di scopo di cui al comma 1, lettere c) ed e), in conformità ai principi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.

Ciò premesso, nel sottolineare la rilevanza della proposta di legge in esame, della quale auspica la rapida approvazione con il costruttivo contributo di tutte le forze politiche, rileva l'opportunità di procedere ad un articolato ciclo di audizioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel concordare con il relatore circa l'opportunità di svolgere, sulla materia oggetto del provvedimento in discussione, un'adeguata attività conoscitiva, osserva come la Commissione potrebbe procedere all'audizione, con precedenza rispetto agli altri soggetti da audire, del Comitato promotore per l'acqua pubblica e del Ministro dell'ambiente. Si riserva comunque di sottoporre la richiesta di un ciclo di audizioni, avanzata dal relatore, all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05685 Matarrese: iniziative del Governo in merito al completamento delle opere pubbliche incompiute.

Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Salvatore MATARRESE (SCpI), nel dichiararsi soddisfatto dell'esautiva risposta testé resa dal rappresentante del Governo, auspica la tempestiva ripresa dei lavori di completamento delle opere pubbliche rimaste incompiute, che presentano un rilevante grado di utilità per i territori e le comunità locali.

5-05686 Grimoldi: sul completamento della Caserma dei Carabinieri di Sarezzo (BS).

Stefano BORGHESI, in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Stefano BORGHESI (LNA), nel prendere atto della risposta del rappresentante del Governo, nella quale si fa riferimento all'avvenuto stanziamento delle risorse finanziarie necessarie al completamento della caserma dei Carabinieri di Sarezzo, auspica che l'opera in questione possa essere rapidamente ultimata.

5-05687 Pellegrino: intendimenti del Governo in merito al progetto noto come «Traforo di Santa Augusta» nell'area di Vittorio Veneto (TV).

Serena PELLEGRINO (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Serena PELLEGRINO (SEL) si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, nella quale si sottolinea il grave pregiudizio patrimoniale, sia per l'ANAS che per gli enti territoriali interessati, che deriverebbe dalla mancata realizzazione dell'opera cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo in discussione. Al riguardo, osserva infatti come opere infrastrutturali di questo tipo, che rimarranno peraltro verosimilmente incompiute, finiscono, di fatto, con il favorire esclusivamente interessi di tipo speculativo, non presentando alcun carattere di pubblica utilità.

5-05688 Castiello: intendimenti del Governo in merito alla realizzazione della Tangenziale est di Lucca.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Deborah BERGAMINI (FI-PdL), nel prendere atto della risposta del rappresentante del Governo, rileva come essa non sia affatto in linea con le dichiarazioni e gli impegni assunti dal Vice Ministro Nencini, che aveva dichiarato che l'opera infrastrutturale in questione sarebbe stata ultimata in « tempi certi ».

5-05689 Segoni: intendimenti del Governo in merito alla Strada Statale Aurelia.

Samuele SEGONI (Misto-AL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Samuele SEGONI (Misto-AL), replicando, si dichiara insoddisfatto della ri-

sposta del rappresentante del Governo, nella quale non si fa riferimento all'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, bensì a mere agevolazioni tariffarie, in favore dei cittadini residenti nelle aree interessate dalla realizzazione dell'autostrada Livorno-Civitavecchia..

Tino IANNUZZI (PD), *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del Vicepresidente Tino IANNUZZI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.35.

Tino IANNUZZI, *presidente*, avverte che è stata avanzata la richiesta di attivazione dell'impianto a circuito chiuso. Avendo acquisito l'assenso unanime di tutti i gruppi, ne dispone, pertanto, l'attivazione. Avverte, inoltre, che le interrogazioni 5-05313 Ricciatti, 5-05323 Gallinella e 5-05328 Terzoni, vertendo sullo stesso argomento, su richiesta del Governo, saranno svolte congiuntamente.

5-04608 Latronico: Sulla messa in sicurezza della variante di Nova Siri della strada statale 106 « Jonica ».

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), nel ringraziare il rappresentante del Governo per l'articolata risposta, rileva la necessità che l'Esecutivo vigili attentamente sulla corretta esecuzione dell'opera e sull'ottemperanza, da parte della società ANAS, delle prescrizioni impartite dal CIPE.

5-04637 Burtone: Iniziative del Governo in merito alla realizzazione della strada statale « Bradanica ».

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Tino IANNUZZI (PD), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, testé sottoscritta, nel prendere atto della risposta del rappresentante del Governo, auspica la rapida conclusione dell'opera dell'infrastrutturale in questione, indispensabile per il territorio e la comunità locale, e per la piena salvaguardia dei livelli occupazionali dell'impresa appaltatrice.

5-05313 Ricciatti: Sulla realizzazione della galleria « La Franca » e sulla correttezza dei controlli ivi effettuati dalla società ANAS.**5-05323 Gallinella: Iniziative del Governo per verificare il corretto svolgimento dei lavori di realizzazione della galleria « La Franca », sulla strada statale Foligno-Civitanova Marche.****5-05328 Terzoni: Iniziative del Governo in merito alla realizzazione dell'opera infrastrutturale « Quadrilatero » e in particolare della galleria « La Franca », nel tratto tra Foligno (PG) e Civitanova Marche (MC).**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Lara RICCIATTI (SEL), si dichiara insoddisfatta della risposta testé resa dal rappresentante del Governo, ove viene sottolineata la correttezza dei controlli effettuati sulla realizzazione dell'opera. Richiama quindi l'attenzione sulla circostanza che l'attuale presidente dell'ANAS,

Gianni Armani, nel corso di un'intervista che andrà in onda nel corso della prossima trasmissione *Report*, di cui sono state diffuse alcune anticipazioni, ha dichiarato, relativamente alla galleria « La Franca », che la stessa andrebbe rafforzata in alcuni punti, dal momento che sono state riscontrate delle difformità rispetto al progetto. In particolare, in alcune parti della predetta galleria (circa il 10 per cento del totale), lo spessore del calcestruzzo sarebbe inferiore di almeno 20 centimetri rispetto a quello previsto dal progetto, pari invece a 50 centimetri. Evidenzia inoltre come lo stesso presidente dell'ANAS avrebbe inoltre sottolineato la necessità di incrementare i controlli e di rivedere la complessiva strategia contrattuale in materia di appalti.

Federica DAGA (M5S), in qualità di cofirmataria delle interrogazioni 5-05323 Gallinella e 5-05328 Terzoni, replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Evidenziando, infatti, che la società Anas, a suo avviso, opera più alla stregua di un concessionario privato che di una società a servizio della pubblica utilità, richiama l'attenzione sul fatto che l'opera in questione è stata oggetto di una segnalazione del gruppo M5S in considerazione del conflitto di interessi ravvisato all'interno della Commissione VIA che ha espresso parere favorevole sull'opera medesima.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nell'assicurare che l'VIII Commissione seguirà con grande impegno e con particolare attenzione la vicenda in oggetto, anche attraverso il confronto con i soggetti interessati, quale la società ANAS, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

Decreto-legge 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilascio dei settori agricoli in crisi di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 51/2015 recante « Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104 Governo) »;

valutate positivamente le disposizioni introdotte, in particolare le misure in favore delle imprese agricole che hanno subito danni a causa dell'infezione del batterio della « *xylella fastidiosa* » che ha colpito una parte importante del patrimonio olivicolo, nonché le disposizioni in favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità nel corso dell'anno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del provvedimento;

ritenuto che:

all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le misure ivi previste per le imprese agricole danneggiate da eventi alluvionali

andrebbero previste anche per le imprese agricole colpite da altre calamità naturali;

andrebbe garantita una adeguata tutela anche alle imprese olivicole danneggiate negli ultimi anni da altre forme di infezione e da altre fitopatie che hanno colpito gli alberi di olivo, quali la « mosca olearia »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire misure a tutela delle imprese agricole produttrici di olio rispetto alle infezioni e alle fitopatie verificatesi negli ultimi anni, con riferimento non solo a quelle provocate dalla « *xylella fastidiosa* », ma anche a quelle cagionate dalla « mosca olearia »;

b) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere le misure ivi contemplate anche alle imprese agricole danneggiate da altre calamità naturali diverse dalle alluvioni.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155.

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (Atto n. 155);

valutate positivamente le disposizioni del provvedimento in esame, volte ad adeguare le definizioni della disciplina nazionale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2013, alla normativa europea, della quale viene chiarito l'ambito di applicazione;

evidenziato che:

un sistema efficace di regole e disincentivi economici alla produzione di emissioni climalteranti è essenziale per assicurare l'attuazione delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, orientando in modo opportuno le scelte di investimento delle imprese e garantendo un maggior rispetto dell'ambiente;

il sistema EU-ETS ha vissuto un periodo di sostanziale inefficacia con il crollo del valore delle quote di CO₂ ammesse allo scambio, che ha reso necessaria una riforma dello stesso sistema a livello comunitario;

è stato raggiunto nel mese di maggio un accordo tra Parlamento europeo e

Consiglio dei ministri dell'Unione europea per arrivare ad una riforma efficace del sistema EU-ETS e anticiparne l'attuazione al 2019, anziché al 2012 come inizialmente previsto;

rimane da valutare la possibilità di altre misure fiscali che gravino opportunamente sulle attività che determinano gravi esternalità negative e pesanti impatti in termini di aumento della temperatura media globale;

è opportuno dare soluzione tempestiva alla richiesta di rimborso spettante ai nuovi entranti;

è opportuno allineare con maggiore aderenza la normativa italiana alla decisione europea 2011/278/CE con particolare riferimento alle definizioni di cessazione totale o parziale di attività di un impianto che produce emissioni climalteranti e alle modifiche di funzionamento di tali impianti;

è opportuno avviare un confronto tra l'esperienza italiana e quanto avviene in altri Paesi come la Germania o il Regno Unito riguardo alla compensazione dei costi indiretti della CO₂ a vantaggio delle industrie maggiormente energivore;

rilevato che:

l'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE prevede che gli Stati membri designino un'Autorità nazionale competente per la gestione del complesso sistema di scambio quote EU-ETS;

l'articolo 10, comma 3, lettera *i*), della medesima direttiva prevede che parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di CO₂ destinati a finalità ambientali può essere utilizzato per « coprire spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario »;

l'articolo 4, comma 15, del decreto legislativo n. 30 del 2013 prevede che il Comitato ETS, in qualità di Autorità nazionale competente, svolga le proprie funzioni senza che ai componenti venga riconosciuto alcun emolumento, compenso, né rimborso spese;

in considerazione dei numerosi e rilevanti compiti affidati al Comitato ETS, andrebbe garantito dai membri del Comitato un impegno costante e continuativo più facilmente reperibile da figure professionali esperte con adeguato riconoscimento economico;

il riconoscimento di una spesa per il funzionamento del Comitato ETS consentirebbe di mantenere in capo a quest'ultimo la funzione di irrogazione delle sanzioni senza trasferire la completa gestione delle procedure ai prefetti, come previsto all'articolo 1, comma 9, lettera *f*);

sottolineata la necessità che il Governo operi in tutte le sedi per rafforzare le misure di riforma del sistema EU-ETS previste in sede comunitaria e per definire ulteriori misure fiscali di tassazione del

carbonio, in modo da costruire un sistema di regole e disincentivi economici coerente e stabile nel tempo, che consenta di incentivare la trasformazione dell'economia verso una economia a bassissime emissioni di carbonio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 9, sia soppressa la lettera *f*), al fine di mantenere in capo al Comitato la funzione di irrogazione delle sanzioni;

2) si integri lo schema di decreto prevedendo all'articolo 1, comma 2, la seguente lettera « *i*) al comma 15 le parole « del predetto Comitato e » siano soppresse », in modo da garantire un riconoscimento economico ai componenti del Comitato in linea con quanto disposto dalla direttiva;

3) si preveda la possibilità di assegnare i rimborsi spettanti ai 'nuovi entranti' in tempi congrui;

4) si provveda a coordinare, ove necessario, gli articoli 20, 21, 22, 23, 24 25 e 26 del decreto legislativo n. 30 del 2013 alla decisione 2011/278/UE per dare massima efficacia al sistema di disincentivo economico alle emissioni climalteranti evitando oneri impropri alle imprese italiane.

ALLEGATO 3

5-05685 Matarrese: iniziative del Governo in merito al completamento delle opere pubbliche incompiute.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre del 2011, n. 201, ha istituito presso il MIT l'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, con la finalità di coordinare, a livello informativo e statistico, i dati su dette opere in possesso delle diverse amministrazioni statali, regionali e locali, così da attivare uno strumento conoscitivo volto ad individuare, in modo razionale ed efficiente, le soluzioni ottimali per l'utilizzo di tali opere attraverso il completamento ovvero il riutilizzo ridimensionato delle stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista.

In merito alle iniziative ad oggi intraprese, segnalo che il decreto Sblocca Italia (n. 133 del 2014, articolo 4, comma 1) ha stabilito che al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e di quelle inserite nel predetto elenco-anagrafe, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, è data facoltà di riconvocare la Conferenza

di Servizi per il riesame dei pareri ostativi alla realizzazione delle stesse opere.

Inoltre, con decreto ministeriale del 24 ottobre 2014 l'elenco delle Opere incompiute è divenuto parte integrante della programmazione triennale e annuale dei lavori pubblici, prevedendo, tra l'altro, che le amministrazioni aggiudicatrici che hanno individuato le opere incompiute di rispettiva competenza, tengano conto delle stesse ai fini della redazione del programma triennale, ovvero dei suoi aggiornamenti annuali, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

Quanto alle ulteriori iniziative, è in via di elaborazione uno schema di provvedimento teso, fra l'altro, a fornire supporto agli Enti locali per il superamento delle criticità procedurali ed economico-finanziarie determinanti l'incompiutezza delle opere, nonché misure innovative per consentire l'utile reperimento di risorse finanziarie anche attraverso l'attivazione di un fondo specifico per il completamento di quelle opere connotate da una prioritaria valenza istituzionale e strategica.

ALLEGATO 4

5-05686 Grimoldi: sul completamento della Caserma dei Carabinieri di Sarezzo (BS).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con decreto ministeriale del 9 gennaio 2015, è stato approvato il programma degli interventi di beni immobiliari demaniali di competenza dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche per un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge Sblocca Italia.

Posso confermare che in tale programma sono state inserite provviste finanziarie pari a 1,8 milioni di euro destinate al completamento delle caserme dei Carabinieri di Sarezzo, Pontoglio e Flero.

Ad oggi si è in attesa dell'istituzione del nuovo capitolo di bilancio da parte del MEF, cui far confluire le risorse complessive per tutti gli interventi previsti nel citato decreto ministeriale.

Non appena tale procedura sarà perfezionata, si provvederà immediatamente all'assegnazione al competente Provveditorato interregionale per la Lombardia e l'Emilia Romagna.

ALLEGATO 5

5-05687 Pellegrino: intendimenti del Governo in merito al progetto noto come « Traforo di Santa Augusta » nell'area di Vittorio Veneto (TV).**TESTO DELLA RISPOSTA**

La variante alla SS 51 di Vittorio Veneto è stata suddivisa in due stralci: La Sega-Rindola, attualmente in costruzione, e Rindola-Savassa che non ha, ad oggi, alcuna copertura finanziaria.

Con il 1° stralcio si realizzerà la tangenziale esterna al centro di Vittorio Veneto e sarà possibile liberare il centro storico (borgo antico di Serravalle) dai flussi veicolari che insistono su Vittorio Veneto fluidificando, nel contempo, la viabilità lungo la SS 51.

A tal fine è stata prevista una strada di categoria C1 (una corsia per senso di marcia e banchine laterali) lunga circa 2,4 km. L'intervento, che ha un costo complessivo di 64,4 milioni di euro, comprende la realizzazione di una galleria naturale (galleria S. Augusta) di 1,5 km.

Il progetto definitivo è stato approvato nel 2005, in Conferenza dei Servizi, da parte di tutti gli Enti interessati all'infrastruttura. Nel 2009 l'opera è stata interamente finanziata (Contratto di Programma ANAS 2009) e, nel maggio dello stesso anno, l'ANAS ha approvato il progetto definitivo dichiarando la pubblica utilità, con l'avvio delle procedure espropriative e l'acquisizione di una parte delle aree interessate dall'intervento attraverso la cessione volontaria di 25 proprietari, con i quali è stata concordata, mediante accordo bonario, l'indennità da liquidare. Nel successivo agosto, ANAS ha bandito la gara per l'appalto integrato dell'opera e il 25 marzo 2011 la stessa è stata aggiudicata.

Durante la stesura del progetto esecutivo, alcuni abitanti di Vittorio Veneto interessati dagli espropri, hanno promosso un ricorso al TAR del Veneto avverso tutti

i provvedimenti di approvazione del progetto definitivo; l'istanza è stata respinta con sentenza n. 1123/2012. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3112/2013, nell'accogliere il ricorso in appello, ha dichiarato nulli alcuni atti approvativi del progetto, rilevando la necessità di acquisire la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e la relazione geologica relativa al rischio sismico.

La citata sentenza non è, quindi, intervenuta sulle scelte progettuali e di tracciato, individuate dall'ANAS con la condizione di tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento approvativo, ma ha, esclusivamente, definito incompleto il progetto per l'assenza della VINCA e della relazione sismica.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, il progetto è stato integrato con la relazione sismica ed è stata avviata la VINCA, presso la Regione Veneto, conclusasi con esito positivo (Delibera Giunta Regione Veneto del 23 luglio 2013).

In data 16 agosto 2013 l'ANAS ha reso pubblico l'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità; a seguito di tale notifica sono pervenute alla stessa ANAS quattro osservazioni, totalmente controdedotte, che non hanno generato la necessità di apportare variazioni al progetto. L'ANAS ha poi approvato il progetto esecutivo dichiarando la pubblica utilità dell'opera e ha rinviato la sua efficacia alla stessa data di chiusura dei termini stabiliti dalla normativa sugli espropri.

I lavori sono stati consegnati all'appaltatore il successivo ottobre 2013.

La provincia di Treviso ha poi approvato la variante urbanistica che ha intro-

dotto nel PRG del comune di Vittorio Veneto il tracciato del progetto esecutivo del primo stralcio. In data 16 dicembre 2013 è stato presentato un nuovo ricorso al TAR del Veneto contro la delibera dell'ANAS relativa all'approvazione del progetto esecutivo, le delibere di adozione e approvazione della variante urbanistica degli Enti Locali ed altri provvedimenti relativi al procedimento.

Il TAR, con sentenza n. 920/2014 nell'accogliere parzialmente il citato ricorso ha ribadito che la valutazione circa l'esistenza di soluzioni alternative era già stata esaminata dalla precedente sentenza di questo Tribunale nell'ambito della quale si era già avuto modo di evidenziare come detta fattispecie attenga al merito dell'azione amministrativa e non sia suscettibile di una valutazione, se non per i

tradizionali profili in materia di eccesso di potere, peraltro insussistenti nel caso di specie.

La citata sentenza n. 920/2014, non avendo reso inefficaci i provvedimenti emessi, relativi alla localizzazione dell'opera e agli espropri, ha consentito all'ANAS di completare le attività propedeutiche all'avvio dei lavori del 1° stralcio La Sega-Rindola.

Da ultimo, risulta utile evidenziare, che la mancata realizzazione dell'opera comporterebbe sia per l'ANAS che per gli Enti Territoriali interessati, un grave pregiudizio patrimoniale, considerati gli impegni finanziari assunti con gli espropriati, l'Impresa esecutrice, che ha già dato corso ai lavori investendo ingenti risorse tecnico-economiche, e con i professionisti coinvolti nell'intero procedimento.

ALLEGATO 6

5-05688 Castiello: intendimenti del Governo in merito alla realizzazione della Tangenziale est di Lucca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Senza ripercorrere l'*iter* relativo all'ammodernamento e al potenziamento del collegamento Modena-Lucca, ben noto agli Interroganti, ricordo che l'intervento, che ha come fine principale quello di migliorare la circolazione lungo la SS 12 e ridurre l'impatto ambientale del traffico sul centro abitato di Lucca, si sviluppa su un tratto di circa 30 km e consiste nell'adeguamento della viabilità esistente e nella realizzazione di nuovi tratti di strada di categoria C1 (strada con una corsia per senso di marcia e banchine laterali, larga complessivamente 10,50 m).

I finanziamenti complessivi assegnati ammontano, ad oggi, a 78 milioni di euro (61 milioni di euro finanziati con il Contratto di Programma Anas 2014 e 17 milioni di euro finanziati dalla Regione con i fondi della legge regionale n. 77 del 2013) e potranno essere utilizzati per la realizzazione di un primo stralcio funzionale.

Quanto alle linee strategiche che caratterizzano il PIS 2015, emerge una concentrazione sulle opere essenziali e di rilevanza nazionale necessarie alla competitività del Paese e alla mobilità intelligente nelle aree urbane. Nel programma è stato indicato un nucleo ristretto di opere che possono essere definite le priorità delle priorità su scala nazionale.

Tuttavia, come il Ministro Delrio ha già avuto modo di esprimere, questo non significa che le opere al momento escluse siano meno importanti: non è infatti un ordine di priorità, ma semplicemente un ordine di allocazione delle cose nel loro giusto posto. Di conseguenza, non appena definito il quadro complessivo degli interventi infrastrutturali sarà cura del Governo corrispondere ulteriori informazioni su quanto richiesto nell'atto di sindacato ispettivo in esame.

ALLEGATO 7

5-05689 Segoni: intendimenti del Governo in merito alla Strada Statale Aurelia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come è noto, lo scorso 13 maggio è stato sottoscritto tra MIT, Regione Toscana, Regione Lazio, società SAT e Autostrade per l'Italia apposito Protocollo di Intesa per la definizione progettuale dell'A12 Livorno-Civitavecchia, con l'obiettivo di massimizzare i costi di realizzazione, utilizzando anche l'attuale SS 1 Aurelia nella tratta Grosseto-Cecina, contenere la tariffa per l'utenza, adottare sistemi di mutualità tra la società azionista ASPI e la SAT attraverso il finanziamento dell'opera con recupero tramite un adeguamento tariffario minimale da inserire sull'intera rete ASPI. Il tutto dovrà essere formalizzato con un ulteriore atto aggiuntivo, ferma restando la scadenza della concessione (2043).

In merito alle complanari, informo che, in ottemperanza a quanto raccomandato dalla delibera CIPE n. 85/2012, la Società concessionaria SAT anticiperà alcune opere previste nel Lotto 6B rendendole fruibili con il Lotto 6A in corso di realizzazione. Le opere consistono nella realizzazione di una viabilità complanare compresa tra le progressive km 10+000 e 11+000 e progressive 13+300 e 14+000 della tratta Civitavecchia-Tarquinia.

Per quanto attiene il pedaggiamento, si prevede un sistema di tipo « aperto » sull'intera autostrada. In particolare:

sulla tratta Civitavecchia-Tarquinia, il sistema prevede la riscossione del pedaggio in corrispondenza dell'attuale barriera Aurelia dell'A12 (di competenza ASPI) e

della realizzanda barriera di Tarquinia, sulla base delle tariffe chilometriche;

sulle tratte Tarquinia-Ansedonia e Ansedonia-Grosseto sud, il pedaggiamento avverrà attraverso la realizzazione di 3 barriere, situate in corrispondenza di Capalbio, Fonteblanda e Grosseto sud, adottando le stesse tariffe chilometriche applicate alla tratta Civitavecchia-Tarquinia;

la tratta Grosseto sud-S. Pietro in Palazzi sarà interessata dall'applicazione di un pedaggio per i soli transiti alle barriere di Grosseto sud e S. Pietro in Palazzi commisurato a soli 10 chilometri e finalizzato alla copertura dei costi di esercizio e manutenzione della tratta.

È confermata l'esenzione riconosciuta ai veicoli leggeri (classe A) di proprietà dei residenti di tutti i Comuni attraversati dall'autostrada, con una applicazione che riguarda una percorrenza massima di 20 km per una durata di 5 anni dall'entrata in esercizio di ciascun singolo lotto realizzato; questa agevolazione è inserita nel Piano finanziario e non prevede il ricorso a forme di finanziamento pubblico.

Ulteriori forme di agevolazioni tariffarie potranno avvenire nel tratto da Rosignano Marittimo fino al confine regionale per i mezzi di classe A e B di proprietà dei residenti, degli Enti Pubblici e delle attività insediate nonché per i mezzi di trasporto pubblico locale (delibera CIPE n. 85/2012), mediante l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012.

ALLEGATO 8

5-04608 Latronico: Sulla messa in sicurezza della variante di Nova Siri della strada statale 106 « Jonica ».

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla costruzione della variante di Nova Siri-SS 106 Jonica, l'ANAS riferisce di aver ottemperato a tutte le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nelle delibere CIPE n. 91/2006 e n. 20/2009, così come risulta dal documento Inquadramento dell'intervento – Adempimenti prescrizioni CIPE e tavola sinottica, allegato al progetto definitivo, e dalla Relazione generale al progetto esecutivo; quest'ultimo, in particolare, è stato ritenuto ottemperante di tutte le prescrizioni emesse nel corso della procedura di verifica di ottemperanza e della seguente verifica di attuazione, entrambe espletate dal Ministero dell'ambiente.

A seguito, poi, di numerosi incontri svolti tra l'Amministrazione comunale di Nova Siri e il Compartimento ANAS di Potenza, è stata valutata la possibilità di migliorare ulteriormente la funzionalità dello svincolo centrale, prevedendo, lungo la strada provinciale ex SS 104 e a monte della variante in direzione Nova Siri, una rotonda che agevoli l'immissione veicolare sulla nuova variante in direzione Taranto. Tale soluzione potrà essere realizzata solo a seguito della condivisione da parte delle Amministrazioni interessate.

Per quanto riguarda l'adeguamento dello svincolo di Nova Siri Nord/Rotondella, l'ANAS segnala che le attuali norme non consentono l'immissione della viabilità secondaria su rampe di svincolo.

Circa la riqualificazione della vecchia sede stradale della SS 106, di cui alla prescrizione « S » della predetta delibera 91/2006, e alla mancata rispondenza tra il progetto definitivo e quello preliminare, ANAS evidenzia di aver recepito comple-

tamente le indicazioni del CIPE, sia nel progetto definitivo che in quello esecutivo e che i relativi lavori sono in fase di esecuzione.

Peraltro ANAS ha in corso uno studio per verificare la possibilità di ricollegare la vecchia sede stradale della SS 106, attualmente interrotta dalla nuova viabilità, mediante un sottopasso. All'esito dello studio, ove fattibile, si procederà alla progettazione e alla richiesta di finanziamento così da bandire nuova gara per l'esecuzione dell'intervento.

In ordine, poi, al collegamento della viabilità intercomunale di Nova Siri e Rocca Imperiale con il Regio Tratturo, occorre precisare che lo stesso rientra tra le opere compensative inserite nella citata delibera 20/2009. Il primo intervento, di competenza del Comune di Nova Siri, cioè la realizzazione del tratto di collegamento urbano da viale della Libertà all'attuale SS 106, non risulta ancora avviato; il secondo, sempre di competenza del Comune di Nova Siri e relativo all'attraversamento del torrente S. Nicola, risulta particolarmente oneroso a causa delle prescrizioni imposte dalla competente Autorità di Bacino.

Quindi, il Compartimento ANAS di Potenza si è attivato per lo studio di una soluzione meno onerosa che risulti comunque in linea con le prescrizioni degli Enti Regionali competenti. Per la realizzazione di tale intervento potranno essere utilizzati i fondi ancora disponibili per gli « imprevisti », così come autorizzato dal CIPE nella delibera 20/2009.

Infine, oltre ai lavori contrattuali, sono in fase di appalto ulteriori interventi per la sistemazione della viabilità arginale del

torrente S. Nicola; tali opere consentiranno il collegamento tra il territorio di Nova Siri e quello di Rocca Imperiale attraverso il ponte già realizzato sulla vecchia SS 106.

Da ultimo, ANAS informa di avere in corso incontri con l'Amministrazione Provinciale di Matera per lo studio di solu-

zioni volte al miglioramento dei collegamenti sulle direttrici Taranto-Mare e Reggio Calabria-Mare, attraverso la realizzazione di altre due rotatorie.

Sarà ovviamente a cura dei competenti uffici del MIT la verifica degli adempimenti da parte dell'ANAS nella corretta realizzazione delle opere stradali.

ALLEGATO 9

5-04637 Burtone: Iniziative del Governo in merito alla realizzazione della strada statale « Bradanica ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto riguarda lo stato dei lavori sulla SS 655 Bradanica, la società ANAS riferisce che, ad oggi, l'attività risulta rallentata su tutto il cantiere, ad eccezione del ponte sul torrente Gravina la cui esecuzione è in via di ultimazione. Quanto alle lavorazioni residue, queste non risultano soggette ad alcuna limitazione o interferenza, ad eccezione di due tratti, ubicati all'estremità del lotto, per i quali è in corso la definizione di adeguate soluzioni tecniche.

A seguito dei confronti istituzionali svoltisi presso la Prefettura di Matera, i rappresentanti dell'impresa Aleandri hanno comunicato che i lavori non saranno interrotti ma procederanno a ri-

lento in attesa di una risoluzione definitiva delle controversie in corso con la stessa ANAS. In merito, poi, alle maestranze impegnate in cantiere, l'impresa Aleandri ha espresso la volontà di confermare i contratti di lavoro in essere e di rinnovare quelli scaduti. Inoltre, la predetta impresa ha informato ANAS che sono in fase di definizione i piani di rientro con i vari fornitori, e ciò permetterà il riavvio dei lavori entro il corrente mese.

Quanto ai tempi di realizzazione, una corretta organizzazione del cantiere da parte dell'impresa e l'utilizzo di un adeguato numero di lavoratori consentiranno il completamento dell'opera entro la fine del corrente anno.

ALLEGATO 10

5-05313 Ricciatti: Sulla realizzazione della galleria « La Franca » e sulla correttezza dei controlli ivi effettuati dalla società ANAS.

5-05323 Gallinella: Iniziative del Governo per verificare il corretto svolgimento dei lavori di realizzazione della galleria « La Franca », sulla strada statale Foligno-Civitanova Marche.

5-05328 Terzoni: Iniziative del Governo in merito alla realizzazione dell'opera infrastrutturale « Quadrilatero » e in particolare della galleria « La Franca », nel tratto tra Foligno (PG) e Civitanova Marche (MC).

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente in quanto gli atti trattano analogo argomento.

Come ho già avuto modo di riferire, il Progetto viario Quadrilatero Marche Umbria si sviluppa su una serie di interventi stradali che comportano un investimento complessivo di oltre 2,2 miliardi di euro approvato dal CIPE con delibera n. 13/2004. La galleria La Franca è parte del potenziamento della strada statale 77 Val di Chienti, tratto Foligno-Collesentino. Dal punto di vista tecnico, la galleria si compone di due canne, una per ciascun senso di marcia, con carreggiata composta da due corsie di 3,75 metri con banchina in destra di 1,75 metri e in sinistra di 0,5 metri. La lunghezza della canna nord è pari a 1.052 metri, dei quali 1.018 scavati in sotterraneo e 34 in artificiale. La lunghezza della canna sud è di 1.075 metri, dei quali 1.033 scavati in sotterraneo e 42 in artificiale.

In merito ai controlli di quantità e qualità, la predetta Quadrilatero evidenzia che trattasi di controlli determinanti ai fini dell'accettazione dei materiali, svolti nel corso della realizzazione della galleria ai sensi delle norme tecniche vigenti. Infatti, nel corso dei lavori sono stati disposti 770 prelievi di calcestruzzo e, a fronte di una resistenza di progetto pari a 37 MPa (megapascal), le prove effettuate hanno

dimostrato valori significativamente superiori, fino a 69 MPa, confermando la rispondenza del calcestruzzo posto in opera alle prescrizioni del progetto esecutivo riguardo la resistenza caratteristica. Per la realizzazione della galleria, sono stati impiegati 53.094,50 mc di calcestruzzo, +2.504,22 mc rispetto al volume previsto nel progetto esecutivo, pari al 4,95 per cento in più, come risulta dal registro dei getti di calcestruzzo contenuti nei Dossier Qualità della società.

Inoltre, nell'ambito dei protocolli di legalità sottoscritti dalla Quadrilatero con le Prefetture di Macerata e Perugia, sono stati adottati controlli specifici sulla qualità del calcestruzzo condotti dal Gruppo Interforze, tesi a garantire la completa tracciabilità e originalità delle forniture. L'alta innovazione in questo settore, introdotta per la prima volta in Italia dal progetto Quadrilatero, riguarda l'impiego di tecnologie (*micro-chip*) con le quali è possibile monitorare e registrare i dati relativi ai movimenti dei mezzi e ogni informazione su luogo, data, ora e nominativo del confezionatore, fornendo così la certezza che i cubetti non siano stati manipolati.

Nel corso dei lavori sono stati inoltre disposti 105 prelievi di terne d'acciaio (controllato in stabilimento) da sottoporre

alle prove previste dalle « Norme tecniche per le costruzioni » di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Risultano valori conformi alla normativa sia della tensione di snervamento che del rapporto di quest'ultima con la tensione di rottura.

Per la realizzazione della galleria, sono state impiegate 405,50 tonnellate di acciaio, +11,16 tonnellate rispetto al peso previsto nel progetto esecutivo, pari al 2,8 per cento in più, come risulta dal registro degli acciai contenuto nel citato Dossier.

In relazione alle maggiori quantità di materiali impiegati, la Quadrilatero segnala che, come da contratto, i lavori sono contabilizzati « a corpo » e quindi gli importi forfettari delle singole opere previsti nel progetto esecutivo restano invariati.

Oltre al calcestruzzo e all'armatura, sono stati sottoposti a prove di controllo, con esito positivo, altri materiali come spritz-beton, centine metalliche e guaine di impermeabilizzazione.

Oltre ai controlli effettuati in corso d'opera, nel corso del 2013/14 su tutte le gallerie della tratta è stata disposta una indagine integrativa finalizzata alla ulteriore verifica degli spessori e dei volumi di calcestruzzo posto in opera.

Tale indagine, non obbligatoria in base alle normative vigenti, è stata effettuata con la tecnologia del georadar su circa il 20 per cento di tutte le gallerie naturali (scavo in sotterraneo) del realizzando asse viario al fine di indagare eventuali sottospessori nel rivestimento definitivo.

In particolare, per la galleria La Franca sono stati ispezionati con tecnologia georadar 240 metri del rivestimento definitivo per ciascuna canna, pari a 4 tratte di 60 metri, circa il 23 per cento della lunghezza. Le risultanze di detti controlli sono state oggetto di valutazione del progettista del Contraente generale e dell'ANAS, in esito alle quali è stato confermato che il rivestimento di calotta presenta spessori conformi rispetto a quelli teorici previsti nel progetto esecutivo approvato.

A seguito delle segnalazioni anonime divulgate dagli organi di informazione, la Quadrilatero ha esteso tali controlli a tutto

lo sviluppo della galleria; il 10 aprile scorso sono stati quindi avviati controlli georadar che hanno riguardato nel complesso cinque punti chiave della galleria (piedritti destra e sinistra, reni destra e sinistra e chiave di calotta) oltre a un adeguato numero di prelievi fisici di calcestruzzo (carotaggi) dalla volta della galleria. I rilievi di campo sono stati completati il successivo 16 maggio e, a partire da tale data, sono cominciate le complesse attività di restituzione e rappresentazione dei dati raccolti.

Ad esito delle suddette attività, lo scorso 27 maggio la società Quadrilatero ha acquisito la relazione del progettista del Contraente generale dalla quale risulta quanto segue:

i dati relativi ai maggiori volumi di calcestruzzo impiegati sono stati confermati sulla base delle restituzioni tridimensionali dei rilievi georadar;

non sono emersi vuoti dietro al rivestimento definitivo;

per circa il 77 per cento della canna nord e il 68 per cento della canna sud non sono presenti sottospessori significativi del rivestimento definitivo, previsto da progetto in 50 cm;

nell'ambito dei restanti tratti sono state evidenziate riduzioni di spessore superiori a 5 cm, dei quali complessivamente il 10 per cento circa presenta entità superiore ai 20 cm.

Nell'ambito di tale 10 per cento e per una quota pari al 3 per cento saranno previsti interventi integrativi, quali ad esempio il placcaggio con lastre di acciaio.

In particolare, come si evince dalla relazione del progettista, anche in questi ultimi tratti, che rappresentano il 3 per cento del rivestimento complessivo, la problematica statica non coinvolge il breve-medio termine della vita dell'opera. Pertanto saranno effettuati a carico del Contraente generale gli opportuni interventi integrativi puntuali, tali da ripristinare

l'efficienza prestazionale del rivestimento nel lungo periodo, prima del collaudo definitivo e dell'apertura al traffico.

Gli interventi integrativi saranno definiti in dettaglio con una specifica progettazione. Al riguardo la Quadrilatero ha chiesto alla Direzione Lavori di aprire le relative « non conformità » al fine di adeguare l'opera alle specifiche di progetto.

Fino alla presa in consegna delle opere da parte della Quadrilatero, ultimate e collaudate, la custodia e la manutenzione delle stesse rimane a carico del Contraente generale, il quale ne sarà comunque garante fino all'approvazione del collaudo, restando a suo esclusivo carico riparazioni, sostituzioni e ripristini per eventuali vizi o difetti costruttivi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione). Atto n. 159. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	123
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche

mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Repubblica di Corea (cioè la Corea del Sud) del 2010, già approvato dal Senato. Sottolinea che l'Accordo ha natura mista in quanto investe, oltre alla politica commerciale esterna, materia di competenza esclusiva dell'Unione europea, anche altre materie di competenza degli Stati membri. Osserva che, per questo motivo risulta necessaria anche la ratifica dei singoli Stati membri dell'Unione europea. Ricorda che tutti gli altri Stati membri hanno già proceduto alla ratifica dell'Accordo. Dal 1° luglio 2011 l'Accordo è entrato provvisoriamente in vigore limitatamente alla parte di com-

petenza esclusiva dell'Unione europea.

Rileva che l'Accordo mira a promuovere l'aumento dell'interscambio commerciale di beni, servizi e flussi di investimento attraverso la creazione di una zona di libero scambio, in conformità alle disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT 1994). A tal fine, viene prevista la rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari tra le due economie (circa il 97 per cento delle tariffe industriali e agricole in 5 anni) e l'eliminazione di un'ampia gamma di ostacoli non tariffari, attraverso l'adeguamento di standard e regolamentazioni in numerosi settori chiave per gli interessi europei. Tra i settori oggetto dell'accordo che rivestono una particolare rilevanza per l'economia europea (e italiana) vi sono quelli dell'auto, del tessile e dell'elettronica di consumo. Anche con riferimento a tali settori l'Accordo, al Capo 3, prevede la possibilità che le parti facciano ricorso a misure di salvaguardia bilaterali qualora, in seguito all'applicazione dell'Accordo, la riduzione o la soppressione di un dazio doganale causi o minacci di causare un grave pregiudizio all'industria nazionale di una delle parti che produce merci simili o concorrenti. Anche a tal fine è istituito un gruppo di lavoro bilaterale. L'Accordo, inoltre, apre i rispettivi mercati nel settore dei servizi e degli investimenti, oltre a prevedere a carico delle parti un vasto impegno in materia di protezione della proprietà intellettuale, di apertura del mercato degli appalti pubblici, di politica della concorrenza e degli aiuti di Stato e di sviluppo sostenibile.

Osserva che l'intesa costituisce, per numero di ambiti toccati e valore economico complessivo, il più ampio accordo di libero scambio mai negoziato dall'Unione con un Paese terzo e costituisce il primo accordo conforme alla strategia «*Global Europe: competing in the world*», lanciata dalla Commissione europea nel 2006, con l'obiettivo di accrescere il peso e la competitività globale delle imprese europee attraverso la conclusione di accordi di

libero scambio con i partner economici più rilevanti e la penetrazione commerciale nei nuovi mercati emergenti.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della IX Commissione, segnala che il Capo 7 dell'Accordo, include tra le tipologie di commercio di servizi oggetto di liberalizzazione tra le Parti anche i servizi informatici, postali e di telecomunicazione, il commercio elettronico e il trasporto marittimo internazionale. Al riguardo viene istituito un comitato per il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico. Inoltre, in base all'articolo 7.16 le parti si impegnano a riesaminare, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, il quadro giuridico degli investimenti nel settore dei servizi, nonché le condizioni e il flusso degli investimenti reciproci, impegnandosi ad avviare negoziati volti a superare gli impedimenti emersi.

Anticipa che, in considerazione delle finalità di eliminazione degli ostacoli agli scambi commerciali perseguite dal disegno di legge in esame, intende proporre su di esso un parere favorevole.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione).

Atto n. 159.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 maggio 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Pierdomenico MARTINO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO concorda con la proposta di parere del relatore.

Vincenzo GAROFALO (AP), nell'esprimere apprezzamento nei confronti del relatore per aver tenuto conto in misura significativa, nella propria proposta di parere, delle osservazioni che erano state sollevate dai rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti nell'audizione da essi svolta, chiede le motivazioni per le quali non sono stati invece ripresi nella proposta di parere i rilievi formulati dall'Autorità riguardo all'esigenza di prevedere che anche le maggiorazioni dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e l'applicazione da parte del gestore di canoni più elevati per il trasporto ferroviario ad alta velocità, disciplinati all'articolo 18 dello schema in esame, avvengano nel rispetto dei criteri definiti dall'organismo di regolazione.

Arianna SPESSOTTO (M5S) chiede al presidente le motivazioni per le quali la Commissione esprimerà il parere sull'atto in esame nella giornata odierna piuttosto che la prossima settimana, come era stato stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 21 maggio. Rileva che l'anticipazione dell'espressione del parere rende di fatto impossibili gli approfondimenti sullo schema in esame da parte dei componenti del proprio Gruppo.

Michele Pompeo META, *presidente*, fa presente che il Governo ha segnalato nel frattempo l'esigenza che le Commissioni parlamentari si esprimano sull'atto in esame quanto più tempestivamente possibile, anche in considerazione del fatto che la procedura di infrazione aperta dal 2008 potrebbe comportare l'obbligo per l'Italia di pagare una sanzione pecuniaria molto pesante. Dal momento che i termini per l'espressione del parere sono scaduti il 25 maggio scorso, il Governo si trova nell'esigenza di procedere all'approvazione definitiva del decreto legislativo nel Consiglio dei ministri che sarà convocato all'inizio della prossima settimana. Pertanto, se la Commissione non procederà all'espressione del parere nella seduta odierna, non sarà più possibile esprimerlo in una seduta successiva. Per questa ragione non può fare a meno di anticipare alla seduta odierna la votazione sulla proposta di parere.

Arianna SPESSOTTO (M5S) insiste sulla necessità che vengano rispettate le decisioni assunte in sede di Ufficio di presidenza riguardo ai tempi di esame dei provvedimenti.

Michele Pompeo META, *presidente*, pur concordando in via generale con l'osservazione della collega Spessotto, ritiene che nel caso dello schema in esame sia preferibile che la Commissione anticipi l'espressione del parere, piuttosto che rinunciare ad esprimerlo.

Diego DE LORENZIS (M5S) chiede alla presidenza di valutare la possibilità che la Commissione esprima il parere in un'apposita seduta fissata nella giornata di lunedì prossimo.

Michele Pompeo META, *presidente*, ribadisce che la Commissione non può che esprimere il proprio parere nella seduta odierna. Osserva, peraltro, che la materia oggetto dello schema in esame è ampiamente conosciuta dalla Commissione, trattandosi del recepimento di una direttiva di rifusione di disposizioni già recepite nel-

l'ordinamento nazionale, e sottolinea che la Commissione ha avuto un tempo congruo per approfondire lo schema di decreto, come dimostra il fatto che è stata effettuata l'audizione dell'Autorità di regolazione dei trasporti ed è stata acquisita la documentazione scritta trasmessa dagli operatori del settore.

Vincenzo GAROFALO (AP) ricorda la richiesta di chiarimento da lui avanzata, sollecitando nuovamente il relatore ad indicare le ragioni per cui non sono state recepite nel parere le osservazioni formulate dall'Autorità con riferimento all'articolo 18.

Pierdomenico MARTINO (PD), *relatore*, giudica equilibrata la propria proposta di parere, che ribadisce in via generale il principio dell'indipendenza e dell'autonomia dell'organismo di regolazione.

Michele Pompeo META, *presidente*, ritiene, ad integrazione e conferma di

quanto indicato dal relatore, che le osservazioni formulate dall'organismo di regolazione in relazione all'articolo 18 siano di fatto assorbite dalle previsioni dell'articolo 17, come confermate dal parere, che attribuiscono all'Autorità di regolazione dei trasporti il potere di definire i criteri sulla base dei quali saranno determinati i canoni di accesso da parte del gestore della rete ferroviaria.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (Atto n. 159).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (Atto n. 159);

premesso che:

lo schema di decreto in esame intende dare attuazione alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento e del Consiglio europeo, che istituisce uno spazio unico europeo per il trasporto ferroviario, al fine di agevolare il trasporto ferroviario tra gli Stati membri dell'Unione europea, promuovendo lo sviluppo della competizione e la libera circolazione di persone e merci;

con tale direttiva, si è proceduto in pratica alla rifusione in un unico testo delle precedenti direttive comunitarie che costituivano il cosiddetto « primo pacchetto ferroviario » recepito nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 188 del 2003, che viene ora integralmente sostituito dallo schema in esame. Lo schema, inoltre, assorbe anche le disposizioni di regolazione delle reti e dei servizi ferroviari nel tempo collocate in ulteriori provvedimenti normativi, che vengono quindi abrogati;

rilevato che:

il provvedimento in esame dovrebbe confermare i principi di autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese ferroviarie, non-

ché di indipendenza delle funzioni essenziali del gestore dell'infrastruttura nella determinazione e riscossione dei canoni e nell'assegnazione di capacità dell'infrastruttura, di libertà di accesso al mercato dei trasporti per ferrovia a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti;

lo schema di decreto identifica l'organismo di regolazione per il settore del trasporto ferroviario previsto dall'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE nell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni;

osservato che:

è certamente apprezzabile che lo schema in esame, nel recepire la direttiva 2012/34/UE, proceda a un aggiornamento complessivo della disciplina di settore, in quanto ciò garantisce una normativa più organica, più coerente e più stabile nel tempo, prevenendo incertezze interpretative e applicative, a garanzia di tutti i soggetti operanti nel settore ferroviario;

a tal fine, appare essenziale individuare procedure efficienti ed efficaci per assicurare, nel rispetto delle reciproche competenze, una leale collaborazione fra tutti gli attori del sistema ferroviario nazionale, Ministeri competenti, organismo di regolazione, gestore dell'infrastruttura e imprese ferroviarie, introducendo tuttavia modifiche all'attuale assetto regolatorio e organizzativo che possano rafforzare

l'equilibrio e l'indipendenza tra i predetti soggetti, alla luce anche dei principi sanciti dal diritto dell'Unione europea;

tale condizione risulta rilevante soprattutto ai fini dell'attività sia dell'organismo di regolazione, ossia dell'Autorità di regolazione dei trasporti, che deve poter operare « in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione », così come previsto attualmente dall'articolo 37, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sia del gestore dell'infrastruttura, così come previsto dagli articoli 4 e 29 della direttiva 2012/34/UE;

valutato in particolare che:

l'articolo 14, comma 1, del provvedimento in esame attribuisce all'Autorità di regolazione dei trasporti il potere di emanare « indicazioni » in ordine al contenuto e all'aggiornamento del prospetto informativo della rete elaborato dal gestore dell'infrastruttura; tuttavia, per esercitare in maniera efficace i suoi compiti l'Autorità, in quanto organismo di regolazione, dovrebbe godere anche di effettivi poteri di « prescrizione », come già previsto dal vigente articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 188 del 2003;

l'articolo 17 affida all'Autorità di regolazione dei trasporti la definizione dei criteri per la determinazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dei servizi. I criteri di imposizione e le relative deroghe dovrebbero essere fissati in maniera indipendente, ferma restando l'esigenza di un'opportuna consultazione con i Ministeri competenti, come previsto dallo schema in esame, al fine di stabilire tariffe adeguate e trasparenti per l'accesso alla rete e per i servizi sia per il gestore dell'infrastruttura che per le imprese ferroviarie, tenendo altresì conto delle necessarie compatibilità di finanza pubblica;

lo stesso articolo 17 deve assicurare la piena indipendenza del gestore dell'infrastruttura così come previsto dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE e osservato dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-369/11;

l'articolo 37, comma 14, dello schema di decreto in titolo fissa un tetto massimo alle sanzioni che l'Autorità può irrogare che, per le violazioni più gravi di cui alle lettere a) e b), potrebbe non risultare congruo ai fini dell'efficacia delle sanzioni stesse;

considerata l'esigenza di garantire un'effettiva liberalizzazione del mercato ferroviario nazionale, a condizioni di reciprocità con gli altri Stati membri dell'Unione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 14, comma 1, dopo la parola: « indicazioni » inserire le seguenti: « e prescrizioni »;

2) all'articolo 17, comma 1, dopo la parola « definisce » inserire le seguenti: « fatta salva l'indipendenza del Gestore della rete, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, »;

3) all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole da: « indipendenza » fino alla fine del comma con le seguenti: « autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione »;

4) in relazione all'articolo 37, comma 14, il Governo addivenga ad un regime sanzionatorio più congruo, in modo da assicurare il giusto temperamento tra le esigenze di effettività e quelle di proporzionalità delle sanzioni.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02532 Benamati: Trasferimento dei dipendenti della società Buonitalia Spa all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	128
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	131
5-03881 Tullo: Prospettive industriali e occupazionali di Selex ES	129
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	132
5-04618 Rizzetto: Utilizzo del Fondo per iniziative a favore dei consumatori	129
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	133
5-04934 Prodani: Posizione del Governo in relazione all'impianto GNL di Zaule	129
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	135
5-05470 Bombassei: Introduzione di una normativa quadro in materia di geotermia	129
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	137
5-05095 Crippa: Attività di verifica e controllo del GSE sugli impianti in esercizio e in costruzione	130
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	139

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	130
ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)	142

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 8.45.

5-02532 Benamati: Trasferimento dei dipendenti della società Buonitalia Spa all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che peraltro giunge con estremo ritardo rispetto alla data di presentazione dell'interrogazione che risale al 2 aprile 2014. Ritiene, in particolare, che le decisioni assunte dal giudice amministrativo non abbiano colto lo spirito delle istanze di sospensione dei bandi avanzate dagli ex dipendenti di Buonitalia. In conclusione, giudica l'intera vicenda in esame, per le circostanze nelle quali si è sviluppata e per l'esito assolutamente negativo che pur-

troppo ha avuto, non compatibile con le istanze di un Paese come l'Italia.

5-03881 Tullo: Prospettive industriali e occupazionali di Selex ES.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lorenzo BASSO (PD), replicando, ringrazia la sottosegretaria per la risposta. Sottolinea che permangono preoccupazioni in merito al posizionamento e alla prospettiva di Selex ES, in particolare, per quanto riguarda le attività intragruppo e quelle relative al ramo energia e trasporti. Esprime altresì preoccupazione per i progetti innovativi sulle *smart technologies* e all'interno di Horizon 2020, per i quali sono previsti finanziamenti europei che Selex ES intende intercettare attraverso *business lines* che non attengono strettamente al core business militare e aerospaziale individuato nell'ultimo piano industriale di Finmeccanica, ma che sono molto importanti per lo sviluppo dell'azienda e del Paese. Invita quindi il Governo a seguire con attenzione le prospettive di Finmeccanica, con particolare riguardo del gruppo Selex ES che offre grandi potenzialità sia sul versante occupazionale sia quello della crescita industriale.

5-04618 Rizzetto: Utilizzo del Fondo per iniziative a favore dei consumatori.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO (Misto-AL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta soprattutto per le prospettive di utilizzo del Fondo. Auspica che nel breve periodo i fondi derivanti da sanzioni comminate dall'Autorità possano essere effettivamente utilizzati per iniziative a favore dei consumatori.

5-04934 Prodani: Posizione del Governo in relazione all'impianto GNL di Zaule.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Aris PRODANI (Misto-AL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ricorda come nel corso della risposta ad una sua precedente interrogazione il Viceministro Claudio De Vincenti avesse annunciato che il decreto ministeriale di revoca del progetto del rigassificatore di Zaule era alla firma del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e solo il cambio di Governo aveva bloccato tale procedura. Ora sulla base degli elementi informativi oggi forniti dal Governo si viene a sapere che la Commissione tecnica ha rivisto il parere confermando il progetto del rigassificatore. Stigmatizza quindi la mancanza di chiarezza della posizione assunta dal Governo, ritenendo in particolare che la posizione del MiSE sia motivata più da una scelta politica che da valutazioni tecniche.

5-05470 Bombassei: Introduzione di una normativa quadro in materia di geotermia.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alberto BOMBASSEI (SCpI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Auspica un'accelerazione delle procedure per l'attivazione di impianti geotermici che oltre ad offrire energia rinnovabile e rispettosa dell'ambiente forniscono lavoro a oltre 3 mila addetti. In prospettiva, la forza lavoro potrebbe essere addirittura decuplicata, considerato l'Italia è il Paese con *know how* più avanzato a

livello mondiale e potrebbe esportare all'estero le sue competenze.

5-05095 Crippa: Attività di verifica e controllo del GSE sugli impianti in esercizio e in costruzione.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea come i controlli con esito negativo compiuti sugli impianti siano assai rilevanti, pari al 30 per cento del totale. Esprime perplessità anche sul piano organizzativo circa l'affidamento dei controlli alla società ICIM Spa. Auspica che i costi relativi alla funzione dei controlli svolti dalla ICIM Spa siano a carico dei soggetti il cui controllo ha avuto un esito negativo, senza quindi gravare sul bilancio del GSE.

Quanto al meccanismo delle sanzioni, ritiene non adeguata alla gravità dei comportamenti e dei fatti riscontrati il fatto che la normativa vigente preveda, in luogo di una sanzione pecuniaria, la semplice restituzione di quanto indebitamente percepito. Invita quindi il Governo ad una riflessione su questo particolare aspetto che meriterebbe un approfondimento ulteriore. Ritiene infine che andrebbero potenziate le funzioni ed i controlli sul territorio attualmente attribuiti al GSE, soprattutto in considerazione del fatto che il totale degli incentivi ammonta a circa 13 miliardi di euro e, in base ai dati forniti nella risposta, vi sarebbero circa 4 miliardi di euro di incentivi indebitamente erogati.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.40

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 giugno scorso.

Guido GALPERTI, *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni che recepiscono i rilievi svolti dal collega Taranto nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 7*).

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02532 Benamati: Trasferimento dei dipendenti della società Buonitalia Spa all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'ottobre 2014, a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti, si è concluso l'iter di approvazione del decreto interministeriale 30 maggio 2014 recante le tabelle di equiparazione propeedeutiche all'espletamento della prova selettiva di verifica dell'idoneità prevista dall'articolo 12, c. 18-bis, del decreto-legge 95/2012, per i dipendenti di Buonitalia che avrebbero dovuto essere trasferiti all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento della prova, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, in fase di redazione dei bandi, si è innanzitutto posta il problema dell'interpretazione dell'articolo 12, c. 18-bis, del decreto-legge 95/2012 alla luce della normativa generale di accesso alla PA.

L'unico accenno a procedure selettive è rinvenibile nel disposto dell'articolo 27, c. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994, che prevede la possibilità di selezioni basate sullo svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero su sperimentazioni lavorative.

Conformemente all'avviso espresso al riguardo dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e dalle norme sopra citate, sono stati mutuati due principi: da un lato, che la selezione dovesse mirare esclusivamente ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere determinate mansioni, senza alcuna valutazione comparativa; dall'altro,

che la selezione dovesse consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali, sia pure sotto forma di test scritti ed orali, attesa la necessità di adattare il contenuto della norma alle qualifiche di destinazione, che comprendono i livelli impiegatizio, funzionariale e dirigenziale.

Rimaneva sicuramente esclusa una selezione per soli titoli, atteso che titoli e professionalità di provenienza degli ex dipendenti di Buonitalia Spa erano già stati valutati ai fini dell'elaborazione della tabella di corrispondenza, come risulta dalle premesse al decreto interministeriale 30 maggio 2014.

Tale impostazione ha superato il vaglio di legittimità amministrativa sollecitato dagli ex dipendenti Buonitalia, le cui istanze di sospensione dei bandi relativi alle prove d'idoneità sono state rigettate dal TAR Lazio, Sez. III Bis, con propri Decreti (6382, 6383 e 6384) del 12 dicembre 2014.

Nel dicembre 2014 si è svolta la prova. A quanto risulta nessuno degli ex dipendenti di Buonitalia Spa ha raggiunto la soglia d'idoneità e non si sono peraltro verificate le condizioni per il loro trasferimento ed inquadramento presso l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base del quadro ora rappresentato, resta a disposizione per fornire, per i profili di propria competenza, ulteriori elementi che dovessero essere utili.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03881 Tullo: Prospettive industriali e occupazionali di Selex ES.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto attiene alle questioni evidenziate dall'Onorevole Interrogante desidero assicurare sul fatto che il Ministero dello Sviluppo Economico segue con particolare attenzione l'attuale trasformazione del Gruppo Finmeccanica e la relativa ridefinizione del perimetro di azione delle società controllate dal Gruppo.

Per quanto attiene, in particolare, la società Selex ES corre l'obbligo di segnalare che la società stessa ha vissuto negli ultimi anni un complesso processo di riorganizzazione che ha visto la fusione di tre importanti realtà – SelexElsag, Selex Galileo e Selex Sistemi Integrati – attraverso un significativo piano di ristrutturazione che aveva l'obiettivo di consolidare l'azienda quale player di riferimento nel settore dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza. In linea con quanto emerge dal Piano Industriale di Finmeccanica, SELEX ES sta attuando il percorso di razionalizzazione delle proprie attività ed efficientando i processi attraverso azioni volte all'ottimizzazione delle linee di business e del proprio portafoglio prodotti su quelle aree e quei programmi considerati core.

In quest'ambito, sulla base delle informazioni disponibili riteniamo che, pur nel contesto di una possibile revisione della missione di alcune linee di business, Selex ES continuerà a conservare una significativa presenza ligure, tutelando il know how presente e le risorse umane.

Il Governo ritiene che l'eventuale riaspetto di alcuni business non debba certamente essere mirato ad un impoverimento delle realtà territoriali, bensì a creare le condizioni di rilancio e rafforzamento per garantire la competitività e la sostenibilità nel medio – lungo periodo. Riteniamo, infatti, che lo sviluppo del patrimonio industriale, tecnologico ed umano costituisca una direttrice imprescindibile per costruire realtà d'impresa forti e competitive, che continuino a fungere da volano per il tessuto produttivo e sociale delle aree in cui operano.

Per questo il Ministero dello Sviluppo Economico continuerà a monitorare nei prossimi mesi sulla situazione rappresentata dall'Onorevole Interrogante.

ALLEGATO 3

Interrogazioni n. 5-04618 Rizzetto: Utilizzo del Fondo per iniziative a favore dei consumatori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On.le interrogante fa riferimento alle proteste delle associazioni dei consumatori relativamente alla prassi, sempre più frequente negli ultimi anni, dell'utilizzazione dei fondi derivanti dalle sanzioni comminate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (da ora AGCM) per dare copertura finanziaria a provvedimenti normativi, la cui natura è del tutto estranea alla disposizione di cui all'articolo 148 della legge 388/2000 (finanziaria 2001).

La citata previsione normativa, infatti, fissa un principio fondamentale, ossia che le entrate derivanti dalle sanzioni inflitte dall'AGCM siano destinate al finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, al fine di compensare o in qualche modo risarcire i consumatori e/o utenti per gli effetti lesivi che hanno subito dai comportamenti scorretti tenuti dalle imprese sanzionate.

Venendo alle specifiche questioni poste dall'interrogante, si può in primo luogo confermare che il Ministero dello sviluppo economico è a conoscenza dei fatti rappresentati.

Lo stesso ha, infatti, costantemente manifestato nelle opportune sedi la propria contrarietà ai diversi provvedimenti che hanno inciso negativamente sulla corretta applicazione della Legge di cui all'articolo 148 della finanziaria del 2001, rimarcando la specificità della norma, oltre che l'importanza del fondamentale principio che ne sta alla base, senza dimenticare che i predetti fondi costitui-

scono di fatto l'unica fonte di finanziamento della politica dei consumatori in Italia.

A tale proposito, si è positivamente orientati ad individuare soluzioni che consentano, a partire dal corrente anno, di utilizzare in modo più stabile e certo le risorse che derivano dalle multe antitrust, almeno fino al concorso di importi annuali sufficienti ed adeguati, per la loro ordinaria destinazione legislativamente prevista per interventi ed iniziative a favore dei consumatori.

Posso confermare inoltre che tale orientamento ha già trovato prime positive assicurazioni sia nei contatti a tal fine intercorsi fra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia, sia in concreto, nelle prime riassegnazioni di somme che il Ministero dell'economia ha effettivamente effettuato per il corrente anno all'apposito fondo costituito presso il Ministero medesimo, per un importo complessivo già di oltre 11 milioni di euro.

Ove tali riassegnazioni delle somme man mano affluite all'entrata proseguano da parte del Ministero dell'economia e delle finanze anche nei prossimi mesi, sarà certamente a breve possibile sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari lo schema di decreto ministeriale di ripartizione per l'anno 2015 delle somme in questione fra le diverse potenziali iniziative realizzabili a favore dei consumatori.

Si potrà assicurare, in tal modo, almeno la copertura finanziaria ad iniziative

il cui obbligo di finanziamento discende da precise disposizioni europee, oltre a garantire continuità ad indispensabili attività in tema di sicurezza prodotti e vigilanza del mercato, nonché ad altre necessarie

iniziative di informazione ed assistenza ai consumatori nell'esercizio dei loro diritti, tra cui i richiamati progetti e i programmi da realizzare con le associazioni dei consumatori e con le Regioni.

ALLEGATO 4

Interrogazioni n. 5-04934 Prodani: Posizione del Governo in relazione all'impianto GNL di Zaule.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto del terminale di Zaule, che risponde all'esigenza di un aumento della capacità di importazione di GNL prevista dalla Strategia Energetica Nazionale, approvata nel marzo 2013 dai Ministri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per soddisfare le esigenze di diversificazione e di sicurezza d'approvvigionamento di gas, nonché per lo sviluppo dell'Italia come Hub sud-europeo, è stato incluso (unico terminale di rigassificazione italiano) nella prima lista dei « Progetti di Interesse Comune » (PCI).

Tale elenco è stato sostanzialmente composto a partire dai piani decennali dei gestori delle reti energetiche ed integrato da richieste di inserimento di progetti effettuate direttamente dagli investitori privati, fra cui il progetto Zaule, per il quale il Regolatore austriaco ha attestato il beneficio transfrontaliero, condizione necessaria nel caso di stoccaggi di gas e terminali di rigassificazione di GNL, che per definizione non possono che essere collocati nel territorio di un solo Stato Membro.

In data 24 luglio 2013 la riunione del gruppo decisionale sui PCI tenutasi a Bruxelles ha definito la lista dei progetti energetici, successivamente sottoposti alla Commissione europea, la quale ha adottato la lista definitiva con atto delegato. In tale lista è rimasto il progetto con il nome « Onshore LNG Terminal in the Northern Adriatic ».

Nella succitata lista il progetto è stato denominato come « rigassificatore in terraferma nel Nord Adriatico » proprio per

tener conto di una sua possibile delocalizzazione nell'area del Nord Adriatico, come previsto dal decreto di sospensione della VIA adottato nel mese di aprile 2013 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto col Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

A seguito della citata sospensione per sei mesi dell'efficacia del Decreto di compatibilità ambientale, adottata dall'ex Ministro Clini, non essendosi verificata nessuna delle due ipotesi ivi previste (una diversa localizzazione dell'impianto o una modifica del piano portuale da parte dell'Autorità Portuale che aveva segnalato una possibile incompatibilità del progetto con il futuro previsto incremento dei traffici portuali), il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato il procedimento di revoca, con ciò ponendo questo Ministero, attesa la natura endoprocedimentale della V.I.A., nella condizione di dover sospendere l'iter del proprio procedimento in attesa del provvedimento di revoca.

Tale era la situazione quando è stato risposto da parte del Governo all'interrogazione presentata dall'On. Interrogante nel giugno 2014.

In seguito, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del 6 febbraio 2015, avendo riesaminato la questione attraverso un nuovo pronunciamento della Commissione tecnica VIA-VAS, ha espresso un parere di conferma della VIA « previa attenta valu-

tazione della ulteriore documentazione pervenuta », affermando « che non si evidenziano incompatibilità ambientali tra le previsioni del Piano Regolatore Portuale di Trieste ed il progetto del rigassificatore GNL di Zaule ».

Pertanto, in conseguenza della citata ultima nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, questo Ministero ha dovuto riaprire i termini del procedimento di autorizzazione, chiedendo comunque alla società proponente, dato il tempo trascorso, la permanenza dell'interesse alla realizzazione del progetto.

Avendo detta società confermato l'interesse all'autorizzazione per la costruzione ed esercizio del Terminale, il MiSE ha convocato, ai sensi della norma sul procedimento amministrativo, la confe-

renza dei servizi per l'11 giugno prossimo, cui parteciperanno tutti gli Enti e le Amministrazioni interessate.

Per quanto sopra premesso, si ribadisce quanto già in precedenza evidenziato in occasione della risposta ad atti di sindacato ispettivo parlamentare di uguale contenuto, ossia che il Ministero non può negare l'autorizzazione se non in presenza di motivi giuridici ostativi, né tanto meno rientra nelle sue competenze entrare nel merito della possibile incompatibilità dell'infrastruttura con l'attività del Porto di Trieste, essendo tale questione esaminata e risolta in sede di valutazione di compatibilità ambientale.

Infine, preme far presente che il Ministero dello Sviluppo Economico non potrà, comunque, rilasciare alcuna autorizzazione dell'infrastruttura senza un'intesa con la Regione Friuli Venezia-Giulia.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-05470 Bombassei: Introduzione di una normativa quadro in materia di geotermia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La fonte di energia geotermica, di cui l'Italia è ricca, è una fonte di energia rinnovabile con un grande potenziale di sviluppo che, se adeguatamente incentivata, consentirà di raggiungere più facilmente l'obiettivo previsto dal documento di strategia energetica nazionale (SEN, 2013) del 25 per cento di energia prodotta da fonti pulite.

La geotermia rappresenta, nella situazione attuale, il 10 per cento dell'energia risultante da fonti rinnovabili italiane e si prevede che, con strumenti legislativi adeguati, oltre quelli già posti in essere, possa raddoppiare entro breve tempo.

Un adeguato sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche, che rispetti l'ambiente ed il territorio, è positivo per l'economia, la crescita e l'occupazione. La complessità, stratificazione e farraginosità del quadro regolatorio incidono fortemente sulla realizzazione dei progetti e limitano la possibilità di valorizzare le risorse, allungando gli iter autorizzativi. Il Governo ritiene che si debba favorire un nuovo contesto regolatorio dei settori degli idrocarburi, delle miniere e cave e della geotermia, adeguando le norme e le procedure ai migliori standard. La riforma della regolazione del settore potrebbe andare oltre l'utile esercizio di semplificazione e snellimento della normativa, obiettivo già avviato con l'approvazione del decreto Sblocca Italia, disegnando un nuovo quadro organico, anche attraverso «Codici di Settore», che consentano di cogliere le opportunità di crescita riconosciute dalla Strategia Energetica Nazionale.

Nel seguito indicherò, peraltro, le specifiche iniziative poste in atto e in corso per consentire lo sviluppo dei progetti geotermici.

Con il Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, modificato dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dall'articolo 28 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale, sono stati considerati di interesse nazionale i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e con potenza nominale installata non superiore a 5 MW e immessa in rete per ciascun impianto.

Si tratta, dunque, di impianti di taglia non elevata, generalmente caratterizzati da ridotte dimensioni e a basso impatto ambientale, realizzati al fine di verificare la profittabilità industriale di questa nuova tipologia di impianti a emissioni nulle.

Con la Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, si è inoltre disposto l'inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche e, con la Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione in legge con modificazioni, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, si è previsto che i predetti impianti geotermici pilota siano di competenza statale. L'Autorità competente per il conferimento dei relativi titoli minerari è il Ministero dello

sviluppo economico, il quale, acquisita la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), rilascia il permesso di ricerca di risorse geotermiche per la sperimentazione di impianti pilota, d'intesa con la regione interessata.

Ciò premesso, con riferimento alle iniziative prospettate dall'On.le Interrogante, si segnala preliminarmente come d'altra parte indicato dallo stesso Onorevole, che risulta attualmente al vaglio del Parlamento il disegno di legge di riforma del titolo V della parte II della Costituzione che ha come obiettivo, tra l'altro, quello di ricondurre alla competenza dello Stato le attività relative alla produzione, trasporto e distribuzione di energia, eliminando la competenza concorrente fra Stato e Regioni.

Tale intervento normativo è finalizzato a superare l'inadeguatezza dell'attuale sistema di governance sotto diversi aspetti. Difatti, molti investimenti nel settore risultano bloccati da anni a fronte del farraginoso sistema burocratico che prevede procedimenti amministrativi lunghi e complessi, con scarso scambio di informazioni tra i vari sistemi di governo regionali e quello statale, non consentendo una valutazione complessiva dei diversi interessi contrastanti.

La riforma costituzionale, riportando su un piano unitario la materia energetica mira, pertanto, a superare tali criticità, a snellire le procedure amministrative e decisionali anche con riferimento alla localizzazione degli impianti, ai fini della loro razionalizzazione e valorizzazione e a rendere certi i tempi degli investimenti privati, che in questi anni hanno inevitabilmente risentito della conflittualità tra Stato centrale ed Enti locali, cercando,

dunque, di superare o quantomeno attenuare la prevalenza degli interessi corporativi locali.

Oltre tale intervento di rango costituzionale è allo studio un intervento di razionalizzazione e di riordino della materia geotermica, anche alla luce della fase in cui vertono i progetti pilota summenzionati che, una volta realizzati e trascorso il periodo di sperimentazione, potranno contare su una normativa puntuale di riferimento che ne disciplini l'esercizio ordinario.

Per ciò che riguarda gli interventi già in essere, in conformità agli impegni recentemente assunti dal MiSE, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sta procedendo a realizzare una « zonazione » del territorio italiano, per le varie tipologie di impianti geotermici, identificando le aree potenzialmente sfruttabili in coerenza anche con gli orientamenti europei in materia, nonché all'emanazione di « linee guida » che individuino anche i criteri attraverso i quali definire, a livello nazionale, quali dei siti potenzialmente sfruttabili risultino effettivamente suscettibili di sfruttamento.

A tal fine è stata convocata una riunione, tenutasi il 18 maggio u.s., con i rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'ambito della quale si è convenuto di costituire, per le tematiche sopracitate, un apposito Gruppo di Lavoro in ambito CIRM, costituito da un numero ristretto di esperti del settore geotermico, ed in particolare da due docenti universitari facenti parte della Commissione medesima, insieme a due rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e a due del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-05095 Crippa: Attività di verifica e controllo del GSE sugli impianti in esercizio e in costruzione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'attività di controllo svolta dal GSE, anche rafforzata da precisi indirizzi di azione promossi e sostenuti dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha assunto negli anni crescente importanza in relazione alla rilevanza degli incentivi erogati (solo per la parte di rinnovabili elettriche, si parla di 6,7 miliardi/anno per il fotovoltaico e quasi 5,8 miliardi/anno per le altre fonti).

La rilevanza delle attività di verifica è stata confermata con l'emanazione del Decreto 31 gennaio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico (DM Controlli), che ha introdotto una disciplina organica dei controlli per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Il DM Controlli dispone, infatti, le modalità di programmazione delle attività di controllo, le modalità operative di effettuazione di controlli con sopralluogo, le attività di supporto in capo ai Gestori di rete, individuando le violazioni rilevanti che comportano la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate e l'eventuale segnalazione all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) per i seguiti sanzionatori di competenza della stessa (alla quale unicamente spetta l'adozione di provvedimenti sanzionatori in senso proprio).

Il DM controlli prevede, inoltre, che il GSE comunichi semestralmente al Ministero dello sviluppo economico, la programmazione e gli esiti dell'attività. Tale previsione crea i presupposti per un continuo flusso di informazioni e consente al

MiSE anche di esercitare il previsto potere di vigilanza sul GSE (l'ultimo report inviato è del 23 marzo 2015) .

Pertanto, circa il primo dei quesiti posti risulta evidente che i dati citati nell'atto di cui si discute, sono noti al Ministero dello sviluppo economico.

Quanto alla diminuzione degli esiti negativi nel settore fotovoltaico nell'anno 2013 rispetto al 2012 si osserva che, nel corso dell'anno 2011, l'Italia è stato il primo Paese al mondo in termini di potenza fotovoltaica installata.

In tale contesto, il GSE nel corso dell'attività di verifica mediante sopralluogo presso 1.941 impianti, di potenza complessiva pari a 976 MW, ha rilevato un significativo numero di irregolarità di vario genere e, conseguentemente, ha adottato provvedimenti di diniego delle tariffe incentivanti o di riconoscimento delle stesse in misura inferiore, nonché provvedimenti di inibizione all'accesso agli incentivi per dieci anni nei casi di dichiarazioni false e mendaci.

Tali procedimenti di verifica, avviati nel 2011, sono stati poi conclusi nel 2012. E proprio così trova spiegazione l'alta percentuale (34 per cento) di esiti negativi registrata in tale anno.

Nel 2013 l'attività di verifica del GSE ha riguardato, invece, un consistente numero di impianti anche di piccola taglia, presso i quali è stato riscontrato un minor numero di irregolarità, pari al 5 per cento.

Si può quindi ritenere che questo scarto così significativo risieda anche in una differenza strutturale del campione osservato, circostanza che porta anche a

rendere difficilmente comparabili i due dati, dal momento che si riferiscono a segmenti di impianti e di mercato molto differenti.

In merito alla segnalata necessità di compiere controlli puntuali ed efficienti sull'operato di ICIM S.p.A., è opportuno chiarire che detta Società, oltre a essere risultata aggiudicataria della gara per l'effettuazione delle verifiche sugli impianti fotovoltaici bandita dal GSE, opera nel campo della certificazione ed ispezione e vanta la certificazione rilasciata all'uopo da ACCREDIA.

Tale certificazione garantisce che le attività di ispezione e certificazione svolte dai soggetti accreditati rispondano ai più stringenti requisiti internazionali in materia di valutazione della conformità, e dietro una costante e rigorosa azione di sorveglianza sul comportamento degli operatori responsabili. Il GSE, inoltre, procede a un sistematico controllo sulla congruità delle verifiche svolte in outsourcing da ICIM S.p.A., attraverso l'esame di tutta la documentazione di verifica, e redige una nota riassuntiva dell'operato del personale esterno impegnato nei controlli, segnalando le non conformità eventualmente rilevate e adottando, nei casi più gravi, i dovuti provvedimenti disciplinari.

Per quanto concerne i casi di avvalimento esterno, va rilevato che anche in queste ipotesi la responsabilità del procedimento amministrativo relativo all'attività di verifica resta comunque in capo al GSE, che valuta puntualmente le risultanze derivanti da tutte le attività di controllo nell'ambito delle Commissioni di Verifica. Oltre a questo, il GSE affianca periodicamente il personale ICIM S.p.A. nell'effettuazione delle verifiche, come detto, controllando sistematicamente le attività svolte dal citato soggetto esterno.

La necessità di un supporto esterno, seppur limitato, è ascrivibile all'assenza di articolazioni territoriali nella struttura del GSE, con la conseguente difficoltà/diseconomicità di svolgere direttamente sopralluoghi su impianti di piccola taglia e

ubicati in zone territoriali il cui raggiungimento può risultare disagiata ed economicamente dispendioso.

In merito ai fondi da destinare al GSE per l'attività di verifica va segnalato che l'articolo 25, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, ha disposto che « gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività ».

La disposizione ha in tal modo sgravato la bolletta elettrica dei costi derivanti dall'attività di gestione, di verifica e di controllo di competenza del GSE spostandoli a carico dei beneficiari delle medesime attività, attraverso la compensazione delle somme erogate a titolo di incentivo.

Per quanto riguarda i quesiti sulle sanzioni appare opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari. La normativa attualmente vigente non prevede l'applicazione di vere e proprie sanzioni pecuniarie nel caso in cui vengano riscontrate delle violazioni che rilevano ai fini del riconoscimento degli incentivi di competenza del GSE. Infatti, le sanzioni previste dalla disciplina di settore non hanno natura pecuniaria e consistono nell'interdizione decennale del soggetto responsabile a percepire incentivi di qualunque sorta (artt. 23 e 43, D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28).

Al di fuori delle ipotesi eccezionali e residuali di interdizione decennale alla percezione di incentivi appena citate, alle violazioni, elusioni o inadempimenti che hanno comportato un indebito accesso agli incentivi, consegue l'espunzione del soggetto responsabile dal regime di incentivazione in godimento, con il recupero delle somme da questo eventualmente già percepite a titolo di incentivo.

Le risorse così recuperate vanno a diminuire il fabbisogno finanziario per il sostentamento dei regimi di incentivazione che si alimenta attraverso il prelievo dalla componente A3 della tariffa elettrica.

Per quanto concerne il quesito sui dati relativi all'attività di verifica svolta dal GSE nell'anno 2014 sono i seguenti:

1) Per quel riguarda in particolare il settore fotovoltaico i procedimenti che si sono conclusi con esito negativo sono stati 183. Di questi:

63 sono culminati con l'adozione di provvedimenti di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti;

112 con l'adozione di provvedimenti di rideterminazione della tariffa incentivante;

7 sono stati i provvedimenti con i quali è stato disposto il mancato riconoscimento degli incentivi per parte del periodo di incentivazione;

e un (1) provvedimento a seguito del quale è stata ridefinita la potenza incentivata;

2) Per quel che riguarda gli impianti IAFR e FER (e cioè gli impianti che accedono agli incentivi del DM 18 dicembre 2008 e 6 luglio 2012) i provvedimenti con esito negativo sono stati 203:

161 provvedimenti di decadenza dall'iscrizione al Registro;

25 provvedimenti a seguito dei quali è stata rideterminata l'energia incentivabile;

13 provvedimenti di annullamento della qualifica;

4 provvedimenti con i quali è stato disposto il mancato riconoscimento degli incentivi per parte del periodo di incentivazione.

3) I procedimenti di verifica relativi a impianti CIP 6/92 e di cogenerazione di cui alla Delibera AEEG 42/02, conclusi dal GSE nel 2014 con esito negativo sono stati 6.

Naturalmente, il contatore che monitora la spesa, consultabile sul sito del GSE, contiene il dettaglio della spesa di incentivazione suddivisa per regime di incentivazione ed è costantemente aggiornato per tenere conto anche della minor spesa connessa alle scadenze o ai provvedimenti di rideterminazione delle tariffe.

Infine, in riferimento all'ultimo dei quesiti posti, con il quale l'interrogante chiede quali azioni intenda mettere in campo il Ministero al fine di aumentare e velocizzare i controlli, è utile ricordare che il citato DM Controlli già prevede che l'attività di verifica senza sopralluogo si svolga sulla base di una programmazione:

a) annuale e triennale per le attività di verifica documentale senza sopralluogo;

b) triennale per le attività di verifica con sopralluogo.

I dati trasmessi dal GSE relativi ai controlli svolti nell'anno 2014 (pari a 3.792, di cui 3.008 con sopralluogo e 784 documentali) ci confortano sull'adeguatezza dei meccanismi individuati.

Il Ministero dello sviluppo economico intende quindi proseguire nella direzione tracciata dal DM Controlli, ulteriormente affinando, sulla base dell'esperienza fin qui maturata, la macchina organizzativa e la cooperazione istituzionale per rafforzare l'azione del GSE nel settore dei controlli.

ALLEGATO 7

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n.51, recante « Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali » (C. 3104 Governo);

sottolineando che il provvedimento d'urgenza è prioritariamente volto a prevedere un sistema di transizione verso la liberalizzazione del regime delle quote latte che offra adeguate garanzie sia alle imprese agricole sia alla filiera dell'industria agroalimentare,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione di merito

l'impatto sull'autonomia contrattuale dei privati e sulle dinamiche della concorrenza tanto delle disposizioni concernenti la durata minima dei contratti di fornitura, quanto del previsto affidamento ad Ismea del compito dell'elaborazione mensile dei costi medi di produzione del latte crudo nonché, in particolare, la possibilità di un'applicazione di tale impianto normativo alla sola fase di transizione dal sistema quote al nuovo assetto di mercato;

b) in riferimento all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un temperamento dell'inasprimento delle sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi disposti dall'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, al fine di assicurare la rispondenza di detto sistema sanzionatorio a criteri di maggiore equilibrio e proporzionalità.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	158
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	144

RISOLUZIONI:

7-00684 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent.	
7-00686 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	144
7-00650 Giacobbe: Inserimento di attività svolte nel settore florovivaistico nell'elenco delle attività a carattere stagionale (<i>Discussione e rinvio</i>)	145

INTERROGAZIONI:

5-04646 Di Salvo: Verifica del numero di anni trascorsi in pensione dai macchinisti e analisi della loro aspettativa di vita	146
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	159
5-05464 Guidesi: Tutela dei lavoratori della cooperativa Winfor di Castiglione d'Adda	146
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	161
5-05610 Cominardi: Erogazione delle risorse stanziati nell'ambito del programma Garanzia giovani	146
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	163

SEDE REFERENTE:

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo. Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015. Doc. VII, n. 443 (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	147
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati: esame del documento conclusivo (<i>Esame del documento conclusivo e approvazione</i>)	156
ALLEGATO 5 (<i>Documento conclusivo approvato</i>)	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 9.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

Giorgio PICCOLO (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

Antimo CESARO (SCpI), *relatore*, fa presente di aver predisposto una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 1*), che illustra brevemente, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 giugno 2015 il relatore ha svolto il proprio intervento introduttivo.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.**RISOLUZIONI**

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00684 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent.

7-00686 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione Rizzetto n. 7-00684, rinviata nella seduta del 20 maggio 2015, e inizia la discussione della risoluzione Tripiedi n. 7-00686.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 20 maggio 2015 si è avviata la discussione della risoluzione Rizzetto n. 7-00684, concernente la salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent. Comunica, inoltre, che è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la risoluzione n. 7-00686, a firma del deputato Tripiedi, vertente sul medesimo argomento, che pertanto sarà discussa congiuntamente alla risoluzione Rizzetto n. 7-00684, anche in vista della possibile elaborazione di una risoluzione condivisa da tutti i gruppi. Segnala altresì che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato per le vie brevi di non poter essere presente con propri rappresentanti alla seduta odierna. Nel rimarcare come l'assenza di rappresentanti del Governo di fatto crea gravi problemi per il corretto andamento dei lavori della Commissione, fa presente di aver segnalato tale problematica al Ministero dello sviluppo economico, che ha assicurato che sarà presente con propri rappresentanti alla seduta del 10 giugno 2015, in modo da consentire la conclusione della discussione delle risoluzioni.

Davide TRIPIEDI (M5S) illustra la propria risoluzione.

Walter RIZZETTO (Misto-AL), dopo avere deplorato l'assenza di rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, lamenta l'impossibilità per i deputati, sulla base di una specifica circolare ministeriale, di assistere in qualità di uditori alle riunioni dei tavoli tecnici convocati presso il Ministero dello sviluppo economico per la salvaguardia dei livelli occupazionali delle aziende in crisi. Pur rilevando come la decisione assunta dal Ministero dello sviluppo economico consegua a comportamenti censurabili di parlamentari che hanno ripreso e divulgato i contenuti delle riunioni, ritiene che si debba assicurare in ogni caso agli eletti di prendere conoscenza degli sviluppi delle crisi industriali che interessano i rispettivi territori di provenienza.

Davide TRIPIEDI (M5S) dichiara di condividere quanto affermato dal deputato

Rizzetto, segnalando che anche in recenti occasioni gli è stato impedito di prendere parte, anche come semplice uditore, ai tavoli convocati presso il Ministero dello sviluppo economico.

Emanuele PRATAVIERA (Misto) chiede al presidente della Commissione di intraprendere iniziative formali per assicurare la presenza costante del Governo alle sedute della Commissione.

Anna GIACOBBE (PD) segnala che anche la Presidente della Camera dei deputati abbia intrapreso iniziative allo scopo di sensibilizzare il Ministero dello sviluppo economico in ordine all'esigenza di consentire ai deputati di assistere alle riunioni relative alle riunioni dei tavoli di crisi convocate presso il medesimo dicastero.

Cesare DAMIANO, *presidente*, associandosi ai rilievi dei componenti della Commissione, assicura che provvederà a chiedere al Ministero dello sviluppo economico di consentire in ogni caso ai deputati di assistere alle riunioni dei tavoli tecnici che si svolgono presso il medesimo dicastero.

Davide TRIPIEDI (M5S) propone l'adozione di un'iniziativa comune di tutti i gruppi parlamentari, eventualmente attraverso la presentazione di uno specifico atto di indirizzo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel ritenere auspicabile l'individuazione di una soluzione concordata con il Ministero dello sviluppo economico, assicura che prenderà contatti anche con la presidenza della Camera al fine di valutare possibili iniziative da assumere riguardo alla problematica segnalata. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

7-00650 Giacobbe: Inserimento di attività svolte nel settore florovivaistico nell'elenco delle attività a carattere stagionale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna avrà luogo l'avvio della discussione, mentre il parere del Governo, secondo le intese intercorse per le vie brevi, sarà acquisito in una successiva seduta, da definire in base alle determinazioni che saranno assunte dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Anna GIACOBBE (PD) illustra i contenuti della propria risoluzione, soffermandosi sui problemi del settore florovivaistico e sull'esigenza di inserire le attività del settore tra quelle di carattere stagionale, nel quadro della revisione del relativo elenco prevista dalla legge delega sul lavoro. Nel segnalare come tale previsione potrebbe contrastare anche il ricorso a lavoro irregolare in un settore che sta affrontando oggettive difficoltà, rileva l'opportunità di svolgere opportuni approfondimenti, anche attraverso l'analisi degli andamenti delle comunicazioni obbligatorie, al fine di valutare in modo preciso l'incidenza del lavoro temporaneo nel settore florovivaistico. Chiede, pertanto, alla rappresentante del Governo di voler verificare la possibilità di acquisire dati aggiornati al riguardo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 14.10.

5-04646 Di Salvo: Verifica del numero di anni trascorsi in pensione dai macchinisti e analisi della loro aspettativa di vita.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Titti DI SALVO (PD), nel ringraziare la sottosegretaria Biondelli per la risposta fornita, invita il Governo a farsi carico dell'approfondimento della questione che, sulla base di un errore materiale nell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha previsto un drastico incremento dei requisiti richiesti ai ferrovieri per l'accesso al pensionamento, senza inserirli nel processo di armonizzazione dei requisiti previsto dal medesimo comma. Nel segnalare come tale incremento non tenga conto dell'aspettativa di vita di tali lavoratori, ribadisce l'esigenza di un intervento correttivo, che, a suo avviso, potrebbe essere adottato anche prima della presentazione del disegno di legge di stabilità 2015 e non comporterebbe oneri rilevanti per la finanza pubblica.

5-05464 Guidesi: Tutela dei lavoratori della cooperativa Winfor di Castiglione d'Adda.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Roberto SIMONETTI (LNA), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, nel ringraziare la rappresentante del Governo per l'ampia risposta, che testimonia l'attenzione per la vicenda segnalata, sollecita la Commissione ad adottare iniziative per la modifica della normativa riguardante il lavoro nell'ambito delle cooperative per evitare di esporre i lavoratori a situazioni simili a quelle dei dipendenti della cooperativa Winfor di Castiglione d'Adda.

5-05610 Cominardi: Erogazione delle risorse stanziare nell'ambito del programma Garanzia giovani.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Claudio COMINARDI (M5S), nel dichiararsi non soddisfatto della risposta del

Governo, ribadisce la necessità di verificare l'effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dal programma Garanzia Giovani, per evitare che una parte di esse sia spesa per la remunerazione delle agenzie private per l'impiego, in assenza del raggiungimento di obiettivi in termini di maggiore occupazione. A tale proposito, auspica che l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, prevista da uno dei decreti legislativi attuativi della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, di prossima presentazione al Parlamento, garantisca l'autonomia e la continuità degli attuali controlli, esercitati dagli Ispettorati del lavoro e dall'INPS.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.

C. 3134 Governo.

Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015.

Doc. VII, n. 443.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto del disegno di legge C. 3134 e della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nell'odierna seduta avrà luogo la relazione introduttiva della relatrice, onorevole Giacobbe, e si avvierà l'esame preliminare, che potrà quindi proseguire nel

corso della prossima settimana, secondo modalità che saranno stabilite nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, convocata al termine delle odierne sedute della Commissione.

Anna GIACOBBE (PD), *relatrice*, fa presente preliminarmente che il decreto-legge del quale la Commissione avvia oggi l'esame si compone di otto articoli e reca disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali, nonché una norma volta a rivedere la disciplina degli adempimenti e delle garanzie connessi all'erogazione anticipata del trattamento di fine rapporto prevista dalla legge di stabilità per il 2015. Segnala che, come è noto, l'intervento normativo si è in primo luogo reso necessario in relazione a quanto previsto dalla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità delle previsioni in materia di mancata indicizzazione dei trattamenti pensionistici individuate, nell'ambito della cosiddetta manovra « Salva Italia », dal comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Accanto alle disposizioni volte a dare attuazione alla richiamata sentenza della Corte costituzionale, il decreto reca ulteriori importanti norme di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e dei contratti di solidarietà di « tipo B », nonché interventi correttivi in materia di capitalizzazione del montante contributivo pensionistico, di pagamento delle pensioni e di misure connesse al pagamento in busta paga del trattamento di fine rapporto. A tale ultimo riguardo, sottolinea come le previsioni del decreto vadano incontro alle osservazioni e alle richieste che sui diversi argomenti sono state formulate nei mesi scorsi dalla XI Commissione.

Quanto all'intervento volto a recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, rileva che la congiunzione dell'esame del decreto e della sentenza consente in questa sede di ripercorrere brevemente in questa sede il contenuto della

richiamata pronuncia. Con la sentenza più volte richiamata la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, con le quali era stato disposto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012-2013. In particolare, la Corte ha ritenuto che con le disposizioni censurate sono stati « intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma, Cost.) ». La Corte ha altresì precisato che quest'ultimo parametro « è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, Cost. ». In particolare, nelle motivazioni della sentenza, la Corte fa presente che « non è stato ascoltato il monito indirizzato al legislatore con la sentenza n. 316 del 2010 », con la quale aveva segnalato che « la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni ». Richiamata l'esigenza che il legislatore operi un corretto bilanciamento dei valori costituzionali ogniqualvolta si profili l'esigenza di un risparmio di spesa, la Corte osserva, poi, che la disposizione censurata « si limita a richiamare genericamente la « contingente situazione finanziaria », senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente inci-

sivi », aggiungendo che « in sede di conversione non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate ». In questo contesto, la Corte ha quindi evidenziato che « l'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata », segnalando che « tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio ». Alla luce di queste argomentazioni, puntualmente richiamate anche nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del « blocco » dell'indicizzazione negli anni 2012 e 2013, senza incidere, invece, sull'abrogazione dei limiti all'indicizzazione stessa posti dall'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Tale abrogazione è, infatti, prevista da una disposizione dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, non interessata dalla dichiarazione di incostituzionalità. In assenza di un intervento normativo, quindi, riprenderebbe vigore il meccanismo di indicizzazione previsto dall'articolo 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000, secondo il quale la perequazione automatica opera nella misura del 100 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS, pari, per il 2015, a 502,39 euro; nella misura del 90 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo INPS e nella misura del 75 per cento per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS. In termini finanziari, la riattivazione integrale del meccanismo di indicizzazione determinerebbe oneri quantificati, al netto degli effetti fiscali, in circa 17,6 miliardi di euro per l'anno 2015 e oltre 4 miliardi di euro a regime a decorrere dall'anno 2016, con un andamento leggermente decrescente, passan-

dosi dagli oltre 4,3 miliardi di euro del 2016 a circa 4,1 miliardi di euro nel 2019. La relazione illustrativa evidenzia come, per effetto della sentenza, i saldi di finanza pubblica raggiungerebbero valori sostanzialmente incompatibili con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica richiesti dall'adesione all'unione economica e monetaria. L'indebitamento netto, infatti, nel 2015 passerebbe dal 2,5 per cento al 3,6 per cento, ancorché una quota pari allo 0,8 per cento di tale aumento possa considerarsi riconducibile a fattori transitori, mentre per il 2016 l'indebitamento netto tendenziale crescerebbe dello 0,3 per cento, raggiungendo l'1,7 per cento. Vi sarebbe, pertanto, il rischio, secondo quanto prospettato dalla relazione illustrativa, dell'apertura di una procedura per *deficit* eccessivo nei confronti del nostro Paese.

A fronte di tale complesso quadro, al fine di recepire i principi affermati dalla Corte con la sua sentenza n. 70 del 2015, il Governo ha quindi adottato le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto. A tale riguardo, ricorda in primo luogo che anche nella richiamata sentenza la Consulta ha ammesso la legittimità di interventi legislativi che incidano sull'adeguamento degli importi dei trattamenti pensionistici, a condizione che vengano rispettati limiti di ragionevolezza e proporzionalità. In questa ottica, la sentenza n. 70 del 2015 ha inteso, infatti, rimarcare le differenze esistenti tra quanto previsto dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e altre analoghe disposizioni in materia. In particolare, viene richiamato l'articolo 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, attuativa del cosiddetto protocollo sul *welfare*, ai sensi del quale per l'anno 2008 la rivalutazione automatica non è concessa ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Nel rilevare come tale intervento fosse volto a concorrere solidaristicamente al finanziamento di interventi sulle pensioni di anzianità, a seguito, dell'innalzamento della soglia di accesso al trattamento pensioni-

stico (il cosiddetto « scalone »), la Corte ha ricordato di aver ritenuto legittima la disposizione con la già menzionata sentenza n. 316 del 2010. In tale pronuncia fu, infatti, evidenziata la discrezionalità di cui gode il legislatore, sia pure nell'osservare il principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni, pur formulandosi il già richiamato monito al legislatore volto a segnalare che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. In proposito, occorre, peraltro considerare, che già in precedenza erano stati introdotti meccanismi di blocco della perequazione automatica, ritenuti ammissibili dalla Corte costituzionale: in particolare, l'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 stabilì che non spettasse la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998 per i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 256 del 2001 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento a tale disposizione precisando che la garanzia costituzionale della adeguatezza e della proporzionalità del trattamento pensionistico di cui all'articolo 36 della Costituzione incontra il limite delle risorse disponibili, nel rispetto del quale il Governo e il Parlamento, in sede di manovra finanziaria di fine anno, devono introdurre le necessarie modifiche alla legislazione di spesa.

Parimenti, nella sentenza n. 70 del 2015 la Corte evidenzia come il provvedimento legislativo censurato si differenzi dalla legislazione a esso successiva, osservando come l'articolo 1, comma 483, lettera e), della legge di stabilità per l'anno 2014 abbia previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione nell'applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 448

del 1998, con l'azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014. Nel triennio 2014-2016 la perequazione si applica, infatti, nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo, del 95 per cento per i trattamenti di importo superiore a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo del 75 per cento per i trattamenti oltre quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo, del 50 per cento per i trattamenti oltre cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS, nonché nella misura del 40 per cento nel 2014 e 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS, mentre la rivalutazione non è riconosciuta nel 2014 con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. La Corte ha rilevato, quindi, che con tali disposizioni « il legislatore torna dunque a proporre un *discrimen* fra fasce di importo e si ispira a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza ».

Come indicato nell'alinea del comma 1 della disposizione, l'articolo 1 del provvedimento intende quindi dare attuazione ai principi affermati dalla sentenza n. 70 del 2015, assicurando al contempo il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e del principio dell'equilibrio di bilancio affermato dall'articolo 81 della Costituzione, dopo la revisione operata dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, e garantendo la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale. In particolare, il comma 1 riscrive l'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, con cui era stato previsto il blocco della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS per gli anni 2012-2013 ed introduce un nuovo comma

25-bis. Si prevede, in particolare, che negli anni 2012 e 2013 il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 operi nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da tre a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da quattro a cinque volte il trattamento minimo INPS e nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo da cinque a sei volte il trattamento minimo INPS. Una clausola di salvaguardia assicura che, per ogni classe di importo e per ogni anno, il trattamento pensionistico complessivo non può essere minore, effettuata la relativa rivalutazione, al limite superiore, effettuata la relativa rivalutazione, di quello riconosciuto alla classe di importo inferiore. Resta, in ogni caso, esclusa la rivalutazione dei trattamenti superiori a sei volte il trattamento minimo. Il nuovo comma 25-bis prevede, inoltre, che la rivalutazione riconosciuta ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS negli anni 2012 e 2013 sia riconosciuta nella misura del 20 per cento per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e nella misura del 50 per cento a decorrere dall'anno 2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze nella sua audizione presso le Commissioni riunite V e XI della Camera dei deputati e 5^a e 11^a del Senato della Repubblica, svoltasi il 20 maggio 2015, ha fornito, a titolo meramente esemplificativo, alcuni dati utili ad una valutazione di massima degli effetti del provvedimento sui trattamenti pensionistici oggetto della rivalutazione. In questo contesto, il Ministro ha evidenziato che nel caso di un pensionato che riceve un assegno di circa 1.700 euro lordi mensili, che si colloca fra tre e quattro volte il trattamento minimo, il beneficio di questo intervento per l'anno 2015 è stimabile in circa 750 euro. Per un pensionato che riceve un assegno di circa 2.200 euro lordi mensili, che si colloca fra quattro e cinque volte il trattamento minimo, il beneficio è stimabile in circa 460

euro, mentre per chi riceve un assegno di circa 2.700 euro lordi mensili, che si colloca fra cinque e sei volte il trattamento minimo, il beneficio è stimato in circa 280 euro. Quanto al funzionamento del meccanismo descritto, osserva che esso consolida nel tempo una quota della rivalutazione riconosciuta negli anni 2012 e 2013 per effetto del provvedimento in esame; tale quota sembra quindi entrare a sua volta a fare parte della base di calcolo per l'applicazione delle rivalutazioni già previste a legislazione vigente, per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, e a decorrere dall'anno 2017 sulla base della disciplina generale di cui all'articolo 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000. Sul punto, reputa tuttavia necessario che il Governo fornisca una conferma in ordine al concreto funzionamento dei meccanismi di rivalutazione, eventualmente anche attraverso la messa a disposizione di elementi di maggior dettaglio rispetto a quelli contenuti nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa. In generale, ritiene particolarmente importante la circostanza che una quota dell'indicizzazione riconosciuta assuma carattere stabile ed entri a far parte della base di calcolo per le successive rivalutazioni. A suo avviso sarebbe, in questa ottica, apprezzabile riconoscere carattere di stabilità alla maggior quota possibile dell'indicizzazione riconosciuta negli anni 2012 e 2013. Rileva, in ogni caso, come il meccanismo di rivalutazione faccia comunque riferimento solo alla variazione del costo della vita e non abbia alcuna relazione con l'andamento complessivo dell'economia. Al di là dell'urgenza determinata dalla necessità di dare applicazione alla sentenza n. 70 del 2015, sarebbe, a suo avviso, opportuno proporsi di verificare nel complesso i caratteri e l'efficacia dello strumento di adeguamento delle pensioni in essere. A tale proposito, ritiene meritevole di considerazione la circostanza che l'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992 avesse previsto che ulteriori aumenti potessero essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'econo-

mia, tenendo comunque conto dell'obiettivo di stabilizzare la spesa pensionistica in rapporto al PIL.

Quanto alle altre disposizioni contenute nell'articolo 1, segnala che il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono a ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi. Con riferimento alla formulazione della disposizione, ferma l'inclusione degli assegni vitalizi nel computo dei trattamenti rilevanti, a suo avviso andrebbe valutata la correttezza della loro definizione in termini di «trattamenti pensionistici», tenuto conto della circostanza che una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale ha escluso la natura esclusivamente pensionistica di tali assegni. Ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 289 del 1994 ha, in particolare, evidenziato che nel tempo l'assegno vitalizio si è venuto configurando come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private. In ogni caso, a suo avviso, merita di essere segnalato il fatto che la disposizione prevede che i vitalizi assumano rilievo nel computo in via meramente transitoria, ai soli fini della determinazione della rivalutazione di cui al comma 1, mentre non rilevano ai fini dell'applicazione della normativa di carattere generale in materia di rivalutazione. Ritiene, pertanto, opportuno valutare un intervento di carattere sistematico, volto a considerare in via generale l'importo dei vitalizi ai fini dell'applicazione delle rivalutazioni, verificando altresì la possibilità di porre limiti al cumulo tra vitalizi e trattamenti pensionistici. Il comma 3 dispone che le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo siano corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015, mentre il comma 4 precisa che rimane ferma l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale – come si è anticipato – recava una disciplina limitativa della rivalutazione auto-

matica dei trattamenti pensionistici, già abrogata dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011. La disposizione in esame è volta, pertanto, unicamente a confermarne l'abrogazione a fronte della sostituzione della disposizione abrogativa, al fine di escludere in radice incertezze circa una possibile reviviscenza della norma. Il comma 5 reca le disposizioni di carattere finanziario connesse all'intervento di cui all'articolo 1, affermando espressamente che restano fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dalla legge di stabilità per il 2015 e che il provvedimento di assestamento, di prossima presentazione alle Camere, e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e di quanto disposto dal presente articolo. Con riferimento a quest'ultima disposizione, salve le valutazioni più approfondite che potranno svolgersi nell'ambito dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio, a suo avviso occorre considerare che essa non costituisce una copertura finanziaria in senso proprio e, pertanto, non appare fondato il rischio di una violazione dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione il quale dispone che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». La relazione tecnica, infatti, evidenzia che l'intervento realizzato dal decreto consente una riduzione significativa della maggiore spesa per pensioni derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, per importi pari a circa 15,4 miliardi di euro per l'anno 2015 e a circa 3,9 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, con un andamento lievemente decrescente nel tempo. Si rileva, in sostanza, che la sentenza della Corte costituzionale determinerebbe di per sé un peggioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica che verrebbe sensibilmente ridotto dal provvedimento in esame, che determina quindi effetti finanziari positivi rispetto al dato tendenziale aggiornato a seguito della sentenza n. 70 del 2015. Per effetto del provvedimento, per-

tanto, il peggioramento del dato tendenziale sarebbe quantificabile in circa 2,8 miliardi di euro nell'anno 2015, 730 milioni di euro nell'anno 2016, 715 milioni di euro nell'anno 2017, 701 milioni di euro nell'anno 2018 e 687 milioni di euro nell'anno 2019. Al netto degli effetti fiscali, tali importi si riducono a 2,18 miliardi di euro nell'anno 2015, a 489 milioni di euro nell'anno 2016, a 479 milioni di euro nell'anno 2017, a 469 milioni di euro nell'anno 2018 e a 460 milioni di euro nell'anno 2019. Tale riduzione degli oneri consente di mantenere fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati nella legge di stabilità per il 2015, come espressamente previsto dal primo periodo del comma 5 dell'articolo 1, anche utilizzando il margine di miglioramento tendenziale evidenziato nelle stime del DEF per l'anno in corso e – in misura minimale – negli anni successivi, secondo quanto chiarito dal ministro Padoan nella sua audizione del 20 maggio 2015. Nella medesima audizione il Ministro dell'economia e delle finanze ha chiarito che a seguito del decreto legge, il rapporto programmatico tra l'indebitamento netto e il PIL nel 2015 risulta confermato al 2,6 per cento, mentre per gli anni successivi restano sostanzialmente invariati i valori dell'indebitamento netto in rapporto al PIL previsti nel quadro tendenziale, pari all'1,4 per cento nel 2016 e allo 0,2 per cento nel 2017. Restano inoltre confermati gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza. Per il 2018 e il 2019 si conferma la previsione di un avanzo di bilancio pari rispettivamente allo 0,5 per cento e allo 0,9 per cento. Il ministro Padoan ha altresì assicurato che la conferma dei valori dell'indebitamento netto, già approvati con risoluzione dalle Camere e valutati positivamente dalla Commissione europea nell'ambito della formulazione delle Raccomandazioni del Consiglio europeo sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità di ciascun Paese, consentirà all'Italia di rispettare pienamente il quadro delle regole europee e nazionali.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 2 prevede, per il 2015, l'incremento di 1.020 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e formazione ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della cosiddetta « legge Fornero ». Ai sensi del comma 2 di tale disposizione, alla copertura degli oneri derivanti dal suddetto incremento si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 183 del 2014, il cosiddetto *Jobs Act*, dall'articolo 1, comma 107 della legge di stabilità del 2015, che richiamava, tra le finalità del fondo, anche la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga. La somma stanziata si aggiunge ai 700 milioni di euro già previsti dall'articolo 2, comma 65, della legge n. 92 del 2012, portando le risorse complessivamente stanziate a 1,72 miliardi di euro. In proposito, ricorda come il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga rappresenti un tema al quale la Commissione ha sempre dedicato particolare attenzione. Ricorda, in special modo, che nella relazione approvata nell'ambito dell'esame in terza lettura della legge di stabilità per il 2015, la Commissione aveva segnalato l'esigenza che, nel corso dell'anno 2015, fosse effettuato un attento monitoraggio della spesa destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali e fosse garantita l'effettiva disponibilità di un ammontare di risorse tale da assicurare, da un lato, la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, e, dall'altro, una adeguata tutela dei lavoratori beneficiari dei trattamenti, anche in deroga alla normativa vigente, attualmente previsti. A suo giudizio, è infatti importante considerare come si stia affrontando una delicata fase di transizione tra regimi normativi diversi, nell'ambito della quale occorre assicurare un adeguato finanziamento agli strumenti di tutela dei lavora-

tori, verificando altresì se vi siano le condizioni per un'ulteriore accelerazione e semplificazione di concessione degli ammortizzatori sociali. Ritiene, in ogni caso, che possa essere utile acquisire in questa sede dal Governo qualche aggiornamento circa l'andamento, anche in prospettiva futura, dell'utilizzo degli ammortizzatori in deroga. In proposito, ricorda che i più recenti dati resi disponibili dall'INPS indicano che « gli interventi in deroga, che risentono dei fermi amministrativi per carenza di stanziamenti, sono stati pari a 4,2 milioni di ore autorizzate ad aprile 2015 registrando un decremento del 77,3 per cento se raffrontati con aprile 2014, mese nel quale erano state autorizzate 18,6 milioni di ore. La destagionalizzazione dei dati mostra una variazione congiunturale pari a -0,3 per cento nel mese di aprile 2015 rispetto al mese precedente ».

Fa presente, poi, che l'articolo 3 incrementa di 5 milioni di euro lo stanziamento previsto per l'anno 2015, le risorse già destinate, per il medesimo anno, al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge di stabilità 2015, utilizzando le risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato dal presente decreto. Ricorda, in proposito, che il richiamato articolo 1, comma 109, ha destinato, per l'anno 2015, una cifra fino a 30 milioni di euro al riconoscimento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate agli ammortizzatori sociali in deroga. La relazione illustrativa evidenzia come, anche sulla base delle indicazioni emerse a seguito di un monitoraggio effettuato dall'INPS, l'ulteriore stanziamento previsto si rende necessario per il pagamento delle annualità pregresse, in quanto, poiché l'articolo 2, commi 64 e 65, della legge n. 92 del 2012 prevede che il trattamento di integrazione salariale in deroga possa essere concesso fino al 2016, in tale anno sarebbe impossibile utilizzare lo stanziamento previsto per l'anno in corso per il pagamento delle annualità

precedenti, come avvenuto negli anni passati. Segnala, pertanto, che il nuovo stanziamento, dunque, consentirà di completare i pagamenti per le annualità pregresse e di far fronte a quelli riferiti all'anno in corso.

Fa presente, poi, che l'articolo 4 autorizza una spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento dei contratti di solidarietà difensivi di « tipo B » i cui oneri sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge n. 92 del 2012 e dal precedente articolo 2 del provvedimento in esame. I contratti di solidarietà rifinanziati dalla disposizione in esame sono disciplinati dall'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 148 del 1993 e si applicano nelle aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione. Come evidenziato nella relazione illustrativa, la misura intende garantire la continuità nell'anno 2015 dei contratti di solidarietà di « tipo B », in attesa della loro messa a regime in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014. Segnala come si tratti di un intervento più volte sollecitato dalla Commissione, che ha segnalato l'esigenza di un rifinanziamento da ultimo in occasione della recente missione di studio presso la Regione Piemonte. Quanto alla misura del finanziamento, ricorda che l'articolo 1, comma 183, della legge di stabilità 2014 ha autorizzato, in favore dei contratti di « tipo B » la spesa di 40 milioni di euro per il medesimo anno 2014. Chiede, pertanto, al Governo se, come sembra, ci siano gli spazi per un allargamento dell'utilizzo dell'istituto rispetto all'anno appena concluso. In proposito reputa opportuno considerare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con un avviso pubblicato nel suo sito istituzionale ha già chiarito che nei prossimi mesi si procederà innanzitutto alla lavorazione delle istanze acquisite nell'anno 2014, le quali verranno vagliate seguendo il rigoroso ordine cronologico dato dal protocollo di ingresso presso le competenti Direzioni territoriali del la-

voro. Evase le istanze del 2014, potranno essere prese in esame, entro la capienza dei fondi che risulteranno disponibili, le domande del 2015. A suo avviso è inoltre opportuno che le parti sociali, nelle diverse situazioni aziendali e territoriali, possano avere conoscenza dell'effettiva disponibilità di risorse, nel corso dei confronti per la stipula di accordi per il ricorso allo strumento dei contratti di solidarietà.

Segnala, poi, che l'articolo 5 modifica la disciplina del coefficiente di rivalutazione del montante contributivo utilizzato per il calcolo del valore della pensione con il sistema contributivo. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, appositamente calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, sulla base di un parametro che tiene conto, quindi, dell'andamento dell'economia reale e del livello dei prezzi. Il comma 1, modificando l'articolo 1, comma 9, della legge n. 335 del 1995, prevede che in ogni caso il richiamato coefficiente non possa essere inferiore ad un valore pari a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive. Tale disposizione trae origine dal fatto che nel 2014, per effetto della recessione e della bassa inflazione, il tasso di capitalizzazione avrebbe avuto per la prima volta un segno negativo (essendo pari a 0,998073), che avrebbe determinato una rivalutazione negativa, con ciò riducendo le aspettative pensionistiche dei lavoratori attivi. Il coefficiente di rivalutazione per il 2015 passerebbe quindi da 1,005331 a 1,003394. Nella relazione tecnica allegata al provvedimento, si precisa che la norma consegue l'obiettivo di recuperare nella procedura di sterilizzazione un tasso annuo di capitalizzazione negativo diminuendo per una pari entità il valore dello stesso coefficiente annuo di capitalizzazione nell'anno successivo, non alterando comunque l'impianto della legge n. 335 del 1995 né modificando uno dei meccanismi strutturali endogeni rilevanti ai fini della sostenibilità del sistema pensionistico. Agli oneri derivanti dalla dispo-

sizione, che vanno da 1,1 milioni di euro per il 2015 a 0,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede in parte mediante le entrate fiscali derivanti dalla modifica proposta e, per la quota restante, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, nel rilevare come si debba valutare la possibilità di escludere un recupero della rivalutazione negativa negli esercizi successivi, ritiene che sia opportuno avviare una riflessione più ampia sui meccanismi automatici attualmente vigenti, a partire dall'aspettativa di vita, per migliorarne il funzionamento. A suo avviso, dovrà inoltre verificarsi che nell'applicazione del meccanismo non si determinino distorsioni che possano ripercuotersi negativamente sull'accumulo del montante contributivo.

Rappresenta, inoltre, che l'articolo 6 reca disposizioni volte a uniformare i termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, rivedendo le disposizioni introdotte nella legge di stabilità per il 2015. L'articolo 1, comma 302, della legge di stabilità aveva infatti previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni, le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'INAIL, erogate nei confronti di beneficiari di più trattamenti, in assenza di cause ostative, fossero posti in pagamento il 10 di ciascun mese. Per effetto di tale disposizione i termini per l'erogazione dei trattamenti pensionistici è così articolato: in presenza di soli trattamenti INPS o INAIL, il pagamento avviene il 1° giorno del mese; in caso di trattamenti ex INPDAP i pagamenti avvengono il 16 del mese; in caso di trattamenti ENPALS e di più trattamenti, il pagamento ha luogo il 10 del mese. La relazione illustrativa segnala che la disposizione della legge di stabilità non ha prodotto i risultati sperati in termini di semplificazione degli adempimenti, in quanto si sono mantenuti termini di pagamento diversi, che, in caso di cumulo di prestazioni, penalizzano i titolari dei trattamenti pensionistici. In proposito, ricorda che la

Commissione, nella relazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura della legge di stabilità 2015, aveva condizionato il proprio parere favorevole al provvedimento all'anticipazione dal giorno 10 al primo giorno di ciascun mese del termine per il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni, delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e delle rendite vitalizie dell'INAIL, nei confronti di beneficiari di più trattamenti. La disposizione, pertanto, raccoglie tale sollecitazione, estendendo l'anticipo del pagamento anche alle altre prestazioni previdenziali che al momento non sono erogate il primo giorno del mese di riferimento. Il comma 1, infatti, attraverso l'integrale sostituzione dell'articolo 1, comma 309, della legge di stabilità 2015, dispone che, a decorrere dal 1° giugno 2015, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento pagate agli invalidi civili, e le rendite vitalizie dell'INAIL, dovranno essere corrisposti il 1° giorno di ogni mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, ove non sussistano cause ostative; il pagamento è invece differito al secondo giorno bancabile per il solo mese di gennaio 2016 e per ciascun mese a decorrere dal 2017. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la modifica introdotta semplificherà fortemente le procedure di pagamento, con una sola lavorazione mensile, e potrebbe avere un impatto sociale positivo garantendo una disponibilità finanziaria anticipata per tutte le pensioni INPS. Gli oneri derivanti dall'anticipo del pagamento sono quantificati in poco meno di un milione di euro nell'anno 2015, 6,1 milioni di euro per l'anno 2016, 11,2 milioni di euro per l'anno 2017, 18,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 26,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. A tali oneri si fa fronte, in misura prevalente mediante la riduzione delle commissioni corrisposte agli istituti di credito e alla società Poste Italiane per i servizi di pagamento delle prestazioni pensionistiche e, per la parte residua, attraverso risparmi derivanti da

interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese dell'INPS, da riversare all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di una migliore valutazione di tale ultima previsione, reputa utile acquisire elementi circa gli ambiti di spesa nei quali si intendono realizzare i previsti risparmi.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 7 modifica la disciplina introdotta dalla legge di stabilità per il 2015 relativa alle corresponsione nella busta paga dei lavoratori delle quote del trattamento di fine rapporto maturando, in via sperimentale e per un periodo limitato. In particolare, osserva che la suddetta disciplina viene modificata nella parte in cui istituisce un finanziamento bancario, assistito da speciali garanzie, tra le quali quella di ultima istanza dello Stato, al quale possono accedere i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda del trattamento di fine rapporto. In particolare, modificando l'articolo 1, comma 30, della legge di stabilità 2015, si prevede che il finanziamento bancario non sia assistito dal privilegio speciale sui mobili di cui all'articolo 46 del testo unico bancario, come attualmente previsto, bensì dal privilegio generale sui mobili disciplinato dall'articolo 2751-*bis*, numero 1, del codice civile, previsto proprio per garantire la corresponsione del TFR. Si esclude, inoltre, espressamente l'applicazione delle imposte di registro, dell'imposta di bollo e di imposte indirette, tributi o diritti in relazione all'operazione di finanziamento alle imprese all'atto della stipula del finanziamento, nel corso del rapporto e nell'eventuale escussione della garanzia. Quanto alla corresponsione in busta paga del trattamento di fine rapporto, recentemente la Fondazione studi Consulenti del lavoro ha evidenziato che su un campione di un milione di lavoratori, nel mese di maggio solo 567 lavoratori, pari a poco più dello 0,5 per mille degli interessati, ha richiesto la liquidazione del trattamento in busta paga. Al riguardo, osserva che si tratta di dati senza dubbio parziali, che, tuttavia, sembrano indicare la presenza di disincentivi alla scelta dei lavoratori in favore

della liquidazione in busta paga del trattamento di fine rapporto. A suo avviso, potrebbe essere utile, pertanto, che il Governo fornisca proprie indicazioni circa il ricorso alla liquidazione in busta paga dei trattamenti di fine rapporto da parte dei lavoratori, anche al fine di valutare, qualora fosse confermato lo scarso ricorso a tale facoltà da parte dei lavoratori, possibili correttivi alle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2015. Segnala, conclusivamente, che l'articolo 8 stabilisce che il decreto entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati: esame del documento conclusivo.

(Esame del documento conclusivo e approvazione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunica che è stata predisposta, a conclusione delle audizioni contemplate nel programma dell'indagine conoscitiva una proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 5*), il cui contenuto è già stato anticipato ai componenti della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte che tale proposta di documento conclusivo sarà quindi posta in votazione, auspicando che nella votazione possa registrarsi un'ampia convergenza dei gruppi.

La Commissione approva la proposta di documento conclusivo.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 4 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

ALLEGATO 1

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. (C. 3104 Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3104, di conversione del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

considerate, in particolare, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge, che prevedono la cessazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, della gestione commissariale delle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il trasferimento delle relative funzioni ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

rilevato che presso la soppressa Agensud prestano servizio unità di personale di ruolo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e personale comandato da enti vigilati dal medesimo Ministero, che rientreranno presso le amministrazioni di appartenenza, senza variazioni nel trattamento giuridico ed economico loro riconosciuto;

apprezzate le finalità di razionalizzazione dell'articolo 6 del decreto-legge, che intende promuovere il coordinamento della gestione delle grandi reti infrastrutturali di irrigazione di rilevanza nazionale, nell'ambito del quadro disegnato dal nuovo piano irriguo nazionale, assicurando altresì risparmi per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-04646 Di Salvo: Verifica del numero di anni trascorsi in pensione dai macchinisti e analisi della loro aspettativa di vita.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante, con il presente atto parlamentare, chiede di conoscere il numero di anni effettivi trascorsi in pensione dai macchinisti ferroviari e di avere un'analisi aggiornata sull'aspettativa di vita di questa particolare categoria di lavoratori.

In riferimento al primo quesito, l'INPS – interessato della questione – ha comunicato che non dispone di serie storiche sufficientemente lunghe tali da consentire un'analisi approfondita del fenomeno in questione. L'estrazione di tale informazione dagli archivi di cui dispone l'Istituto sarebbe, perciò, inattendibile e fuorviante.

Per quanto concerne il secondo quesito posto nel presente atto parlamentare, l'Inps ha rappresentato che non possiede informazioni sufficienti sulla storia assicurativa dei macchinisti del settore ferroviario per poter determinare, con le tecniche di analisi demografica, la speranza di vita di questa particolare categoria di lavoratori. L'INPS, infatti, è in possesso di informazioni su questa particolare categoria di lavoratori solo dal 2005 al 2011 identificabile tramite alcune informazioni ricavabili dalle denunce mensili denominate UNIEMENS.

Per fornire comunque un contributo, l'INPS, utilizzando gli archivi UNIEMENS, ha rilevato circa 29.000 soggetti di sesso maschile appartenenti esclusivamente al Fondo pensione dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato che hanno svolto, in

almeno uno degli anni del periodo 2005-2011, le mansioni di macchinista, capotreno/capo servizi treno, tecnico formazione treno e operatore specializzato circolazione.

L'INPS ha precisato che l'analisi si è concentrata esclusivamente sugli individui di sesso maschile in quanto il numero di donne presenti in tali categorie professionali è pari al 5 per cento circa del totale e non rappresenta, dunque, un dato significativo.

Nell'ambito del predetta platea di 29.000 soggetti, l'INPS ha, inoltre, individuato i decessi verificatisi nel periodo 2005-2014 e li ha posti a confronto con il numero di decessi attesi in base all'andamento della mortalità generale determinata dall'ISTAT per l'anno 2013. La tabella, che metto a disposizione della Commissione mostra tale confronto ed evidenzia che la mortalità dei soggetti presi in esame è inferiore del 37,5 per cento rispetto a quella che era possibile attendersi se la collettività avesse seguito l'andamento della mortalità generale determinata dall'ISTAT per l'anno 2013.

Occorre tuttavia osservare che probabilmente tale risultato potrebbe essere influenzato dal breve periodo di analisi delle camere lavorative nelle predette mansioni che non consente di trarre conclusioni definitive sulle probabilità di morte del complesso dei lavoratori.

Tabella. Confronto per età al decesso tra numero di morti attesi e numero di morti reali nel periodo 2005- 2014 riferito al collettivo di soggetti maschi iscritti al Fondo Ferrovie nel periodo 2005-2011 che hanno ricoperto la qualifica professionale di macchinista, capotreno, tecnico formazione treno e operatore specializzato circolazione.

Età alla morte	Numero morti	Numero morti	Differenza %(*)
45	11	6	-45,5%
46	16	8	-50,0%
47	20	12	-40,0%
48	26	15	-42,3%
49	32	15	-53,1%
50	39	17	-56,4%
51	48	33	-31,3%
52	57	30	-47,4%
53	65	38	-41,5%
54	71	48	-32,4%
55	77	51	-33,8%
56	82	47	-42,7%
57	82	50	-39,0%
58	79	49	-38,0%
59	74	45	-39,2%
60	70	47	-32,9%
61	63	47	-25,4%
62	54	37	-31,5%
63	43	29	-32,6%
64	32	25	-21,9%
65	21	14	-33,3%
66	12	8	-33,3%
67	6	3	-50,0%
68	3	2	-33,3%
69	2	2	0,0%
70	1	1	0,0%
Totale	1.086	679	-37,5%

(*) Calcolati sulla base della mortalità ISTAT 2013

ALLEGATO 3

5-05464 Guidesi: Tutela dei lavoratori della cooperativa Winfor di Castiglione d'Adda.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Guidesi inerente alla vicenda dei dipendenti della cooperativa Winfor Scarl di Castiglione D'Adda (LO), operante nel settore dell'imballaggio e del confezionamento di generi non alimentari, è opportuno precisare – ai fini di un corretto inquadramento della vicenda – che, a decorrere dal 2006, l'impresa Intercos Europe spa, operante nel settore della produzione di cosmetici, ha sottoscritto diversi contratti di appalto per l'affidamento a terzi dei servizi di assemblaggio e confezionamento dei propri prodotti.

In particolare, nel corso del periodo febbraio 2006 – gennaio 2015, i predetti servizi sono stati affidati in appalto dalla Intercos Europe spa alla impresa Elenoir Cosmetic srl e, successivamente – dallo scorso mese di febbraio ad oggi – all'impresa Elecos Technology srl.

Nell'ambito dei rispettivi e autonomi contratti di appalto con Intercos Europe spa, sia Elenoir Cosmetic srl che Elecos Technology srl hanno provveduto a subappaltare l'espletamento delle proprie attività a Winfor Scarl, e in particolare: Elenoir Cosmetic srl – da gennaio 2014 alla metà dello scorso mese di febbraio – ed Elecos Technology srl, dalla metà dello scorso mese di febbraio a tutt'oggi.

Tanto premesso, occorre precisare che, a far data dallo scorso 12 aprile, la Winfor scarl ha proceduto al licenziamento dei propri dipendenti – pari a 56 unità lavorative – adducendo come motivo la mancanza di commesse.

Conseguentemente, lo scorso 25 maggio i funzionari ispettivi della Direzione territoriale del lavoro di Milano-Lodi del

Ministero che rappresento hanno effettuato un accesso ispettivo presso lo stabilimento di Castiglione d'Adda, al fine di verificare l'effettiva sospensione dell'attività da parte della Winfor scarl.

Nel corso degli accertamenti è emerso che sette lavoratori della Winfor scarl tutti regolarmente assunti, stanno tutt'ora prestando la propria attività per conto della Elecos Technology srl, nell'ambito di una commessa da quest'ultima acquisita da una non meglio specificata impresa.

I lavoratori presenti all'atto dell'accesso hanno riferito di vantare nei confronti della Winfor scarl un credito pari a circa 5 mensilità, con i relativi oneri accessori, e di non essere mai stati convocati ad assemblee da parte della cooperativa.

Le verifiche ispettive hanno, inoltre, accertato che i licenziamenti intimati dalla Winfor scarl ai propri dipendenti sono nulli per inosservanza dei requisiti formali normativamente prescritti: gli stessi, infatti, sono stati intimati verbalmente in quanto nessuna cessazione dei rapporti di lavoro era stata comunicata ai Centri per l'impiego.

Nell'ambito delle verifiche ispettive, inoltre, si sono profilate delle irregolarità nell'utilizzo degli appalti e subappalti per il cui effettivo accertamento sono tutt'ora in corso indagini da parte degli ispettori della competente Direzione territoriale del lavoro.

Preciso, al riguardo, che – fermo restando il regime sanzionatorio previsto per il licenziamento nullo in quanto intimato in forma orale – il nostro ordinamento prevede già delle tutele in capo ai lavoratori nei casi di appalto non genuino per

mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, e cioè: l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore e l'assunzione del rischio di impresa.

In siffatte ipotesi, infatti, « il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo ».

Pertanto, laddove, nel caso di specie, venga accertato che i lavoratori della Winfor scarl, o quanto meno alcuni di essi, abbiano effettivamente lavorato – come asserito nel presente atto parlamentare – presso i capannoni della Intercos Europe spa, si realizzerà – in luogo di un appalto genuino – una illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro. Conseguentemente, i lavoratori della Winfor scarl potranno agire in giudizio per la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della Intercos Europe spa, ai sensi dell'articolo 29, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Con specifico riferimento ai trattamenti retributivi spettanti ai lavoratori della Winfor scarl, informo che lo scorso 29 maggio – presso la sede CGIL di Lodi – i lavoratori della Winfor scarl ed i rappresentanti legali di Intercos Europe spa,

Elenoir Cosmetic srl, Elecos Technology srl e Winfor scarl hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell'articolo 2113 del codice civile e degli articoli 410-411 del codice di procedura civile.

Con il predetto verbale, in particolare, le imprese Elenoir Cosmetic srl ed Elecos Technology srl hanno acconsentito a che una parte delle somme che costituiscono il debito di Intercos Europe spa nei loro confronti, vengano direttamente versate a Winfor Scarl ai fini del parziale soddisfacimento dei crediti dei lavoratori; Winfor Scarl, a sua volta, ha delegato Intercos Europe spa, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, a corrispondere direttamente le somme ai propri lavoratori.

Le restanti somme dovute ai lavoratori verranno corrisposte direttamente dalla Winfor scarl nell'ambito di un apposito piano di rientro che verrà attuato a decorrere dal prossimo 20 luglio.

Da ultimo, faccio presente che il Ministero dello sviluppo economico – espressamente interpellato per i profili di competenza – ha riferito che la Winfor scarl, in ragione della sua recente costituzione – avvenuta nel dicembre 2013 – non è stata ancora sottoposta a revisione.

Pertanto, a seguito del presente atto parlamentare, il predetto dicastero provvederà a disporre un accesso ispettivo.

ALLEGATO 4

5-05610 Cominardi: Erogazione delle risorse stanziare nell'ambito del programma Garanzia giovani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti, con il presente atto parlamentare, richiamano l'attenzione sugli strumenti di controllo e vigilanza adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa l'erogazione delle risorse stanziare nell'ambito del programma Garanzia giovani.

Al riguardo, voglio ricordare che il programma Garanzia Giovani si avvale dello strumento innovativo del monitoraggio dei dati di attuazione a livello regionale, effettuato settimanalmente e pubblicato mediante *report* sull'apposito sito *web*. Tale strumento consente un'attività di valutazione dell'attuazione degli interventi, finalizzati a documentare il numero e le caratteristiche dei destinatari raggiunti, l'avanzamento della spesa e gli effetti delle misure sulla situazione occupazionale dei beneficiari nonché ad individuare eventuali azioni correttive.

La fase attuativa del programma Garanzia Giovani sta interessando sia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale Autorità di gestione sia le Regioni. Proprio alle Regioni, individuate come organismi intermedi del Piano operativo nazionale, è delegata la definizione e la realizzazione delle misure e tra esse sono suddivise le risorse complessive. L'allocatione delle risorse, pertanto, spetta all'autonomia delle singole Regioni, Al fine di meglio indirizzare gli interventi, il Ministero che rappresento ha promosso e promuove continui confronti con le Regioni per la rideterminazione delle risorse.

A tal proposito, voglio evidenziare che i fondi vengono erogati solo a seguito

dell'attivazione effettiva delle misure, sulla base di un sistema di premialità a risultato.

Ciò posto, le questioni sollevate dagli onorevoli interroganti sono già all'attenzione del Governo che è impegnato nel potenziamento e nel miglioramento del Programma.

Infatti il Ministero che rappresento – in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale (PON) Iniziativa Occupazione Giovani – le Regioni delegate si avvalgono di sistemi di gestione e controllo che prevedono apposite procedure per lo svolgimento delle verifiche amministrative sia *on desk* sia *in loco*.

Le verifiche amministrativo-contabili delle operazioni consentono un continuo controllo della spesa ed accompagnano l'intero ciclo di vita del progetto. Esiste, pertanto, una stretta continuità tra le predette attività di verifica, le fasi di rendicontazione delle spese e del rimborso delle stesse. Al fine di garantire la massima coerenza e continuità tra le diverse fasi, il Ministero che rappresento e le Regioni effettuano una puntuale programmazione, integrazione e organizzazione delle verifiche amministrative sia *on desk* che *in loco*.

In particolare, ricordo che il Programma prevede due specifiche misure: «l'accompagnamento al lavoro» e il «tirocinio extra curricolare», per le quali è prevista la cosiddetta «remunerazione a risultato». Il pagamento a favore dell'ente responsabile, infatti, viene effettuato solo a seguito del raggiungimento di un determinato risultato, secondo i diversi parametri

definiti sulla base dell'indice di « profilazione » del giovane (ovvero maggiore è la difficoltà dell'inserimento del giovane nel mondo del lavoro, maggiore è la remunerazione).

Nel caso dei tirocini, ad esempio, il 50 per cento della remunerazione a risultato viene erogata alla metà del percorso di tirocinio, mentre l'altro 50 per cento a completamento dello stesso.

Voglio precisare, inoltre, che per monitorare il corretto utilizzo della dotazione finanziaria, è stato adottato il Sistema informativo SIGMA giovani che registra i dati finanziari dei piani esecutivi regionali ed è in grado di rilevare, altresì, gli indicatori finanziari quali:

la cosiddetta Capacità di impegno corrispondente all'importo impegnato rispetto al totale delle risorse allocate (per Regione e misura);

la cosiddetta « Capacità di utilizzo » – corrispondente all'importo effettivamente speso rispetto al totale impegnato (per Regione e misura).

Al riguardo, segnalo che parte dei dati richiamati sono già presenti nelle tabelle allegate ai *reports* settimanali pubblicati sul portale di Garanzia Giovani.

Ricordando che, come stabilito dai vincoli europei, i fondi devono essere impegnati entro il 31 dicembre 2015 e spesi entro i tre anni successivi, ritengo utile fornire, nelle tavole che metto a disposizione degli onorevoli interroganti e della Commissione, i dati già in possesso del Ministero che rappresento, aggiornati alla data del 28 maggio 2015.

Dalla tavola n. 1 risulta che tutte le regioni hanno avviato le procedure di emanazione di avvisi, bandi e decreti per dare attuazione alle misure di Garanzia Giovani. L'ammontare complessivo delle risorse oggetto della programmazione attuativa è circa 1.080 milioni di euro.

Al riguardo, segnalo che la capacità di programmazione attuativa è data dal rapporto tra le risorse impegnate attraverso l'emanazione di avvisi, bandi e delibere regionali e le risorse programmate.

Come risulta dalla tavola n. 2, la misura formazione mirata all'inserimento lavorativo presenta la maggiore capacità di programmazione attuativa pari a 86,8 per cento.

Le altre misure che mostrano i valori più elevati della capacità di impegno della programmazione attuativa sono il tirocinio extra curricolare (84 per cento) e il servizio civile regionale (80,9 per cento).

Tavola 1. Programmazione IOG per soggetto responsabile dell'attuazione e capacità di impegno della programmazione attuativa (dati in migliaia di euro)

	Totale Programmato	Totale impegni della programmazione attuativa	Capacità di impegno della programmazione attuativa
	<i>a</i>	<i>b</i>	$b/a \times 100$
Piemonte (*)	97.433,24	77.083,63	79,11
Valle D'Aosta	2.325,38	2.075,38	89,25
Lombardia	178.356,31	167.154,32	93,72
P.A. di Trento	8.371,35	5.255,00	62,77
Veneto (*)	83.248,45	63.912,96	76,77
Friuli Venezia Giulia (*)	19.300,62	16.535,62	85,67
Liguria	27.206,90	18.633,46	68,49
Emilia Romagna (*)	74.179,48	64.245,35	86,61
Toscana (*)	64.877,98	39.961,86	61,60
Umbria	22.788,68	18.038,68	79,16
Marche (*)	29.299,73	20.228,06	69,04
Lazio	137.197,16	83.040,00	60,53
Abruzzo (*)	31.160,03	31.160,03	100,00
Molise (*)	7.673,74	5.579,84	72,71
Campania	191.610,96	112.790,96	58,86
Puglia	120.454,46	72.554,46	60,23
Basilicata	17.207,78	10.313,58	59,94
Calabria (*)	67.668,43	45.895,73	67,82
Sicilia (*)	178.821,39	123.735,00	69,19
Sardegna	54.181,25	35.066,94	64,72
Totale OO.II	1.413.363,33	1.013.260,85	71,69
MLPS	100.000,00	71.566,97	71,57
TOTALE PON IOG	1.513.363,33	1.084.827,81	71,68

(*) Regioni che hanno riprogrammato.

Fonte: PAR e delibere regionali

**Tavola 2. Programmazione IOG per misura e capacità di impegno della programmazione attuativa
(dati in migliaia di euro)**

	Totale Programmato	Totale impegni della programmazione attuativa	Capacità di impegno della programmazione attuativa
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>b / a x 100</i>
Orientamento e accompagnamento al lavoro	459.250,54	288.252,42	62,77
Formazione mirata all'inserimento lavorativo	159.282,19	138.248,74	86,79
Formazione reinserimento dei giovani 15-18 in percorsi formativi	141.239,05	97.985,57	69,38
Apprendistato per qualifica e diploma professionale	35.530,92	7.920,92	22,29
Apprendistato per l'alta formazione e la ricerca	9.490,00	2.090,00	22,02
Tirocinio extra curriculare	307.252,73	258.599,09	84,16
Servizio Civile Regionale	40.750,46	32.981,09	80,93
Servizio Civile Nazionale	46.582,21	46.582,21	100,00
Autoimpiego e all'auto-imprenditorialità	93.767,22	11.617,30	12,39
Mobilità professionale	35.362,68	15.695,14	44,38
Bonus occupazionale	184.855,34	184.855,34	100,00
Totale complessivo	1.513.363,33	1.084.827,81	71,68

Fonte: PAR e delibere regionali

ALLEGATO 5

**Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro
e sul ruolo degli operatori pubblici e privati.****DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO**

SOMMARIO

1. Premessa.
2. I dati e le valutazioni raccolti nel corso delle audizioni.
 - 2.1. ISFOL.
 - 2.2. Italia Lavoro Spa.
 - 2.3. Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro.
 - 2.4. Alleanza lavoro.
 - 2.5. Assolavoro.
 - 2.6. Confindustria.
 - 2.7. Confprofessioni.
 - 2.8. R. E TE. Imprese Italia.
 - 2.9. Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
 - 2.10. Unione delle province d'Italia (UPI).
 - 2.11. Unioncamere.
 - 2.12. Esperti della materia.
 - 2.13. Organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL e UGL).
 - 2.14. Conferenza delle Regioni e delle province autonome.
 - 2.15. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
 - 2.16. Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Conclusioni.

1. Premessa.

La XI Commissione, nell'ambito della propria attività conoscitiva, ha rilevato opportuno svolgere un'indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati, nella consapevolezza che i servizi per il lavoro costituiscono un presupposto essenziale per promuovere l'occupazione anche nell'attuale contesto di crisi economica, attraverso un più efficace incontro

tra la domanda e l'offerta di impiego. L'attenzione della Commissione si è rivolta, in particolare, all'analisi delle caratteristiche e delle potenzialità di un sistema integrato di servizi per l'impiego, che garantisca realmente la cooperazione e l'integrazione tra operatori pubblici e privati, tenuto conto della quasi ventennale apertura agli operatori privati delle attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro nonché dei processi di riforma recentemente avviati nel settore.

In proposito, occorre considerare che il tema dell'efficienza dei servizi per l'impiego è già stato affrontato dalla Commissione all'inizio della presente legislatura, nell'ambito dello svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'emergenza occupazionale, che la Commissione ha valutato anche alla luce delle ultime novità normative introdotte nel mercato del lavoro (in particolare, dalla cosiddetta « riforma Fornero » del 2012) e del perdurare della crisi economica. In quella occasione la Commissione ebbe, infatti, la possibilità di valutare in modo ampio e approfondito i fattori di criticità del sistema e formulò, nel proprio documento conclusivo, proposte volte a promuovere un innalzamento della qualità dei servizi per l'impiego anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle agenzie private. In particolare, la Commissione rilevò come l'attivazione delle risorse della *Youth Guarantee* potesse rappresentare una grande occasione per mettere finalmente mano alla riforma dei Centri per l'impiego, con l'obiettivo di incrementarne i livelli di efficienza. Si segnalava, in particolare, l'esigenza di interventi rapidi ed efficaci, che facessero leva su meccanismi volti a premiare le strutture più efficienti, sulla base di indicatori che tengano conto non tanto dell'attività di intermediazione genericamente svolta, quanto dei risultati occupazionali effettivamente ottenuti, e garantissero adeguati investimenti, anche in termini di personale, da reperire in via prioritaria attraverso l'attivazione di processi di mobilità interna alla pubblica amministrazione. In particolare, il documento approvato richiamava le iniziative assunte anche a livello europeo sul versante della promozione dell'occupazione, con particolare riferimento al programma Garanzia giovani, per la cui attuazione il Governo italiano si è attivato con convinzione, mettendo in moto un processo che ha coinvolto gli enti territoriali e le strutture deputate allo svolgimento di politiche attive sul lavoro. In un contesto nel quale appare prematuro fornire un giudizio sulla concreta efficacia del programma, i cui risultati in termini di incremento dell'occupazione e

dell'occupabilità potranno essere valutati compiutamente solo in una fase successiva, si è riscontrato come l'attuazione di Garanzia giovani abbia rappresentato nel nostro Paese un importante banco di prova del grado di efficacia del sistema dei servizi per l'impiego, promuovendo l'avvio di un percorso che dovrebbe condurre ad una maggiore uniformità dei servizi offerti a livello nazionale e consentire di verificare in concreto il funzionamento del sistema dei servizi offerti dagli operatori pubblici e privati.

La presente indagine, deliberata il 4 giugno 2014, è stata inizialmente prorogata fino al 28 febbraio 2015 e successivamente fino al 31 marzo 2015, in modo da consentire la conclusione del ciclo di audizioni previste dal programma tenendo conto anche dell'evoluzione del quadro normativo nel frattempo intervenuta. In questo ambito, la XI Commissione ha svolto un articolato ciclo di audizioni, che hanno avuto inizio nel luglio 2014 e si sono sviluppate lungo un arco di circa dieci mesi, rappresentando un importante momento di confronto con i soggetti coinvolti, che ha permesso di raccogliere dati, informazioni ed elementi di valutazione che hanno fornito un quadro esaustivo delle problematiche esistenti e delle possibili proposte di intervento, anche alla luce di una comparazione con le esperienze maturate nei principali Paesi europei. L'indagine, conclusasi con l'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha visto intervenire, per il Governo, anche il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, nonché rappresentanti delle parti sociali e delle associazioni di categoria dei settori produttivi e professionali maggiormente coinvolti, operatori pubblici e privati del mercato del lavoro, rappresentanti delle Regioni, delle Province, del sistema camerale, nonché autorevoli esperti del settore.

Quanto agli obiettivi dell'indagine, già nel programma si identificavano gli elementi di debolezza del sistema dei servizi per l'impiego, caratterizzato da una ridotta capacità di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro da parte degli

operatori pubblici e da una limitata efficacia dell'azione degli operatori privati, scarsamente integrati con i Centri pubblici per l'impiego e chiamati a fronteggiare un quadro normativo profondamente diversificato sul territorio nazionale. In questo senso, l'indagine ha puntato innanzitutto a focalizzare in modo più puntuale le caratteristiche del sistema dei servizi per l'impiego, al fine di verificare l'adeguatezza dell'assetto istituzionale in essere, il riparto di competenze tra i diversi soggetti pubblici che hanno competenze in materia, nonché i modelli di cooperazione tra operatori pubblici e privati. In questo contesto, ovviamente, sin dalla definizione del programma dell'indagine, la Commissione è stata pienamente consapevole dell'esigenza di tenere conto e di valutare, *in itinere*, i possibili approdi dei processi di riforma avviati, in particolare, con il conferimento di un'ampia delega al Governo per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e per le politiche attive, nell'ambito della quale sono stati individuati puntuali criteri di intervento e si è prevista, in particolare, l'istituzione di una Agenzia nazionale per l'occupazione. Su questo assetto, già piuttosto articolato, si innestano inoltre le ulteriori riforme che hanno interessato e stanno ancora interessando il quadro delle competenze dello Stato e degli enti territoriali, a partire dalla cosiddetta « Legge Delrio », che ha avviato un processo di revisione del ruolo delle amministrazioni provinciali, che porta al superamento dell'attuale incardinamento presso tali enti dei centri pubblici per l'impiego. Da ultimo, è ancora in divenire il processo di revisione costituzionale, che ha inciso in modo significativo sulle tematiche oggetto della presente indagine, intervenendo sull'intreccio di competenze di Stato e Regioni in materia di politiche attive del lavoro.

Il presente documento, elaborato con la collaborazione proficua dei gruppi presenti in Commissione, intende trarre alcune conclusioni dall'indagine condotta, pur nella consapevolezza del carattere ineludibilmente provvisorio delle considerazioni svolte, in un contesto che troverà un

assetto più stabile solo al momento del consolidamento dei diversi processi di riforma avviati e in corso di attuazione. Il documento è articolato in due parti: nella prima, vengono illustrati i principali elementi di valutazione e di conoscenza acquisiti nel corso delle audizioni, mentre nella seconda si intendono fornire alcune valutazioni di sintesi e proposte di intervento, anche in vista della definizione dei contenuti degli interventi normativi in corso di adozione in questa materia e di ulteriori future iniziative al riguardo.

2. I dati e le valutazioni raccolti nel corso delle audizioni.

2.1. ISFOL.

La prima audizione dell'indagine conoscitiva, svoltasi il 29 luglio 2014, ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'ISFOL, che hanno inquadrato le tematiche oggetto dell'indagine nell'ambito di un'analisi comparativa tra i diversi sistemi di servizi per l'impiego utilizzati dai Paesi dell'Unione europea. Su un piano generale, si è constatato come, a differenza di quanto avviene in Italia, negli altri Paesi assunti come riferimento prevalgano sistemi integrati a livello nazionale, nei quali l'erogazione dei servizi per l'impiego è per lo più affidata a strutture di tipo agenziale, che assicurano un collegamento tra le strutture presenti a livello territoriale attraverso meccanismi di integrazione e coordinamento, che danno visibilità, concretezza, organicità alla politica nazionale del lavoro. I rappresentanti dell'ISFOL hanno inoltre evidenziato come in Paesi comparabili al nostro sul piano della dimensione territoriale e dello sviluppo economico, come la Francia e la Germania, si sia affermata la concentrazione in un unico soggetto delle competenze in materia di politiche attive e passive. Tale concentrazione è funzionale al rispetto del principio di condizionalità, ai sensi del quale i sostegni al reddito erogati al lavoratore disoccupato sono subordinati all'impegno del medesimo lavoratore a cooperare sul piano della propria ricollocazione e riqua-

lificazione professionale, rendendosi disponibile a iniziative di politica attiva del lavoro. A livello continentale si segnalano, peraltro, esperienze nelle quali si riconosce un ruolo più incisivo alle autonomie territoriali: in Spagna, ad esempio, il sistema di servizi per l'impiego si basa su una ripartizione dei poteri fra Stato e Regioni a geometria variabile, nella quale ogni comunità può seguire un modello organizzativo differente. Analogamente, in Belgio la transizione verso una forma di stato di tipo federale ha portato alla divisione dell'agenzia nazionale in tre agenzie federali. In Italia, con il decreto legislativo n. 469 del 1997 è stata operata una scelta, rafforzata, sul piano costituzionale, dalla riforma del Titolo V del 2001 e successivamente confermata dal decreto legislativo n. 276 del 2003, nel senso di affidare i servizi per l'impiego a sistemi a base regionale, in un disegno nel quale l'azione dello Stato e l'azione delle regioni avrebbero dovuto essere coordinate e integrate. Nei fatti, tuttavia, l'auspicato coordinamento sul piano nazionale non si è realizzato e l'analisi condotta testimonia la presenza di realtà profondamente differenziate non solo tra le diverse regioni, ma anche all'interno delle singole regioni, registrandosi risultati non uniformi nell'ambito delle diverse province. Uno dei fattori di maggiore criticità è individuato nell'attuazione a livello regionale del sistema di accreditamento degli operatori privati: si è rilevata, in proposito, la necessità di disegnare un assetto istituzionale di carattere nazionale che superi l'attuale quadro frammentato di competenze, in vista della costituzione di un sistema efficiente di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Quanto al ruolo degli operatori pubblici, i rappresentanti dell'ISFOL hanno evidenziato come le caratteristiche dei centri per l'impiego siano il frutto della storia del nostro Paese e delle politiche seguite sul piano occupazionale, mentre si rende necessaria una difficile opera di riorientamento delle attività svolte, riqualificando strutture che per anni sono state deputate

alla mera gestione di pratiche amministrative riguardanti la certificazione dello stato di disoccupazione.

In questo contesto, uno specifico *focus* è stato dedicato, sempre in una prospettiva di comparazione con le altre esperienze europee, al tema dell'investimento in termini di risorse e di personale nei servizi pubblici per l'impiego e all'analisi del ruolo svolto in termini di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro tanto dagli operatori pubblici quanto dagli operatori privati. L'analisi, che trae origine da una ricerca pubblicata nel mese di marzo del 2014 sullo stato dei servizi pubblici per l'impiego in Europa, ha evidenziato in primo luogo che nel nostro Paese la spesa per i servizi per il lavoro si colloca, in un'ottica comparata, su livelli assai contenuti. A fronte di tale dato di partenza, peraltro, negli anni della recente crisi economica e finanziaria l'Italia è tra i pochi Paesi che ha visto contrarsi la propria spesa non solo nel settore dei servizi per il lavoro, ma anche, più in generale, nel campo delle altre politiche attive. Per quanto riguarda, invece, l'impegno in termini di unità di personale, l'ISFOL, pur riscontrando che Eurostat non raccoglie dati riferiti al personale impiegato nei servizi pubblici per l'impiego nei diversi Stati membri, ha rilevato come tra il 2008 e il 2011 si sono registrate ampie variazioni, con Stati, come Francia, Germania e Regno Unito, che hanno significativamente incrementato il numero degli operatori, mentre altri Paesi, come Finlandia, Italia e Irlanda, si distinguono per una riduzione dell'impegno in termini di personale. I dati riferiti al nostro Paese evidenziano peraltro aspetti critici anche se si pongono a raffronto il numero degli operatori con la popolazione attiva. Quanto, invece, alla capacità di intermediazione degli operatori pubblici e privati ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i dati raccolti evidenziano come nel nostro Paese siano assolutamente predominanti i canali informali di intermediazione (ai quali si rivolge circa l'80 per cento dei disoccupati, a fronte di una media dell'Unione europea a 15 di circa il 69 per cento), mentre circa

due terzi degli interessati si indirizzano verso la richiesta diretta di lavoro alle imprese. Per quanto attiene ai servizi per l'impiego, si rivolge a operatori pubblici circa il 33,7 per cento dei disoccupati, a fronte del 19,6 per cento che si rivolge ad un'agenzia privata per il lavoro. Guardando invece al cosiddetto tasso di penetrazione dei servizi per l'impiego, vale a dire la quota dei lavoratori dipendenti che ha trovato lavoro grazie all'intermediazione dei servizi stessi rispetto al totale dei dipendenti che hanno trovato un lavoro nel periodo di riferimento, i dati registrati nel nostro Paese sono piuttosto modesti: i servizi pubblici per l'impiego hanno contribuito, infatti, al collocamento del 3,1 per cento dei lavoratori, mentre le agenzie private hanno contribuito per lo 0,6 per cento, a fronte di una media dei Paesi dell'Unione europea a 15 del 9,4 per cento per gli operatori pubblici e dell'1,8 per cento per gli operatori privati. Per contro, l'incrocio dei dati sull'investimento finanziario nei servizi per l'impiego e di quelli sui lavoratori intermediati evidenzia risultati relativamente sorprendenti in quanto la spesa media per lavoratore è inferiore, spesso in misura sensibile, rispetto ai principali Paesi europei, riscontrandosi una spesa di poco più di 8.600 euro per lavoratore intermediato a fronte di una cifra di oltre 50.000 euro in Olanda, 21.593 euro in Francia, 18.000 euro nel Regno Unito, 15.834 euro in Germania, e 10.872 euro in Spagna.

Nel sottolineare la complessiva gracilità, anche in un'ottica comparata, dei servizi pubblici e privati per l'impiego nel nostro Paese, i rappresentanti dell'ISFOL hanno rimarcato la necessità di garantire livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, sulla base di *standard* uniformi che devono essere oggetto di puntuale monitoraggio e valutazione a livello nazionale. Da ultimo, si è rimarcata l'opportunità di rafforzare i collegamenti tra il mondo della scuola e quello del lavoro, costruendo percorsi di orientamento verso il lavoro, nonché valorizzando i tirocini e i percorsi di alternanza tra scuola e lavoro, attraverso un efficace

utilizzo dell'apprendistato, secondo il modello introdotto dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.128 del 2013.

2.2 Italia Lavoro Spa.

I rappresentanti della società Italia Lavoro, auditi nella seduta del 5 agosto 2014, hanno svolto un'articolata disamina della situazione attuale dei centri per l'impiego, richiamando i contenuti del primo rapporto di monitoraggio sui servizi per l'impiego, pubblicato sul finire dell'anno 2013, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla società Italia Lavoro, che ha inteso fornire un primo contributo all'analisi del mercato del lavoro in vista di un miglioramento delle politiche attive del lavoro. Dalla ricognizione svolta risulta, quindi, che i centri per l'impiego attivi sul territorio nazionale sono 556 e, nonostante il decreto legislativo n. 469 del 1997 richieda che i centri abbiano di regola una utenza non inferiore a 100.000 abitanti, si registra una loro dislocazione non ottimale, considerando anche il numero relativamente esiguo di centri rispetto alla popolazione da servire. Sulla base dei dati registrati nel monitoraggio si registra, inoltre, l'insufficienza della dotazione organica dei servizi pubblici per l'impiego, che conta allo stato su circa 8.700 operatori, la maggior parte dei quali (più dell'80 per cento) assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Il numero degli operatori è, quindi, inferiore a quello che si riscontra nei più importanti Paesi europei, pur dovendosi tenere conto della circostanza che molti centri hanno esternalizzato parte delle proprie funzioni, e il personale si dedica prevalentemente ad attività di *front office* (6.255 operatori su 8.713). I rappresentanti di Italia Lavoro hanno evidenziato come, pur a fronte di questi dati, il carico di lavoro degli operatori dei centri per l'impiego dal punto di vista dell'utenza (disoccupati a qualsiasi titolo e di qualsiasi età) sia molto inferiore ai carichi di lavoro registrati in altri Paesi europei. In Italia, tra le regioni che hanno una dotazione

organica elevata, si registra la Calabria, con 34,5 operatori per centro per l'impiego, il Molise con 31,1 e le Marche con 30,2; con riferimento, invece, al dato del rapporto tra personale impiegato e soggetti presi in carico, esso appare elevato in Lombardia (516 soggetti), Puglia (451), Liguria (421), provincia autonoma di Bolzano (416), mentre è particolarmente esiguo in Sicilia (103), Molise (138) e Calabria (151).

Con riferimento agli operatori privati «accreditati», tra cui in particolare le agenzie, si è rilevato come il processo di accreditamento sia ancora largamente incompleto e come tale situazione abbia contribuito a limitare le capacità del sistema di rispondere alla sfida della disoccupazione e di promuovere il miglioramento dell'occupazione. Nell'audizione si è quindi segnalato che al 10 luglio 2014 risultano 1.653 sportelli accreditati, tra cui 76 Agenzie di somministrazione, 6 agenzie di somministrazione specialistica e 13 agenzie di intermediazione, nonché 80 enti di formazione, 978 istituti di scuola secondaria di secondo grado, e 86 università (66 pubbliche e 20 private). La distribuzione territoriale degli operatori privati è assolutamente analoga rispetto a quella dei centri per l'impiego, con un effetto di fortissima sovrapposizione rispetto all'offerta pubblica e non di complementarietà delle prestazioni. La presenza delle agenzie è, infatti, prevalentemente concentrata nelle regioni centro-settentrionali, a riprova del profondo squilibrio territoriale del sistema di intermediazione italiano. In particolare, si è rilevata l'eterogeneità della distribuzione dei 2.392 sportelli degli operatori privati: 26,1 per cento in Lombardia; 13, 3 per cento in Emilia Romagna; 14,1 per cento in Veneto; 10,4 per cento in Piemonte; regioni che assorbono, quindi, più del 60 per cento delle unità operative totali.

Quanto alla capacità di intermediazione dei servizi, i dati forniti confermano la prevalenza dei canali informali di ricerca dell'occupazione, a fronte di una percentuale di lavoratori collocati nell'anno 2012 da parte dei centri pubblici

dell'impiego di circa il 2,1 per cento. Le agenzie private per l'impiego hanno invece collocato circa il 5,1 per cento dei lavoratori assunti nel 2012, ancorché il 2,6 per cento dei nuovi impieghi sia avvenuto con rapporti di lavoro interinale.

Nel complesso, riprendendo analisi già formulate anche dall'ISFOL, si è evidenziata la scarsità di risorse finanziarie destinate in Italia alle politiche attive e, in particolare, ai servizi per l'impiego rispetto agli altri Paesi europei: la spesa sostenuta nel 2012 per i servizi per l'impiego ammonta, infatti, a circa 500 milioni di euro, rispetto ai 5 miliardi della Francia, agli 8 miliardi della Germania, ai 5 miliardi del Regno Unito e agli 1,5 miliardi spesi dalla Spagna. La spesa sostenuta per i servizi per l'impiego, che – in controtendenza rispetto ai dati riscontrati in Francia, Germania e Spagna – si è contratta nel periodo tra il 2004 e il 2010, è inoltre limitata anche in rapporto al prodotto interno lordo: in Italia, nel 2011, la spesa per i servizi per l'impiego ha assorbito lo 0,03 per cento del PIL, contro lo 0,34 della Germania, lo 0,25 della Francia, lo 0,34 del Regno Unito e lo 0,10 della Spagna.

I rappresentanti di Italia Lavoro hanno, quindi, evidenziato che il programma Garanzia giovani ha rappresentato certamente un elemento positivo, essendosi mosso nella direzione di procedere verso una maggiore uniformità dei servizi offerti a livello nazionale, in un contesto nel quale le politiche attive del lavoro in Italia rimangono frammentate e differenziate sul piano locale. A livello territoriale, si sono infatti realizzati modelli profondamente diversi anche nei rapporti tra operatori pubblici e privati con meccanismi misti pubblico-privati realizzati attraverso l'accreditamento delle agenzie private, modelli di partenariato e sistemi incentrati sugli operatori pubblici, come quello umbro. In proposito, si è sottolineato come la frammentazione esistente tra le diverse regioni rappresenta un ostacolo molto forte per gli operatori del mercato del lavoro, anche nella prospettiva dell'attrazione di investimenti dall'estero. Emerge, quindi, molto chiaramente, a loro avviso, l'esigenza di

una ricomposizione sul piano istituzionale del sistema dei servizi per l'impiego, anche attraverso un riesame delle disposizioni del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, che rimettono la disciplina del settore alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni, in un contesto nel quale intervengono anche la riforma dell'ordinamento provinciale, in attuazione della « legge Delrio », e la delega legislativa in materia di lavoro contenuta nel cosiddetto *Jobs Act*. Ad avviso dei rappresentanti di Italia Lavoro, la competizione tra i diversi territori dovrebbe svolgersi non tanto attraverso l'utilizzo dello strumento normativo, bensì mediante il ricorso a strumenti gestionali, che valorizzino il conseguimento di risultati concreti in termini occupazionali.

2.3. Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro.

I rappresentanti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, intervenuti nell'indagine conoscitiva il 9 settembre 2014, hanno preliminarmente ricordato l'evoluzione del proprio ruolo nel mercato del lavoro, segnalando come da tempo i consulenti del lavoro non si limitino a gestire il personale occupato in azienda ma, in virtù di un mutamento delle proprie competenze che ha trovato conferma anche sul piano normativo, si occupano anche di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, ricercando e selezionando personale e occupandosi della sua formazione. Hanno rammentato, infatti, che, con il decreto legislativo n. 276 del 2003, attuativo della cosiddetta « legge Biagi », è stata data l'opportunità alla categoria di costituire un'apposita Fondazione dei consulenti per il lavoro, un organismo tecnico, promanazione del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, che, per il tramite di questa Fondazione, svolge attività di intermediazione nel mercato del lavoro.

Con riferimento allo stato dei servizi per l'impiego nel nostro Paese, gli auditi hanno evidenziato la presenza di un mercato del lavoro regionalizzato, con un forte

decentramento a livello regionale anche sul piano normativo, con particolare riferimento alla disciplina dei tirocini formativi e dell'apprendistato. La presenza di un articolato quadro di normative regionali relativo alla gestione delle politiche per l'impiego ha, da ultimo, comportato che per la gestione del programma Garanzia giovani si rendesse necessario sottoscrivere specifici protocolli di intesa con ogni singola regione. Alla luce di tale considerazione preliminare, i rappresentanti dei consulenti del lavoro hanno quindi rappresentato come la soluzione del problema delle competenze in materia di mercato del lavoro rappresenti uno snodo essenziale ai fini della costruzione di un sistema di servizi efficace sull'intero territorio nazionale. Si giudica, in particolare, necessario attribuire allo Stato la competenza legislativa esclusiva per quanto riguarda la tutela e l'organizzazione del mercato del lavoro e dei rapporti di lavoro, prevedendo una possibile articolazione delle politiche a livello regionale. Alla competenza legislativa esclusiva statale dovrebbe essere, inoltre, ricondotta anche la disciplina dell'attività di formazione e di orientamento al lavoro per gli inoccupati e i disoccupati. In questa ottica, gli auditi ritengono che la costituzione di un'agenzia unica, prevista dalla delega legislativa di cui al cosiddetto *Jobs Act*, possa costituire un punto di riferimento importante, purché si introducano meccanismi giuridici che le permettano di esercitare l'attività in maniera unitaria.

I rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro hanno rilevato che l'Italia destina al finanziamento delle politiche attive del lavoro una quota di risorse piuttosto bassa, a fronte di un impegno consistente per le politiche passive; in buona sostanza, essi osservano che, diversamente da quanto accade in altre esperienze europee, a partire da quella tedesca, attraverso questo meccanismo in Italia si finanzia più la disoccupazione che l'occupazione. Sempre sul versante del rapporto tra politiche passive e politiche attive, i rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei consu-

lenti del lavoro si sono quindi soffermati sul cosiddetto principio di condizionalità degli interventi, ai sensi del quale l'accesso ai sussidi dovrebbe essere subordinato all'ingresso del lavoratore in un programma di attivazione sul piano lavorativo e formativo, con obbligo di accettazione delle offerte proposte. In proposito, si è correttamente rilevato come tale principio sia più volte affermato (sin dal decreto legislativo n. 181 del 2000) nella legislazione, la quale richiede che al disoccupato sia fatto firmare un patto di servizio al momento del suo censimento presso i centri per l'impiego, ma trovi scarsa attuazione nella pratica, a causa dell'assenza di controlli, osservandosi come, secondo alcune stime, circa il 20 per cento degli attuali titolari di sussidi li perderebbe in caso di puntuale applicazione delle regole di condizionalità. In questa ottica può, del resto, leggersi la sollecitazione rivolta alla individuazione di una regia unitaria sulle materie della formazione, degli incentivi alle imprese e alla nuova occupazione e della disciplina dei contratti di lavoro. Con specifico riferimento ai servizi per l'impiego si è richiamata l'esigenza di un'integrazione sistema pubblico – INPS – sistema privato, affinché non vi sia un semplice trasferimento di indennità, ma ci sia una integrazione delle politiche al fine di promuovere l'occupazione delle persone. In questo contesto, i rappresentanti dei consulenti del lavoro hanno evidenziato l'esigenza di dotarsi di adeguate strumentazioni informatiche che consentano di monitorare il mercato del lavoro e di soddisfare i fabbisogni formativi e professionali delle imprese.

Quanto all'intermediazione dei soggetti privati, gli auditi hanno rilevato la necessità di introdurre, sulla scorta dell'esempio della Dote unica lavoro istituita dalla Regione Lombardia, strumenti che incentivino il conseguimento dei risultati, remunerando l'agenzia al momento del raggiungimento dell'obiettivo della collocazione lavorativa del disoccupato.

Nel complesso i consulenti del lavoro hanno rilevato come, al di là di qualche significativa esperienza positiva in alcuni

territori del Paese, l'Italia raggiunga risultati piuttosto modesti dal punto di vista dell'efficienza del mercato del lavoro, collocandosi – secondo i dati risultanti dalle indagini svolte dalla Commissione europea – al ventiquattresimo posto su ventisette nazioni dell'Unione europea. In questo contesto, si è in particolare rimarcata l'estrema debolezza del sistema pubblico, finanziato dieci volte meno rispetto a quanto avviene in Germania, Francia e Inghilterra, osservandosi altresì che per gli operatori privati mancano adeguati meccanismi che correlino la remunerazione al risultato, mentre vengono invece investite somme rilevanti in incentivi per le nuove assunzioni. Nel ribadire l'esigenza di un quadro regolatorio unitario a livello nazionale, quantomeno con riferimento alla definizione dei livelli essenziali da garantire, i rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro hanno rilevato l'esigenza di un adeguato finanziamento delle politiche attive, ricordando come negli anni della crisi il nostro Paese si sia caratterizzato per una riduzione degli investimenti nella formazione e nei servizi per il lavoro, rispettivamente pari al 20 e al 30 per cento, sottolineando che, su 28 miliardi di euro spesi per politiche del lavoro, 22 miliardi sono stati destinati al finanziamento dell'indennità di disoccupazione e ad interventi di politica passiva. Anche prendendo a riferimento un arco temporale più vasto, il periodo 2003-2013, in Italia la spesa per le politiche del lavoro è stata pari a circa l'1,5 del prodotto interno lordo, una cifra notevolmente inferiore alla media europea, che è intorno al 2 per cento.

2.4. *Alleanza lavoro.*

I rappresentanti di Alleanza lavoro, nel corso della loro audizione svoltasi il 10 settembre 2014, si sono soffermati sulla propria esperienza di associazione rappresentativa delle agenzie per il lavoro, rimarcando come sulla base della legislazione vigente, che prevede puntuali controlli ministeriali sugli operatori al fine di assicurarne la professionalità e la corret-

tezza, le agenzie, oltre all'attività tipica di somministrazione di lavoro, svolgono attività di ricerca e selezione del personale, di promozione dei tirocini e dell'apprendistato, nonché attività di *outplacement*, sviluppatesi in questi ultimi tempi con il contratto di ricollocazione. Passando ad esaminare il funzionamento del sistema pubblico, i rappresentanti di Alleanza lavoro hanno richiamato talune criticità che caratterizzano i centri per l'impiego, i quali, a loro avviso, ad oggi, salvo talune eccezioni, si dedicano prevalentemente ad attività amministrative, operando quali meri certificatori di uno *status*, quale quello derivante dall'iscrizione alla lista di disoccupazione o dall'iscrizione alla lista di mobilità. Per contro, nell'analisi svolta le agenzie per il lavoro eserciterebbero una attività molto più dinamica, rivolta in maniera equilibrata sia alla domanda sia all'offerta di lavoro, a fronte del concentrarsi degli operatori pubblici solo sul versante dell'offerta.

Quanto all'auspicata integrazione tra operatori pubblici e privati, i rappresentanti di Alleanza lavoro hanno sottolineato come il quadro della normativa a livello regionale sia particolarmente articolato, anche per quanto concerne l'accreditamento degli operatori privati, con evidenti problemi per la costruzione di un'offerta di servizi omogenea sul territorio nazionale. Tale frammentazione territoriale sarebbe, peraltro, una delle ragioni alla base delle difficoltà evidenziate nei primi mesi di applicazione del programma Garanzia giovani nel nostro Paese.

Sono, comunque, state richiamate esperienze positive per quello che riguarda la collaborazione tra operatori pubblici e privati, segnalandosi, in particolare, l'esperienza della Lombardia, nella quale il sistema della Dote unica lavoro testimonierebbe un'efficace attività concertata tra il sistema regionale e i vari operatori privati. Al riguardo, dai dati a disposizione di Alleanza lavoro, risulterebbe che poco meno del 40 per cento dei candidati assunti in carico dagli operatori privati nella

Regione Lombardia ha raggiunto l'obiettivo dell'inserimento occupazionale, per missioni non inferiori ai sei mesi.

2.5. Assolavoro.

I rappresentanti di Assolavoro, nella loro audizione, svoltasi nella seduta dell'11 settembre 2014, si sono focalizzati, in particolare, sul ruolo degli operatori privati e sulla loro integrazione nel sistema dei servizi per l'impiego. In proposito, gli auditi hanno richiamato il valore del servizio svolto per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e, conseguentemente, per sostenere la partecipazione al mercato del lavoro, con un'attività che va a tutto vantaggio dei lavoratori interessati, specialmente in un contesto economico fragile, nel quale il numero e la tipologia dei posti di lavoro disponibili sono fortemente condizionati dalle oscillazioni del ciclo economico. Sotto il profilo quantitativo, si è rappresentato come in Europa siano circa 12 milioni i lavoratori che si avvalgono dei servizi per le agenzie per il lavoro, mentre in Italia si sono rivolti alle agenzie private circa 480 mila lavoratori.

Quanto all'analisi delle politiche per il lavoro nel nostro Paese, i rappresentanti di Assolavoro hanno rilevato come sia opportuno passare dal finanziamento della disoccupazione al finanziamento dell'occupazione, favorendo le politiche attive rispetto a quelle passive e introducendo principi di premialità nel finanziamento delle politiche per il collocamento o il ricollocazione. A tale ultimo riguardo, a loro avviso, è necessario riconoscere agli operatori il valore del servizio svolto, commisurandone la remunerazione al grado di svantaggio colmato e, in secondo luogo, alla rapidità del conseguimento dell'obiettivo di collocazione o ricollocazione. In questo contesto, ritengono in particolare che sarebbe opportuno riconoscere l'inserimento lavorativo avvenuto tramite contratti di somministrazione come risultato valido ai fini dell'inserimento lavorativo e, quindi, della remunerazione della relativa attività. Allo stesso modo, si è segnalata l'esigenza che anche la remunerazione dei

corsi di formazione sia collegata ad obiettivi di *placement*, in modo da assicurarne una più diretta rispondenza alle esigenze del mercato del lavoro. Al fine di promuovere la correlazione tra la remunerazione dei servizi offerti e i risultati ottenuti, a loro avviso, dovrebbero essere promosse ed estese le esperienze incentrate sull'erogazione di *voucher* da utilizzare per il pagamento dei servizi ricevuti, legando il riconoscimento dell'erogazione alla stipulazione di un contratto di lavoro. Sempre nell'ottica di rafforzare il rapporto tra investimenti in politiche attive e risultati conseguiti, si è rimarcata l'esigenza di istituire un sistema pubblico di *rating* che abbia ad oggetto i risultati ottenuti dai diversi attori, basato su indicatori oggettivi di risultato validi a livello europeo. A testimonianza dell'efficacia del sistema proposto, i rappresentanti di Assolavoro hanno ricordato l'esperienza della Dote unica lavoro della Regione Lombardia, che, sia sul piano generale sia nell'ambito dell'attuazione del programma Garanzia giovani, ha premiato in modo significativo le agenzie per il lavoro. Nel documento depositato, si richiamano, inoltre, numerosi altri temi oggetto dell'attenzione della Commissione nell'ambito dell'indagine, a partire da quello dell'effettiva accessibilità per gli operatori privati delle banche dati pubbliche che recano informazioni rilevanti per la loro attività. Particolare attenzione è inoltre dedicata alla questione del rafforzamento della *governance* unitaria del sistema dei servizi per l'impiego, segnalando, specificamente, l'esigenza di istituire una procedura autorizzatoria unica a livello nazionale per le Agenzie ed esprimendo apprezzamento per la scelta del Governo di muoversi nella direzione della creazione di una Agenzia nazionale per l'occupazione.

2.6. Confindustria.

I rappresentanti di Confindustria, nell'audizione svoltasi il 17 settembre 2014, hanno preso le mosse, nella propria analisi, dalla constatazione, più volte emersa nel corso dell'indagine, della debolezza

delle reti formali di collocamento nel nostro Paese. Richiamando recenti dati del CNEL, analoghi, ancorché non del tutto sovrapponibili, a quelli illustrati dai rappresentanti dell'ISFOL nel corso della loro audizione, i rappresentanti di Confindustria hanno, infatti, fatto notare che solo il 32 per cento dei disoccupati si rivolge ai servizi pubblici per l'impiego e una quota ancora inferiore (il 18 per cento) si rivolge alle agenzie private per il lavoro. La modalità prevalente di ricerca del lavoro è, infatti, costituita dal ricorso alla rete informale – composta da amici, parenti e conoscenti – alla quale si rivolge circa il 77 per cento dei disoccupati, mentre il 65 per cento decide di proporsi direttamente ai potenziali datori di lavoro. La debolezza dei canali formali è testimoniata dalla comparazione con i dati relativi agli altri Paesi europei: in Germania ricorre ai canali formali di ricerca l'82,3 per cento dei disoccupati, contro una percentuale del 40,6 per cento che invece utilizza le reti amicali e parentali; nel Regno Unito vi ricorre il 62 per cento, mentre in Francia il 58 per cento.

Anche per quanto attiene all'effettiva capacità di intermediazione degli operatori, i risultati, già emersi nel corso dell'indagine, testimoniano la debolezza del sistema dei servizi per l'impiego, tanto sul versante pubblico quanto su quello degli operatori privati: i servizi pubblici contribuiscono a collocare solo il 3,1 per cento dei nuovi lavoratori dipendenti, a fronte di una media europea del 9,4 per cento, mentre le agenzie private collocano circa lo 0,6 per cento dei nuovi lavoratori, contro una media europea pari a circa l'1,8 per cento. Si è, peraltro, constatato come tali dati siano anche il frutto di un più modesto investimento in termini di personale e di mezzi sulle politiche attive da parte del nostro Paese, pur rilevandosi che le comparazioni non sono sempre agevoli, considerando come i compiti affidati ai servizi pubblici dei diversi Paesi non siano del tutto sovrapponibili, in quanto – ad esempio – in Germania le agenzie pubbliche gestiscono anche le politiche passive. A tale ultimo riguardo, i

rappresentanti di Confindustria hanno rilevato come il tema del coordinamento e dell'integrazione fra i soggetti che gestiscono le politiche attive e i quelli che erogano i sussidi al reddito dei disoccupati rappresenti lo snodo fondamentale per l'efficacia dell'intero sistema dei servizi per l'impiego, per il cui corretto funzionamento, a loro avviso, occorre riaffermare in modo efficace la condizionalità delle prestazioni di sostegno al reddito, che devono essere effettivamente subordinate alla disponibilità ad accettare le posizioni di lavoro offerte.

Quanto agli elementi di debolezza dell'attuale sistema dei servizi per l'impiego, nel corso dell'audizione si è richiamata l'attenzione sulla frammentazione istituzionale, che determina la presenza di una pluralità di soggetti pubblici chiamati ad intervenire nel settore. In questo contesto, anche i risultati conseguiti sono particolarmente discontinui a livello territoriale, con una distribuzione « a macchia di leopardo ». I rappresentanti di Confindustria hanno, infatti, osservato come sul versante delle politiche attive e delle politiche passive intervengano a vario titolo, spesso senza operare in sinergia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con i suoi enti strumentali, le amministrazioni regionali e degli enti locali, le agenzie regionali per il lavoro, i centri per l'impiego e l'INPS. In tal senso, hanno fatto notare che l'idea di costituire un'Agenzia nazionale, così come proposta nella legge delega in materia di lavoro, sia convincente a condizione che tale organismo sia davvero uno strumento in grado di garantire una effettiva *governance* del sistema, facendo fronte a quanto previsto dal Titolo V della parte seconda della Costituzione, che distribuisce le competenze tra i diversi livelli istituzionali. A tale ultimo riguardo, si è sollecitato l'avvio di una riflessione sul tema delle competenze, soprattutto in materia di accreditamento dei soggetti privati, sottolineando come non sia ancora garantita una sostanziale parificazione fra il pubblico e il privato. Manca, peraltro, a loro avviso, una effettiva messa in rete dell'intero sistema, che consenta ai soggetti

privati e pubblici di accedere alle stesse banche dati con la medesima rapidità ed efficienza.

Da ultimo, riprendendo spunti già più volte emersi nel corso dell'indagine, si è rilevato come nel nostro Paese esista anche un problema connesso alle risorse destinate alle politiche attive, che assorbono una quota minoritaria del complesso delle spese finalizzate alle politiche per il lavoro, nel quadro di un sistema di protezione che attualmente privilegia la protezione degli *insider*, rispetto alla mobilità tra posti di lavoro o alla facilità di ingresso nel mondo del lavoro. Chiaramente, lo spostamento dell'asse degli interventi dalle politiche passive alle politiche attive dovrebbe comportare un ridisegno degli ammortizzatori sociali che determini anche una riduzione delle relative spese.

2.7. *Confprofessioni.*

I rappresentanti di Confprofessioni, auditi nella seduta del 18 settembre 2014, nell'analizzare il funzionamento dei servizi per l'impiego e le prospettive di un suo cambiamento, hanno evidenziato preliminarmente che il processo di riforma in via di definizione non dovrà cominciare da zero, potendo avvalersi dell'esperienza maturata nel corso degli ultimi mesi nell'ambito dell'attuazione del programma Garanzia Giovani, che, a loro avviso, costituisce un valido terreno di prova per favorire il dialogo tra scuola, istituzioni territoriali e nazionali, parti sociali ed operatori economici, in vista della definizione di un sistema che valorizzi pienamente il contributo degli operatori pubblici e privati.

Nel richiamare i dati relativi alla capacità d'intermediazione degli operatori pubblici, i rappresentanti di Confprofessioni hanno fatto notare che solo il 2,9 per cento delle imprese italiane dichiara di aver assunto personale selezionato dai centri per l'impiego e solo il 3,4 degli occupati afferma di essersi rivolto ad essi per trovare lavoro (la percentuale scende al 2,7 per cento, se si considerano i giovani fino a 21 anni). Pur rilevando che in Italia si investono solo 471 milioni di euro l'anno

per i centri per l'impiego, una somma giudicata irrisoria rispetto alle ben più ingenti risorse stanziare dagli altri Paesi, gli auditi hanno segnalato l'esigenza di un efficace utilizzo delle disponibilità finanziarie, che – a loro avviso – potrebbe essere meglio garantita attraverso un più efficiente raccordo tra i soggetti operanti nel settore, a partire dalle parti sociali, la cui partecipazione dovrebbe essere maggiormente incentivata, in linea con le positive esperienze maturate in Austria e Germania, Paesi nei quali esse concorrono alla *governance* del sistema dei servizi per il lavoro. Richiamando i dati elaborati dall'ISFOL, hanno fatto quindi notare che le agenzie per il lavoro e gli intermediari speciali intermediano il 7 per cento dell'occupazione complessiva, rilevando che i soggetti legati ad Assoformazione ne intermediano il 3,4, mentre ancora meno fanno le associazioni di categoria e i sindacati, che arrivano all'1 per cento.

Nel segnalare che, specialmente in un contesto di risorse scarse, si rende necessario concentrare la spesa per politiche passive sui soggetti che sono realmente interessati alla ricerca di una occupazione, i rappresentanti di Confprofessioni hanno evidenziato l'esigenza di costituire un sistema integrato tra le diverse misure che preveda la tracciabilità del percorso del singolo percettore dei trattamenti, dal momento della fruizione degli ammortizzatori sociali sino all'utilizzo delle politiche attive correlate. Quanto all'architettura istituzionale che sorregge le politiche per l'impiego, si è notato che le difficoltà di *governance* del sistema dipendono essenzialmente dalla stratificazione dei livelli decisionali amministrativi sia sul versante delle politiche passive che su quello delle politiche attive. Gli auditi hanno, quindi, valutato con favore la prospettata costituzione di un'Agenzia nazionale, che realizzi una gestione unitaria delle diverse prestazioni, segnalando tuttavia la necessità che il governo della sua attività sia il risultato di una condivisione con gli operatori che sono a contatto con l'utenza e con i rappresentanti del mondo produttivo. Hanno sottolineato, inoltre, la necessità di

un efficace coinvolgimento del sistema educativo scolastico ed universitario, che dovrebbe favorire maggiormente l'inserimento nel mercato del lavoro, rendendo strutturali le esperienze di apprendimento basate su momenti concreti di lavoro. Al riguardo si è, infatti, rilevato che, per quanto il numero degli istituti superiori che organizzano percorsi in alternanza sia in aumento, sono ancora meno del 9 per cento gli studenti delle scuole secondarie che hanno preso parte a un percorso di alternanza scuola-lavoro.

Quanto al contenuto delle politiche, si è sottolineata l'opportunità di supportare adeguatamente l'orientamento verso l'autoimpiego, anche attraverso l'avvicinamento dei giovani alle opportunità offerte dalle libere professioni. In proposito, i rappresentanti di Confprofessioni hanno osservato che le più recenti riforme hanno già permesso di avviare periodi di praticantato durante il corso di laurea, sottolineando come la propria associazione, attraverso il CCNL degli studi professionali, abbia cercato di dare attuazione all'apprendistato per il praticantato, tipologia contrattuale che consente di coniugare in modo efficace l'esperienza professionale e il completamento del percorso formativo.

2.8. R. E TE. Imprese Italia.

I rappresentanti di R. E TE. Imprese Italia, nel corso della loro audizione del 18 settembre 2014, si sono innanzitutto soffermati sull'ammontare delle risorse finanziarie destinate alle politiche attive, riscontrando che – come più volte evidenziato nel corso dell'indagine – l'Italia, fra i grandi Paesi europei, è quello che investe meno sulle politiche per l'occupabilità e sui servizi per il mercato del lavoro. A fronte di questi ridotti investimenti, nel 2012 circa il 76,9 per cento delle persone in cerca di lavoro ha contattato un centro per l'impiego, ma solo il 2,2 per cento delle imprese ha dichiarato di gestire le proprie assunzioni mediante selezioni effettuate dai medesimi centri. La debolezza del ruolo di intermediazione dei servizi per

l'impiego è, peraltro, riscontrabile anche con riferimento agli operatori privati, che registrano *performance* non molto diverse da quelle degli operatori pubblici, in quanto la quota dei lavoratori che in un anno trova lavoro e che dichiara di essere stata intermediata da agenzie private autorizzate è pari solo al 5 per cento. Si tratta di dati particolarmente contenuti anche in rapporto a quelli registrati negli altri Paesi europei, a testimonianza della prevalenza di altri canali di ricerca e selezione dei lavoratori, con particolare riferimento alla segnalazione di conoscenti (utilizzato dal 63,9 per cento degli interessati) e all'utilizzo di banche dati aziendali (cui ricorre il 24,4 per cento degli interessati).

A fronte di questa situazione, R. E TE. Imprese Italia ha rilevato l'opportunità di operare una riorganizzazione dei sistemi dei servizi per il lavoro che tenga conto della necessità di un maggiore coordinamento e di una maggiore uniformità di attuazione degli interventi su tutto il territorio nazionale, ritenendo che alcune importanti innovazioni in tal senso siano contenute nella legge delega in materia di lavoro, il cosiddetto *Jobs Act*. Si è, peraltro, fatto notare che fino ad oggi molte delle disposizioni introdotte dalle riforme non sono state realmente applicate o lo sono state in modo incompleto e non omogeneo su tutto il territorio nazionale. Si è richiamata, in particolare, la totale disapplicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 181 del 2000, che prevedono il diritto per coloro che si iscrivono al centro per l'impiego di ricevere entro 120 giorni proposte di lavoro o percorsi di politica attiva che comprendano la formazione, in vista del loro inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Sotto il profilo dell'architettura del sistema, si è rilevata l'esigenza di introdurre una disciplina omogenea che favorisca la razionalizzazione della rete dei centri per l'impiego rispetto alla popolazione residente e ai bacini di disoccupazione, nonché la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni da erogare, in modo che siano garantite a tutti le medesime pre-

stazioni, a prescindere dalla collocazione geografica dell'utente. In questo contesto, in linea con quanto già emerso nel corso dell'indagine, si è auspicata l'adozione di una disciplina che uniformi l'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro privato a livello nazionale, al fine di superare l'attuale situazione che vede normative diversificate da regione a regione. R. E TE. Imprese Italia, quindi, ha espresso un giudizio molto positivo in ordine alla creazione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, alla quale attribuire competenze in materia di servizi per il lavoro, politiche attive e passive. La creazione di tale Agenzia potrebbe, in particolare, favorire l'attuazione del principio di condizionalità dei trattamenti, in attuazione del quale tutti i beneficiari di misure di sostegno al reddito, per mantenerne il godimento, sono tenuti a partecipare attivamente a programmi di politica attiva. Quanto al rapporto tra operatori pubblici e privati, si è rilevata l'opportunità di rafforzarne la collaborazione e la concorrenza, anche al fine di assicurare una maggiore capillarità del servizio offerto, soprattutto attraverso l'introduzione di un sistema di remunerazione legato al risultato ottenuto, graduato in funzione della tipologia del servizio erogato e proporzionato alle difficoltà di inserimento dei lavoratori. In tal senso, si è segnalata l'esigenza di consolidare il sistema di monitoraggio delle *performance* e dei risultati dei servizi per il lavoro. In particolare, si è espresso l'auspicio che la costituzione della banca dati e l'avvio del sistema di monitoraggio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto dalla legge n. 92 del 2012, possa finalmente dotare il nostro Paese del sistema di misurazione e di valutazione delle riforme e dei risultati delle politiche del lavoro che fino ad oggi è mancato. Nell'ambito delle misure da adottare si è richiamata l'attenzione sul supporto all'autoimprenditorialità, evidenziando l'esigenza di un efficace piano di tutoraggio allo *start-up* e di una formazione continua per gli imprenditori.

Quanto al contesto delle riforme in corso di adozione, i rappresentanti di R. E

TE. Imprese Italia, riprendendo la suggestione contenuta nel programma dell'indagine, hanno osservato che il piano di intervento relativo alla Garanzia Giovani costituisce un importante banco di prova del sistema, in quanto rappresenta una prima sperimentazione di un nuovo modello di gestione delle politiche attive, caratterizzato dalla collaborazione fra operatori pubblici e privati e dalla connessione di tutti gli strumenti a disposizione, per orientare e accompagnare verso la formazione e il lavoro la popolazione giovanile disoccupata o inattiva. Si è peraltro rilevato come anche nell'attuazione del programma si sono manifestate le difformità di regolamentazione a livello territoriale già riscontrate nella disciplina vigente in materia di servizi per l'impiego, essendosi realizzato un sistema di accreditamento operativo solamente in sei regioni.

2.9. Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

I rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, intervenuti nella seduta del 24 settembre 2014, hanno evidenziato preliminarmente i limiti dell'offerta di servizi per l'impiego da parte degli operatori pubblici, che spesso non dispongono delle capacità professionali e degli strumenti tecnici per assicurare una efficace intermediazione tra domanda e offerta di lavoro. In questo contesto, nel documento depositato, si è evidenziato come la spesa per i servizi del lavoro sia estremamente contenuta, anche rispetto alle esperienze degli altri Paesi europei, pur in presenza di un tasso di disoccupazione particolarmente elevato.

Al fine di migliorare i servizi offerti, si è segnalata in primo luogo l'esigenza di costituire una banca dati unitaria, gestita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affidando la funzione di raccolta dei dati ai centri per l'impiego, che dovrebbero essere muniti di personale adeguatamente formato, consentendo alle agenzie private per il lavoro di servirsi dei

dati raccolti per formulare offerte mirate per la collocazione dei soggetti disoccupati. Un'efficace raccolta dei dati, che dovrebbe ovviamente essere uniformemente disciplinata a livello nazionale e consentire l'interoperabilità dei diversi sistemi, permetterebbe, altresì, di migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, indirizzando le attività di formazione e di riqualificazione verso profili professionali effettivamente richiesti nel mercato del lavoro. Nel nuovo sistema l'intervento pubblico si dovrebbe concentrare sul collocamento dei lavoratori svantaggiati, che dovrebbero godere di efficaci servizi di orientamento e riqualificazione.

Nell'ambito del documento depositato agli atti della Commissione, i rappresentanti dei dottori commercialisti hanno rilevato che la ripartizione delle competenze legislative e amministrative in materia di lavoro, tra Stato e Regioni rappresenta uno dei maggiori problemi che affliggono il mercato del lavoro in Italia: l'assenza di un adeguato coordinamento tra i diversi livelli istituzionali è reso evidente, a loro avviso, dalla circostanza che le politiche passive sono essenzialmente affidate allo Stato, mentre le politiche attive rientrano tra le competenze delle Regioni, con evidenti effetti in termini di frammentazione degli interventi sul territorio nazionale.

2.10. Unione delle Province d'Italia (UPI).

I rappresentanti dell'UPI, nel corso della loro audizione del 24 settembre 2014, hanno inquadrato le tematiche oggetto dell'indagine nell'ambito del processo di riforma dell'ordinamento delle province, che in questi anni hanno assicurato la gestione dei servizi pubblici per l'impiego, intendendo contribuire a un'analisi dei fattori che promuovono l'efficacia di tali servizi e degli aspetti meritevoli di correzione nel nuovo assetto del settore, ancora in via di definizione. Il punto di avvio dell'analisi è rappresentato dal dato, più volte richiamato, relativo all'esiguità degli investimenti nei servizi per l'impiego, che assorbono circa il 2 per cento delle risorse destinate al lavoro, a fronte del 18

per cento dedicato alle altre politiche attive e all'80 per cento finalizzato a politiche di sostegno al reddito. Peraltro, nel nostro Paese l'investimento nei servizi per l'impiego negli anni della crisi – come già rilevato dall'ISFOL – si è ridotto, mentre nei principali Paesi europei l'andamento della spesa è stato opposto. Quanto all'efficacia dei servizi in termini di intermediazione della domanda e dell'offerta, si conferma la debolezza del sistema italiano, nel quale, in ogni caso, gli operatori pubblici raggiungono risultati leggermente più positivi.

Passando in rassegna i fattori di criticità dell'attuale regolazione delle politiche per l'impiego, si è in primo luogo richiamata la mancata attuazione, in concreto, del principio di condizionalità dell'erogazione delle politiche passive rispetto alle politiche attive, sottolineandosi come, da un lato, non sia garantita la messa a disposizione dei servizi da parte degli operatori e, dall'altro, i beneficiari di interventi di sostegno al reddito non siano effettivamente vincolati a partecipare alle iniziative proposte. Ferma l'esigenza di un più elevato finanziamento dei servizi, si è altresì richiamata l'opportunità di una maggiore integrazione fra sistema pubblico e sistema privato, assumendo le agenzie private un ruolo complementare e non concorrenziale rispetto agli operatori pubblici, come testimoniano alcune esperienze positive maturate a livello territoriale (si è citato come esempio positivo, in tal senso, quanto realizzato nella provincia di Torino). Si è altresì rilevata la necessità di un abbinamento tra la gestione delle politiche attive e di quelle relative alla formazione professionale, nonché di una distinzione tra i soggetti istituzionali che programmano l'impiego delle risorse e quelli che gestiscono gli interventi, al fine di favorire una più efficace valutazione dell'efficacia degli interventi svolti. In questa ottica, si è raccomandata la creazione a livello nazionale di un sistema di servizi integrati tra operatori pubblici e privati, nel quale la remunerazione dei servizi sia strettamente connessa ai risultati rag-

giunti, in linea con quanto già avviene in Lombardia, Piemonte, Veneto e alcune regioni dell'Italia centrale.

I rappresentanti delle province hanno peraltro ribadito che, come più volte evidenziato nell'indagine, i servizi per l'impiego hanno una conformazione a « macchia di leopardo » sul territorio nazionale, con venti modelli regionali diversi di programmazione delle politiche attive del lavoro, che hanno conseguito risultati profondamente diversificati. In questo senso, si è richiamata l'esigenza di una forte regia pubblica degli interventi, che assicuri anche una adeguata integrazione in un quadro unitario delle politiche per la formazione professionale, che devono puntare, da un lato, ad una rapida riqualificazione professionale in vista di una prossima ricollocazione e, dall'altro, all'accrescimento delle competenze, anche attraverso percorsi più strutturati.

Alla luce di tale analisi, i rappresentanti delle province propongono quindi una *governance* del sistema incentrata sulla distinzione tra soggetti istituzionali che programmano l'impiego delle risorse e soggetti gestori degli interventi. Come specificato nel documento depositato agli atti, lo Stato dovrebbe assumere su di sé il controllo di una quota rilevante delle risorse del Fondo sociale europeo per promuovere politiche attive nazionali, costituire e mantenere un sistema informativo integrato su politiche attive e passive, disponibile in tutti i centri dislocati a livello territoriale, nonché controllare l'Agenzia nazionale, alla quale dovrebbero essere affidati compiti di promozione e di coordinamento delle politiche nazionali e di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. La definizione di elementi essenziali per la regolazione a livello nazionale del sistema dovrebbe essere, invece, affidata congiuntamente allo Stato e alle Regioni, che dovrebbero in particolare stabilire di comune accordo le regole per assicurare la condizionalità degli interventi e *standard* uniformi per l'accreditamento degli operatori privati. Alle Regioni permarrebbero affidate funzioni essenzialmente programmatiche, riferite in parti-

colare alla gestione dei fondi europei, mentre gli enti di area vasta (città metropolitane e nuove province) dovrebbero provvedere all'erogazione degli interventi di politica attiva a livello territoriale attraverso la rete dei centri per l'impiego e altri eventuali sportelli mirati e alla definizione dei percorsi integrati di inclusione sociale attraverso il lavoro.

2.11. *Unioncamere.*

Nella loro audizione del 30 settembre 2014, i rappresentanti del sistema delle Camere di commercio italiane, richiamando i dati tratti dal sistema informativo Excelsior, realizzato dal sistema camerale in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, hanno in primo luogo evidenziato la persistente presenza nel nostro Paese di un marcato disallineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro: le imprese, infatti, non riescono a realizzare circa il 10 per cento delle assunzioni loro necessarie per l'assenza delle figure professionali ricercate e giudicano di difficile reperimento circa il 20 per cento dei profili professionali ricercati con una qualificazione universitaria.

Pur trattandosi di un fenomeno diffuso, che trova riscontro a livello internazionale, in Italia la situazione è particolarmente grave, ancorché si siano registrati segnali di miglioramento, e richiede, quindi, interventi che devono in prima battuta rivolgersi a colmare il disallineamento esistente in materia di competenze professionali. In questo senso, occorre quindi, a loro avviso, incidere sul sistema della formazione, per metterlo in grado a tutti i livelli – dalla formazione professionale alla formazione universitaria – di venire a conoscenza della domanda delle imprese.

I rappresentanti di Unioncamere hanno sottolineato, inoltre, la presenza di un disallineamento tra domanda e offerta di lavoro riconducibile a carenze nei sistemi di orientamento, in quanto circa il 17 per cento delle richieste delle imprese non trova corrispondenza nell'offerta di lavoratori con adeguate competenze professionali.

Da ultimo, riprendendo temi più volte affrontati nelle precedenti audizioni, si è evidenziato come il disallineamento presente nel mercato del lavoro sia riconducibile anche all'inadeguatezza dei canali di intermediazione: il 62 per cento delle imprese si rivolgono, infatti, a canali informali per l'assunzione dei lavoratori, mentre i centri per l'impiego riescono a intermediare quote che si aggirano tra il 2 e il 3 per cento dell'occupazione nelle imprese (a fronte di un dato complessivo attorno al 4 per cento). In questo contesto, si è altresì osservato che il ricorso a tirocini e a *stage* riguarda ancora una quota molto contenuta dei giovani sotto i 29 anni, sottolineandosi come solo il 4 per cento delle persone in questa fascia di età fa pratica in azienda attraverso questi canali, a differenza di quanto avviene a livello europeo, dove si registrano dati assai più elevati (12,9 per cento), con esperienze particolarmente positive, come quella tedesca, dove oltre il 22 per cento dei giovani svolge esperienze lavorative e formative in azienda. Si tratta di un canale di accesso al lavoro, che, ad avviso degli auditi, dovrebbe essere valorizzato, dal momento che la quota di tirocinanti e stagisti assunti al termine del loro percorso formativo nel 2013 è stata pari al 9,5 per cento.

A fronte delle criticità esistenti, i rappresentanti del sistema camerale hanno quindi posto l'accento sull'esigenza di una revisione del quadro istituzionale volto a creare una forte regia nazionale per le politiche del lavoro, esprimendo una valutazione complessivamente positiva sulla creazione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, prevista dalla legge delega in materia di lavoro. Hanno, tuttavia, evidenziato la necessità che la regia nazionale si integri con reti territoriali pubbliche e private, integrate tra loro, i cui risultati devono essere misurati al fine di ripartire i finanziamenti sulla base dell'efficacia degli interventi realizzati. In questo contesto, a loro avviso, le Camere di commercio possono costituire un utile supporto, se integrato con l'attività degli altri soggetti operanti nel settore, in quanto il sistema

camerale è molto vicino alle imprese ed è fortemente radicato nei territori. Nella medesima ottica, si è rilevato come sia necessario sviluppare la realizzazione di un sistema nazionale di apprendimento permanente, anche in relazione alla creazione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze, richiamandosi in particolare il modello tedesco, che affida un ruolo importante al sistema delle camere di commercio.

Anche alla luce della propria esperienza specifica, i rappresentanti di Unioncamere hanno segnalato l'opportunità di promuovere, anche in un'ottica di contrasto al fenomeno della disoccupazione, l'autoimpiego, osservando come dalle analisi sulla forza lavoro condotte dall'ISTAT risulta che circa 130.000 giovani in cerca di occupazione sarebbero interessati alla creazione di un'impresa, essendo tuttavia dissuasi dalle difficoltà amministrative e dai problemi connessi all'accesso al credito.

2.12 Esperti della materia.

Nelle sedute del 30 settembre e del 1° ottobre 2014 la Commissione ha proceduto all'audizione di esperti della materia, acquisendo le valutazioni di un qualificato gruppo di docenti universitari e operatori del settore.

Il professor Tito Boeri, audito nella sua qualità di docente di economia presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi », prima della sua nomina a presidente dell'INPS, ha svolto una disamina generale sul funzionamento dei centri per l'impiego, richiamando il dato già illustrato più volte nel corso dell'indagine secondo cui gli operatori pubblici intermediano una quota della nuova occupazione che si aggira attorno al 2-3 per cento. Egli ha quindi rilevato la mancanza di variazioni di tale dato dopo l'entrata in campo di operatori privati, fenomeno che testimonia, a suo avviso, il fatto che l'operatore pubblico non si è sentito minimamente messo sotto pressione o in competizione con le agenzie private.

Nell'osservare come la capacità dei centri per l'impiego di assolvere i compiti loro

affidati dalla legge sia piuttosto limitata (solo il 17 per cento dei centri per l'impiego realizza le disposizioni sui patti di servizio nei tempi indicati dalla legge), il professor Boeri ha ravvisato in primo luogo l'esistenza di un problema di sotto-dimensionamento di personale nei centri per l'impiego, individuando anche problemi per quanto attiene alla qualità del medesimo personale, spesso non in possesso delle professionalità e delle competenze necessarie, nonché alla sua distribuzione territoriale. Al riguardo, preso atto dei vincoli di bilancio e dei limiti esistenti per le nuove assunzioni, il professor Boeri ha indicato come possibile soluzione un incremento della dotazione organica dei servizi pubblici per l'impiego attingendo, ad esempio, al personale di agenzie come Italia Lavoro – che oggi occupa circa 1.240 impiegati – nonché al personale dell'ISFOL o del CNEL, enti che operano in settori contigui.

Il professor Boeri ha giudicato altresì fondamentale dotarsi di strumenti di valutazione delle politiche del lavoro e garantire ai centri per l'impiego la possibilità di far funzionare le varie forme di condizionalità loro assegnate dalla legge, legate sia alle dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro, sia ai patti di servizio, sia all'apparato sanzionatorio. A tale ultimo riguardo, in linea con quanto più volte rappresentato nell'indagine, ha quindi richiamato l'importanza di assicurare servizi efficienti e garantire l'effettiva applicazione del principio di condizionalità. Quanto alla struttura del sistema, per il professor Boeri occorre muoversi nella direzione di un'unificazione dei servizi pubblici per l'impiego, sottolineando come la legge delega in materia lavoro, il cosiddetto *Jobs Act*, affermi un principio giusto, muovendosi verso la costituzione di un sistema federale, al fine di superare l'attuale stato di frammentazione dei servizi a livello territoriale, che ha portato al sostanziale fallimento del programma Garanzia giovani, e di realizzare, in analogia a quanto avviene nelle principali esperienze europee, una effettiva integrazione tra politiche attive passive.

Il ricercatore Roberto Ciccimessere, ricercatore a contratto, esperto di politiche del lavoro e autore di diversi studi sul tema della disoccupazione giovanile, nel valutare il livello di efficacia dei servizi pubblici europei, ha osservato che in Italia trova lavoro attraverso i centri per l'impiego solo il 2,6 per cento della platea dei disoccupati registrati, che sono circa 2.200.000, rilevando che nel Regno Unito, in Germania e in Svezia si registrano, rispettivamente, percentuali del 19,2, del 18,8 e del 55,7 per cento, a testimonianza di un'attività di intermediazione molto più efficace. Nel complesso, quindi, Ciccimessere ha rilevato come l'efficacia dei servizi pubblici e privati per il lavoro nell'intermediazione tra domanda e offerta sia decisamente modesta: solo l'1,8 per cento dei giovani che hanno cominciato a lavorare nel 2013 ha trovato l'attuale lavoro attraverso i centri pubblici per l'impiego, mentre il 5 per cento lo ha trovato ricorrendo alle agenzie private per il lavoro o agli altri intermediari, pubblici e privati, diversi dai centri per l'impiego. Si tratta di dati non perfettamente sovrapponibili a quelli più volte citati nel corso dell'indagine, che determinano una spesa *pro capite* per lavoratore collocato assai superiore a quella tedesca.

Passando al versante della spesa, Ciccimessere ha rilevato la prevalenza delle politiche passive su quelle attive: con riferimento alla spesa per politiche del lavoro, che assume valori ingenti in termini assoluti (circa 31 miliardi di euro) e in rapporto al PIL, in Italia si spende il 2 per cento delle risorse per i servizi per il lavoro, riservando una somma pari al 18 per cento per le politiche attive e una pari all'80 per cento per i sussidi di disoccupazione. Nel 2012 la spesa italiana per il sostegno al reddito dei disoccupati e dei lavoratori sospesi – quindi relativa sia ai sussidi di disoccupazione sia alla Cassa integrazione – era pari a poco meno dell'1,5 per cento del PIL (circa 24 miliardi di euro), una cifra superiore sia alla media europea che a quella della Germania (0,9 per cento del PIL) e molto maggiore di quella del Regno Unito (0,3 per cento del

PIL, 5,3 miliardi di euro). Ha fatto altresì notare come la maggioranza dei Paesi europei riesca a contenere la spesa per ammortizzatori sociali, riducendo al massimo il tempo di transizione dallo stato di disoccupato sussidiato a quello di occupato, come nel Regno Unito, dove la percentuale di disoccupati che cessa di percepire il sussidio dopo tre mesi – perché ha trovato un lavoro – è pari al 55 per cento, dato che sale al 75 per cento dopo 6 mesi. Corrispondentemente, anche alla luce di una comparazione internazionale, la spesa per i servizi per l'impiego nel nostro Paese è particolarmente bassa, tanto a livello assoluto quanto in comparazione con il numero dei disoccupati da gestire. Anche ipotizzando la costituzione di un sistema che affida molte competenze agli operatori privati, come nei Paesi Bassi, la spesa per servizi dovrebbe essere circa 10 volte quella attuale.

Si è, inoltre, fatto notare che il numero degli operatori in rapporto agli utenti è inferiore alla soglia minima considerata necessaria in Europa per offrire un servizio efficace ed efficiente alle persone in cerca di lavoro e alle imprese. In proposito, ha osservato che gli addetti ai centri per l'impiego in Italia sono poco più di 9.000, ognuno dei quali dovrebbe assistere 250 disoccupati, mentre in Germania questo rapporto è di 1 a 26, grazie a 110.000 addetti. Anche negli altri Paesi più immediatamente comparabili, il rapporto è sensibilmente inferiore, registrandosi un rapporto tra operatori e utenti di 1 a 131 anche nei Paesi Bassi, dove molte funzioni sono devolute a operatori privati, secondo un modello che, a detta di Ciccimessere, dovrebbe essere seguito anche nel nostro Paese.

Ciccimessere ha rilevato, inoltre, che l'assenza nei centri per l'impiego di servizi per le imprese rappresenta un'altra causa dell'inefficacia del sistema, osservando come nell'esperienza europea i servizi pubblici per l'impiego non si rivolgano solo ai disoccupati, ma anche ai datori di lavoro. Un ulteriore elemento di debolezza del sistema italiano è identificato nell'assenza di una correlazione tra politiche

attive e politiche passive, riconducibile principalmente a un quadro istituzionale che concentra in capo all'INPS la gestione delle politiche passive, rimettendo quelle attive alle Regioni, che non hanno quindi adeguati incentivi a ridurre la permanenza nello stato di disoccupazione.

A fronte delle criticità rilevate, Ciccio-messere ritiene in primo luogo necessario adeguare il personale dei centri per l'impiego, portandone la dotazione a 20.000 addetti, nell'ambito di un modello cooperativo con le agenzie private, riconducendo inoltre allo Stato la competenza sulle politiche del lavoro, diversificando le competenze degli addetti e abbattendo le incombenze amministrative.

Michele Colasanto, professore di sociologia economica presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e presidente dell'Agenzia del lavoro della provincia di Trento, ha richiamato preliminarmente i dati forniti dall'ISFOL con riferimento al funzionamento del sistema dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla capacità di intermediazione degli operatori, quantificata in misura pari allo 0,6 per cento dei nuovi posti di lavoro per le agenzie private e al 3 per cento per i centri pubblici, dati particolarmente bassi anche in comparazione con quelli riferiti agli altri Stati membri dell'Unione europea. Nel convenire sul fatto che uno dei fattori di maggiore problematicità è rappresentato dalle difficoltà incontrate dalle imprese nel rivolgersi ai centri per l'impiego, il professor Colasanto ha rappresentato l'utilità di un modello organizzativo, analogo a quello sperimentato nella provincia di Trento, che sviluppi forme di concertazione, garantendo il coinvolgimento delle parti sociali nella gestione delle politiche.

Nell'indicare talune proposte di intervento, egli ha giudicato importante sviluppare la valutazione delle politiche, anche con riferimento agli incentivi, e attuare il principio di condizionalità provvedendo a tenere insieme politiche attive e politiche passive. Nel sottolineare l'opportunità di valorizzare il filone tecnico del sistema

formativo, ha posto l'accento sullo sviluppo dell'istruzione terziaria non universitaria.

Ha osservato, inoltre, che l'aumento della flessibilità in uscita deve essere compensato con ammortizzatori in grado di coprire una platea sempre maggiore di soggetti, da finanziare anche attraverso la riduzione della spesa per sussidi, prevenendo, altresì, l'introduzione di un reddito di garanzia in favore dei più poveri.

Il professor Colasanto ha fatto notare che, al fine di rafforzare le capacità operative dei centri per l'impiego, in un contesto di risorse ridotte, occorre, anzitutto, valorizzare la rete dei servizi per il lavoro costituita da soggetti accreditati, guidata da una regia unica dell'istituzione di riferimento (come nel caso dell'Agenzia del lavoro nel caso della Provincia di Trento). Ritiene importante, quindi, realizzare una effettiva connessione tra politiche attive e passive mediante una stretta collaborazione tra i centri per l'impiego e le sedi INPS presenti sul territorio, nonché sviluppare la collaborazione con gli enti bilaterali sia per il sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati o sospesi del settore di riferimento sia per la realizzazione di progetti di politica attiva per il lavoro.

L'avvocato Falasca si è soffermato sugli elementi di criticità del mercato del lavoro italiano, evidenziandone le lacune principali e proponendo talune ipotesi di soluzione, sulla base delle buone prassi sviluppate sul territorio. Premesso che lo scopo essenziale dei servizi per l'impiego non è quello di creare occupazione, ma di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, Falasca ha richiamato anzitutto la necessità di realizzare un sistema strutturato di servizi per l'impiego, al fine di rendere più trasparente il mercato del lavoro e di rimettere in gioco le opportunità lavorative che, come si è più volte rilevato, sono prevalentemente gestite nell'informalità. Ha evidenziato, quindi, come nella recente crisi i lavoratori espulsi dal ciclo produttivo abbiano colto l'esistenza di un drammatico problema di competenze e di ricollocazione nel mercato del lavoro, in assenza di servizi adeguati.

Si è segnalato come le risposte sul piano teorico siano state da tempo individuate, ma sia mancata la traduzione concreta dei principi stabiliti, con riferimento in particolare al superamento della gestione meramente burocratica del collocamento e alla condizionalità degli interventi.

Falasca ha rimarcato le differenze con gli altri Paesi europei in termini di personale impiegato, sottolineando come in Italia i dipendenti dei centri per l'impiego siano circa 7.000, mentre in Germania 70.000 ed osservando come tale *gap* sia ragionevolmente colmabile solo attraverso un forte coinvolgimento nel sistema degli operatori privati. A tale ultimo riguardo, ha evidenziato che spesso le leggi in Italia esistono ma non sono implementate, come nel caso del sistema di accreditamento, che non è stato in gran parte attuato dalle regioni. Tranne il caso della Lombardia e fatta eccezione per un inizio di sperimentazione nella Regione Lazio, sono pochissime le esperienze in cui è stato costruito un servizio pubblico con operatori privati o pubblici in grado di fornire prestazioni adeguate, evidenziandosi altresì come, nel sistema attuale, vi sia una pluralità di soggetti distinti incaricati di gestire le politiche attive e passive. Ha osservato che il modello lombardo coniuga molte indicazioni dell'Unione europea e va guardato con attenzione, tanto è vero che la stessa Regione Lazio, con un sistema di accreditamento più recente, sta cercando di andare in quella direzione.

Ha fatto notare, quindi, che in Italia esistono 21 diverse organizzazioni dei mercati del lavoro, a causa dell'estrema frammentazione della normativa regionale, giudicando positiva l'idea dell'Agenzia unica, contemplata nell'ambito della legge delega di riforma in materia di lavoro.

Il professor Leonardi, docente di economia presso l'Università di Milano, ha posto in primo luogo in rilievo le problematiche di tipo organizzativo che caratterizzano il sistema dei servizi per l'impiego e, in generale, le politiche per il lavoro, rilevando, in particolare, il disallinea-

mento esistente tra il sistema centralizzato dell'INPS, che paga i sussidi, e il sistema decentralizzato dei centri per l'impiego, deputato allo svolgimento delle politiche attive. Ha quindi segnalato l'esigenza di affrontare tale questione nell'ambito dell'attuazione della delega relativa alla costituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, che dovrebbe individuare in modo uniforme gli *standard* per l'accreditamento degli operatori privati e per la remunerazione dei servizi in relazione ai risultati raggiunti, garantendo il necessario coordinamento tra politiche attive e passive, anche attraverso la costituzione dell'Agenzia nell'ambito dell'INPS. Richiamata l'esigenza di un intervento volto a informatizzare la rete dei centri per l'impiego, ha osservato come la fase di prima accoglienza potrebbe essere gestita in forma centralizzata, rinviando ad un momento successivo il colloquio presso il centro dell'impiego. Il professor Leonardi non ritiene realizzabile in Italia il modello tedesco dei servizi pubblici per l'impiego, dal momento che si tratta di un modello quasi esclusivamente pubblico, con un numero di dipendenti dieci volte superiore al nostro. Ha evidenziato, quindi, l'esigenza che tutti gli sforzi siano indirizzati alla gestione della complementarità con i servizi privati, nell'ambito di un sistema in cui il servizio pubblico si occupa soltanto della profilazione, mentre al servizio privato spetta la gestione in via sostanzialmente esclusiva del servizio di collocamento, sulla base di *standard* nazionali gestiti da un'agenzia federale. Ha osservato che tale sistema deve prevedere un controllo serio e affidabile dei risultati, in modo che le agenzie private siano sottoposte ad una valutazione pubblica relativamente alle loro modalità di funzionamento e ai risultati ottenuti. Giudica, in questa ottica, utile per l'Italia un modello che preveda la presenza di un'associazione delle agenzie private – *profit* e *no profit* – di servizi all'impiego che svolga funzioni di controllo, nonché la presenza di un'agenzia federale che gestisca il rapporto con il privato – quindi l'accreditamento – fissando regole chiare sull'assegnazione delle

diverse fasce di difficoltà di ricollocazione del disoccupato. Ha rilevato che in tale ambito la Lombardia ha fatto dei passi avanti, attuando un sistema di assegnazione a fasce, con pagamento in base alla difficoltà di ricollocazione e con un'assegnazione delle doti uniche, basata sui dati storici.

2.13. Organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL e UGL).

Nel corso dell'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, svoltasi il 17 dicembre 2014, i rappresentanti della CGIL, nell'evidenziare l'esigenza della presenza di un soggetto pubblico che svolga effettivamente politiche di qualità, hanno esposto preliminarmente dati comparati relativi alla spesa per i servizi per l'impiego e al personale presente nei servizi pubblici, dove operano circa 1.200 operatori con contratti a tempo determinato, prossimi alla scadenza. Nel segnalare l'incertezza della situazione, anche in relazione al superamento delle province, alle proposte di riforma costituzionale incidenti sulle competenze legislative in materia di lavoro, nonché all'attuazione della delega riferita alla costituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, si è denunciata in primo luogo la debolezza degli operatori pubblici, sottolineandosi la necessità di risolvere la questione dei tanti lavoratori precari che lavorano nell'ambito dei centri per l'impiego. In questa ottica sarà determinante l'attuazione della delega relativa alla costituzione dell'agenzia nazionale per l'occupazione, che tuttavia non appare in linea con le proposte di riforma delle competenze legislative in discussione in Parlamento.

I rappresentanti della CISL hanno rilevato l'importanza di un'Agenzia nazionale che definisca le linee guida dei servizi e ne individui gli *standard* minimi, lasciando agli altri soggetti istituzionali lo svolgimento degli altri compiti gestionali e programmatori. Nel far notare che il modello di riferimento dei servizi per l'impiego deve essere quello pubblico, pur in sinergia con il privato, i rappresentanti

della CISL hanno rilevato la problematicità di una riforma che non incrementi le risorse umane e finanziarie destinate ai medesimi servizi, evidenziando in particolare l'utilità di investimenti nei sistemi informatici.

I rappresentanti della UIL hanno fatto notare che l'attuazione della legge delega in materia di lavoro rischia di incentivare un'uscita del lavoro del dipendente che non è controbilanciata, tuttavia, da un efficace sistema statale in grado di aiutare la persona nella ricerca di una nuova attività. Hanno rilevato, quindi, che il fatto di aver incardinato in modo quasi contestuale l'esame parlamentare di provvedimenti come la legge delega in materia di lavoro, la riforma costituzionale e la legge n. 56 del 2014 («legge Delrio»), senza operare un coordinamento tra gli interventi, rischia di determinare un prevedibile indebolimento dei servizi per l'impiego, senza che vi sia un'adeguata sostituzione della funzione che oggi è affidata alle province in materia.

I rappresentanti dell'UGL hanno fatto presente, anzitutto, che esiste un problema di risorse, giudicando insufficienti i fondi previsti per finanziare le misure recate dalla legge delega in materia di lavoro e per rendere universali gli ammortizzatori sociali. Altra incognita, a loro avviso, è rappresentata dalle competenze istituzionali e dalla riorganizzazione dei servizi sul territorio; al riguardo, hanno giudicato condivisibile la costituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, che, tuttavia, sembra inserirsi in un contesto particolarmente complesso, con una riforma costituzionale *in fieri* che è destinata a cambiare lo scenario in tempi più o meno brevi.

Hanno quindi ritenuto opportuno stimolare una sinergia fra operatori privati, pubblici e altri soggetti autorizzati o accreditati, evitando che prevalga una logica per la quale si finisce per convogliare le persone più difficili da collocare verso il servizio pubblico e quelle più facilmente collocabili verso il privato. Fatto notare che uno dei problemi della scarsa efficienza dei servizi per l'impiego è rappre-

sentato dal mancato collegamento con le aziende, hanno rilevato che le persone prese in carico dai centri per l'impiego sono poco meno di 117 mila con una incidenza percentuale, rispetto alle domande presentate, del 34 per cento.

2.14. Conferenza delle Regioni e delle province autonome.

Nella loro audizione del 19 febbraio 2015, i rappresentanti delle regioni hanno analizzato i temi dell'indagine alla luce delle più recenti evoluzioni del quadro normativo, con particolare riferimento all'introduzione nel disegno di legge di riforma costituzionale proposto dal Governo di un sensibile spostamento dell'asse delle competenze legislative in materia di lavoro e, in particolare, di politiche attive verso lo Stato. A tale riguardo, i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province autonome hanno evidenziato, anzitutto, l'esigenza di realizzare riforme che valorizzino la specificità dei sistemi territoriali, evitando impostazioni centralistiche, ipotizzando, in questa ottica, la coesistenza di un sistema nazionale per il lavoro – caratterizzato da un'Agenzia nazionale con funzioni di coordinamento, di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, di controllo, nonché con poteri sostitutivi – con un sistema di agenzie regionali che valorizzi le diverse articolazioni territoriali. In questo senso anche il competente assessore della Regione Lazio ha evidenziato come l'esperienza di Garanzia giovani abbia consentito, finalmente, di fissare livelli essenziali per le prestazioni da rendere a livello territoriale, rappresentando che anche negli altri Paesi dell'Unione europea i servizi sono di regola gestiti a livello locale, mentre lo Stato dovrebbe limitarsi a definire i livelli essenziali delle prestazioni da assicurare.

Su un piano più generale, gli auditi hanno fatto notare che in Italia si sono storicamente privilegiate le politiche passive rispetto a quelle attive, evidenziando come la dotazione dei servizi pubblici per l'impiego – secondo dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – sia di un

operatore ogni 254 utenti, un dato di gran lunga inferiore, come più volte indicato nel corso dell'indagine, a quello registrato nei principali Paesi europei: in Gran Bretagna, ad esempio, si registra un operatore ogni 19 disoccupati; in Francia, uno ogni 54; in Germania, uno ogni 28. A tali dati corrisponde un basso livello di spesa per i servizi per l'impiego: rispetto al PIL la spesa sostenuta nel nostro Paese è pari allo 0,03 per cento, mentre è dello 0,25 in Francia, dello 0,35 in Germania e dello 0,21 nel Regno Unito. A fronte di tali dati, hanno rilevato che nel campo delle politiche attive si sono compiuti grandi sforzi nella gestione di migliaia di lavoratori in cassa integrazione in deroga e nell'ambito della stessa gestione di Garanzia Giovani.

Quanto alle prospettive per il futuro, soffermandosi sulla riforma costituzionale in corso di esame presso il Parlamento, i rappresentanti delle Regioni e delle province autonome hanno stigmatizzato la scelta di sottrarre alle regioni le competenze legislative in materia di lavoro, giudicando incongruo un dettato costituzionale che, da un lato, affida alle regioni la competenza sul sostegno ai sistemi economici locali e alle imprese e sull'organizzazione della formazione, ma, dall'altro, non prevede per le regioni alcuna competenza in relazione alle politiche attive. Hanno giudicato, pertanto, necessario evitare che un riaccentramento delle competenze a livello statale vanifichi le esperienze regionali, soprattutto quelle di maggior successo, evidenziando peraltro come la riforma prefigurata smentisca di fatto l'equilibrio individuato in sede di discussione parlamentare del cosiddetto *Jobs Act*, con il pieno accordo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Preoccupazioni più immediate sono, inoltre, state espresse con riferimento all'attuazione della riforma dell'ordinamento provinciale, previsto dalla legge n. 56 del 2014, che ha determinato una situazione di oggettiva incertezza sul futuro dei centri per l'impiego e del loro personale. In questo contesto, si è quindi evidenziata un'anomalia nell'ambito della legge di stabilità per il 2015 laddove si è previsto che

le province e le regioni possano utilizzare le risorse del fondo sociale europeo anche per il pagamento del personale a tempo indeterminato, ipotesi che giudicano di difficile applicazione pratica, in mancanza di una specifica previsione nei POR regionali, anche in considerazione della circostanza che verrebbero finanziate attività ordinarie. In prospettiva, inoltre, la situazione di incertezza potrebbe portare i lavoratori con professionalità più elevate a optare per lo svolgimento di attività nel settore della formazione in modo da non venire coinvolti nei processi riallocativi di prossima realizzazione.

Anche nell'ottica di segnalare come le esperienze maturate sul territorio abbiano spesso prodotto risultati positivi, l'assessore Aprea ha quindi richiamato la specificità di alcuni modelli, come quello lombardo, che, riprendendo i principi dei migliori modelli europei, si incentra sulla libertà per gli interessati di scegliere i servizi da fruire sulla base di *standard*, nell'ambito di una rete di operatori pubblici e privati accreditati che concorrono tra loro in condizione di parità. Altra caratteristica del modello lombardo della cosiddetta Dote Unica Lavoro è l'orientamento al risultato, che si concretizza nella remunerazione del servizio sulla base del raggiungimento dell'obiettivo occupazionale.

Infine, è stato espresso un giudizio molto positivo sul metodo adottato nel confronto sullo schema di decreto legislativo relativo al riordino degli ammortizzatori sociali, che ha condotto alla riformulazione dell'articolo 17 di tale testo – quello relativo al contratto di ricollocazione – attraverso un'intesa piena nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che ha consentito di preservare le competenze regionali nell'ambito della definizione di un quadro condiviso a livello nazionale. In particolare, si è rilevato come con l'intesa si sia estesa la platea dei beneficiari del contratto di ricollocazione, al quale ora possono accedere tutte le persone in stato di disoccupazione, non più solo i lavoratori

licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo. Si è riconosciuta, inoltre, una dote individuale per la fruizione dei servizi tesi alla ricollocazione, per beneficiare dei quali il disoccupato potrà rivolgersi ai servizi pubblici per l'impiego e agli operatori privati accreditati.

2.15. *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

Nella sua audizione, svoltasi il 10 marzo 2015, il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, citando i dati dell'ISTAT risalenti al gennaio 2015, si è soffermato, anzitutto, sulla situazione della disoccupazione giovanile, pari al 43,9 per cento: si tratta di 720.000 i giovani disoccupati tra i 15 e i 24 anni, ai quali si aggiungono i 2,5 milioni di giovani tra 15 e 29 anni che non studiano e non lavorano – i cosiddetti « NEET » – che rappresentano il 26 per cento dei minori di trent'anni. Con più specifico riferimento ai profili di competenza del proprio dicastero, il Sottosegretario ha, quindi, esaminato la forte incidenza nel nostro Paese della dispersione scolastica – pari al 17,6 per cento – rilevando che sono circa 110.000 i ragazzi tra i 14 e i 17 anni che ogni anno risultano fuori dal percorso formativo scolastico, fenomeno che presenta un'evidenza maggiore nelle zone del Mezzogiorno. Ha fatto notare, in proposito, che i più colpiti dalla dispersione scolastica sono i ragazzi degli istituti professionali, che rappresentano il 38 per cento, seguiti dagli istituti di arte e dai licei artistici, con il 35 per cento, e, quindi, dagli istituti tecnici e scientifici.

Il Sottosegretario Toccafondi ha sottolineato come tali dati indichino in modo evidente la forte distanza esistente tra il sistema scolastico e il mondo produttivo, imputabile essenzialmente al disallineamento tra i percorsi formativi scelti dai giovani e le prospettive occupazionali offerte dal sistema economico. In questo senso, rilevata l'esigenza di rilanciare l'istruzione tecnica e professionale, il rap-

presentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca ha evidenziato come il suo dicastero, in piena collaborazione col sistema produttivo, abbia messo in campo numerose iniziative che hanno portato ad azioni di alternanza scuola-lavoro, di apprendistato in percorso scolastico, di impresa didattica, di orientamento, di potenziamento dei laboratori tecnici e di consolidamento degli istituti tecnici superiori.

In tema di alternanza scuola-lavoro, ha fatto notare che nell'anno scolastico 2013-2014 questa metodologia educativa e formativa, che alterna al sapere il cosiddetto « saper fare », ha impegnato 2.361 istituti (quasi la metà delle scuole secondarie superiori, il 43,5 per cento) con una media di 95 ore all'anno, in particolar modo nel quarto anno, per un totale di 210.506 studenti, ovvero il 10 per cento del totale degli alunni delle scuole superiori. I percorsi di alternanza scuola-lavoro hanno coinvolto circa 126.000 strutture ospitanti, il 43,8 per cento delle quali sono imprese. Ha fatto notare che i più attivi sono gli istituti professionali – quasi una scuola su due – che organizzano circa il 58 per cento dei percorsi di alternanza. Seguono gli istituti tecnici, con il 37,3 per cento delle scuole e con quasi il 30 per cento dei percorsi, e chiudono i licei, con il 13 per cento delle scuole e il 12 per cento dei percorsi totali.

L'intenzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è di consolidare e ampliare significativamente le attività di alternanza scuola-lavoro, sottolineando come sia allo studio l'idea di istituire obbligatoriamente negli ultimi tre anni di istituti tecnici e professionali un numero complessivo di 400 ore in alternanza, rispetto alle 95 ore attualmente svolte, aumentando fino a 200 ore nel triennio l'alternanza per i licei.

Ha evidenziato, quindi, le iniziative assunte nel campo degli istituti tecnici superiori (ITS), che hanno portato alla realizzazione di percorsi post-diploma di 2.000 ore, composti da quattro semestri, che possono essere incrementati a sei. La *governance* degli istituti, che rappresen-

tano forme di istruzione terziaria non accademica, si basa su una fondazione di partecipazione (si tratta di 75 fondazioni che organizzano 263 corsi), nella quale devono essere presenti scuole e istituti tecnici e professionali, ma anche aziende, imprese, associazioni di imprese, università, centri di ricerca o dipartimenti universitari e agenzie formative. Gli istituti sono nati nel 2008 e hanno lo scopo di formare tecnici specializzati, partendo dalle richieste del territorio, in modo da supportare le aziende che non riescono a trovare qualifiche professionali adeguate ai loro bisogni.

Ha ricordato, quindi, le iniziative assunte in tema di apprendistato, grazie alla sperimentazione prevista dall'articolo 8-*bis* del cosiddetto « decreto Carrozza » (decreto-legge n. 104 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013). In particolare, la sperimentazione prevede la stipulazione di contratti di apprendistato negli ultimi due anni di percorso di studi degli istituti tecnici. Il sottosegretario Toccafondi ha poi illustrato l'esperienza dell'impresa formativa con finalità didattiche, che fino ad ora ha visto coinvolti quasi esclusivamente istituti agrari, ma potrebbe svilupparsi con successo, ad esempio, negli istituti alberghieri, citando, poi, la sperimentazione posta in essere nell'ambito dei poli tecnico-professionali, nei quali si realizza una integrazione tra sistema scolastico e realtà produttive territoriali.

Quanto alle attività volte a favorire il collocamento degli studenti al termine del percorso di istruzione e formazione, il sottosegretario Toccafondi ha fatto presente che il Ministero da lui rappresentato partecipa al programma di Italia lavoro, Formazione e innovazione per l'occupazione (FIXO), in relazione alla linea di intervento dedicata a qualificare i servizi di orientamento e *placement* e a promuovere misure e dispositivi di politiche attive per il lavoro negli istituti scolastici. Nel segnalare che lo scopo di FIXO è quello di aiutare le scuole a erogare servizi di *placement* rivolti a studenti e diplomati, con l'intenzione di ridurre i tempi di

ingresso nel mercato del lavoro e aumentare la possibilità di trovare un'occupazione in linea con gli studi effettuati, il sottosegretario ha evidenziato come negli ultimi due anni delle scuole superiori occorra un orientamento non solo indirizzato alla formazione terziaria, ma anche all'ingresso nel mondo del lavoro.

2.16. *Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

Intervenendo a conclusione dell'indagine conoscitiva, nella seduta dell'11 marzo 2015, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha rimarcato come, in tema di politiche attive per il lavoro, la situazione del nostro Paese debba essere inquadrata in un'ottica europea, anche nella prospettiva dell'ulteriore sviluppo della rete europea dei servizi pubblici per l'impiego.

Esaminando la situazione a livello nazionale, il Ministro ha rilevato come l'insieme dei soggetti pubblici, privati e del privato sociale potenzialmente in grado di agire su questo versante sia significativamente ampio – ricordando, in proposito, la capacità di intermediazione e di orientamento riconosciuta dal decreto legislativo n. 276 del 2003 a soggetti come gli istituti scolastici, le università e i consorzi universitari – ma ha evidenziato un problema di coordinamento degli interventi, anche alla luce della disomogeneità dei servizi offerti a livello territoriale.

Tale caratteristica dell'offerta dei servizi per l'impiego a livello territoriale deve essere, peraltro, valutata, nell'ambito di un quadro istituzionale in via di evoluzione, nel quale si prevede una profonda revisione dell'ordinamento delle province, cui allo stato compete la gestione dei servizi pubblici per l'impiego, e un complessivo riordino delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni in materia di politiche attive del lavoro, prefigurato dal progetto di riforma costituzionale attualmente in corso di esame parlamentare.

Quanto al sistema dei servizi per l'impiego, nell'evidenziare la limitata incidenza in termini di intermediazione sia

degli operatori pubblici sia di quelli privati, ha fornito un quadro analitico della loro presenza e della loro distribuzione sul territorio italiano, richiamando altresì i dati relativi alla spesa per le politiche attive nei diversi Paesi europei e, al loro interno, alla spesa per i servizi, sulla base dei quali l'Italia si colloca al penultimo posto in Europa rispetto alla spesa per i servizi per il lavoro nel periodo 2007-2012. Il Ministro ha confermato l'immagine già più volte emersa nel corso dell'indagine secondo la quale nel nostro Paese l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro è, per larga parte, affidata all'informalità, ossia a sistemi relazionali al di fuori dei canali istituzionalmente competenti. Ha fatto, tuttavia, presente che il programma Garanzia giovani ha contribuito a migliorare la situazione spingendo gli attori pubblici e privati a collaborare in vista dell'adozione dei previsti interventi in favore dell'occupabilità dei più giovani, con l'attivazione delle procedure di accreditamento necessarie alla costituzione di un sistema che metta in rete i servizi offerti, consentendo a un giovane di una qualsiasi regione italiana di registrarsi e chiedere la loro erogazione in qualsiasi altra regione italiana. Il Ministro Poletti ha inoltre ricordato come siano state recentemente introdotte talune importanti novità volte a rafforzare l'efficacia del programma Garanzia giovani, come la cumulabilità dei sostegni all'occupazione previsti nell'ambito del programma con quelli già previsti dall'ordinamento, anche con riferimento al sostegno all'apprendistato. Il Ministro ha, quindi, sottolineato l'anomalia italiana che si fonda sulla separazione tra la gestione delle politiche attive e passive, a differenza di quanto avviene in quasi tutti i Paesi europei. Ha evidenziato, quindi, un problema attinente alle infrastrutture informative, poiché gran parte dell'informazione è concentrata nelle banche dati di tipo previdenziale e assicurativo.

Nel ricordare l'impianto definito nella legge delega in materia di lavoro, in corso di attuazione da parte del Governo, ha, quindi, sottolineato come la legge n. 183

del 2014 preveda un potenziamento dei servizi per l'impiego pubblici, valorizzando le possibili sinergie tra le Agenzie per il lavoro private al fine di rafforzare la capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro, in piena continuità, peraltro, con quanto delineato dalla legge n. 30 del 2003. Inoltre, ha ricordato che nella medesima legge, che si conforma necessariamente a quanto previsto a Costituzione vigente, è previsto un raccordo, per un verso, tra l'Agenzia nazionale e l'INPS, sia a livello centrale, sia a livello territoriale, al fine di integrare maggiormente le politiche attive e le politiche di sostegno al reddito, e, per un altro verso, tra l'Agenzia e gli enti che a livello centrale e territoriale esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità. Sono stati, peraltro, richiamati i criteri direttivi relativi all'introduzione di strumenti e forme di remunerazione proporzionati alla difficoltà del collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, ricordandosi altresì che al Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene assegnato il compito di verificare e controllare il rispetto della fruizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale. Il Ministro ha poi ricordato le misure recate dalla legge di stabilità per il 2015 per consentire, da una parte, la continuità del regolare svolgimento dei servizi per l'impiego e, dall'altro, la piena attuazione del Piano Garanzia giovani, sottolineando come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia assicurato la copertura dei costi per la gestione dei servizi per l'impiego.

Conclusivamente, il Ministro ha fornito rassicurazioni circa lo stato di attuazione di Garanzia giovani, facendo notare come al momento dell'audizione vi fossero 400.000 giovani registrati, con un flusso sistematico di circa 10.000 giovani entranti nel programma ogni settimana. Ha quindi sottolineato che, se questo ritmo fosse mantenuto fino alla fine del periodo, si avrebbero 800.000 giovani registrati e sarebbe, quindi, scongiurato il

rischio, da più parti paventato, di un mancato utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea.

3. Conclusioni.

Il sistema dei servizi per il lavoro è stato definito, nella sua strutturazione attuale, dal decreto legislativo n. 469 del 1997, adottato in attuazione della legge n. 59 dello stesso anno (la cosiddetta « legge Bassanini »). In precedenza, il sistema del collocamento, introdotto con la legge 29 aprile 1949, n. 264, era basato sulla natura statale della gestione, demandata alle strutture territoriali del Ministero del lavoro, sul monopolio pubblico del collocamento, inteso come funzione burocratica di distribuzione imparziale di posti di lavoro sulla base della precedenza attestata dall'iscrizione nella lista di collocamento, sull'avviamento al lavoro mediante chiamata numerica (cioè con semplice indicazione all'ufficio competente del numero, della categoria e della qualifica professionale dei lavoratori da assumere) e sull'esplicito divieto della mediazione privata. La conclamata inefficienza di tale sistema portò, dapprima, all'ammissione della chiamata nominativa (inizialmente per il solo contratto di formazione e lavoro, con l'articolo 3 del decreto-legge n.726 del 1984 e, dopo alcuni anni, per tutte le tipologie di assunzioni, con l'articolo 25 della legge n. 223 del 1991) e, successivamente, all'introduzione del meccanismo dell'assunzione diretta con obbligo di comunicazione agli uffici competenti (introdotto dall'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996).

Con il decreto legislativo n. 469 del 1997, nell'ambito del generale processo di decentramento delle funzioni amministrative avviato in quella stagione, è stato disposto il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, mantenendo in capo allo Stato un ruolo di indirizzo, promozione e coordinamento di carattere generale. In particolare, è stata prevista l'istituzione a livello provinciale dei Centri per l'impiego

(CPI), chiamati a operare nel quadro della programmazione definita dalle Regioni. Ai Centri per l'impiego furono direttamente conferiti le funzioni e i compiti relativi al collocamento, mentre ulteriori funzioni connesse alla gestione delle politiche attive per il lavoro potevano essere devolute loro dalle Regioni. Con riferimento agli operatori privati, nel contesto del processo di superamento del monopolio pubblico del collocamento, avviato proprio nel corso degli anni '90, l'articolo 10 del decreto prevedeva che l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro potesse essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche da imprese o gruppi di imprese, società cooperative ed enti non commerciali, con determinati requisiti dimensionali, a condizione che tale attività di mediazione fosse il loro oggetto esclusivo.

Con il decreto legislativo n. 181 del 2000, successivamente modificato in modo sensibile dal decreto legislativo n. 297 del 2002, sono stati fissati i livelli minimi delle prestazioni che devono essere assicurati dai Centri per l'impiego nei confronti dei disoccupati, con particolare riguardo ai beneficiari di ammortizzatori sociali. In particolare, si è richiesto che i disoccupati fossero soggetti a interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva, tra le quali in particolare, entro tempi certi, un colloquio di orientamento e una proposta di adesione a iniziative di inserimento lavorativo, di formazione o riqualificazione professionale. Per altro verso, il decreto ha introdotto forme di condizionalità dei trattamenti stabilendo che il mancato adempimento degli obblighi, nonché la mancata presentazione al colloquio di orientamento comportassero la perdita dello stato di disoccupazione, mentre il rifiuto di un'offerta di lavoro determinava la perdita dell'anzianità dello stato di disoccupazione.

A partire dal decreto legislativo n. 276 del 2003, adottato in attuazione della delega di cui alla legge n. 30 del 2003 (cosiddetta « legge Biagi »), il sistema dei servizi dell'impiego è stato più decisa-

mente liberalizzato, consentendo non solo a soggetti pubblici, ma anche a soggetti privati in possesso dei requisiti legislativamente previsti, l'esercizio di funzioni in materia di politiche attive (nella logica dei cosiddetti « servizi competenti », evocati dal medesimo decreto legislativo). Le tipologie di agenzie per il lavoro sono diverse (così come anche i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione) a seconda del tipo di attività svolta (attività di somministrazione di lavoro; di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; di ricerca e selezione del personale; di supporto alla ricollocazione professionale). L'autorizzazione all'esercizio delle attività, che abilita ad operare nel mercato del lavoro, è rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in presenza di determinati requisiti legislativamente previsti; accanto all'autorizzazione statale si prevede, inoltre, un accreditamento da parte delle regioni degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio territorio al fine della effettiva erogazione dei servizi. La platea dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione è ampia e, dopo le modifiche introdotte, da ultimo, dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ricomprende, in particolare: gli istituti di scuola secondaria di secondo grado; le università e i consorzi universitari; i comuni singoli o associati; le camere di commercio; le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità; i gestori di siti internet; l'ordine nazionale dei consulenti del lavoro. L'articolo 13 riafferma, nell'ambito del nuovo contesto normativo, il principio di condizionalità dei trattamenti collegati allo stato di disoccupazione o inoccupazione.

Il sistema individuato dalla riforma del 2003 costituisce l'ossatura della attuale regolamentazione dei servizi per l'impiego ed è stato solo parzialmente modificato dai successivi interventi legislativi, tra i quali merita di essere richiamata la cosiddetta « legge Fornero » (legge n. 92 del 2012), che ha provveduto, in particolare, a rimodulare le azioni da garantire ai soggetti titolari di prestazioni di sostegno al reddito, ridefinendo al contempo la disciplina dell'accertamento e del mantenimento dello stato di disoccupazione.

Da ultimo, un forte impulso alla modernizzazione del sistema è venuto dall'attivazione del programma europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile Garanzia giovani, che ha previsto finanziamenti per i Paesi membri con tassi di disoccupazione superiori al 25 per cento, da investire in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (« NEET » – *Not in Education, Employment or Training*), con l'impegno a garantire un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.

Il contesto normativo e istituzionale fin qui delineato è verosimilmente destinato a subire profondi mutamenti in relazione ai processi di riforma avviati nel corso della attuale legislatura, i quali – operando in concorso tra loro – determinano inevitabili sovrapposizioni e interazioni, che dovranno essere considerate nella concreta definizione del nuovo quadro competenziale e organizzativo in via di definizione.

In primo luogo, il riordino del sistema provinciale avviato con la legge n. 56 del 2014 (cosiddetta « Legge Delrio ») pone con urgenza la questione della riallocazione a un diverso livello istituzionale delle funzioni svolte dai servizi pubblici per l'impiego, che, come si è detto, attualmente sono incardinati a livello delle province.

Questo intervento si lega strettamente al processo di revisione delle competenze in materia, in corso di realizzazione in attuazione della legge n.183 del 2014 (il cosiddetto *Jobs Act*), la quale, tra l'altro, ha conferito un'ampia delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Con l'obiettivo di unificare la gestione delle politiche attive e passive, la delega prevede, in particolare, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione (con competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI, con il contestuale riordino degli enti strumentali e degli uffici ministeriali operanti nel settore) e il rafforzamento dei servizi per l'impiego, valorizzando le sinergie tra servizi pubblici e privati in un quadro di semplificazione amministrativa e di monitoraggio continuo delle politiche. Per quanto riguarda le competenze istituzionali, a fronte dell'accentramento che, in qualche misura, discende dalla creazione dell'Agenzia, la legge sembra fare salve (almeno in parte) le competenze attualmente spettanti alle regioni in materia di programmazione e gestione delle politiche attive del lavoro (si veda, in particolare, l'articolo 1, comma 4, lettera *u*), della legge n. 183 del 2014). Tale assetto, che si muove nell'ambito delle disposizioni costituzionali vigenti e non può, pertanto, riflettere i contenuti della riforma costituzionale in corso di approvazione, sembra, del resto, confermato anche dalla disciplina del contratto di ricollocazione, prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 2015, adottato in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *p*), della legge n. 183 del 2014: nel recepire l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'articolo 17 richiama espressamente la programmazione delle politiche attive del lavoro da parte delle Regioni.

Con riferimento all'interazione tra la riforma delle province avviata dalla « legge Delrio » e il *Jobs Act*, occorre rilevare che nell'accordo sancito l'11 settembre 2014 in

sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativo alla nuova attribuzione delle funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali si è espressamente previsto che lo Stato e le Regioni, per le funzioni rientranti nell'ambito di applicazione di disegni di legge o disegni di legge delega o di deleghe in atto relativi a riforme di settori organici (tra le quali si menziona espressamente la legge delega in materia di lavoro), sospendono l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore delle medesime riforme. Fino a quel momento, le funzioni predette continuano ad essere esercitate dalle province o dalle città metropolitane a queste subentrate (clausola di *stand still*).

Sarà pertanto il decreto adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 183 del 2014 a svolgere un ruolo decisivo, anche con riferimento alle decisioni in ordine all'assetto delle istituzioni competenti a livello territoriale per la gestione delle politiche attive del lavoro.

In attesa di tale intervento normativo, per quanto riguarda il personale operante all'interno dei servizi per l'impiego, l'articolo 1, comma 429, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) prevede, allo scopo di garantire il regolare funzionamento dei servizi soprattutto in relazione all'attuazione della Garanzia giovani, che le città metropolitane e le province le quali, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, possano finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell'ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento di tali rapporti di lavoro, in attesa della successiva imputazione ai pro-

grammi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali (per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa). Da ultimo, l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n.192 del 2014 ha disposto che, nelle more del riordino delle funzioni delle province e per assicurare la continuità delle attività relative alla realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, i centri per l'impiego possono prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento di servizi per l'impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, attraverso (per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali) le risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate (con un costo complessivo di 35 milioni di euro).

Su questo quadro, già assai articolato, si innesta il disegno di legge governativo di riforma della Costituzione, nel testo risultante dalle modifiche da ultimo introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati (S. 1429-B), che inserisce le politiche attive del lavoro nell'elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva statale. Si tratterebbe di una modifica di grande portata, volta ad accentrare competenze che la Costituzione vigente rimette, sostanzialmente, alla competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni. Nel silenzio dell'attuale testo della Carta fondamentale, infatti, la Corte costituzionale (a partire dalla sentenza n. 50 del 2005 e, successivamente, con le sentenze n. 219 del 2005, n. 21 del 2007, n. 268 del 2007 e n. 221 del 2012) ha ritenuto che le politiche attive del lavoro siano da ricondurre alla materia di potestà concorrente « tutela e sicurezza del lavoro » per ciò che attiene la disciplina dei servizi per l'im-

piego e, più in generale, quella del collocamento. Peraltro, essendo i servizi per l'impiego preposti alla soddisfazione del diritto sociale al lavoro, la Corte ha precisato che possono verificarsi i presupposti per l'esercizio della potestà esclusiva statale di « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Analogamente la Corte ha precisato che la disciplina dei soggetti comunque abilitati a svolgere opera di intermediazione può esigere interventi normativi rientranti nella legislazione esclusiva dello Stato per la « tutela della concorrenza » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Risulta, pertanto, evidente che, qualora il testo approvato dalla Camera sia confermato in sede di approvazione definitiva della riforma, si imporrebbe necessariamente una riflessione sugli assetti istituzionali individuati in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, nel rispetto delle competenze stabilite dal vigente articolo 117 della Costituzione.

Per completare la panoramica sull'assetto della normativa vigente, è opportuno ricordare gli altri interventi legislativi adottati nel corso dell'attuale legislatura prima dell'approvazione del *Jobs Act*. In particolare, si segnala l'articolo 8 del decreto-legge n. 76 del 2013, che ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Banca dati delle politiche attive e passive, al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti, nonché di garantire l'attivazione del programma di Garanzia per i Giovani (la Banca dati ha il compito di raccogliere le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati e le opportunità di impiego). Si rammenta, inoltre, l'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le politiche attive del

lavoro (con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014, e 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016), per la realizzazione di iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro (tra le quali una prima sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, successivamente oggetto, come detto, del decreto legislativo n. 22 del 2015, che ha disposto tra l'altro un finanziamento aggiuntivo di 32 milioni per il 2015).

L'indagine svolta dalla Commissione ha consentito, attraverso i contributi di operatori pubblici e privati, soggetti istituzionali e qualificati esperti, di delineare un quadro complessivo della funzionalità del sistema dei servizi per il mercato del lavoro, mettendo in luce, sotto una pluralità di profili, le criticità più rilevanti e i possibili interventi migliorativi.

In linea generale, le considerazioni raccolte convergono in modo piuttosto univoco sulla grave insufficienza delle risorse destinate alle politiche attive del lavoro e, al loro interno, al finanziamento dei servizi per l'impiego, siano essi pubblici o privati, resa evidente anche dal confronto internazionale. Pur non essendo possibile una diretta comparazione tra le diverse esperienze maturate a livello internazionale, in ragione della non perfetta sovrapposibilità delle funzioni svolte dai servizi per il lavoro nei diversi Paesi, si deve tuttavia rilevare che la spesa annualmente dedicata in Italia ai centri per l'impiego è pari a poco meno di 500 milioni di euro (459 milioni di euro nel 2012), contro i 5 miliardi della Francia, i 6 miliardi della Gran Bretagna, i 9 miliardi della Germania e i 2,2 miliardi dell'Olanda (cifra quest'ultima che in rapporto al PIL rappresenta lo 0,37, ossia la percentuale più elevata nell'Unione europea). È stato tuttavia sottolineato come alle scarse risorse destinate alle politiche attive corrisponda uno sforzo economico molto impegnativo sul versante delle politiche passive, per effetto del quale l'investimento complessivo sulle politiche per il lavoro nel nostro Paese si colloca a livelli alquanto elevati in rapporto agli altri Paesi europei. Dall'ana-

lisi dei dati elaborati da Eurostat, risulta infatti, che la spesa dell'Italia per le politiche del lavoro è stata pari all'1,99 per cento del PIL (circa 31 miliardi di euro) nel 2012 (in crescita rispetto all'1,7 per cento del 2011), di poco superiore alla media dei 28 Paesi dell'Unione europea (1,89 per cento) e all'impegno finanziario della Germania (1,67 per cento). Ciò che differenzia notevolmente l'Italia dagli altri Paesi europei è la ripartizione della spesa per le politiche del lavoro tra le sue diverse componenti (servizi per il lavoro, politiche attive e politiche passive), con una spesa per politiche attive assai ridotta al confronto di quella per politiche passive (sostegni al reddito e prepensionamenti). Nel 2012 la componente attiva delle politiche per il lavoro rappresenta circa il 19 per cento del totale della spesa per tali politiche, mentre la componente passiva, quasi integralmente costituita dai trattamenti di disoccupazione, assorbe circa l'81 per cento delle risorse (in termini di prodotto interno lordo, le politiche passive sono pari all'1,61 per cento, mentre le politiche attive rappresentano lo 0,35 per cento). L'incidenza della spesa per le politiche passive in Italia si colloca quindi ben al di sopra della media dell'Unione europea, pari al 63,9 per cento, del 60,1 per cento della Francia, del 56,2 per cento della Germania e del 42,7 del Regno Unito; appare, peraltro, significativa la ripartizione della spesa tra le diverse categorie di politiche attive, posto che la loro incidenza sul PIL è sostanzialmente pari a quella che si registra in Germania. La spesa sostenuta nel 2012 per i servizi per il lavoro è stata, infatti, pari appena all'1,5 per cento del totale degli stanziamenti per le politiche del lavoro nel loro complesso (pari allo 0,03 per cento del PIL nel 2011, sceso ulteriormente allo 0,025 nel 2012), valore nettamente inferiore a quello dell'Unione europea (11,2 per cento), della Germania (19,2 per cento) e del Regno Unito (46 per cento). Nell'ambito delle politiche attive, infatti, la quota ampiamente prevalente della spesa, che nel 2012 è stata pari a poco più di 5,6 miliardi di euro, è ripartita tra gli incentivi per le assunzioni (agevo-

lazioni economiche, contributive o di natura fiscale), ai quali sono stati destinati circa 2,38 miliardi di euro (pari al 42 per cento delle politiche attive) e gli incentivi per i contratti a causa mista e, in particolare, l'apprendistato, che hanno assorbito poco meno di 1,7 miliardi di euro (pari a più del 30 per cento delle politiche attive).

Tale situazione indica che la corretta direzione di marcia non deve essere necessariamente quella del reperimento di risorse aggiuntive, obiettivo peraltro assai difficoltoso in un contesto di risorse scarse e di necessario contenimento della spesa pubblica. Sembra piuttosto opportuno indirizzarsi verso uno spostamento di risorse pubbliche dalle politiche passive a quelle attive e, all'interno di queste ultime, verso una ricomposizione della spesa, che valorizzi i servizi volti a promuovere l'occupabilità e l'occupazione: in altre parole, non occorre spendere di più, ma occorre spendere meglio. Su questa linea occorre procedere con urgenza e coerenza, mettendo in campo tutti gli strumenti che consentano, pur all'interno dell'attuale quadro normativo (fermi restando, cioè, presupposti e durata dei trattamenti di sostegno al reddito, i quali vanno anzi estesi a nuove platee di beneficiari in uno sforzo di equiparazione tra diverse categorie di lavoratori) di ridurre quanto più possibile la permanenza nello stato di disoccupazione dei lavoratori che beneficiano di interventi di sostegno al reddito. Periodi prolungati di disoccupazione, cui corrisponda un sostegno al reddito non affiancato da efficaci interventi, anche formativi, per la rapida ricollocazione dei lavoratori, si risolvono in un maggiore impiego di risorse pubbliche, in una riduzione dell'occupabilità e in una perdita progressiva di professionalità, alimentando un circolo vizioso che allontana i lavoratori dal sistema produttivo. Solo politiche attive più efficaci possono condurre a risparmi sul versante delle politiche passive, liberando le risorse necessarie a investire ulteriormente sulle prime, invertendo la tendenza che ha caratterizzato

l'esperienza italiana nel corso della più recente crisi economica e occupazionale.

Anche nell'ambito delle politiche attive, peraltro, secondo una direttrice di intervento già indicata da questa Commissione, occorre promuovere una riflessione sui sistemi di incentivazione esistenti, al fine di promuoverne la razionalizzazione, concentrando le risorse solo su quelli realmente efficaci in tema di creazione di nuova occupazione (in linea con quanto stabilito, peraltro, dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014) e destinando quelle che si rendano disponibili al potenziamento dei servizi per l'occupazione e l'occupabilità.

Politiche attive migliori richiedono, in ogni caso, interventi mirati su alcuni aspetti critici del sistema, sui quali, peraltro, ormai da tempo si concentra l'attenzione nel dibattito pubblico.

Nel giudizio di molti dei soggetti auditi nel corso dell'indagine conoscitiva, un aspetto cruciale, di assoluto rilievo nell'economia dell'intero sistema dei servizi a supporto dell'occupazione, è quello della condizionalità. L'erogazione di interventi di sostegno al reddito dei disoccupati deve essere strettamente condizionata a precisi obblighi di attivazione dei beneficiari, cui deve corrispondere la capacità degli operatori di formulare, in tempi congrui, specifiche proposte occupazionali o formative.

Sotto questo profilo, le prescrizioni normative certo non mancano, ove si consideri che il principio di condizionalità è stato introdotto sin dal 2000 (con l'articolo 4 del decreto legislativo n. 181) e successivamente ribadito e specificato (in vario modo) da varie disposizioni normative (si veda, in particolare, l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge n. 249 del 2004, l'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 185 del 2008 e l'articolo 4, commi da 40 a 45, della legge n. 92 del 2012); la stessa legge delega n. 183 del 2014 (*Jobs Act*) opportunamente insiste su tale principio, richiamandolo ripetutamente tra i criteri di delega. Nonostante la chiara volontà del legislatore, tuttavia, i soggetti istituzionalmente chiamati a praticare la condizionalità nei confronti dei beneficiari dei sussidi (ossia

Regioni e Province) si sono mostrati sistematicamente inadempienti sotto tale profilo; e l'esiguità delle risorse, umane e materiali, destinate ai centri per l'impiego, se può spiegare in parte le difficoltà incontrate sul versante amministrativo, non può in ogni caso costituire un argomento sufficiente a sollevare gli enti dalle loro responsabilità (trattandosi in primo luogo di responsabilità politiche). Pensare che si possa continuare a elargire trattamenti, spesso sostanziosi e di lunga durata, senza che all'erogazione corrisponda un'effettiva attivazione del beneficiario sul piano lavorativo è, da un lato, irrealistico, considerate le condizioni della finanza pubblica, e, dall'altro, contraddice lo spirito stesso degli interventi a sostegno dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria. Ciò che serve, ora, è quindi tradurre in pratica i principi stabiliti dalle norme, ossia fare in modo che essi guidino effettivamente l'azione amministrativa, intervenendo su tutti quei fattori (di natura istituzionale, amministrativa e normativa) che hanno fin qui impedito che ciò accadesse.

Dagli interventi registrati nel corso dell'indagine conoscitiva è possibile enucleare essenzialmente tre questioni sulle quali concentrare l'attenzione: il rafforzamento dei centri per l'impiego; il coordinamento tra politiche attive e passive; il ruolo dell'intermediazione privata.

Per quanto riguarda i centri per l'impiego, è stata da tutti evidenziata la carenza degli organici di tali strutture. In particolare, dal raffronto internazionale emerge chiaramente come tutti gli indicatori di spesa denotino l'inadeguatezza in termini quantitativi del personale addetto e delle risorse assegnate. Il numero degli operatori in rapporto agli utenti è inferiore alla soglia minima considerata necessaria in Europa per la fornitura di servizi efficienti. A fronte dei circa 8.700 addetti italiani, ciascuno dei quali dovrebbe « assistere » ben 250 utenti (livello più alto di tutti i Paesi dell'Unione europea), la Germania occupa nei propri servizi pubblici ben 110.000 addetti, con un rapporto tra addetti e assistiti di 1 a 26

(rapporto circa dieci volte inferiore a quello del nostro Paese). Il ridotto investimento economico sui centri per l'impiego si traduce in risultati insoddisfacenti in termini di intermediazione e incrementi di occupabilità dei soggetti che ad essi si rivolgono. Nonostante alcune positive eccezioni, collocate in particolari aree del Paese, mediamente i Centri per l'impiego intermediano appena il 3,1 per cento della nuova manodopera, a fronte di una media del 10,9 per cento nell'Unione europea, del 19,2 per cento nel Regno Unito, del 18,8 per cento in Germania e del 7,8 per cento in Francia. Peraltro, se si incrociano i dati sulla spesa per i centri per l'impiego (o sul numero di addetti) con quelli relativi ai soggetti intermediati, dal confronto internazionale emerge che il costo del singolo inserimento lavorativo in Italia è tra i più bassi d'Europa e, soprattutto, è risultato (diversamente dai maggiori Paesi europei) in calo negli anni della crisi dal 2008 al 2011 (anno nel quale tale costo è risultato di 8.673 euro), smentendo la visione, talvolta impropriamente diffusa, di una strutturale inefficienza (nel confronto europeo) dei servizi pubblici per l'impiego del nostro Paese.

Sebbene da più parti sia stato sollecitato lo stanziamento di risorse aggiuntive per l'assunzione di nuovo personale, è necessario considerare che una scelta in tal senso pare incontrare indubbie difficoltà, almeno nel breve periodo, in considerazione della generale esigenza di contenimento della spesa pubblica, ferma restando la possibilità di una ricomposizione della spesa per le politiche per il lavoro, che dedichi maggiori risorse alle strutture e ai servizi, rispetto agli incentivi e alle politiche passive. Appare, quindi, più agevole rivolgere l'attenzione ai processi in atto di mobilità del personale pubblico, al fine di indirizzare prioritariamente sui centri per l'impiego (analogamente a quanto sta avvenendo per gli uffici giudiziari) dipendenti in uscita da altre pubbliche amministrazioni. Naturalmente, tale processo dovrebbe puntare all'acquisizione di unità di personale qualificate nelle materie rientranti nelle competenze dei

servizi pubblici per l'impiego. È noto, infatti, che il problema del sottodimensionamento dei centri per l'impiego si somma a quello delle competenze possedute dal personale, non sempre all'altezza dei compiti richiesti da moderne politiche attive del lavoro. Occorre ricordare, in proposito, che almeno fino al 1997 il personale operante presso tali strutture era assunto e formato per svolgere compiti di natura squisitamente amministrativa, secondo le procedure previste dalla legislazione dell'epoca. Successivamente, con la nascita dei centri per l'impiego si è passati, almeno in parte (i centri per l'impiego continuano infatti ancora oggi a svolgere, in buona misura, operazioni di tipo burocratico, come l'accertamento dello stato di disoccupazione, che impegnano numerose risorse), all'erogazione di servizi per il lavoro (orientamento, *matching*, ecc.), facendo emergere l'esigenza di operatori con una formazione professionale più elevata (servirebbe un maggior numero di laureati) ed evoluta (con competenze anche di natura psicologica e commerciali). L'analisi dei dati disponibili sugli operatori dei centri per l'impiego conferma l'esigenza di una riqualificazione del personale addetto: oltre il 16 per cento degli operatori, infatti, ha come titolo di studio la licenza media, il 57,1 per cento è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore mentre il 26,6 per cento ha una formazione universitaria o post-universitaria. Anche in questo caso, le differenze riscontrate sul territorio nazionale sono sensibili: in Sicilia e in Basilicata la percentuale dei laureati è pari a circa 9 punti percentuali, mentre in Toscana il dato è pari al 53,7 per cento. Non devono, peraltro, trascurarsi, in questa analisi, le caratteristiche dei rapporti di lavoro degli operatori dei servizi pubblici per l'impiego: dai dati rilevati nel corso dell'indagine, che riprendono quelli del rapporto di monitoraggio elaborato sul finire del 2013, su una forza lavoro di poco più di 8.700 lavoratori, oltre 1.000 non sono assunti con contratto a tempo indeterminato (circa 800 dei quali addetti a compiti di *front office*) con evidenti ricadute sia sulla sta-

bilità delle politiche perseguite sia sulla motivazione degli operatori. Trasformare radicalmente approcci e competenze per garantirne la rispondenza ai nuovi bisogni non è cosa facile, soprattutto in tempi brevi. Occorre quindi puntare con decisione sull'investimento nella formazione del personale dei centri per l'impiego e, eventualmente, ipotizzare, anche nell'ambito dei processi di riordino delle amministrazioni pubbliche in corso, forme di utilizzo stabile di personale in possesso di competenze professionali più adeguate operante presso pubbliche amministrazioni o società pubbliche «affini» (si pensi, in special modo, a Italia Lavoro, ISFOL e CNEL). In questo senso, occorre in particolare considerare che l'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge n. 183 del 2014, nell'ambito della delega legislativa relativa alle politiche attive, prefigura una razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mentre la successiva lettera h) del medesimo comma reca un criterio direttivo che indica la possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli dell'Agenda unica per l'impiego il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f), nonché da altre amministrazioni.

Questione cruciale ai fini della concreta realizzazione del principio di condizionalità degli interventi è quella del coordinamento tra politiche attive e passive, attualmente in capo, rispettivamente, alle Regioni e all'INPS. Solo se il soggetto che gestisce gli strumenti di sostegno al reddito è titolare, allo stesso tempo, di un interesse, istituzionalmente e finanziariamente vincolante, a ridurre al minimo la durata delle erogazioni, è possibile promuovere il rapido raggiungimento da parte del lavoratore di un obiettivo occupazionale. Le soluzioni di architettura istituzionale ipotizzabili per configurare un sistema che consenta di ricongiungere questi obiettivi sono molteplici. Pur non essendo questa la sede per formulare proposte puntuali, può

riscontrarsi come la legge delega n.183 del 2014 sembri muoversi nella giusta direzione, laddove prevede la costituzione di una Agenzia nazionale per l'occupazione alla quale sono attribuite competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego e politiche attive (articolo 1, comma 4, lettera e)), con la specifica «previsione di meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenda e l'INPS, sia a livello centrale che a livello territoriale, al fine di tendere a una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di sostegno al reddito» (articolo 1, comma 4, lettera r)). A tale riguardo appare auspicabile che nell'esercizio della delega il Governo valorizzi al meglio la funzione unificatrice di funzioni e competenze, oggi disperse, riconducibile all'Agenda, promuovendo in questo modo lo svolgimento congiunto di procedure complesse volte ad assicurare il coordinamento tra le varie politiche e la necessaria condizionalità degli interventi, anche attraverso un sostanziale coinvolgimento, nella definizione delle linee direttrici del sistema, degli attori privati. Occorre, in altri termini, rafforzare il governo su base nazionale del sistema pubblico/privato dei servizi per il lavoro, così come fanno i nostri principali *partner* europei, con una Agenzia nazionale che non prevede una devoluzione delle competenze, né di quelle legislative né di quelle di gestione, a livello locale, ma che si articola sul territorio con propri uffici periferici, cui viene affidato un elevato grado di autonomia nella scelta degli strumenti più appropriati per raggiungere gli obiettivi strategici fissati a livello nazionale. Deve peraltro rilevarsi che tale ricostituzione in termini unitari e integrati delle politiche attive e di quelle passive, in linea di principio, non è incompatibile con l'attuale assetto istituzionale delle competenze legislative e di gestione, che affida al legislatore statale il ruolo di definire i livelli essenziali delle prestazioni da garantire sull'intero territorio nazionale. E di fatto questa è con tutta probabilità la soluzione che verrà scelta per la futura Agenzia se le Regioni rivendicheranno le competenze che la Co-

stituzione attualmente riconosce loro. Ma ciò che è possibile in linea di principio non sempre si realizza nella pratica. Aver distinto sinora i soggetti istituzionali cui affidare le politiche attive (le Regioni) e quelle passive (lo Stato) ha portato ai risultati che abbiamo sotto gli occhi e che sono stati ampiamente riconosciuti come deludenti da quasi tutti coloro che sono intervenuti nelle audizioni, praticando un decentramento che deve essere innanzitutto amministrativo e, solo nei casi in cui ciò sia indispensabile, anche politico.

La coesistenza di operatori pubblici e privati avviatasi a seguito del superamento del monopolio pubblico del collocamento e dell'apertura del mercato sul finire degli anni '90, registra ancora, nel suo complesso, risultati insoddisfacenti, con livelli di efficienza delle strutture ed efficacia dei servizi forniti assai diversificati sul territorio. Nel complesso, la quota di lavoratori a tempo indeterminato mediata dalle agenzie per l'impiego si colloca al di sotto della media dell'Unione europea, essendo pari, secondo i dati comunicati dall'ISFOL, allo 0,6 per cento, a fronte di una media europea dell'1,8 per cento. Su un piano numerico, i dati riferiti agli operatori accreditati, richiamati in particolare nell'ambito dell'audizione di Italia Lavoro, indicano la presenza di circa 1.650 operatori, per un totale di quasi 7.000 unità operative sul territorio nazionale: nel dettaglio, si tratta di 76 agenzie di somministrazione, 6 agenzie di somministrazione specialistica e 13 agenzie di intermediazione, accanto alle quali si collocano 80 enti di formazione, 86 università (66 pubbliche e 20 private) e ben 978 istituti di scuola secondaria di secondo grado. Guardando ai dati più specificamente riferiti agli operatori privati (le agenzie per il lavoro dispongono sul territorio nazionale di circa 2.500 unità operative), emerge una presenza sul territorio estremamente eterogenea: circa il 26 per cento delle unità operative è, infatti, collocata in Lombardia, mentre circa il 14 per cento si colloca in Veneto, oltre il 13 per cento in Emilia - Romagna e circa il 10 per cento in Piemonte. Nel complesso queste quattro

regioni assorbono, quindi, circa il 60 per cento delle unità operative totali. Si tratta di dati che si prestano a letture di segno diverso: per un verso, si riscontra una analoga distribuzione territoriale tra servizi pubblici e privati, che potrebbe indicare aree di sovrapposizione nell'offerta, mentre, per altro verso, può rilevarsi come nei territori in cui i centri per l'impiego operano in modo adeguato, la collaborazione con le Agenzie per il lavoro si rivela più proficua, secondo logiche di complementarità, specializzazione e supporto. La distribuzione territoriale delle unità operative dei servizi privati per l'impiego, del resto, non è il frutto di semplici scelte imprenditoriali, essendosi da più parti sottolineato, in termini assai critici, come l'attuale sistema di selezione dei soggetti privati, basato sull'accreditamento a livello regionale, crei in alcuni casi grosse difficoltà all'attività delle Agenzie (soprattutto quelle la cui attività non sia confinata ad un ambito meramente locale), che si trovano costrette a possedere requisiti minimi diversi da regione a regione. La parificazione formale tra operatori pubblici e privati fissata dalla legislazione nazionale sembrerebbe cioè vanificata da talune normative regionali che frappongono barriere normative all'accesso al mercato. Per risolvere tali problemi si pone quindi l'esigenza di superare l'attuale sistema di accreditamento regionale, rimettendo alla competenza del legislatore statale la definizione dei requisiti per l'esercizio di tutte le attività che le Agenzie sono autorizzate a svolgere. L'identificazione di una disciplina unitaria a livello nazionale avrebbe, del resto, l'effetto di porre rimedio alla frammentazione del mercato del lavoro in una pluralità di mercati del lavoro regionali, ciascuno sottoposto a normative diverse, assicurando l'uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale e agevolando, in tal modo, l'attività degli operatori privati, chiamati a confrontarsi con un solo sistema regolatorio.

La questione delle modalità attraverso le quali pubblico e privato collaborano nel mercato dei servizi per il lavoro è da tempo oggetto di un ampio dibattito, an-

che a livello internazionale, all'interno del quale si contrappongono modelli diversi, che riflettono assai spesso differenti visioni del ruolo del « pubblico » quale soggetto deputato alla gestione diretta dei servizi o alla loro regolazione. Anche a livello regionale si sono affermati negli ultimi anni modelli differenti, che consentono di osservare livelli di *performance*, in termini di quantità e qualità dei servizi resi dal sistema nel suo insieme, significativamente diversi. In linea generale, a livello regionale si osservano tre modelli, che vanno dal quasi-mercato competitivo (proprio della Lombardia), a sistemi misti e di partenariato (propri di gran parte delle regioni), al sistema incentrato sui servizi pubblici (presente in Umbria). Senza entrare nel merito delle scelte politiche operate dalle regioni, è possibile tuttavia ricavare alcune indicazioni generali da tenere presenti in una prospettiva di riforma del sistema. In primo luogo occorre mettere in rete i servizi per il lavoro pubblici (comprese scuole e università) e privati, attivando modalità operative che consentano una collaborazione efficace e orientata ai risultati. A tal fine appare essenziale rendere pienamente accessibili le banche dati pubbliche e promuovere lo scambio di informazioni e dati. In questo senso assume particolare rilievo l'efficace attuazione del criterio direttivo dell'articolo 1, comma 4, lettera *bb*), della legge n. 183 del 2014 teso proprio a promuovere l'utilizzo di regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati allo scopo di rafforzare l'azione di servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati. Occorre inoltre che i servizi pubblici migliorino la propria capacità di rapportarsi al mondo delle imprese e di operare (non solo sull'offerta, ma) anche sulla domanda di lavoro, a partire dal monitoraggio e dalla copertura dei posti vacanti nelle imprese. A tale proposito, anche al fine di consentire agli utenti di accedere in modo rapido e unitario a tutti i servizi, si potrebbe pensare al consolidamento ed alla diffusione delle prassi, sperimentate in alcuni contesti territoriali, che vedono la

collocazione di sportelli delle Agenzie private all'interno dei Centri per l'impiego. In secondo luogo occorre promuovere, garantendo reale parità di trattamento tra operatori pubblici e privati, la gestione dei servizi secondo logiche di remunerazione del risultato, in funzione delle fasce di occupabilità e dei tempi di collocazione dei lavoratori, secondo quanto già opportunamente prefigurato dalle disposizioni sul contratto di ricollocazione contenute nel primo dei decreti legislativi attuativi della delega (decreto legislativo n. 22 del 2015). Sembra, peraltro, necessario che la remunerazione per i servizi per il lavoro permanga collegata, almeno per una quota minoritaria, anche alla prestazione resa, a prescindere dai risultati conseguiti, al fine di garantire la presa in carico anche di lavoratori che presentino caratteristiche di minore collocabilità. Qualora si scelga di puntare su sistemi più spiccatamente ispirati a logiche concorrenziali (quasi-mercati sulla base di *voucher/bonus*) appare utile la creazione di un sistema (gestito o, comunque, garantito dal « pubblico ») di *rating* sui risultati ottenuti dei diversi operatori, al fine di favorire scelte informate da parte dei beneficiari.

Alcune brevi considerazioni merita, infine, anche la questione della formazione professionale, settore nel quale, soprattutto in talune regioni, continuano a registrarsi gravi inefficienze gestionali e sprechi di risorse pubbliche. In tale contesto occorre operare affinché l'obiettivo preminente della formazione professionale sia sempre più il rafforzamento dei servizi offerti, da finalizzare a chiari obiettivi occupazionali. È necessario, in particolare, superare definitivamente la pratica dei corsi « a catalogo », sovente confezionati su esigenze che poco hanno a che fare con i reali fabbisogni professionali delle aziende e con concrete possibilità di collocazione o ricollocazione professionale del soggetto formato. Anche su tale versante è auspicabile che la costituenda Agenzia nazionale per l'occupazione, ferme restando le competenze legislative e amministrative che, sulla base della vigente disciplina costituzionale, permangono in capo alle

regioni, svolga un ruolo propulsivo affinché la formazione professionale sia sempre più ricondotta all'interno di percorsi individuali di politica attiva. In particolare, potrebbe valutarsi l'opportunità di individuare forme di collegamento tra i finanziamenti erogati ai corsi di formazione e l'effettiva collocazione lavorativa di chi vi ha partecipato, nell'ottica di collegamento al risultato che dovrebbe ispirare l'intera architettura delle politiche attive.

In conclusione, appare senz'altro significativo che sembra finalmente essere maturata una consapevolezza diffusa non solo a livello politico e amministrativo, ma anche nell'ambito dell'opinione pubblica nazionale in ordine all'importanza delle politiche attive e al ruolo essenziale che esse giocano per il buon funzionamento di un moderno mercato del lavoro. La stessa *Youth guarantee*, promossa con convinzione a livello europeo dal Governo italiano, pur avendo prodotto nei primi mesi della sua applicazione risultati per molti versi non rispondenti alle attese (forse, eccessive), ha comunque sin qui avuto il merito di costringere i centri pubblici per l'impiego alla sperimentazione, sul campo, di modalità operative nuove, orientate agli obiettivi occupazionali e formativi, nonché di riattivare i processi istituzionali che presiedono alla prestazione dei servizi e delle politiche attive per il lavoro, in un'ottica di valutazione (ed autovalutazione) continua dei risultati raggiunti. A questo riguardo occorre sottolineare che la scelta di pubblicare *report* settimanali sull'andamento del programma Garanzia giovani costituisce una scelta di grande rilievo « pedagogico » per le amministrazioni coinvolte. Una delle caratteristiche della regolamentazione delle politiche attive del

lavoro nel nostro Paese è, infatti, stata a lungo quella di un'assenza pressoché completa di strumenti di valutazione dei servizi offerti e dei risultati conseguiti, anche in funzione dell'attivazione di meccanismi premiali o sanzionatori.

La promessa di una riforma del settore è stata troppe volte disattesa. Basti pensare che, solo negli ultimi anni, per ben tre volte il legislatore è intervenuto con deleghe in materia di politiche attive (con l'articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 247 del 2007; con l'articolo 46 della legge n. 183 del 2010; e, da ultimo, con l'articolo 4, commi da 48 a 50, della legge n. 92 del 2012), ma in nessun caso il Governo è riuscito ad adottare i decreti legislativi di attuazione. Si prospetta ora la possibilità di avviare finalmente, in un lasso di tempo estremamente breve, una riforma delle politiche attive che faccia tesoro dell'esperienza maturata negli ultimi anni, anche grazie alla realizzazione della Garanzia giovani, in primo luogo attraverso una regolamentazione del rapporto centro-periferia che consenta di coniugare *governance* nazionale e decentramento funzionale. Con la nuova delega contenuta nella legge n.183 del 2014 (*Jobs Act*) e il disegno di legge di riforma costituzionale si è aperto un « cantiere » all'interno del quale occorre che tutti gli attori, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, collaborino per la realizzazione di un efficace sistema integrato di servizi pubblici e privati per il lavoro, nella consapevolezza che quella che si offre è una opportunità unica per colmare i ritardi accumulati nel processo di modernizzazione del mercato del lavoro del nostro Paese.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 204

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 208

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05692 Nicchi: Interventi per consentire alle donne minorenni di acquistare la « pillola dei 5 giorni dopo » senza prescrizione medica 205

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 209

5-05693 Rondini: Riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore 205

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 211

5-05694 Binetti: Prevenzione della depressione ed uso appropriato dei farmaci antidepressivi 205

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 213

5-05695 Miotto: Dati sull'utilizzo a carico del SSN di farmaci Avastin e Lucentis 206

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 216

5-05696 Grillo: Trasparenza in merito agli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche per la definizione del prezzo dei farmaci innovativi 206

ALLEGATO 6 (*Testo della risposta*) 277

5-05698 Fucci: Correttezza delle procedure per la ricostruzione del plesso ospedaliero di Chieti 206

ALLEGATO 7 (*Testo della risposta*) 280

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle malattie rare.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 207

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 207

ERRATA CORRIGE 207

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 13.45.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle

imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri il relatore Capone ha svolto la relazione. Nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di relazione.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.50

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05692 Nicchi: Interventi per consentire alle donne minorenni di acquistare la « pillola dei 5 giorni dopo » senza prescrizione medica.

Marisa NICCHI (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marisa NICCHI (SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta, sottoli-

neando che la tutela delle minorenni si deve attuare in primo luogo attraverso efficaci campagne di informazione. Evidenzia che l'obbligo di prescrizione medica per le minorenni per acquistare la cd. « pillola dei 5 giorni dopo » appare dettato più da un atteggiamento moralistico che da ragioni sanitarie. Osserva che tale limitazione non trova riscontro nella maggior parte dei Paesi europei ed ostacola la prevenzione delle interruzioni volontarie di gravidanza che rappresentano un fatto traumatico, in particolare per le adolescenti.

5-05693 Rondini: Riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore.

Marco RONDINI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco RONDINI (LNA), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, apprezzando la disponibilità del Governo a completare l'iter di riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore. Si dichiara, invece, insoddisfatto per quanto riguarda il processo di stabilizzazione del personale della Croce Rossa che, a suo avviso, appare incompleto e non sufficientemente garantito.

5-05694 Binetti: Prevenzione della depressione ed uso appropriato dei farmaci antidepressivi.

Paola BINETTI (AP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paola BINETTI (AP), replicando, si dichiara soddisfatta del complesso delle ri-

sposta, esprimendo però il suo dissenso nei confronti di un approccio in cui prevale la medicalizzazione nei confronti di un disagio personale. Auspica che il Ministero della salute possa indirizzare le regioni verso una valutazione attenta dei costi e delle conseguenze di un uso eccessivo dei farmaci antidepressivi. Ritiene necessario una maggiore formazione della classe medica su questo aspetto ed un sostegno ai pazienti, consentendo loro di acquisire una maggiore consapevolezza della propria situazione di disagio.

5-05695 Miotto: Dati sull'utilizzo a carico del SSN di farmaci Avastin e Lucentis.

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Anna Margherita MIOTTO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, ringraziando il sottosegretario De Filippo per l'ingente quantità di dati forniti. Sottolinea che in ogni caso il tema oggetto dell'interrogazione sarà da lei costantemente monitorato in ragione del fatto che appare ancora eccessivo l'utilizzo del farmaco Lucentis che comporta un costo assai maggiore rispetto all'Avastin a parità di trattamento.

5-05696 Grillo: Trasparenza in merito agli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche per la definizione del prezzo dei farmaci innovativi.

Giulia GRILLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, rileva preliminarmente che le aziende farmaceutiche godono in Italia di una eccessiva influenza, potendo determinare deci-

sioni importanti. Richiamando i dati sui costi di sviluppo e i prezzi di vendita di alcuni farmaci innovativi, che differiscono notevolmente nei diversi Paesi, ribadisce la necessità da parte dell'AIFA di adottare procedure più trasparenti per la fissazione del prezzo dei farmaci. Auspica, pertanto, un mutamento di atteggiamento, anche tramite il coinvolgimento della Autorità garante della concorrenza e del mercato, rilevando che il tema del costo dei farmaci innovativi assumerà inevitabilmente una importanza crescente negli anni a venire.

5-05698 Fucci: Correttezza delle procedure per la ricostruzione del plesso ospedaliero di Chieti.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta esaustiva. Rileva che il contenuto della risposta dimostra che la regione Abruzzo ha fornito al Ministero della Salute dati profondamente divergenti rispetto al testo della delibera regionale del 23 maggio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sulle malattie rare.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 21 maggio scorso, la professoressa Paola Facchin ha svolto la relazione.

Intervengono, quindi, i deputati Anna Margherita MIOTTO (PD), Paola BINETTI (AP) e Pierpaolo VARGIU *presidente*.

La professoressa Paola FACCHIN, *coordinatrice del gruppo interregionale « Malattie rare » della Commissione Salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome*, interviene in replica.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia la professoressa Paola Facchin e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 456 del 3 giugno 2015, a pagina 128, seconda colonna, settima riga, sostituire le parole: « martedì 10 » con le seguenti: « martedì 9 ».

ALLEGATO 1

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3104, recante « Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali »;

sottolineato che tra le principali misure recate dal decreto-legge, l'articolo 5, oggetto specifico della valutazione della XII Commissione, nell'autorizzare le aziende agricole non coperte da polizze assicurative agevolate, colpite da eventi alluvionali nel 2014, a richiedere i contributi compensativi di sostegno a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, prevede altresì che le medesime misure compensative di sostegno possano essere concesse anche alle imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2014 e 2015;

apprezzate in particolare le disposizioni che incrementano la dotazione del Fondo di solidarietà di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016 per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa;

considerato come le imprese colpite attendessero queste misure compensative da tempo, in particolare quelle danneggiate dal diffondersi dell'epidemia cosiddetta disseccamento rapido dell'olivo causato dalla Xylella fastidiosa;

sottolineato che, sotto il profilo del contrasto all'epidemia da Xylella fastidiosa, le misure contenute nel presente provvedimento rafforzano il complesso delle azioni già realizzate dal Governo e danno attuazione agli impegni contenuti in numerosi atti di indirizzo approvati dalla Camera;

auspicato che il contrasto alla diffusione del batterio della Xylella possa realizzarsi attraverso la diffusione delle buone pratiche e delle conoscenze che il potenziamento della ricerca potrà mettere a disposizione dei territori interessati e, al contempo, attraverso una consistente riduzione dell'uso di fitofarmaci che, oltre a costituire grave danno per l'ambiente e la salute delle popolazioni, rischiano di indebolire le difese proprie degli organismi vegetali e la loro capacità di rispondere autonomamente all'aggressione di agenti esterni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-05692 Nicchi: Interventi per consentire alle donne minorenni di acquistare la « pillola dei 5 giorni dopo » senza prescrizione medica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Inizio con una estrema sintesi del passato: il medicinale ellaOne è stato autorizzato dall'Agenzia Europea per i Medicinali con procedura centralizzata il 15 settembre 2009; invece in data 8 novembre 2011, sono stati invece definiti, a livello nazionale, la classificazione di rimborsabilità (classe C) e il regime di fornitura (prescrizione con ricetta medica da rinnovare volta per volta – RNR). Il farmaco è indicato come contraccettivo d'emergenza, da assumere entro 120 ore (cinque giorni) da un rapporto non protetto o dal fallimento di altro contraccettivo.

In fase di rilascio di AIC, l'uso di ellaOne in gravidanza è stato inizialmente controindicato e, per tale ragione in Italia, in conformità al parere del Consiglio Superiore di Sanità in data 14 giugno 2011, è stato inizialmente deciso che la prescrizione del farmaco fosse subordinata alla presentazione di un test di gravidanza (ad esito negativo) al fine di escludere la presenza di una gravidanza in atto e quindi evitare ogni possibile danno sul feto.

Ciò premesso, com'è noto in data 7 gennaio 2015, la Commissione Europea ha tuttavia approvato non all'unanimità, la proposta di variazione di tipo II, in esito alla domanda presentata dalla azienda produttrice di ellaOne per la modifica del regime di fornitura di ellaOne da « medicinale soggetto a prescrizione medica » a « medicinale non soggetto a prescrizione medica », con contestuale eliminazione della gravidanza dalla lista delle controindicazioni all'uso del medicinale.

Ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 219 del 2006 (che ha recepito

l'articolo 70 della direttiva europea), l'AIFA è tenuta a valutare l'istanza di modifica del regime di dispensazione da parte dell'azienda titolare dell'AIC di ellaOne, previa acquisizione del parere della Commissione Tecnico-scientifica dell'AIFA.

Il Ministro della salute ha ritenuto opportuno investire nuovamente della questione il Consiglio Superiore di Sanità, che a seguito di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-scientifica, in data 10 marzo 2015 ha espresso il proprio parere suggerendo, tra le altre osservazioni che il farmaco ellaOne « ...debba essere venduto in regime di prescrizione medica... ». Ciò soprattutto per evitare gravi effetti collaterali nel caso di assunzioni ripetute in assenza di controllo medico.

L'AIFA, preso atto della posizione espressa dal CSS, ha successivamente sottoposto la questione alla CTS, che ha valutato in modo approfondito ogni aspetto correlato alla sicurezza dell'uso del farmaco in automedicazione, con particolare riguardo al caso delle minori di anni 18; proprio per scongiurare il rischio di avallare un uso incontrollato, in contrasto con le indicazioni che ne raccomandano, al contrario, un'assunzione « occasionale » in situazioni di emergenza e, dunque, non sistematica o ripetibile. Aggiungo che il regime di prescrizione limitato alle minorenni trova piena giustificazione nelle norme nazionali di tutela delle minori.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la determina adottata dall'AIFA, individua per le minori di anni 18, il

medicinale ellaOne, come medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Pertanto, il medicinale per le minorenni, può essere dispensato, ribadisco, solo su prescrizione medica, e nelle farmacie, in quanto trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR), può, inoltre, essere dispensato alle minorenni previa esibizione della relativa prescrizione medica. La dispensazione può avvenire anche

a soggetti muniti di delega, a condizione che gli stessi siano maggiorenni e forniscano, in originale, la prescrizione.

In conclusione non posso che ribadire che, l'indicazione prescrittiva sopra indicata vada valutata come la più opportuna misura a tutela della salute delle donne minorenni, nel senso che è finalizzata esclusivamente ad evitare che utilizzi frequenti – e non sottoposti a prescrizione medica – possano arrecare danni alla loro salute.

ALLEGATO 3

5-05693 Rondini: Riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto richiesto nell'atto ispettivo in esame, si segnala che il Ministero della salute, sensibile alla tematica in esame, ha da tempo avviato l'iter istruttorio per il riconoscimento della figura dell'Autista Soccorritore.

A tal fine, in data 1° marzo 2011, era stata inviata al Coordinamento Interregionale Sanità una proposta di Accordo per l'istituzione del profilo professionale dell'Autista Soccorritore.

A seguito di numerosi incontri con il Coordinamento delle Regioni e con le rappresentanze sindacali, il Coordinamento tecnico della Commissione salute, in data 25 novembre 2013, ha comunicato la mancata condivisione, da parte delle Regioni e Province Autonome, della proposta ministeriale di istituzione della figura dell'« Autista Soccorritore ».

Con nota di risposta del 21 febbraio 2014, questo Ministero, preso atto della posizione assunta dalle Regioni, ha evidenziato al medesimo Coordinamento, che nelle Regioni Veneto e Valle d'Aosta, la figura dell'autista soccorritore opera in virtù di specifiche leggi regionali ed ha rappresentato, al contempo, la urgente necessità, per le rimanenti Regioni e Province Autonome di attivare idonee procedure di corretto utilizzo del personale assunto come autista, che, ai sensi dell'ordinamento vigente, non può prestare ausilio al personale sanitario addetto al soccorso.

Colgo l'occasione per comunicare che proprio in questo giorno gli uffici del Ministero stanno valutando l'opportunità di istituire un tavolo tecnico per appro-

fondire ulteriormente la materia, ai fini della definizione della figura di Autista soccorritore addetto all'emergenza sanitaria; segnalo, inoltre, che una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 14007 del 2 aprile 2015) ha ritenuto responsabile della morte di un paziente un autista di ambulanza che non ha prestato collaborazione all'infermiere nella movimentazione della lettiga, affermando che la responsabilità dipende non solo dal ruolo e dall'inquadramento, ma soprattutto dalle mansioni e dalle attività svolte.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla Croce Rossa, con riguardo alle iniziative in materia di stabilizzazione del personale, il Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana (CRI), in riferimento alla proposta, presentata dai Comitati provinciali e locali privati agli ex dipendenti a tempo determinato CRI, di stipulare un contratto ANPAS, quale proposta di stabilizzazione, ha rammentato che il contratto ANPAS viene proposto agli ex dipendenti CRI dai Comitati provinciali e locali con personalità giuridica di diritto privato, in caso di attivazione di nuove convenzioni, per le esigenze delle quali le strutture territoriali hanno necessità di reperire risorse umane, così come previsto dal comma 4, articolo 1-bis, del decreto legislativo n. 178 del 2012.

Infatti, i contratti a tempo determinato di natura pubblica (contratti EPNE), già stipulati dalla Croce Rossa pubblica per esigenze convenzionali, possono essere prorogati solo fino alla scadenza delle relative convenzioni, che ne giustificano

causa e oggetto e, pertanto, il personale ivi impiegato cessa dall'incarico al momento della conclusione delle stesse.

Diversamente, dal processo a garanzia dell'occupazione degli ex dipendenti a tempo determinato CRI alla cessazione delle convenzioni in precedenza stipulate con l'Ente pubblico, il percorso di stabilizzazione, avviato da Croce Rossa in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, e in ottemperanza di uno specifico parere espresso in merito dal Ministero della salute in data 24 aprile 2013, riguarda quel personale assunto con contratto pubblico a tempo determinato, al quale il giudice ha riconosciuto il diritto alla « stabilizzazione », con assunzione a tempo indeterminato nella Croce Rossa pubblica.

Il contratto EPNE viene, in questo caso, proposto ai ricorrenti, con sentenza a loro favorevole, dal Comitato Centrale CRI, soggetto giuridico con personalità pubblica.

In relazione alle due distinte fattispecie, lo stesso Comitato Centrale ha specificato che, al 31 dicembre 2013, data di cessazione della natura pubblica dei Comitati provinciali e locali CRI, il personale in servizio a tempo determinato era pari a n. 1.540 unità e, di questo, al 12 maggio 2015:

n. 146 unità hanno ancora un contratto pubblico a tempo determinato EPNE in relazione a vecchie convenzioni;

n. 986 unità hanno sottoscritto il contratto ANPAS con i Comitati locali e

provinciali privatizzati per nuove convenzioni;

n. 31 unità hanno rifiutato la sottoscrizione del contratto ANPAS proposto dai sopra detti Comitati;

n. 221 unità di personale sono state « stabilizzate » con sottoscrizione del contratto pubblico a tempo indeterminato EPNE in quanto ricorrenti con sentenza a loro favorevole;

n. 25 unità di personale, successivamente alla « stabilizzazione », hanno inoltrato le proprie dimissioni;

n. 131 unità di personale non sono più in servizio presso Croce Rossa.

Nel quadro generale sopra indicato, deve, essere anche considerato che il percorso di stabilizzazione avviato dalla Croce Rossa è un processo dinamico e progressivo, tanto che gli uffici competenti della Croce Rossa hanno già programmato la stabilizzazione di ulteriori 162 unità di personale con sentenza esecutiva già pervenuta.

Al riguardo, si evidenzia che la Croce Rossa si è sempre adoperata per dare esecuzione alle pronunce giurisdizionali, stante anche il citato parere espresso in merito dal Ministero della salute; ma la maggior parte del personale interessato alle misure di stabilizzazione, a maggiore chiarimento, è già da considerarsi in soprannumero, sia rispetto all'attuale dotazione organica che riguardo alle prime previsioni provvisorie di fabbisogni futuri.

ALLEGATO 4

5-05694 Binetti: Prevenzione della depressione ed uso appropriato dei farmaci antidepressivi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento alla questione sollevata nell'interrogazione in esame, concernente la dimensione e la serietà del problema della depressione, il Ministero della salute, con la massima consapevolezza della complessità del medesimo, osserva quanto segue.

Premesso che gli interventi di tipo terapeutico e di supporto psicologico, necessari in una serie articolata di forme, sono di competenza delle Regioni, e sono già in atto nei servizi del Dipartimento di salute mentale (DSM); che è compito delle Regioni e delle Province Autonome promuoverne il potenziamento e l'adeguamento ai reali bisogni dei diversi territori (pur tenendo presente la differenza fra patologia conclamata e forme lievi di tipo depressivo, talvolta scorrettamente accomunate), sono da tenere presente alcune possibili iniziative nazionali da intraprendere.

In particolare:

prevedere la promozione di politiche di informazione della popolazione e di lotta allo stigma (nel 2005 era stato preparato un piano d'azione che non ha avuto seguito operativo), al fine di sostenere la persona depressa ed aiutarla a rivolgersi al medico di medicina generale e allo specialista;

perseguire il miglioramento dell'appropriatezza delle diagnosi e delle cure in tutto il territorio nazionale, potenziando una rete tra i medici di medicina generale e i Centri multi-specialistici;

promuovere una riqualificazione professionale mirata dei medici di medicina generale con corsi di aggiornamento sulla depressione;

attivare, in forma sperimentale, qualche percorso innovativo che si basi su linee-guida internazionali esistenti e validate, al fine di valutarne la trasferibilità.

Per quanto concerne la richiesta di iniziative in ambito di politiche sanitarie da parte del Governo, si ritiene opportuno rammentare che, pur essendo il peso complessivo della depressione difficilmente stimabile, i dati italiani sono coerenti con la stima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di una assoluta priorità di intervento per questa patologia.

In effetti, la depressione è una delle cinque aree d'azione prioritarie individuate nel Patto europeo per la salute e il benessere mentale, varato nel 2008 dalla Commissione Europea.

Inoltre, si fa presente che nel Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2010-2012, in considerazione della molteplicità di attività nel settore, a livello regionale e locale, è stata proposta una ricognizione ragionata delle azioni di qualità nel settore della prevenzione e del riconoscimento precoce della depressione con l'obiettivo di produrre un compendio condiviso delle migliori «buone pratiche», supportate da prove di efficacia basate su evidenze scientifiche, aprendo così un confronto che ha portato al miglioramento globale delle competenze programmatiche ed operative, sia a livello centrale che regionale e locale, al fine di migliorare le capacità di intervento dei responsabili delle politiche sanitarie e degli operatori dei servizi, con il diretto coinvolgimento di utenti e familiari.

Le Regioni e le Province Autonome sono state chiamate ad adottare obiettivi e

finalità del Piano Nazionale della Prevenzione alle proprie realtà locali, elaborando un piano regionale per i prossimi anni. Molte di esse hanno previsto nei loro piani regionali la diagnosi e la prevenzione della depressione.

Fino ad oggi, gli strumenti utilizzati in Italia per individuare i disturbi mentali, per seguire lo stato di benessere mentale della popolazione e per la valutazione degli interventi che lo promuovono, come il Sistema di Sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), che si inserisce nel cuore delle attività politiche e sanitarie intraprese in Italia per promuovere la prevenzione.

Tra gli obiettivi specifici di PASSI è stata inclusa la sorveglianza dei sintomi della depressione.

Infine, si comunica che negli ultimi cinque anni sono stati finanziati e realizzati dal Ministero della salute, con fondi del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie – CCM, con i « Fondi Riassegnazione » e con la collaborazione di Regioni e « partner » istituzionali diversi, vari progetti per l'area di intervento « depressione », i cui risultati sono disponibili nel sito « web » del Ministero, nell'area tematica « Salute Mentale ».

Per gli aspetti di propria competenza, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha inteso precisare quanto segue.

In merito ai dati del Rapporto OSMED 2014 citati nell'interrogazione, si precisa che i farmaci del sistema nervoso centrale occupano il quarto posto, per prescrizione, tra le categorie classificate per area terapeutica e il sesto per spesa pubblica, pari a 1,4 miliardi di euro (23,1 euro pro capite).

Nell'ambito dell'assistenza convenzionata, gli antidepressivi sono la categoria più prescritta. Gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) sono i più utilizzati, mentre gli altri antiepilettici, sono la prima categoria per spesa convenzionata (3,3 euro pro capite).

Sul versante dell'acquisto da parte delle strutture sanitarie pubbliche, la categoria

degli anestetici locali è quella di maggior consumo, mentre gli antipsicotici hanno registrato la spesa maggiore.

Non vi è dubbio che l'effetto placebo sia molto alto negli studi clinici che valutano l'efficacia degli antidepressivi, tuttavia l'effetto terapeutico dei farmaci antidepressivi rimane ben distinto.

In una recente meta-analisi, l'effetto complessivo del placebo è risultato essere 1.69, mentre quello dei farmaci era 2.50: questo dà una misura della consistenza dell'effetto terapeutico sul quale si basa la valutazione beneficio/rischio.

Occorre notare che le differenze nell'entità dell'effetto placebo non dipendono dalla gravità della depressione, ma piuttosto dipendono dal tipo di depressione.

Oltre all'efficacia sull'episodio depressivo, i farmaci antidepressivi hanno dimostrato efficacia anche nel mantenimento.

Con riferimento alla possibilità, da parte delle aziende farmaceutiche, di « nascondere » gli studi clinici negativi influenzando i « pattern » prescrittivi, si ricorda che le aziende sono obbligate a notificare alle agenzie regolatorie i risultati negativi dei « trial » clinici, e a registrare tutti gli studi. Questo consente agli Enti preposti alla valutazione del beneficio/rischio ai fini di una registrazione, di condurre una valutazione corretta.

La psicoterapia anche se non può essere considerata un mezzo di prevenzione, è certamente un trattamento efficace. Inoltre, è stato dimostrato che l'esercizio fisico sistematico è in grado di ridurre i sintomi di una depressione lieve. L'esercizio fisico, inoltre, migliora le capacità cognitive, ricordando che nell'anziano la depressione può essere il sintomo d'esordio di una malattia neurodegenerativa.

La difficoltà di implementare la psicoterapia all'interno del Servizio Sanitario Nazionale dipende essenzialmente dalla mancanza di una sufficiente standardizzazione e di linee guida simili a quelle dei medicinali.

Se un antidepressivo non funziona, un medico sa quale percorso seguire, mentre questo non succede per la psicoterapia, che trova un suo ruolo solo nelle fasi

iniziali della depressione di grado lieve, o come adiuvante del trattamento farmacologico.

Le tipologie di psicoterapia che hanno dimostrato efficacia nella depressione sono la Terapia Cognitivo Comportamentale (CBT) e la Terapia Interpersonale (IP).

La Terapia interpersonale nasce, negli Stati Uniti, come un intervento psicoeducativo praticato dagli assistenti socio-sanitari specializzati. Si tratta di un intervento breve e sistematizzato che può trovare una sua collocazione nel setting delle Cure Primarie, come avviene in altri Paesi del mondo.

Le altre tipologie di intervento, come la Psicoterapia Dinamica o Analitica non sono sufficientemente standardizzate per essere studiate.

In assenza di dati, il Servizio Sanitario Nazionale non può verificare il rapporto costo/efficacia di un intervento.

Gli interventi terapeutici ora ricordati sono indicati nella depressione di grado lieve. Tuttavia:

se i sintomi depressivi persistono (oltre i 2-3 mesi dell'episodio);

se il paziente ha avuto un episodio precedente;

se è presente una familiarità;

se i sintomi sono di entità moderata o grave;

il farmaco antidepressivo rimane il trattamento di prima linea.

La scelta del farmaco antidepressivo o di un farmaco di un'altra classe per il trattamento della depressione (antiepilettici, antipsicotici), è una decisione clinica che dipende dalla valutazione complessiva dell'anamnesi e dello stato mentale del paziente.

ALLEGATO 5

5-05695 Miotto: Dati sull'utilizzo a carico del SSN di farmaci Avastin e Lucentis.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito agli specifici quesiti formulati nell'interrogazione parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha fornito ampia documentazione, che lascio a disposizione di questa Commissione.

Preciso che la tabella n. 1 contiene la lista completa dei Centri ospedalieri, sia pubblici che privati, che sono stati individuati dalle Regioni ed autorizzati a somministrare il medicinale Avastin per l'uso intravitreale.

Detta tabella riporta, per ciascuna Regione, l'indicazione della Azienda Sanitaria Locale, dell'Azienda Ospedaliera, dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere

Scientifico, o di ogni altra struttura autorizzata, con il reparto in cui il trattamento farmacologico viene somministrato.

La tabella n. 2 evidenzia distintamente, per i medicinali Avastin e Lucentis, l'indicazione terapeutica autorizzata, il numero totale dei trattamenti farmacologici avviati, il numero dei pazienti curati ed il quantitativo delle dispensazioni dei due farmaci.

Per quanto riguarda l'andamento annuale dei consumi a carico del Servizio Sanitario Nazionale nel periodo 2008 - 2014, indico i seguenti dati distintamente per i due medicinali in questione.

Anno	AVASTIN	LUCENTIS
2008	71.401.555,71	0,00
2009	126.470.647,37	15.847.703,12
2010	126.037.320,54	26.154.282,25
2011	122.591.687,36	40.076.102,55
2012	123.152.743,26	51.208.443,16
2013	142.489.798,30	83.957.923,68
2014	172.705.954,45	79.654.809,96

Da ultimo, faccio presente che, in alcuni casi, il dato numerico dei pazienti non corrisponde al numero dei trattamenti

indicati, in quanto vi sono anche trattamenti bilaterali, prescritti per entrambi gli occhi.

TABELLA 1

ABRUZZO	LANCIANO-VASTO-CHIETI	P.O. LANCIANO RENZETTI	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	LANCIANO-VASTO-CHIETI	CASA DI CURA PRIVATA 'DOTT. SPATOCCO'	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	PRESIDIO OSPEDALIERO 'CASTEL DI SANGRO'	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	PO SULMONA 'DELL' ANNUNZIATA'	OCULISTICA
ABRUZZO	TERAMO	OSPEDALE DELLA VAL VIBRATA	OCULISTICA
ABRUZZO	LANCIANO-VASTO-CHIETI	P.O. CLINICIZZ. 'SS. ANNUNZIATA' CHIETI	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	PESCARA	P.O. 'SPIRITO SANTO' PESCARA	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	LANCIANO-VASTO-CHIETI	P.O. VASTO S. PIO DA PIETRALCINA	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	PESCARA	P.O. 'SPIRITO SANTO' PESCARA	OCULISTICA
ABRUZZO	LANCIANO-VASTO-CHIETI	C.D.C. ABANO TERME-VILLA PINI D'ABRUZZO	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	LANCIANO-VASTO-CHIETI	P.O. CLINICIZZ. 'SS. ANNUNZIATA' CHIETI	OCULISTICA
ABRUZZO	LANCIANO-VASTO-CHIETI	P.O. 'G. BERNABEO' ORTONA	OCULISTICA
ABRUZZO	PESCARA	P.O. 'S.S. TRINITA' POPOLI	OCULISTICA
ABRUZZO	TERAMO	OSPEDALE MARIA S.S. DELLO SPLENDORE	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	LANCIANO-VASTO-CHIETI	CASA DI CURA S. FRANCESCO	OCULISTICA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	PO SULMONA 'DELL' ANNUNZIATA'	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	LANCIANO-VASTO-CHIETI	P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS	OCULISTICA
ABRUZZO	PESCARA	CASA DI CURA PIERANGELI	OCULISTICA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	PO TAGLIACCOZZO 'UMBERTO I'	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	PESCARA	CASA DI CURA VILLA SERENA	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	LANCIANO-VASTO-CHIETI	C.D.C. ABANO TERME-VILLA PINI D'ABRUZZO	OCULISTICA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	NOVA SALUS SRL	OCULISTICA
ABRUZZO	PESCARA	P.O. 'S.S. TRINITA' POPOLI	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	LANCIANO-VASTO-CHIETI	P.O. 'M. SS. IMMACOLATA DI GUARDIAGRELE'	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	LANCIANO-VASTO-CHIETI	P.O. 'G. BERNABEO' ORTONA	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	PO AVEZZANO 'S. FILIPPO E NICOLA'	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	TEFAMO	OSPEDALE SAN LIBERATORE DI ATRI (TE)	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	TEFAMO	OSPEDALE SAN LIBERATORE DI ATRI (TE)	OCULISTICA

ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	CASA DI CURA 'DI LORENZO'	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	PRESIDIO OSPEDALIERO 'CASTEL DI SANGRO'	OCULISTICA
ABRUZZO	TERAMO	OSPEDALE MAZZINI	OCULISTICA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	CASA DI CURA 'DI LORENZO'	OCULISTICA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	CASA DI CURA PRIVATA VILLA LETIZIA	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	PESCARA	CASA DI CURA VILLA SERENA	OCULISTICA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	CASA DI CURA PRIVATA VILLA LETIZIA	OCULISTICA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	CASA DI CURA 'S RAFFAELE SPA'	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	PO TAGLIACOZZO ' UMBERTO I'	OCULISTICA
ABRUZZO	LANCIANO-VASTO-CHIETI	P.O. SAN CAMILLO DE LELLIS	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	PESCARA	CASA DI CURA PIERANGELI	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	CASA DI CURA I.N.I. CANISTRO	OCULISTICA
ABRUZZO	LANCIANO-VASTO-CHIETI	P.O. VASTO S.PIO DA PIETRALCINA	OCULISTICA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	NOVA SALUS SRL	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	CASA DI CURA PRIVATA L'IMMACOLATA	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	PESCARA	P.O. S. MASSIMO DI PENNE	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	CASA DI CURA 'S RAFFAELE SPA'	OCULISTICA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	OSPEDALE SAN SALVATORE	OCULISTICA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	CASA DI CURA I.N.I. CANISTRO	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	TERAMO	OSPEDALE MAZZINI	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	LANCIANO-VASTO-CHIETI	P.O. 'M. SS. IMMACOLATA DI GUARDIAGRELE'	OCULISTICA
ABRUZZO	LANCIANO-VASTO-CHIETI	CASA DI CURA S. FRANCESCO	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	PESCARA	P.O. S. MASSIMO DI PENNE	OCULISTICA
ABRUZZO	LANCIANO-VASTO-CHIETI	P.O. LANCIANO RENZETTI	OCULISTICA
ABRUZZO	TERAMO	OSPEDALE MARIA S.S. DELLO SPLENDORE	OCULISTICA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	OSPEDALE SAN SALVATORE	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	TERAMO	OSPEDALE DELLA VAL VIBRATA	OFTALMOLOGIA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	PO AVEZZANO 'S. FILIPPO E NICOLA'	OCULISTICA
ABRUZZO	AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA	CASA DI CURA PRIVATA L'IMMACOLATA	OCULISTICA
ABRUZZO	LANCIANO-VASTO-CHIETI	CASA DI CURA PRIVATA 'DOTT. SPATOCCO'	OCULISTICA
BASILICATA	AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "S. CARLO"	OSPEDALE SAN CARLO DI POTENZA	OFTALMOLOGIA

BASILICATA	AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "S.CARLO"	OSP S.FRANCESCO DI PAOLA DI PESCAPAGANO	OCULISTICA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM	OSPEDALE POLICORO	OCULISTICA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - AS	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS	OCULISTICA
BASILICATA	AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "S.CARLO"	OSP S.FRANCESCO DI PAOLA DI PESCAPAGANO	OFTALMOLOGIA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM	PRESIDIO OSPEDALIERO - MATERA	OCULISTICA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM	OSPEDALE CIVILE TINCHI	OCULISTICA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM	OSPEDALE CIVILE STIGLIANO	OFTALMOLOGIA
BASILICATA	AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "S.CARLO"	OSPEDALE SAN CARLO DI POTENZA	OCULISTICA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - AS	S.FRANCESCO SEDE VENOSA	OFTALMOLOGIA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - AS	S.FRANCESCO SEDE VENOSA	OCULISTICA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - AS	PLESSO OSPEDALIERO DI LAGONEGRO	OFTALMOLOGIA
BASILICATA	IRCCS C.R.O.B.	C.R.O.B. - I.R.C.C.S.	OFTALMOLOGIA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - AS	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIAROMONTE	OCULISTICA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - AS	OSPEDALE CIVILE VILLA D'AGRI	OCULISTICA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM	PRESIDIO OSPEDALIERO - TRICARICO	OFTALMOLOGIA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - AS	PLESSO OSPEDALIERO DI LAGONEGRO	OCULISTICA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - AS	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIAROMONTE	OFTALMOLOGIA

BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - AS	POLIAMB. DI CHIAROMONTE	OFTALMOLOGIA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - AS	PLESSO OSPEDALIERO DI LAURIA	OFTALMOLOGIA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - AS	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS	OFTALMOLOGIA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - AS	OSPEDALE CIVILE VILLA D'AGRI	OFTALMOLOGIA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - AS	PLESSO OSPEDALIERO DI LAURIA	OCULISTICA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - AS	S.GIOVANNI DI DIO SEDE MELFI	OFTALMOLOGIA
BASILICATA	IRCCS C.R.O.B.	C.R.O.B. - I.R.C.C.S.	OCULISTICA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM	PRESIDIO OSPEDALIERO - TRICARICO	OCULISTICA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM	OSPEDALE POLICORO	OFTALMOLOGIA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM	OSPEDALE CIVILE TINCHI	OFTALMOLOGIA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM	OSPEDALE CIVILE STIGLIANO	OCULISTICA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA - ASM	PRESIDIO OSPEDALIERO - MATERA	OFTALMOLOGIA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - AS	POLIAMB. DI CHIAROMONTE	OCULISTICA
BASILICATA	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA - AS	S. GIOVANNI DI DIO SEDE MELFI	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	CASA DI CURA VILLA VERDE	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	CASA DI CURA CASCINI SRL	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	INRCA	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	ISTITUTO 'NINETTA ROSANO'	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	CASA DI CURA VILLA DEGLI OLEANDRI	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	ISTITUTO 'NINETTA ROSANO'	OFTALMOLOGIA

CALABRIA	A.S.P. COSENZA		CASA DI CURA SCARNATI	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA		CASA DI CURA VILLA DEL SOLE	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA		LA MADONNINA S.R.L.	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. CATANZARO		OSPEDALE DI LAMEZIA TERME	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA		INRCA	OCULISTICA
CALABRIA	AZIENDA OSP. BIANCHI-MELACRINO-MORELLI		PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA		LA MADONNINA S.R.L.	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE DE LELLIS		OSPEDALE PUGLIESE	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE DE LELLIS		OSPEDALE DE LELLIS	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. CATANZARO		OSPEDALE DI SOVERIA MANNELLI	OCULISTICA
CALABRIA	AZIENDA OSP. BIANCHI-MELACRINO-MORELLI		PRESIDIO OSPEDALIERO E. MORELLI	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA		CASA DI CURA MADONNA DELLA CATENA	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA		CASA DI CURA CASCINI SRL	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. CATANZARO		OSPEDALE DI LAMEZIA TERME	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA		OSPEDALE CIVILE FERRARI - CASTROVILLARI	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA		OSPEDALE ROSSANO	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA		CASA DI CURA SCARNATI	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA		CASA DI CURA SAN LUCA SRL	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. CATANZARO		OSPEDALE DI SOVERIA MANNELLI	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA		OSPEDALE CIVILE	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA		CASA DI CURA VILLA VERDE	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA		CASA DI CURA VILLA DEL SOLE	OCULISTICA
CALABRIA	AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE DE LELLIS		POLICLINICO MATER DOMINI	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA		CASA DI CURA VILLA DEGLI OLEANDRI	OCULISTICA
CALABRIA	AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE DE LELLIS		OSPEDALE PUGLIESE	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA		PRESIDIO OSPEDALIERO CETRARO	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA		OSPEDALE CIVILE FERRARI - CASTROVILLARI	OFTALMOLOGIA

CALABRIA	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	SANTA BARBARA	OCULISTICA
CALABRIA	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	SANTA BARBARA	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	CASA DI CURA M. MISASI GR.S. BARTOLO	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	P.O. TREBISACCE	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. CATANZARO	OSPEDALE BASSO IONIO	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	MARIANO SANTO	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	P.O. ANNUNZIATA	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	AZIENDA OSP. BIANCHI-MELACRINO-MORELLI	PRESIDIO OSPEDALIERO RIUNITI	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	CASA DI CURA MADONNA DELLA CATENA	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	OSPEDALE CETRARO	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	OSPEDALE CETRARO	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. CATANZARO	CASA DI CURA VILLA DEL SOLE	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	SACRO CUORE	OCULISTICA
CALABRIA	AZIENDA OSP. BIANCHI-MELACRINO-MORELLI	PRESIDIO OSPEDALIERO E. MORELLI	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	P.O. BEATO ANGELICO	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. VIBO VALENTIA	P.O. JAZZOLINO	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	ISTITUTO ORTOPEDICO MEZZOGIORNO D'ITALIA	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	POLICLINICO 'MADONNA DELLA CONSOLAZIONE'	OCULISTICA
CALABRIA	A.O. MATER DOMINI CATANZARO	A.O. MATER DOMINI CATANZARO	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	OSPEDALE 'TIBERIO EVOLI' - MELITO P.S.	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	P.O. 'GIOVANNI XXIII'	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	OSPEDALE 'TIBERIO EVOLI' - MELITO P.S.	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. CROTONE	ISTITUTO SANT'ANNA	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. CATANZARO	CASA DI CURA SANT'ANNA HOSPITAL	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	CASA DI CURA 'VILLA AURORA'	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. CROTONE	CASA DI CURA REUMATOLOGICA OLIVETI	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	CASA DI CURA 'VILLA ELISA' S.P.A.	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. CROTONE	OSPEDALE CIVILE SAN GIOVANNI DI DIO	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	SANTA LUCIA	OCULISTICA

CALABRIA	A.S.P. CROTONE	CASA DI CURA S.RITA DOTT. CAPARRA	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	CASA DI CURA 'VILLA AURORA'	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. CROTONE	ROMOLO HOSPITAL (EX VILLA EVA)	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. CROTONE	ROMOLO HOSPITAL (EX VILLA EVA)	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	CASA DI CURA 'VILLA CAMINITI'	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. CROTONE	CASA DI CURA S.RITA DOTT. CAPARRA	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. VIBO VALENTIA	P.O. JAZZOLINO	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	P.O. 'S. MARIA DEGLI UNGHERESI'	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	CASA DI CURA 'VILLA S.ANNA'	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. CROTONE	CALABRODENTAL SRL	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. CROTONE	OSPEDALE CIVILE SAN GIOVANNI DI DIO	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	CASA DI CURA 'VILLA ELISA' S.P.A.	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. CROTONE	ISTITUTO SANT'ANNA	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	OSPEDALE CIVILE LOCRI	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	P.O. 'GIOVANNI XXIII'	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	SANTA LUCIA	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	P.O. 'S. MARIA DEGLI UNGHERESI'	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. CROTONE	CASA DI CURA REUMATOLOGICA OLIVETI	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	OSPEDALE 'SCILLESÌ D'AMERICA' - SCILLA	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	OSPEDALE 'SCILLESÌ D'AMERICA' - SCILLA	OCULISTICA
CALABRIA	A.O. MATER DOMINI CATANZARO	A.O. MATER DOMINI CATANZARO	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	POLICLINICO 'MADONNA DELLA CONSOLAZIONE'	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	OSPEDALE CIVILE LOCRI	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	ISTITUTO ORTOPEDICO MEZZOGIORNO D'ITALIA	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. VIBO VALENTIA	VILLA DEI GERANI	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. VIBO VALENTIA	P.O. SORIANO CALABRO	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	POLIAMBUL. POLO CASTROVILLARI	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	SACRO CUORE	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. CATANZARO	CASA DI CURA VILLA DEL SOLE	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. VIBO VALENTIA	P.O. TROPEA	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. CROTONE	CALABRODENTAL SRL	OCULISTICA

CALABRIA	A.S.P. COSENZA	P.O. BEATO ANGELICO	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. CATANZARO	CASA DI CURA SANT'ANNA HOSPITAL	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. CATANZARO	CASA DI CURA VILLA SERENA	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. CATANZARO	OSPEDALE BASSO IONIO	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	CASA DI CURA 'VILLA S.ANNA'	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. VIBO VALENTIA	VILLA DEI GERANI	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. VIBO VALENTIA	P.O. TROPEA	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	OSPEDALE CIVILE	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	CASA DI CURA SAN FRANCESCO	OCULISTICA
CALABRIA	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	P.O. ANNUNZIATA	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	OSPEDALE CIVILE PRAIA A MARE	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. CATANZARO	CASA DI CURA VILLA SERENA	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	MARIANO SANTO	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	CASA DI CURA SAN FRANCESCO	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	P.O. TREBISACCE	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	OSPEDALE CIVILE PRAIA A MARE	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	MEDICAL HOTEL CLIMAT. SPES PIETR.'ARENA'	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	CASA DI CURA M.MISASI GR.S.BARTOLO	OCULISTICA
CALABRIA	AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE DE LELLIS	OSPEDALE DE LELLIS	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	MEDICAL HOTEL CLIMAT. SPES PIETR.'ARENA'	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE DE LELLIS	POLICLINICO MATER DOMINI	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. REGGIO CALABRIA	CASA DI CURA 'VILLA CAMINITI'	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	OSPEDALE ROSSANO	OFTALMOLOGIA
CALABRIA	A.S.P. VIBO VALENTIA	P.O.SORIANO CALABRO	OCULISTICA
CALABRIA	A.S.P. COSENZA	CASA DI CURA SAN LUCA SRL	OCULISTICA
CAMPANIA	AZIENDA OSPEDALIERA 'A. CARDARELLI'	AZIENDA OSPEDALIERA 'A. CARDARELLI'	OCULISTICA
CAMPANIA	AZIENDA OSPEDALIERA S.G. MOSCATI	AZIENDA OSPEDALIERA S.G. MOSCATI	OCULISTICA
CAMPANIA	UNIV.STUDI NAPOLI-FEDERICO II-FAC.MEDIC.	UNIV.STUDI NAPOLI-FEDERICO II-FAC.MEDIC.	OCULISTICA

CAMPANIA	UNIV.STUDI NAPOLI-FEDERICO II-FAC.MEDIC.	UNIV.STUDI NAPOLI-FEDERICO II-FAC.MEDIC.	
CAMPANIA	AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI	AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI -P MONALDI	OCULISTICA
CAMPANIA	A.S.L. SALERNO	OSPEDALE S.LUCA VALLO LUCANIA	OCULISTICA
CAMPANIA	A.S.L. SALERNO	P.O. MARIA SS. ADDOLORATA EBOLI	OCULISTICA
CAMPANIA	A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO	DEI PELLEGRINI NA OVEST	OCULISTICA
CAMPANIA	A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO	ASCALESI	OFTALMOLOGIA
CAMPANIA	A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO	SAN GIOVANNI BOSCO NA EST	OCULISTICA
CAMPANIA	A.S.L. NAPOLI 3 SUD	OSPED RIUNITI AREA NOLANA PLESSO POLLENA	OFTALMOLOGIA
CAMPANIA	A.S.L. NAPOLI 3 SUD	OSPEDALI RIUNITI AREA NOLANA PLESSO NOLA	OCULISTICA
CAMPANIA	A.S.L. SALERNO	P.O. UMBERTO I NOCERA INFERIORE	OCULISTICA
CAMPANIA	A.S.L. CASERTA	PRESIDIO OSPEDALIERO MADDALONI	OCULISTICA
CAMPANIA	A.S.L. NAPOLI 3 SUD	S. LEONARDO	OCULISTICA
CAMPANIA	A.S.L. NAPOLI 3 SUD	OSPED RIUNITI AREA NOLANA PLESSO POLLENA	OCULISTICA
CAMPANIA	A.S.L. NAPOLI 3 SUD	P.O. DE LUCA E ROSSANO	OCULISTICA
CAMPANIA	A.S.L. SALERNO	PRESIDIO OSPEDALIERO DI POLLA-S. ARSENIO	OCULISTICA
CAMPANIA	AZIENDA OSPEDALE 'G.RUMMO'	AZIENDA OSPEDALE 'G.RUMMO'	OCULISTICA
CAMPANIA	A.O.OO.RR.S.GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'AR	A.O. OO.RR. SANGIOVANNI DI DIO E RUGGI	OCULISTICA
CAMPANIA	A.O.U. SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI	AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO	OCULISTICA
CAMPANIA	A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA	A.O. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA	OCULISTICA
CAMPANIA	A.S.L. BENEVENTO	OSP.SACRO CUORE DI GESU' FATEBENEFRATELLI	OCULISTICA
CAMPANIA	A.S.L. NAPOLI 2 NORD	OSPEDALE S.M.DELLE GRAZIE	OCULISTICA
EMILIA	REGGIO EMILIA	OSPEDALE "S.SEBASTIANO" CORREGGIO	OCULISTICA

EMILIA ROMAGNA	IMOLA	OSPEDALE CIVILE NUOVO "S.MARIA DELLA SCALETTA" IMOLA	OCULISTICA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	NUOVO OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO S.P.A.	OCULISTICA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	OSPEDALE MAGGIORE "C.A. PIZZARDI"	OFTALMOLOGIA
EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL ROMAGNA	OSPEDALE "UMBERTO 1°" LUGO	OCULISTICA
EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL ROMAGNA	OSPEDALE "MAURIZIO BUFALINI" CESENA	OCULISTICA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	OSPEDALE MAGGIORE "C.A. PIZZARDI"	OCULISTICA
EMILIA ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	OFTALMOLOGIA
EMILIA ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA	OFTALMOLOGIA
EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL ROMAGNA	OSPEDALE "DEGLI INFERMI" FAENZA	OCULISTICA
EMILIA ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA	OFTALMOLOGIA
EMILIA ROMAGNA	AZ. OSP. ARCISPEDALE S. ANNA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA	OFTALMOLOGIA
EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL ROMAGNA	OSPEDALE "CECCARINI" RICCIONE	OCULISTICA
EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL ROMAGNA	OSPEDALE "INFERMI" RIMINI	OCULISTICA
EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL ROMAGNA	OSPEDALE "MORGAGNI-PIERANTONI" FORLI'	OFTALMOLOGIA
EMILIA ROMAGNA	AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA	OCULISTICA
EMILIA ROMAGNA	AZ. OSP. ARCISPEDALE S. ANNA	AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA	OCULISTICA
EMILIA ROMAGNA	AZIENDA USL ROMAGNA	OSPEDALE "SANTA MARIA DELLE CROCI" RAVENNA	OCULISTICA
EMILIA ROMAGNA	ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA	AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA-S. MARIA NUOVA	OCULISTICA
EMILIA ROMAGNA	ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA	AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA - IRCCS	OCULISTICA
EMILIA ROMAGNA	IMOLA	OSPEDALE CASTEL SAN PIETRO TERME	OCULISTICA

EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	OSPEDALE "GUGLIELMO DA SALICETO" PIACENZA	OFTALMOLOGIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	AZ. OSP. UNIV. OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE	AZ. OSP. UNIV. OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE	OFTALMOLOGIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI UDINE	AZIENDA OSP. - UN. - SEDE DI UDINE	OCULISTICA
FRIULI VENEZIA GIULIA	BASSA FRIULANA - ISONTINA	OSPEDALE DI MONFALCONE	OFTALMOLOGIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	BASSA FRIULANA - ISONTINA	OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA	OCULISTICA
FRIULI VENEZIA GIULIA	BASSA FRIULANA - ISONTINA	OSPEDALE DI MONFALCONE	OCULISTICA
FRIULI VENEZIA GIULIA	BASSA FRIULANA - ISONTINA	OSPEDALE CIVILE DI PALMANOVA	OFTALMOLOGIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI OCCIDENTALE	P.O. S.M.A. DI PORDENONE SEDE PORDENONE	OCULISTICA
FRIULI VENEZIA GIULIA	FRIULI OCCIDENTALE	P.O. S.M.A. DI PORDENONE SEDE PORDENONE	OFTALMOLOGIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI UDINE	AZIENDA OSP. - UN. - SEDE DI UDINE	OFTALMOLOGIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	AZ. OSP. UNIV. OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE	AZ. OSP. UNIV. OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE	OCULISTICA
LAZIO	COMPL. OSP. S. CAMILLO FORLANINI	AZ. OSP. SAN CAMILLO-FORLANINI	OCULISTICA
LAZIO	FROSINONE	OSPEDALE CIVILE S.S. TRINITA' N. SEDE SORA	OFTALMOLOGIA
LAZIO	FROSINONE	EX CENTER HOSPITAL 'SAN RAFFAELE' CASSINO	OCULISTICA
LAZIO	LATINA	CASA DEL SOLE CLINICA TOMMASO COSTA	OCULISTICA
LAZIO	CAMPUS BIOMEDICO	POLICL. UNIV. CAMPUS BIO MEDICO	OFTALMOLOGIA
LAZIO	FROSINONE	OSPEDALE SAN BENEDETTO ALATRI	OCULISTICA
LAZIO	VITERBO	PADIGLIONE DI RONCIGLIONE	OFTALMOLOGIA
LAZIO	LATINA	ALFREDO FIORINI TERRACINA	OFTALMOLOGIA
LAZIO	LATINA	CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	OCULISTICA
LAZIO	VITERBO	OSPEDALE DI CIVITACASTELLANA	OFTALMOLOGIA

LAZIO	VITERBO	OSPEDALE DI BELCOLLE	OFTALMOLOGIA
LAZIO	VITERBO	OSPEDALE DI ACQUAPENDENTE	OFTALMOLOGIA
LAZIO	LATINA	OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI LATINA	OCULISTICA
LAZIO	S. FILIPPO NERI	OSPEDALE S. FILIPPO NERI	OFTALMOLOGIA
LAZIO	S. FILIPPO NERI	OSPEDALE S. FILIPPO NERI	OCULISTICA
LAZIO	RM/H	OSPEDALE GENZANO DI ROMA	OFTALMOLOGIA
LAZIO	LATINA	OSPEDALE SANTA MARIA GORETTI LATINA	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/H	OSP. 'PAOLO COLOMBO' VELLETRI	OFTALMOLOGIA
LAZIO	LATINA	REGINA ELENA PRIVERNO	OCULISTICA
LAZIO	RM/H	OSP. 'PAOLO COLOMBO' VELLETRI	OCULISTICA
LAZIO	RM/E	OSPEDALE REGIONALE OFTALMICO	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/E	OSPEDALE REGIONALE OFTALMICO	OCULISTICA
LAZIO	RM/E	OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/H	OSP. S.GIUSEPPE MARINO	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/H	OSP. S.GIUSEPPE MARINO	OCULISTICA
LAZIO	RM/E	OSPEDALE SAN PIETRO FATEBENEFRATELLI	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/H	OSP. ANZIO-NETTUNO	OCULISTICA
LAZIO	RM/H	OSP. ANZIO-NETTUNO	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/F	OSPEDALE PADRE PIO DI BRACCIANO	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/F	OSPEDALE PADRE PIO DI BRACCIANO	OCULISTICA
LAZIO	RM/C	MADRE GIUSEPPINA VANNINI	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/G	OSPEDALE A. ANGELUCCI	OCULISTICA
LAZIO	RM/H	C.D.C. SAN RAFFAELE ROCCA DI PAPA	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/H	OSP. ARICCIA	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/G	OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/G	OSPEDALE L.PARODI DELFINO	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/G	OSPEDALE L.PARODI DELFINO	OCULISTICA
LAZIO	RM/G	OSPEDALE SS. GONFALONE	OCULISTICA
LAZIO	RM/G	OSPEDALE SS. GONFALONE	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/G	OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/A	ISTITUTO ODONTOIATRIA G.EASTMAN	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/E	OSPEDALE SANTO SPIRITO	OFTALMOLOGIA

LAZIO	RM/B		OSPEDALE SANDRO PERTINI	OCULISTICA
LAZIO	RM/G		OSPEDALE S. GIOVANNI EVANGELISTA(TIVOLI)	OCULISTICA
LAZIO	RM/E		I.D.I.	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/A		ISTITUTO ODONTOIATRIA G.EASTMAN	OCULISTICA
LAZIO	RM/D		OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA-ACISMOM	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/D		OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA-ACISMOM	OCULISTICA
LAZIO	POLICLINICO AGOSTINO GEMELLI		COMPLESSO INTEGRATO COLUMBUS (C.I.C.)	OCULISTICA
LAZIO	RM/D		OSPEDALE G. B. GRASSI	OCULISTICA
LAZIO	POLICLINICO AGOSTINO GEMELLI		COMPLESSO INTEGRATO COLUMBUS (C.I.C.)	OFTALMOLOGIA
LAZIO	OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'		OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'	OCULISTICA
LAZIO	RM/C		OSPEDALE CTO.A-ALESINI	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/B		POLICLINICO CASILINO	OCULISTICA
LAZIO	POLICLINICO S. ANDREA		AZIENDA OSPEDALIERA SAINT'ANDREA	OCULISTICA
LAZIO	POLICLINICO S. ANDREA		AZIENDA OSPEDALIERA SAINT'ANDREA	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/C		OSPEDALE S.EUGENIO	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/C		MADRE GIUSEPPINA VANNINI	OCULISTICA
LAZIO	POLICLINICO TOR-VERGATA		AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO TOR VERGATA	OCULISTICA
LAZIO	RM/B		OSPEDALE SANDRO PERTINI	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/H		C.D.C. MADONNA DELLE GRAZIE	OCULISTICA
LAZIO	RIETI		PRESIDIO S.CAMILLO DE LELLIS DI RIETI	OCULISTICA
LAZIO	RM/H		OSP. REGINA APOSTOLORUM ALBANO	OCULISTICA
LAZIO	RM/H		OSP. REGINA APOSTOLORUM ALBANO	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RIETI		PRESIDIO S.CAMILLO DE LELLIS DI RIETI	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/D		OSPEDALE ISRAELITICO	OCULISTICA
LAZIO	RM/F		OSPEDALE SAN PAOLO	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/A		OSPEDALE FATEBENEFRATELLI	OCULISTICA
LAZIO	RM/H		OSP. ARICCIA	OCULISTICA
LAZIO	RM/A		OSPEDALE FATEBENEFRATELLI	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/H		CASA DI CURA S.ANNA POMEZIA	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/H		OSP. S.SEBASTIANO FRASCATI	OFTALMOLOGIA

LAZIO	RM/A		P.T.P. NUOVO REGINA MARGHERITA	OFTALMOLOGIA
LAZIO	POLICLINICO UMBERTO PRIMO		POLICLINICO UMBERTO I	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/G		OSPEDALE A. ANGELUCCI	OFTALMOLOGIA
LAZIO	POLICLINICO TOR-VERGATA		AZ. OSP. UNIV. POLICLINICO TOR VERGATA	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/H		C.D.C. SAN RAFFAELE ROCCA DI PAPA	OCULISTICA
LAZIO	RM/F		OSPEDALE SAN PAOLO	OCULISTICA
LAZIO	RM/H		CASA DI CURA S. ANNA POMEZIA	OCULISTICA
LAZIO	RM/G		OSPEDALE CIVILE CONIUGI BERNARDINI	OCULISTICA
LAZIO	RM/C		OSPEDALE CTO.A.ALESINI	OCULISTICA
LAZIO	RM/B		POLICLINICO CASILINO	OFTALMOLOGIA
LAZIO	POLICLINICO AGOSTINO GEMELLI		POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/A		P.T.P. NUOVO REGINA MARGHERITA	OCULISTICA
LAZIO	RM/H		OSP. VILLA ALBANI ANZIO	OCULISTICA
LAZIO	POLICLINICO AGOSTINO GEMELLI		POLICLINICO UNIVERSITARIO A. GEMELLI	OCULISTICA
LAZIO	RM/E		OSPEDALE SANTO SPIRITO	OCULISTICA
LAZIO	RM/E		OSPEDALE SAN PIETRO FATEBENEFRATELLI	OCULISTICA
LAZIO	RM/C		OSPEDALE S.EUGENIO	OCULISTICA
LAZIO	OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'		OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU'	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/H		OSP. S.SEBASTIANO FRASCATI	OCULISTICA
LAZIO	LATINA		SAN GIOVANNI DI DIO FONDI	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/E		OSPEDALE SAN CARLO DI NANCY	OCULISTICA
LAZIO	LATINA		SAN GIOVANNI DI DIO FONDI	OCULISTICA
LAZIO	RM/E		I.D.I.	OCULISTICA
LAZIO	LATINA		REGINA ELENA PRIVERNO	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/H		C.D.C. MADONINA DELLE GRAZIE	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/D		OSPEDALE ISRAELITICO	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/H		OSP. VILLA ALBANI ANZIO	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/H		OSPEDALE ALBANO LAZIALE	OFTALMOLOGIA
LAZIO	POLICLINICO UMBERTO PRIMO		POLICLINICO UMBERTO I	OCULISTICA
LAZIO	RM/H		OSPEDALE ALBANO LAZIALE	OCULISTICA
LAZIO	LATINA		CASA DI CURA SAN MARCO	OCULISTICA
LAZIO	LATINA		DONO SVIZZERO FORMIA	OCULISTICA
LAZIO	LATINA		DON L. DI LIEGRO GAETA	OCULISTICA

LAZIO	LATINA	DON L. DI LIEGRO GAETA	OFTALMOLOGIA
LAZIO	LATINA	CASA DI CURA SAN MARCO	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/H	OSPEDALE GENZANO DI ROMA	OCULISTICA
LAZIO	RM/E	OSP. GEN. DI ZONA 'CRISTO RE'	OFTALMOLOGIA
LAZIO	RM/D	OSPEDALE G. B. GRASSI	OFTALMOLOGIA
LAZIO	VITERBO	OSPEDALE DI BELCOLLE	OCULISTICA
LAZIO	VITERBO	OSPEDALE DI CIVITACASTELLANA	OCULISTICA
LAZIO	VITERBO	OSPEDALE DI TARQUINIA	OCULISTICA
LAZIO	LATINA	CASA DEL SOLE CLINICA TOMMASO COSTA	OFTALMOLOGIA
LAZIO	VITERBO	OSPEDALE DI TARQUINIA	OFTALMOLOGIA
LAZIO	FROSINONE	OSPEDALE S. SCOLASTICA CASSINO	OFTALMOLOGIA
LAZIO	LATINA	CASA DI CURA CITTA' DI APRILIA	OFTALMOLOGIA
LAZIO	VITERBO	PADIGLIONE DI RONCIGLIONE	OCULISTICA
LAZIO	FROSINONE	OSPEDALE SAN BENEDETTO ALATRI	OFTALMOLOGIA
LAZIO	LATINA	DONO SVIZZERO FORMIA	OFTALMOLOGIA
LAZIO	FROSINONE	OSPEDALE S. SCOLASTICA CASSINO	OCULISTICA
LAZIO	LATINA	ALFREDO FIORINI TERRACINA	OCULISTICA
LAZIO	VITERBO	OSPEDALE DI ACQUAPENDENTE	OCULISTICA
LAZIO	FROSINONE	OSPEDALE F. SPAZIANI FROSINONE	OCULISTICA
LAZIO	FROSINONE	EX CENTER HOSPITAL 'SAN RAFFAELE' CASSINO	OFTALMOLOGIA
LAZIO	COMPL. OSP. S. CAMILLO FORLANINI	AZ. OSP. SAN CAMILLO-FORLANINI	OFTALMOLOGIA
LAZIO	FROSINONE	OSPEDALE F. SPAZIANI FROSINONE	OFTALMOLOGIA
LAZIO	CAMPUS BIOMEDICO	POLICL. UNIV. CAMPUS BIO MEDICO	OCULISTICA
LAZIO	AZIENDA OSP. S. GIOVANNI/ADDOLORATA ROMA	AZIENDA OSP. S. GIOVANNI/ADDOLORATA ROMA	OFTALMOLOGIA
LAZIO	AZIENDA OSP. S. GIOVANNI/ADDOLORATA ROMA	AZIENDA OSP. S. GIOVANNI/ADDOLORATA ROMA	OCULISTICA
LAZIO	RM/E	OSP. GEN. DI ZONA 'CRISTO RE'	OCULISTICA
LAZIO	FROSINONE	OSPEDALE CIVILE S.S. TRINITA' N. SEDE SORA	OCULISTICA
LIGURIA	SPEZZINO	STABILIMENTO SAN BARTOLOMEO DI SARZANA	OCULISTICA
LIGURIA	SPEZZINO	OSPEDALE SANT'ANDREA LA SPEZIA	OCULISTICA

LIGURIA	SAVONESE	OSPEDALE SANTA MARIA MISERICORDIA	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	SPEZZINO	OSPEDALE SAN NICOLO' LEVANTO	OCULISTICA
LIGURIA	SPEZZINO	OSPEDALE FELETTINO	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	SPEZZINO	OSPEDALE FELETTINO	OCULISTICA
LIGURIA	SAVONESE	OSPEDALE SANTA MARIA MISERICORDIA	OCULISTICA
LIGURIA	SAVONESE	OSPEDALE SANTA CORONA	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	SAVONESE	OSPEDALE SANTA CORONA	OCULISTICA
LIGURIA	SAVONESE	OSPEDALE SAN PAOLO	OCULISTICA
LIGURIA	SAVONESE	OSPEDALE SAN GIUSEPPE	OCULISTICA
LIGURIA	IMPERIESE	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI SANREMO	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	ISTITUTO GIANNINA GASLINI	IST.G.GASLINI	OCULISTICA
LIGURIA	SAVONESE	CASA DI CURA SAN MICHELE - ENNE S.R.L.	OCULISTICA
LIGURIA	SPEZZINO	OSPEDALE SAN NICOLO' LEVANTO	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	IMPERIESE	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI SANREMO	OCULISTICA
LIGURIA	ISTITUTO GIANNINA GASLINI	IST.G.GASLINI	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	SAVONESE	OSPEDALE SAN GIUSEPPE	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	IMPERIESE	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BORDIGHERA	OCULISTICA
LIGURIA	SAVONESE	OSPEDALE SAN PAOLO	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	IMPERIESE	AMBULATORIO OCULISTICA	OCULISTICA
LIGURIA	GENOVESE	VILLA SERENA S.P.A.	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	GENOVESE	OSPEDALE VILLA SCASSI	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	GENOVESE	OSPEDALE LA COLLETTA ARENZANO	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	SAVONESE	CASA DI CURA SAN MICHELE - ENNE S.R.L.	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	GENOVESE	ISTITUTO CARDIOVASCOLARE CAMOGLI	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	GENOVESE	EVANGELICO-SAN CARLO VOLTRI	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	GENOVESE	E.O. OSPEDALI GALLIERA	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	CHIAVARESE	OSPEDALE N.S. DI MONTALLEGRO	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	CHIAVARESE	OSPEDALE CIVILE DI SESTRI LEVANTE	OCULISTICA
LIGURIA	CHIAVARESE	OSP. RIUNITI LEONARDI E RIBOLI LAVAGNA	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	IMPERIESE	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI BORDIGHERA	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	IMPERIESE	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI IMPERIA	OCULISTICA

LIGURIA	IMPERIESE	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI IMPERIA	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	CHIAVARESE	ICLAS S.R.L.	OCULISTICA
LIGURIA	CHIAVARESE	OSPEDALE CIVILE DI SESTRI LEVANTE	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	IRCCS AOU S.MARTINO - IST	IRCCS AOU S.MARTINO - IST	OCULISTICA
LIGURIA	IRCCS AOU S.MARTINO - IST	IRCCS AOU S.MARTINO - IST	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	CHIAVARESE	OSP. RIUNITI LEONARDI E RIBOLI LAVAGNA	OCULISTICA
LIGURIA	CHIAVARESE	OSPEDALE N.S. DI MONTALLEGRO	OCULISTICA
LIGURIA	GENOVESE	CASA DI CURA VILLA MONTALLEGRO	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	GENOVESE	CASA DI CURA VILLA MONTALLEGRO	OCULISTICA
LIGURIA	GENOVESE	E.O. OSPEDALI GALLIERA	OCULISTICA
LIGURIA	CHIAVARESE	ICLAS S.R.L.	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	GENOVESE	EVANGELICO-SAN CARLO VOLTRI	OCULISTICA
LIGURIA	GENOVESE	EVANGELICO INTERNAZIONALE CASTELLETTO	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	GENOVESE	FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	GENOVESE	FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI	OCULISTICA
LIGURIA	GENOVESE	EVANGELICO INTERNAZIONALE CASTELLETTO	OCULISTICA
LIGURIA	SPEZZINO	OSPEDALE SANT'ANDREA LA SPEZIA	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	GENOVESE	OSPEDALE GALLINO	OCULISTICA
LIGURIA	GENOVESE	ISTITUTO CARDIOVASCOLARE CAMOGLI	OCULISTICA
LIGURIA	GENOVESE	OSPEDALE GALLINO	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	GENOVESE	OSPEDALE VILLA SCASSI	OCULISTICA
LIGURIA	GENOVESE	OSPEDALE PADRE ANTERO MICONE SESTRI P.	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	GENOVESE	OSPEDALE PADRE ANTERO MICONE SESTRI P.	OCULISTICA
LIGURIA	GENOVESE	OSPEDALE LA COLLETTA ARENZANO	OCULISTICA
LIGURIA	SPEZZINO	STABILIMENTO SAN BARTOLOMEO DI SARZANA	OFTALMOLOGIA
LIGURIA	GENOVESE	VILLA SERENA S.P.A.	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "BOLOGNINI" - SERIATE	OSPEDALE BOLOGNINI - SERIATE	OFTALMOLOGIA

LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI LECCO	OSPEDALE DI CIRCOLO "S.L.MANDIC" - MERATE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "BOLOGNINI" - SERIATE	OSPEDALE PESENTI FENAROLI - ALZANO L.	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI LECCO	OSPEDALE DI CIRCOLO "A. MANZONI" - LECCO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI LECCO	OSPEDALE DI CIRCOLO "S.L.MANDIC" - MERATE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "S.GERARDO" - MONZA	OSPEDALE S.GERARDO - MONZA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "S.CARLO BORROMEO" - MILANO	OSPEDALE S. CARLO BORROMEO - MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "OSP.NIGUARDA CA'GRANDA" -MILANO	OSPEDALE CA' GRANDA-NIGUARDA - MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "OSP.NIGUARDA CA'GRANDA" -MILANO	OSPEDALE CA' GRANDA-NIGUARDA - MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "CARLO POMA" - MANTOVA	PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "MELLINO MELLINI" - CHIARI	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "G. SALVINI" - GARBAGNATE	OSPEDALE CADUTI BOLLATESI - BOLLATE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "IST.CLIN.PERFEZIONAMENTO"-MILANO	PRESIDIO OSPED. V. BUZZI - MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "IST.CLIN.PERFEZIONAMENTO"-MILANO	P.O. CITTA' DI SESTO S. GIOVANNI	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "IST.CLIN.PERFEZIONAMENTO"-MILANO	P.O. CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "G. SALVINI" - GARBAGNATE	OSPEDALE G.CASATI-PASSIRANA RHO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "G. SALVINI" - GARBAGNATE	OSPEDALE G.SALVINI-GARBAGNATE MIL.SE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "G. SALVINI" - GARBAGNATE	OSPEDALE G.SALVINI-GARBAGNATE MIL.SE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "G. SALVINI" - GARBAGNATE	OSPEDALE G.CASATI-PASSIRANA RHO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "IST.CLIN.PERFEZIONAMENTO"-MILANO	P.O. CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "IST.CLIN.PERFEZIONAMENTO"-MILANO	OSPEDALE BASSINI - CINISELLO BALSAMO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "G. SALVINI" - GARBAGNATE	OSPEDALE DI CIRCOLO - RHO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "G. SALVINI" - GARBAGNATE	OSPEDALE DI CIRCOLO - RHO	OCULISTICA

LOMBARDIA	A.O. "IST.CLIN.PERFEZIONAMENTO"-MILANO	P.O. CITTA' DI SESTO S. GIOVANNI	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "IST.CLIN.PERFEZIONAMENTO"-MILANO	PRESIDIO OSPED. V. BUZZI - MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "G. SALVINI" - GARBAGNATE	OSPEDALE CADUTI BOLLATESI - BOLLATE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "LUIGI SACCO" - MILANO	OSPEDALE L. SACCO - MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "CARLO POMA" - MANTOVA	PRESIDIO OSPEDALIERO "C. POMA" - MANTOVA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "LUIGI SACCO" - MILANO	OSPEDALE L. SACCO - MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "CARLO POMA" - MANTOVA	PRESIDIO OSPEDALIERO "C. POMA" - MANTOVA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "IST.CLIN.PERFEZIONAMENTO"-MILANO	OSPEDALE BASSINI - CINISELLO BALSAMO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "MELLINO MELLINI" - CHIARI	PRESIDIO OSPEDALIERO DI ISEO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "MELLINO MELLINI" - CHIARI	PRESIDIO OSPEDALIERO DI ISEO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "MELLINO MELLINI" - CHIARI	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CHIARI	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "CARLO POMA" - MANTOVA	PRES. RIABIL. MULTIFUNZ. BOZZOLO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "CARLO POMA" - MANTOVA	PRES. RIABIL. MULTIFUNZ. BOZZOLO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "CARLO POMA" - MANTOVA	OSP. CIVILE DESTRA SECCHIA-PIEVE CORIANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "CARLO POMA" - MANTOVA	PRESIDIO OSPEDALIERO - ASOLA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "CARLO POMA" - MANTOVA	OSP. CIVILE DESTRA SECCHIA-PIEVE CORIANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "S. CARLO BORROMEO" - MILANO	OSPEDALE S. CARLO BORROMEO - MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "BOLOGNINI" - SERIATE	OSPEDALE SS. CAPITANIO E GEROSA - LOVERE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "BOLOGNINI" - SERIATE	OSPEDALE SS. CAPITANIO E GEROSA - LOVERE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "BOLOGNINI" - SERIATE	OSPEDALE PESENTI FENAROLI - ALZANO L.	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI LECCO	OSPEDALE DI CIRCOLO "A. MANZONI" - LECCO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "SAN PAOLO" - MILANO	OSPEDALE S. PAOLO - MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "BOLOGNINI" - SERIATE	OSPEDALE M. O. ANTONIO LOCATELLI	OFTALMOLOGIA

LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI LECCO	OSPEDALE DI CIRCOLO UMBERTO I - BELLANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "BOLOGNINI" - SERIATE	OSPEDALE M. O. ANTONIO LOCATELLI	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "BOLOGNINI" - SERIATE	OSPEDALE BRIOLINI - GAZZANIGA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "BOLOGNINI" - SERIATE	OSPEDALE BRIOLINI - GAZZANIGA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI	OSPEDALE CIVICO - CODOGNO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI	OSPEDALE CIVICO - CODOGNO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "BOLOGNINI" - SERIATE	OSPEDALE BOLOGNINI - SERIATE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI LECCO	OSPEDALE DI CIRCOLO UMBERTO I - BELLANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. "SAN PAOLO" - MILANO	OSPEDALE S. PAOLO - MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. "S. GERARDO" - MONZA	OSPEDALE S. GERARDO - MONZA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	MULTIMEDICA SPA	IRCCS MULTIMEDICA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	MULTIMEDICA SPA	IRCCS MULTIMEDICA	OCULISTICA
LOMBARDIA	ISTITUTO SCIENTIFICO MEDEA-BOSISIO P.	ISTITUTO SCIENTIFICO MEDEA-BOSISIO P.	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	ISTITUTO SCIENTIFICO MEDEA-BOSISIO P.	ISTITUTO SCIENTIFICO MEDEA-BOSISIO P.	OCULISTICA
LOMBARDIA	ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA	ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA	OCULISTICA
LOMBARDIA	ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA-MILANO	ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA-MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA-MILANO	ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA-MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	IST.AUXOLOGICO ITALIANO	PRESIDIO UNICO CAPITANIO - SAN CARLO	OCULISTICA
LOMBARDIA	IST.AUXOLOGICO ITALIANO	IST.AUXOLOGICO ITALIANO-I.S. S.LUCA-MI	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	IST.AUXOLOGICO ITALIANO	IST.AUXOLOGICO ITALIANO-I.S. S.LUCA-MI	OCULISTICA
LOMBARDIA	IST.AUXOLOGICO ITALIANO	IST.AUXOLOGICO ITAL-I.S. S.MICHELE-MI	OCULISTICA
LOMBARDIA	IST. CLIN. HUMANITAS - ROZZANO	IST. CLIN. HUMANITAS - ROZZANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	IST. CLIN. HUMANITAS - ROZZANO	IST. CLIN. HUMANITAS - ROZZANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	IRCCS S.GIOVANNI DI DIO-FBF- BRESCIA	IRCCS S.GIOVANNI DI DIO-FBF- BRESCIA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	IRCCS S.GIOVANNI DI DIO-FBF- BRESCIA	IRCCS S.GIOVANNI DI DIO-FBF- BRESCIA	OCULISTICA
LOMBARDIA	IRCCS S. RAFFAELE - MILANO	IRCCS S. RAFFAELE - MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	IRCCS S. RAFFAELE - MILANO	IRCCS S. RAFFAELE - MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN DONATO	I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN DONATO	OCULISTICA
LOMBARDIA	FONDAZIONE MAUGERI	ISTITUTO SCIENTIFICO DI PAVIA	OFTALMOLOGIA

LOMBARDIA	FONDAZIONE MAUGERI	ISTITUTO SCIENTIFICO DI PAVIA	OCULISTICA
LOMBARDIA	FONDAZIONE MAUGERI	FOND.MAUGERI-CENTRO MEDICO DI PAVIA	OCULISTICA
LOMBARDIA	FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA	FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA	FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO S. MATTEO - PAVIA	OCULISTICA
LOMBARDIA	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCCHI	IRCCS S.M.NASCENTE-FOND.DON C.GNOCCCHI	OCULISTICA
LOMBARDIA	FONDAZ. IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE	FONDAZ. IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGI	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	FONDAZ. IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE	FONDAZ. IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGI	OCULISTICA
LOMBARDIA	FOND. IST. NEUROL. C. MONDINO-PAVIA	FOND. IST. NEUROL. C. MONDINO-PAVIA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	FOND. IST. NEUROL. C. MONDINO-PAVIA	FOND. IST. NEUROL. C. MONDINO-PAVIA	OCULISTICA
LOMBARDIA	FOND. IRCCS IST. NAZ. NEUROLOGICO C. BESTA	FOND. IRCCS IST. NAZ. NEUROLOGICO C. BESTA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	FOND. IRCCS IST. NAZ. NEUROLOGICO C. BESTA	FOND. IRCCS IST. NAZ. NEUROLOGICO C. BESTA	OCULISTICA
LOMBARDIA	FOND. IRCCS "ISTIT. NAZ. LE TUMORI" MILANO	FOND. IRCCS "ISTIT. NAZ. LE TUMORI" MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	CENTRO CARDIOLOGICO SPA "FOND. MONZINO"	CENTRO CARDIOLOGICO SPA "FOND. MONZINO"	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	CENTRO CARDIOLOGICO SPA "FOND. MONZINO"	CENTRO CARDIOLOGICO SPA "FOND. MONZINO"	OCULISTICA
LOMBARDIA	C.TRO BRONCOPNEUMOPATIE INRCA-CASATENOVO	C.TRO BRONCOPNEUMOPATIE INRCA-CASATENOVO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	POLICLINICO DI MONZA - CASA DI CURA PRIV	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	POLICLINICO DI MONZA - CASA DI CURA PRIV	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	ISTITUTI CLINICI ZUCCHI SPA-MONZA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBIN	OFTALMOLOGIA

LOMBARDIA	A.S.L. PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBIN	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	CASA DI CURA ZUCCHI - CARATE BRIANZA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	CASA DI CURA ZUCCHI - CARATE BRIANZA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DI VALLECAMONICA-SEBINO	OSPEDALE VALLECAMONICA - ESINE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DI VALLECAMONICA-SEBINO	OSPEDALE VALLECAMONICA - ESINE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DI VALLECAMONICA-SEBINO	OSPEDALE VALLECAMONICA - EDOLO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	POLO GERIATRICO RIABILITATIVO-CINISELLO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	POLO GERIATRICO RIABILITATIVO-CINISELLO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	OSPEDALE S. GIUSEPPE - MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO - MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO - MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI - MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	IST. CLINICO S.SIRO SPA-MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	IST. CLINICO S.SIRO SPA-MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	IST. CLINICO S.AMBROGIO SPA-MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	IST. CLINICO S.AMBROGIO SPA-MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CENTRO CLINICO NEMO - FONDAZ. SERENA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CENTRO CLINICO NEMO - FONDAZ. SERENA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CASA DI CURA VILLA LETIZIA - MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CASA DI CURA S.RAFFAELE TURRO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CASA DI CURA S.RAFFAELE TURRO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CASA DI CURA S. PIO X - MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CASA DI CURA S. GIOVANNI - MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CASA DI CURA S. GIOVANNI - MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CASA DI CURA S. CAMILLO - MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CASA DI CURA S. CAMILLO - MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CASA DI CURA LA MADONNINA - MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CASA DI CURA LA MADONNINA - MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CASA DI CURA IGEA - MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CASA DI CURA IGEA - MILANO	OCULISTICA

LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CASA DI CURA DEL POLICLINICO - MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CASA DI CURA DEL POLICLINICO - MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CASA DI CURA COLUMBUS - MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	ISTITUTO CLINICO MATER DOMINI - CASTELLANZA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	ISTITUTO CLINICO MATER DOMINI - CASTELLANZA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	IST. DI RICOVERO E CURA-GRUPPO ISENI SANITA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	CASA DI CURA LE TERRAZZE - CUNARDO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	CASA DI CURA LE TERRAZZE - CUNARDO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	CASA DI CURA LA QUIETE - VARESE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	CASA DI CURA FONDAZIONE GAETANO E PIERA BORGHI	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	CASA DI CURA FONDAZIONE GAETANO E PIERA BORGHI	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	CASA DI CURA VILLA GEMMA-GARDONE RIVIERA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	ISTITUTO CLINICO BEATO MATTEO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	ISTITUTO CLINICO BEATO MATTEO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	IST. DI CURA CITTA' DI PAVIA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	CASA DI CURA VILLA ESPERIA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	CASA DI CURA S. MARIA GRAZIE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	CASA DI CURA CITTADELLA SOCIALE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	FONDAZIONE EUROPEA DI RICERCA BIOMEDICA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	CASA DI CURA AMBROSIANA SPA-CESANO B.	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	CASA DI CURA AMBROSIANA SPA-CESANO B.	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	FONDAZIONE EUROPEA DI RICERCA BIOMEDICA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A.	OCULISTICA

LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	OSPEDALE CIVILE DI VOLTA MANTOVANA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	OSP. SAN PELLEGRINO - CASTIGLIONE D/S	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	CASA DI CURA VILLA S. GIUSEPPE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	PRESIDIO DI RIABIL.VILLA BERETTA-COSTA MASNAGA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	CASA DI CURA BEATO L.TALAMONI-LECCO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	CASA DI CURA BEATO L.TALAMONI-LECCO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	CASA DI CURA S. CAMILLO - CREMONA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	CASA DI CURA FIGLIE DI S.CAMILLO-CREMONA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	OSP.GENERALE DI ZONA VALDUCE - COMO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	OSP.SACRA FAMIGLIA - F.B.F. - ERBA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	OSP.SACRA FAMIGLIA - F.B.F. - ERBA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	C.C. ANCELLE DELLA CARITA'-CREMONA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	OSP. MORIGGIA PELASCINI - GRAVEDONA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	CASA DI CURA S. CAMILLO - CREMONA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	IST.CLINICO VILLA APRICA SPA-COMO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	IST.CLINICO VILLA APRICA SPA-COMO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLO' - S.R.L.	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	CENTRO DIAGNOSTICO SAN NICOLO' - S.R.L.	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	C.C. ANCELLE DELLA CARITA'-CREMONA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	PRESIDIO DI RIABIL.VILLA BERETTA-COSTA MASNAGA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	CASA DI CURA VILLA S. BENEDETTO - ALBESE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	CASA DI CURA VILLA S. BENEDETTO - ALBESE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	OSPEDALE CIVILE DI VOLTA MANTOVANA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	C.O.F. LANZO HOSPITAL S.P.A.	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A.	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	C.O.F. LANZO HOSPITAL S.P.A.	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	OSPEDALE DI VIADANA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	CLINICA SAN CARLO - PADERNO DUGNANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	POLIAMBULANZA - BRESCIA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	RESIDENZA ANNI AZZURRI MIRASOLE	OCULISTICA

LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	ISTITUTO CLINICO S. ANNA SPA - BRESCIA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	CLINICA SAN CARLO - PADERNO DUGNANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	OSPEDALE DI VIADANA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	CASA DI CURA G.B. MANGIONI - LECCO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	CASA DI CURA CITTADELLA SOCIALE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	DOMUS SALUTIS - BRESCIA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	CASA DI CURA S. MARIA GRAZIE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	IST. DI CURA CITTA' DI PAVIA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	CENTRO MEDICO RICHIEDEI - PALAZZOLO S/O	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	CENTRO MEDICO RICHIEDEI - PALAZZOLO S/O	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	CASA DI CURA VILLA ESPERIA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	CASA DI CURA VILLA GEMMA-GARDONE RIVIERA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	CASA DI CURA VILLA BARBARANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	SER.D. VIGEVANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	CASA DI CURA S. CAMILLO - BRESCIA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	VILLA SANT'APOLLONIA S.R.L. - BERGAMO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	VILLA SANT'APOLLONIA S.R.L. - BERGAMO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	CASA DI CURA G.B. MANGIONI - LECCO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	RESIDENZA ANNI AZZURRI MIRASOLE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	POLICLINICO SAN PIETRO DI ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	POLICLINICO SAN MARCO S.R.L.-OSIO SOTTO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	OSPEDALE CROTTA OLTROCCHI-VAPRIO D'ADDA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	NEPHROCAR S.P.A.	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	POLICLINICO SAN MARCO S.R.L.-OSIO SOTTO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	ISTITUTO CLINICO QUARENghi S.R.L. - S.PELLEGRINO T.	OCULISTICA

LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	ISTITUTO CLINICO HABILITA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	OSPEDALE S. MARIA DELLE STELLE MELZO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	HABILITA ISTITUTO CLINICO OSPEDALE DI SA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	FERB - ONLUS CENTRO ALZHEIMER-GAZZANIGA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	FERB - ONLUS CENTRO ALZHEIMER-GAZZANIGA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	CENTRO DI RICERCA CLINICHE PER LE MALATT	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. S.ANNA - COMO	OSPEDALE ERBA- RENALDI - MENAGGIO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	CASA DI CURA S. FRANCESCO - BERGAMO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	CASA DI CURA CASTELLI - BERGAMO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	CASA DI CURA BEATO PALAZZOLO - BERGAMO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA	OSPEDALE MORELLI - SONDALO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA	OSPEDALE GENERALE DI ZONA - CHIAVENNA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	POLICLINICO SAN PIETRO DI ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA	OSPEDALE GENERALE DI ZONA - CHIAVENNA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA	OSPEDALE CIVILE - SONDRIO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA	OSPEDALE CIVILE - MORBEGNO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	CASA DI CURA S. CAMILLO - BRESCIA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. S.ANTONIO ABATE - GALLARATE	OSP. S. ANTONIO ABATE - GALLARATE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	CASA DI CURA VILLA BARBARANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA	PRES.OSPEDAL.SPEDALI CIVILI BRESCIA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	SER.D. VIGEVANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA	P.O. "U.O. CARDIOLOGIA RIABILITATIVA FAS	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA	P.O. MONTICHIARI- A.O. SPEDALI CIVILI	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	DOMINATO LEONENSE SANITA'	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	DOMINATO LEONENSE SANITA'	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA	P.O. "U.O. CARDIOLOGIA RIABILITATIVA FAS	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	DOMUS SALUTIS - BRESCIA	OFTALMOLOGIA

LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	IST.CLIN. CITTA' DI BRESCIA SPA-BRESCIA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	IST.CLIN. CITTA' DI BRESCIA SPA-BRESCIA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA	PRES. OSPEDAL. SPEDALI CIVILI BRESCIA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	ISTITUTO CLINICO S. ANNA SPA - BRESCIA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	ISTITUTO CLINICO S. ROCCO S.P.A.	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	ISTITUTO CLINICO S. ROCCO S.P.A.	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA	OSPEDALE DEI BAMBINI UMBERTO I - BRESCIA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	POLIAMBULANZA - BRESCIA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	RESIDENZA ANNI AZZURRI	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	RESIDENZA ANNI AZZURRI	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA	OSPEDALE DEI BAMBINI UMBERTO I - BRESCIA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. S.ANTONIO ABATE - GALLARATE	OSPEDALE CARLO ONDOLI - ANGERA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	CASA DI CURA LE BETULLE-APPIANO GENTILE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	CASA DI CURA LE BETULLE-APPIANO GENTILE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. S.ANTONIO ABATE - GALLARATE	OSPEDALE CARLO ONDOLI - ANGERA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	OSP. SAN PELLEGRINO - CASTIGLIONE D/S	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	CASA DI CURA S. CLEMENTE - MANTOVA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	CASA DI CURA S. CLEMENTE - MANTOVA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA	PRESIDIO OSPEDALIERO GARDONE V.T.	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA	P.O. MONTICHIARI- A.O. SPEDALI CIVILI	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA	OSPEDALE CIVILE - MORBEGNO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. S.ANTONIO ABATE - GALLARATE	OSP. S. ANTONIO ABATE - GALLARATE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. S.ANTONIO ABATE - GALLARATE	OSP. CIRCOLO A.BELLINI - SOMMA LOMBARDO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	OSP. MORIGGIA PELASCINI - GRAVEDONA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	CASA DI CURA FIGLIE DI S.CAMILLO-CREMONA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	OSP. GENERALE DI ZONA VALDUCE - COMO	OFTALMOLOGIA

LOMBARDIA	A.O. S.ANTONIO ABATE - GALLARATE	OSP. CIRCOLO A.BELLINI - SOMMA LOMBARDO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA	OSPEDALE CIVILE - SONDRIO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. S.ANNA - COMO	OSPEDALE S. ANTONIO ABATE - CANTU'	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. S.ANNA - COMO	OSPEDALE S. ANTONIO ABATE - CANTU'	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA	OSPEDALE MORELLI - SONDALO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. S.ANNA - COMO	OSPEDALE S. ANNA - COMO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. S.ANNA - COMO	OSPEDALE S. ANNA - COMO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA	PRESIDIO OSPEDALIERO GARDONE V.T.	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. S.ANNA - COMO	OSPEDALE FELICE VILLA - MARIANO COMENSE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. S.ANNA - COMO	OSPEDALE FELICE VILLA - MARIANO COMENSE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	CASA DI CURA CASTELLI - BERGAMO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	CASA DI CURA S. FRANCESCO - BERGAMO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. S.ANNA - COMO	OSPEDALE ERBA - RENALDI - MENAGGIO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	CASA DI CURA BEATO PALAZZOLO - BERGAMO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	CASA DI CURA VILLA S. GIUSEPPE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. PAPA GIOVANNI XXIII-BERGAMO	OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	CASA DI CURA SAN DONATO SRL	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. PAPA GIOVANNI XXIII-BERGAMO	OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	OSPEDALE S. MARTA - RIVOLTA D'ADDA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	OSPEDALE S. MARTA - RIVOLTA D'ADDA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	CASA DI CURA SAN DONATO SRL	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	P.O. "ANASTASIO ZAPPATONI"-CASSANO D'ADDA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	P.O. "ANASTASIO ZAPPATONI"-CASSANO D'ADDA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	HABILITA ISTITUTO CLINICO OSPEDALE DI SA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	CLINICHE GAVAZZENI SPA - BERGAMO	OFTALMOLOGIA

	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	ISTITUTO CLINICO HABILITA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	OSPEDALE S. MARIA DELLE STELLE MELZO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	OSPEDALE DI CIRCOLO PREDABISSI-MELEGANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	OSPEDALE DI CIRCOLO PREDABISSI-MELEGANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	ISTITUTO CLINICO QUARENGHI S.R.L. - S.PELLEGRINO T.	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	OSPEDALE S.ISIDORO - TRESORE B.	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	OSPEDALE CROTTA OLTROCCHI-VAPRIO D'ADDA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	OSPEDALE S.ISIDORO - TRESORE B.	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	OSPED. DI CIRCOLO SERBELLONI-GORGONZOLA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	OSPED. DI CIRCOLO SERBELLONI-GORGONZOLA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	NEPHROCAR S.P.A.	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	CAUSA PIA OSPITALIERA UBOLDO-CERNUSCO SN	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	CAUSA PIA OSPITALIERA UBOLDO-CERNUSCO SN	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	OSPEDALE DI CIRCOLO GALMARINI - TRADATE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	OSPEDALE DI CIRCOLO GALMARINI - TRADATE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	CLINICHE GAVAZZENI SPA - BERGAMO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSP. CIRC. FONDAZIONE MACCHI-VARESE	OSPEDALE F. DEL PONTE - VARESE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	OSP. GENERALE PROVINCIALE - SARONNO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSP. TREVIGLIO CARAVAGGIO-TREVIGLIO	OSPEDALE CIVILE - S.GIOVANNI BIANCO	OFTALMOLOGIA

LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	OSPEDALE DI CIRC. C.CANTU'-ABBIATEGRASSO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	CASA DI CURA LA QUIETE - VARESE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	OSPEDALE CIVILE G. FORNAROLI - MAGENTA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSP.TREVIGLIO CARAVAGGIO-TREVIGLIO	OSPEDALE SS.TRINITA'-ROMANO DI LOMBARDIA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSP.TREVIGLIO CARAVAGGIO-TREVIGLIO	OSPEDALE F. M. PASSI - CALCINATE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	IST. DI RICOVERO E CURA-GRUPPO ISENI SANITA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSP.TREVIGLIO CARAVAGGIO-TREVIGLIO	OSPEDALE F. M. PASSI - CALCINATE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	OSPEDALE CIVILE G. FORNAROLI - MAGENTA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSP.TREVIGLIO CARAVAGGIO-TREVIGLIO	OSPEDALE DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CASA DI CURA COLUMBUS - MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSP.TREVIGLIO CARAVAGGIO-TREVIGLIO	OSPEDALE DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	CENTRO DI RICERCA CLINICHE PER LE MALATT	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSP.TREVIGLIO CARAVAGGIO-TREVIGLIO	OSPEDALE SS.TRINITA'-ROMANO DI LOMBARDIA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	OSPEDALE DI LEGNANO E CUGGIONO-LEGNANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSP.TREVIGLIO CARAVAGGIO-TREVIGLIO	OSPEDALE CIVILE - S.GIOVANNI BIANCO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSP.CIRC. FONDAZIONE MACCHI-VARESE	OSPEDALE F. DEL PONTE - VARESE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	OSP. GENERALE PROVINCIALE - SARONNO	OFTALMOLOGIA

LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	OSPEDALE DI LEGNANO E CUGGIONO-LEGNANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSP.CIRC. FONDAZIONE MACCHI-VARESE	OSPEDALE DI CUASSO - CUASSO AL MONTE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSP.CIRC. FONDAZIONE MACCHI-VARESE	OSPEDALE DI CUASSO - CUASSO AL MONTE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CASA DI CURA S. PIO X - MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSP.CIRC. FONDAZIONE MACCHI-VARESE	OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSP.CIRC. FONDAZIONE MACCHI-VARESE	OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	CASA DI CURA VILLA LETIZIA - MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO-MILANO	OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI - CREMONA	PRESIDIO OSPEDALIERO OGLIO PO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. IST.ORTOPEDICO GAETANO PINI-MILANO	ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	OSPEDALE DI CIRC. C.CANTU'-ABBIATEGRASSO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. IST.ORTOPEDICO GAETANO PINI-MILANO	ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI - CREMONA	PRESIDIO OSPEDALIERO OGLIO PO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO-MILANO	PRESIDIO OSPED. MACEDONIO MELLONI-MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI - MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO-MILANO	PRESIDIO OSPED. MACEDONIO MELLONI-MILANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSP.CIRC. FONDAZIONE MACCHI-VARESE	OSPED.CIRCOLO CAUSA PIA LUVINI-CITTIGLIO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. OSP.CIRC. FONDAZIONE MACCHI-VARESE	OSPED.CIRCOLO CAUSA PIA LUVINI-CITTIGLIO	OFTALMOLOGIA

LOMBARDIA	A.S.L. DI MILANO	OSPEDALE S. GIUSEPPE - MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO-MILANO	OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI - CREMONA	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DESIO-VIMERCATE	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIMERCATE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.S.L. DI VALLECAMONICA-SEBINO	OSPEDALE VALLECAMONICA - EDOLO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DESIO-VIMERCATE	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VIMERCATE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DESIO-VIMERCATE	PRESIDIO OSPEDALIERO DI SEREGNO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DESIO-VIMERCATE	PRESIDIO OSPEDALIERO DI SEREGNO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DESENZANO DEL GARDA - DESENZANO G.	OSPEDALE VILLA DEI COLLI DI LONATO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DESENZANO DEL GARDA - DESENZANO G.	OSPEDALE VILLA DEI COLLI DI LONATO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DESIO-VIMERCATE	PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DESIO-VIMERCATE	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CARATE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.S.L. PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	ISTITUTI CLINICI ZUCCHI SPA-MONZA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DESENZANO DEL GARDA - DESENZANO G.	PRESIDIO OSPEDALIERO DI SALO'	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI - CREMONA	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DESENZANO DEL GARDA - DESENZANO G.	PRESIDIO OSPEDALIERO DI SALO'	OCULISTICA
LOMBARDIA	C. TRO BRONCOPNEUMOPATIE INRCA-CASATENNOVO	C. TRO BRONCOPNEUMOPATIE INRCA-CASATENNOVO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DESIO-VIMERCATE	PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIUSSANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DESIO-VIMERCATE	PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIUSSANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DESIO-VIMERCATE	PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	FOND. IRCCS "ISTIT. NAZ. LE TUMORI" MILANO	FOND. IRCCS "ISTIT. NAZ. LE TUMORI" MILANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DESENZANO DEL GARDA - DESENZANO G.	OSPEDALE DI MANERBIO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DESENZANO DEL GARDA - DESENZANO G.	OSPEDALE DI MANERBIO	OCULISTICA

LOMBARDIA	A.O. DESENZANO DEL GARDA - DESENZANO G.	OSPEDALE DI LENO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DESENZANO DEL GARDA - DESENZANO G.	OSPEDALE DI LENO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DESENZANO DEL GARDA - DESENZANO G.	OSPEDALE DI DESENZANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DESENZANO DEL GARDA - DESENZANO G.	OSPEDALE DI DESENZANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DESENZANO DEL GARDA - DESENZANO G.	OSPEDALE CIVILE LA MEMORIA DI GAVARDO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI	IRCCS S.M. NASCENTE-FOND.DON C.GNOCCHI	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DESENZANO DEL GARDA - DESENZANO G.	OSPEDALE CIVILE LA MEMORIA DI GAVARDO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE SS.ANNUZIATA - VARZI	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE SS.ANNUZIATA - VARZI	OCULISTICA
LOMBARDIA	FONDAZIONE MAUGERI	FOND.MAUGERI-CENTRO MEDICO DI PAVIA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE S.MARTINO - MEDE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE S.MARTINO - MEDE	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE CIVILE - VOGHERA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	I.R.C.S. POLICLINICO SAN DONATO	I.R.C.S. POLICLINICO SAN DONATO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE CIVILE - VOGHERA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE ARNABOLDI - BRONI	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE CARLO MIRA-CASORATE PRIMO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE ASILO VITTORIA - MORTARA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE ASILO VITTORIA - MORTARA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE CIVILE - VIGEVANO	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE CIVILE - VIGEVANO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	IST.AUXOLOGICO ITALIANO	IST.AUXOLOGICO ITAL.-I.S. S.MICHELE-MI	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE ARNABOLDI - BRONI	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	OSPEDALE CARLO MIRA-CASORATE PRIMO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	NUOVO OSPEDALE DI BRONI E STRADELLA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	IST.AUXOLOGICO ITALIANO	PRESIDIO UNICO CAPITANIO - SAN CARLO	OFTALMOLOGIA

LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	NUOVO OSPEDALE DI BRONI E STRADELLA	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI	OSPEDALE MAGGIORE - LODI	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DESIO-VIMERCATE	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CARATE	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA	ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI SPA	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI	OSPEDALE MAGGIORE - LODI	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI	OSPEDALE DELMATI - SANT'ANGELO LODIG.	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI	OSPEDALE DELMATI - SANT'ANGELO LODIG.	OCULISTICA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI	OSPEDALE CIVICO ROSSI - CASALPUSTERLENGO	OFTALMOLOGIA
LOMBARDIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI	OSPEDALE CIVICO ROSSI - CASALPUSTERLENGO	OCULISTICA
MARCHE	INRCA MARCHE	OSPEDALE INRCA - ANCONA	OCULISTICA
MARCHE	ASUR	PRESIDIO OSPEDALIERO ZT4 - SENIGALLIA	OFTALMOLOGIA
MARCHE	ASUR	PRESIDIO OSPEDALIERO ZT4 - SENIGALLIA	OCULISTICA
MARCHE	ASUR	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO ZT13	OFTALMOLOGIA
MARCHE	ASUR	PRESIDIO OSPEDALIERO UNICO ZT13	OCULISTICA
MARCHE	ASUR	P.O. ZT12 MADONNA DEL SOCCORSO - S.BENED	OFTALMOLOGIA
MARCHE	ASUR	P.O. ZT12 MADONNA DEL SOCCORSO - S.BENED	OCULISTICA
MARCHE	ASUR	OSPEDALE VIALE DELLA VITTORIA	OCULISTICA
MARCHE	ASUR	OSPEDALE SS DONNINO E CARLO	OFTALMOLOGIA
MARCHE	ASUR	OSPEDALE SS DONNINO E CARLO	OCULISTICA
MARCHE	ASUR	OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE - MACERATA	OCULISTICA
MARCHE	ASUR	OSPEDALE GENERALE DI ZONA - CIVITANOVA	OFTALMOLOGIA
MARCHE	ASUR	OSPEDALE GENERALE DI ZONA - CIVITANOVA	OCULISTICA
MARCHE	ASUR	OSPEDALE DI FERMO	OFTALMOLOGIA
MARCHE	ASUR	OSPEDALE DI FERMO	OCULISTICA
MARCHE	ASUR	OSPEDALE CIVILE 'E.PROFILI' - FABRIANO	OFTALMOLOGIA
MARCHE	ASUR	OSPEDALE CIVILE 'E.PROFILI' - FABRIANO	OCULISTICA

MARCHE	ASUR	OSPEDALE B.EUSTACCHIO - S. SEVERINO M.	OFTALMOLOGIA
MARCHE	ASUR	OSPEDALE B.EUSTACCHIO - S. SEVERINO M.	OCULISTICA
MARCHE	ASUR	OSP. SS. BENVENUTO E ROCCO - OSIMO	OFTALMOLOGIA
MARCHE	ASUR	OSP. SS. BENVENUTO E ROCCO - OSIMO	OCULISTICA
MARCHE	ASUR	OSP. S.MARIA DELLA MISERICORDIA - URBINO	OFTALMOLOGIA
MARCHE	ASUR	OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE - MACERATA	OFTALMOLOGIA
MARCHE	ASUR	OSP. S.MARIA DELLA MISERICORDIA - URBINO	OCULISTICA
MARCHE	ASUR	IST.DI RIAB. S.STEFANO - VILLA ADRIA	OFTALMOLOGIA
MARCHE	ASUR	IST.DI RIAB. S.STEFANO - VILLA ADRIA	OCULISTICA
MARCHE	ASUR	OSPEDALE VIALE DELLA VITTORIA	OFTALMOLOGIA
MARCHE	A.O.U.OSPEDALI RIUNITI - ANCONA	PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I°	OFTALMOLOGIA
MARCHE	A.O.U.OSPEDALI RIUNITI - ANCONA	PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I°	OCULISTICA
MARCHE	A.O.U.OSPEDALI RIUNITI - ANCONA	PRESIDIO OSPEDALIERO G.M.LANCISI	OFTALMOLOGIA
MARCHE	A.O.U.OSPEDALI RIUNITI - ANCONA	PRESIDIO OSPEDALIERO G.M.LANCISI	OCULISTICA
MARCHE	A.O. OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD	OSPEDALE SANTA CROCE - FANO	OFTALMOLOGIA
MARCHE	A.O. OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD	OSPEDALE SANTA CROCE - FANO	OCULISTICA
MARCHE	A.O. OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD	OSPEDALE SAN SALVATORE - PESARO	OFTALMOLOGIA
MARCHE	INRCA MARCHE	OSPEDALE INRCA - ANCONA	OFTALMOLOGIA
MARCHE	A.O. OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD	OSPEDALE SAN SALVATORE - PESARO	OCULISTICA
MOLISE	ASREM	PRESIDIO OSPEDALIERO 'A.CARDARELLI'	OCULISTICA
MOLISE	ASREM	OSPEDALE VENEZIALE- ISERNIA	OFTALMOLOGIA
MOLISE	ASREM	OSPEDALE VENEZIALE- ISERNIA	OCULISTICA
MOLISE	ASREM	OSPEDALE SS. ROSARIO - VENAFRO	OCULISTICA
MOLISE	ASREM	OSPEDALE S. TIMOTEO- TERMOLI	OFTALMOLOGIA
MOLISE	ASREM	OSPEDALE S. TIMOTEO- TERMOLI	OCULISTICA
MOLISE	ASREM	OSPEDALE G. VIETRI- LARINO	OFTALMOLOGIA
MOLISE	ASREM	OSPEDALE G. VIETRI- LARINO	OCULISTICA
MOLISE	ASREM	OSPEDALE CARACCILO AGNONE	OFTALMOLOGIA
MOLISE	ASREM	OSPEDALE CARACCILO AGNONE	OCULISTICA
MOLISE	ASREM	NEUROMED I.R.C.C.S.	OFTALMOLOGIA

MOLISE	ASREM	NEUROMED I.R.C.C.S.	OCULISTICA
MOLISE	ASREM	FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II	OFTALMOLOGIA
MOLISE	ASREM	FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II	OCULISTICA
MOLISE	ASREM	OSPEDALE SS. ROSARIO - VENAFRO	OFTALMOLOGIA
MOLISE	ASREM	CASA DI CURA VILLA MARIA SRL	OFTALMOLOGIA
MOLISE	ASREM	CASA DI CURA VILLA MARIA SRL	OCULISTICA
MOLISE	ASREM	CASA DI CURA VILLA ESTHER DI FORTE ELISA	OFTALMOLOGIA
MOLISE	ASREM	CASA DI CURA VILLA ESTHER DI FORTE ELISA	OCULISTICA
PIEMONTE	VC	OSPEDALE SS.PIETRO E PAOLO	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	VC	OSPEDALE SS.PIETRO E PAOLO	OCULISTICA
PIEMONTE	VC	OSPEDALE SANT'ANDREA	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO5	OSPEDALE SANTA CROCE	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO5	OSPEDALE SANTA CROCE	OCULISTICA
PIEMONTE	TO5	OSPEDALE SAN LORENZO	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO5	OSPEDALE MAGGIORE	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO5	OSPEDALE MAGGIORE	OCULISTICA
PIEMONTE	TO5	DAY SURGERY DEL DISTRETTO DI NICHELINO	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO5	DAY SURGERY DEL DISTRETTO DI NICHELINO	OCULISTICA
PIEMONTE	TO4	PRESIDIO OSPED. RIUNITO SEDE DI LANZO	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO4	PRESIDIO OSPED. RIUNITO SEDE DI LANZO	OCULISTICA
PIEMONTE	TO4	PRESIDIO OSPED. RIUNITO SEDE DI CIRIE'	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO4	OSPEDALE CIVILE DI IVREA	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO4	OSPEDALE CIVILE DI IVREA	OCULISTICA
PIEMONTE	TO4	OSPEDALE CIVILE DI CUORGNONE	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO4	OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO4	OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE	OCULISTICA
PIEMONTE	TO4	OSPEDALE CIVICO CHIVASSO	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO3	OSPEDALE VILLA S. AGOSTINO	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO3	OSPEDALE VILLA S. AGOSTINO	OCULISTICA
PIEMONTE	TO3	OSPEDALE DI VENARIA	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO3	OSPEDALE DI VENARIA	OCULISTICA
PIEMONTE	TO3	OSPEDALE DI TORRE PELLICE	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO3	OSPEDALE DI TORRE PELLICE	OCULISTICA

PIEMONTE	TO3		OSPEDALE DI POMARETTO	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO3		OSPEDALE DEGLI INFERMI	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO3		OSPEDALE DEGLI INFERMI	OCULISTICA
PIEMONTE	TO3		OSPEDALE CIVILE DI SUSA	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO3		OSPEDALE CIVILE DI GIAVENO	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO3		OSPEDALE CIVILE DI GIAVENO	OCULISTICA
PIEMONTE	TO3		OSPEDALE CIVILE "E.AGNELLI"	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO2		TORINO NORD EMERGENZA SAN GIOVANNI BOSCO	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO2		TORINO NORD EMERGENZA SAN GIOVANNI BOSCO	OCULISTICA
PIEMONTE	TO2		PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE COTTOLENGO	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO2		PRESIDIO SANITARIO OSPEDALE COTTOLENGO	OCULISTICA
PIEMONTE	TO2		PRESIDIO SANITARIO GRADENIGO	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO2		PRESIDIO SANITARIO GRADENIGO	OCULISTICA
PIEMONTE	TO2		OSPEDALE MARIA VITTORIA	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO2		OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO2		OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA	OCULISTICA
PIEMONTE	TO1		PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO1		OSPEDALE OFTALMICO	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO1		OSPEDALE OFTALMICO	OCULISTICA
PIEMONTE	TO1		OSPEDALE MARTINI	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO1		OSPEDALE EVANGELICO VALDESE	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO1		OSPEDALE EVANGELICO VALDESE	OCULISTICA
PIEMONTE	OSPEDALE MAURIZIANO UMBERTO I - TORINO		OSPEDALE MAURIZIANO UMBERTO I - TORINO	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	OSPEDALE MAURIZIANO UMBERTO I - TORINO		OSPEDALE MAURIZIANO UMBERTO I - TORINO	OCULISTICA
PIEMONTE	NO		ISTITUTO S.S. TRINITÀ -ARONA	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	NO		ISTITUTO S.S. TRINITÀ -ARONA	OCULISTICA
PIEMONTE	NO		ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO	OFTALMOLOGIA

PIEMONTE	NO	ISTITUTO S.S. TRINITÀ - BORGOMANERO	OCULISTICA
PIEMONTE	FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI	FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI	FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI	OCULISTICA
PIEMONTE	CN2	OSPEDALE SANTO SPIRITO BRA	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	CN2	OSPEDALE SANTO SPIRITO BRA	OCULISTICA
PIEMONTE	CN2	OSPEDALE SAN LAZZARO - ALBA	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	CN2	OSPEDALE SAN LAZZARO - ALBA	OCULISTICA
PIEMONTE	TO1	OSPEDALE MARTINI	OCULISTICA
PIEMONTE	CN1	PRESIDIO DI CARAGLIO CN1	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	CN1	PRESIDIO DI CARAGLIO CN1	OCULISTICA
PIEMONTE	CN1	OSPEDALE DI MONDOVI' CN1	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO1	PRESIDIO SANITARIO SAN CAMILLO	OCULISTICA
PIEMONTE	CN1	OSPEDALE DI MONDOVI' CN1	OCULISTICA
PIEMONTE	CN1	OSP. MAGGIORE SS. TRINITA' FOSSANO CN1	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	CN1	OSP. MAGGIORE SS. TRINITA' FOSSANO CN1	OCULISTICA
PIEMONTE	TO2	OSPEDALE MARIA VITTORIA	OCULISTICA
PIEMONTE	CN1	OSP. MAGGIORE SS. ANNUNZIATA SAVIGLIANO	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	CN1	OSP. MAGGIORE SS. ANNUNZIATA SAVIGLIANO	OCULISTICA
PIEMONTE	CN1	OSP. CIVILE DI SALUZZO CN1	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	CN1	OSP. CIVILE DI SALUZZO CN1	OCULISTICA
PIEMONTE	CN1	NUOVO OSPEDALE DI CEVA CN1	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	CN1	NUOVO OSPEDALE DI CEVA CN1	OCULISTICA
PIEMONTE	CENTRO AUXOLOGICO ITALIANO	CENTRO AUXOLOGICO ITALIANO	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO3	OSPEDALE CIVILE "E-AGNELLI"	OCULISTICA
PIEMONTE	CENTRO AUXOLOGICO ITALIANO	CENTRO AUXOLOGICO ITALIANO	OCULISTICA
PIEMONTE	BI	OSP. DEGLI INFERMI DI BIELLA	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	BI	OSP. DEGLI INFERMI DI BIELLA	OCULISTICA
PIEMONTE	TO3	OSPEDALE CIVILE DI SUSA	OCULISTICA
PIEMONTE	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.LUIG	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.LUIG	OFTALMOLOGIA

PIEMONTE	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.LUIG	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S.LUIG	
PIEMONTE	AZIENDA OSPED. NOVARA E GALLIATE	OSPEDALE SAN ROCCO GALLIATE	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO3	OSPEDALE DI POMARETTO	OCULISTICA
PIEMONTE	AZIENDA OSPED. NOVARA E GALLIATE	OSPEDALE SAN ROCCO GALLIATE	OCULISTICA
PIEMONTE	AZIENDA OSPED. NOVARA E GALLIATE	OSP. MAGGIORE DELLA CARITA'	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	AZIENDA OSPED. NOVARA E GALLIATE	OSP. MAGGIORE DELLA CARITA'	OCULISTICA
PIEMONTE	AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO	OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO	OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO	OCULISTICA
PIEMONTE	AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO	OSP. INFANTILE C.ARRIGO	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	AZ. SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO	OSP. INFANTILE C.ARRIGO	OCULISTICA
PIEMONTE	TO4	OSPEDALE CIVICO CHIVASSO	OCULISTICA
PIEMONTE	AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE	AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE	AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE	OCULISTICA
PIEMONTE	AT	PRESIDIO OSPEDALIERO S. SPIRITO-VALLE BE	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO4	OSPEDALE CIVILE DI CUORGNÉ	OCULISTICA
PIEMONTE	AT	PRESIDIO OSPEDALIERO S. SPIRITO-VALLE BE	OCULISTICA
PIEMONTE	AT	PRESIDIO OSP. CARDINAL G. MASSAIA	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	AT	PRESIDIO OSP. CARDINAL G. MASSAIA	OCULISTICA
PIEMONTE	TO4	PRESIDIO OSPED. RIUNITO SEDE DI CIRIE'	OCULISTICA
PIEMONTE	AO CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	OSP.S. GIOV.BATTISTA MOLINETTE	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	AO CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	OSP.S. GIOV.BATTISTA MOLINETTE	OCULISTICA
PIEMONTE	AL	OSPEDALE VALENZA	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	AL	OSPEDALE VALENZA	OCULISTICA
PIEMONTE	AL	OSPEDALE SS. ANTONIO E MARGHERITA TORTON	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	AL	OSPEDALE SS. ANTONIO E MARGHERITA TORTON	OCULISTICA
PIEMONTE	AL	OSPEDALE SANTO SPIRITO CASALE	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	TO5	OSPEDALE SAN LORENZO	OCULISTICA
PIEMONTE	AL	OSPEDALE SANTO SPIRITO CASALE	OCULISTICA

PIEMONTE	AL	OSPEDALE SAN GIACOMO NOVI	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	AL	OSPEDALE SAN GIACOMO NOVI	OCULISTICA
PIEMONTE	VC	OSPEDALE SANT'ANDREA	OCULISTICA
PIEMONTE	AL	OSPEDALE CIVILE OVADA	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	AL	OSPEDALE CIVILE OVADA	OCULISTICA
PIEMONTE	AL	OSPEDALE CIVILE ACQUI	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	VCO	C.O.Q. OSPEDALE MADONNA DEL POPOLO	OCULISTICA
PIEMONTE	AL	OSPEDALE CIVILE ACQUI	OCULISTICA
PIEMONTE	VCO	STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	VCO	STABILIMENTO OSPEDALIERO CASTELLI	OCULISTICA
PIEMONTE	VCO	OSPEDALE SAN BIAGIO	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	VCO	OSPEDALE SAN BIAGIO	OCULISTICA
PIEMONTE	VCO	CASA DI CURA L'EREMO DI MIAZZINA	OFTALMOLOGIA
PIEMONTE	VCO	CASA DI CURA L'EREMO DI MIAZZINA	OCULISTICA
PIEMONTE	VCO	C.O.Q. OSPEDALE MADONNA DEL POPOLO	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. BOLZANO		OSPEDALE DI BASE DI VIPITENO	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. BOLZANO		OSPEDALE DI BASE DI VIPITENO	OCULISTICA
PROV. AUTON. BOLZANO		OSPEDALE DI BASE DI SILANDRO	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. BOLZANO		OSPEDALE DI BASE DI SAN CANDIDO	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. BOLZANO		OSPEDALE DI BASE DI SAN CANDIDO	OCULISTICA
PROV. AUTON. BOLZANO		OSPEDALE CENTRALE DI BOLZANO	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. BOLZANO		OSPEDALE AZIENDALE DI MERANO	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. BOLZANO		OSPEDALE AZIENDALE DI MERANO	OCULISTICA
PROV. AUTON. BOLZANO		OSPEDALE AZIENDALE DI BRUNICO	OFTALMOLOGIA

PROV. AUTON. BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	OSPEDALE AZIENDALE DI BRUNICO	OCULISTICA
PROV. AUTON. BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	OSPEDALE AZIENDALE DI BRESSANONE	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	OSPEDALE AZIENDALE DI BRESSANONE	OCULISTICA
PROV. AUTON. BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	FONDAZIONE SARENTINO	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	FONDAZIONE SARENTINO	OCULISTICA
PROV. AUTON. BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	CENTRO DI CHIRURGIA S.ANNA	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	CENTRO DI CHIRURGIA S.ANNA	OCULISTICA
PROV. AUTON. BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	CASA DI CURA VILLA SANT'ANNA	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	CASA DI CURA VILLA SANT'ANNA	OCULISTICA
PROV. AUTON. BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	CASA DI CURA VILLA MELITTA	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	OSPEDALE CENTRALE DI BOLZANO	OCULISTICA
PROV. AUTON. BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	CASA DI CURA VILLA MELITTA	OCULISTICA
PROV. AUTON. BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	CASA DI CURA SANTA MARIA	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	CASA DI CURA SANTA MARIA	OCULISTICA
PROV. AUTON. BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	OSPEDALE DI BASE DI SILANDRO	OCULISTICA
PROV. AUTON. BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	CASA DI CURA FONTE SAN MARTINO	OFTALMOLOGIA

PROV. AUTON. BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	CASA DI CURA FONTE SAN MARTINO	OCULISTICA
PROV. AUTON. BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	CASA DI CURA BONVICINI S.R.L.	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. BOLZANO	AZIENDA SANITARIA DELLA P.A. DI BOLZANO	CASA DI CURA BONVICINI S.R.L.	OCULISTICA
PROV. AUTON. TRENTO	TRENTO	PRESIDIO OSPEDALIERO VILLA IGEA	OCULISTICA
PROV. AUTON. TRENTO	TRENTO	PRESIDIO OSPEDALIERO S.MARIA DEL CARMINE	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. TRENTO	TRENTO	PRESIDIO OSPEDALIERO S.CHIARA	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. TRENTO	TRENTO	PRESIDIO OSPEDALIERO S.CHIARA	OCULISTICA
PROV. AUTON. TRENTO	TRENTO	PRESIDIO OSPEDALIERO DI TIONE	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. TRENTO	TRENTO	PRESIDIO OSPEDALIERO DI TIONE	OCULISTICA
PROV. AUTON. TRENTO	TRENTO	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CLES	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. TRENTO	TRENTO	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CLES	OCULISTICA
PROV. AUTON. TRENTO	TRENTO	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAVALESE	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. TRENTO	TRENTO	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAVALESE	OCULISTICA
PROV. AUTON. TRENTO	TRENTO	PRESIDIO OSPEDALIERO DI BORGO VALSUGANA	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. TRENTO	TRENTO	PRESIDIO OSPEDALIERO S.MARIA DEL CARMINE	OCULISTICA
PROV. AUTON. TRENTO	TRENTO	PRESIDIO OSPEDALIERO DI BORGO VALSUGANA	OCULISTICA

PROV. AUTON. TRENTO	TRENTO	PRESIDIO OSPEDALIERO DI ARCO	OFTALMOLOGIA
PROV. AUTON. TRENTO	TRENTO	PRESIDIO OSPEDALIERO DI ARCO	OCULISTICA
PUGLIA	OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA	AO UNIV. 'OO RR FOGGIA'	OFTALMOLOGIA
PUGLIA	OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA	AO UNIV. 'OO RR FOGGIA'	OCULISTICA
PUGLIA	OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO	CONSORZIALE POLICLINICO BARI	OCULISTICA
PUGLIA	OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA	OSPEDALE CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL TA	OSPEDALE TARANTO -SS. ANNUNZIATA/MOSCATI	OFTALMOLOGIA
PUGLIA	AZIENDA-USL TA	OSPEDALE MANDURIA	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL LE	POLIAMBULATORIO DISTRETTUALE DI NARDO' DSS 53 SEDE DISTRETTUALE	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL LE	OSPEDALE VITO FAZZI	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL LE	OSPEDALE GALLIPOLI-'SACRO CUORE DI GESU'	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL LE	OSPEDALE GALATINA 'CATERINA NOVELLA'	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL FG	OSPEDALE S. SEVERO T. MASELLI	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL FG	OSPEDALE LUCERA	OFTALMOLOGIA
PUGLIA	AZIENDA-USL FG	OSPEDALE LUCERA	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL FG	OSPEDALE CERIGNOLA 'G.TATARELLA'	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL BR	POLIAMBULATORIO TERRITORIALE - MESAGNE DSS 4 SEDE DISTRETTUALE	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL BR	POLIAMBULATORIO TERRITORIALE - FASANO DSS 2 SEDE DISTRETTUALE	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL BR	POLIAMBULATORIO TERRITORIALE - CEGLIE MESS. DSS 3	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL BR	OSPEDALE FERRINO BRINDISI	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL BR	OSPEDALE MESAGNE	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL BAT	OSPEDALE L. BONOMO ANDRIA	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL LE	OSPEDALE GENERALE PROV.CARD. G. PANICO	OCULISTICA

PUGLIA	AZIENDA-USL BAT	OSPEDALE BARLETTA - 'MONS. R. DIMICCOLI'	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL BA	POLIAMBULATORIO TRIGGIANO DSS 60 SEDE DISTRETTUALE	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL BA	POLIAMBULATORIO GRUMO APPULA DSS 55 SEDE DISTRETTUALE	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL TA	OSPEDALE TARANTO -SS. ANNUNZIATA/MOSCATI	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL BA	POLIAMBULATORIO CONVERSANO DSS 62 SEDE DISTRETTUALE	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL BA	OSPEDALE TERLIZZI	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL BA	OSPEDALE PUTIGNANO	OCULISTICA
PUGLIA	OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO	CONSORZIALE POLICLINICO BARI	OFTALMOLOGIA
PUGLIA	AZIENDA-USL BA	OSPEDALE DI VENERE BARI	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL BA	OSPEDALE DI ALTAMURA	OCULISTICA
PUGLIA	AZIENDA-USL BA	ENTE ECCL. OSP. GEN. REG. 'MIULLI'	OCULISTICA
SARDEGNA	SASSARI	POLICLINICO SASSARESE SPA	OCULISTICA
SARDEGNA	SASSARI	OSPEDALE MARINO REGINA MARGHERITA ALGHER	OFTALMOLOGIA
SARDEGNA	SASSARI	OSPEDALE MARINO REGINA MARGHERITA ALGHER	OCULISTICA
SARDEGNA	SASSARI	OSPEDALE CIVILE SASSARI	OCULISTICA
SARDEGNA	SASSARI	OSPEDALE A. SEGNI OZIERI	OFTALMOLOGIA
SARDEGNA	SASSARI	OSPEDALE A. SEGNI OZIERI	OCULISTICA
SARDEGNA	OSPEDALE BROTZU	AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU	OCULISTICA
SARDEGNA	ORISTANO	C.C. 'MADONNA DEL RIMEDIO' - ORISTANO	OFTALMOLOGIA
SARDEGNA	ORISTANO	C.C. 'MADONNA DEL RIMEDIO' - ORISTANO	OCULISTICA
SARDEGNA	NUORO	P.O. SAN FRANCESCO	OFTALMOLOGIA
SARDEGNA	NUORO	P.O. SAN FRANCESCO	OCULISTICA
SARDEGNA	CARBONIA	P.O. CTO	OFTALMOLOGIA
SARDEGNA	CARBONIA	P.O. CTO	OCULISTICA
SARDEGNA	CAGLIARI	P.O. R. BINAGHI	OFTALMOLOGIA
SARDEGNA	CAGLIARI	P.O. R. BINAGHI	OCULISTICA

SARDEGNA	CAGLIARI	KINETIKA SARDEGNA S.R.L. -C.C. POLICLINICO CITTÀ QUARTU	OFTALMOLOGIA
SARDEGNA	CAGLIARI	KINETIKA SARDEGNA S.R.L. -C.C. POLICLINICO CITTÀ QUARTU	OCULISTICA
SARDEGNA	CAGLIARI	KINETIKA SARDEGNA S.R.L. -C.C. POLISPECIALISTICA S.ELENA	OFTALMOLOGIA
SARDEGNA	CAGLIARI	KINETIKA SARDEGNA S.R.L. -C.C. POLISPECIALISTICA S.ELENA	OCULISTICA
SARDEGNA	CAGLIARI	KINETIKA SARDEGNA S.R.L. -C.C LAY	OFTALMOLOGIA
SARDEGNA	OSPEDALE BROTZU	AZIENDA OSPEDALIERA G.BROTZU	OFTALMOLOGIA
SARDEGNA	CAGLIARI	KINETIKA SARDEGNA S.R.L. -C.C LAY	OCULISTICA
SARDEGNA	CAGLIARI	CASA DI CURA VILLA ELENA	OFTALMOLOGIA
SARDEGNA	CAGLIARI	CASA DI CURA VILLA ELENA	OCULISTICA
SARDEGNA	SASSARI	OSPEDALE CIVILE SASSARI	OFTALMOLOGIA
SARDEGNA	AZIENDA OSPED. UNIVERSITARIA DI SASSARI	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SS	OFTALMOLOGIA
SARDEGNA	AZIENDA OSPED. UNIVERSITARIA DI SASSARI	AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SS	OCULISTICA
SARDEGNA	AZIENDA OSPED. UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	SAN GIOVANNI DI DIO	OFTALMOLOGIA
SARDEGNA	SASSARI	POLICLINICO SASSARESE SPA	OFTALMOLOGIA
SARDEGNA	AZIENDA OSPED. UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	SAN GIOVANNI DI DIO	OCULISTICA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	P.O. 'G. FOGLIANI' MILAZZO	OCULISTICA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	P.O. 'BARONE-ROMEO' PATTI	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	P.O. 'BARONE-ROMEO' PATTI	OCULISTICA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROV. DI TRAPANI	P.O. V.EMANUELE II CASTELVETRANO	OCULISTICA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROV. DI TRAPANI	P.O. S. ANTONIO ABATE - TRAPANI	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROV. DI TRAPANI	P.O. S. ANTONIO ABATE - TRAPANI	OCULISTICA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROV. DI SIRACUSA	P.O. UMBERTO I (EX A.O.)	OCULISTICA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROV. DI RAGUSA	OSPEDALE MAGGIORE MODICA	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROV. DI RAGUSA	OSPEDALE MAGGIORE MODICA	OCULISTICA

SICILIA	AZ.SANITARIA PROV. DI RAGUSA	OSPEDALE ' CIVILE MARIA PATERNO' AREZZO	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROV. DI RAGUSA	OSPEDALE ' CIVILE MARIA PATERNO' AREZZO	OCULISTICA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROV. DI CATANIA	P.O. S. MARTA E S. VENERA ACIREALE	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROV. DI CATANIA	P.O. S. MARTA E S. VENERA ACIREALE	OCULISTICA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROV. DI CATANIA	P.O. GRAVINA E S. PIETRO CALTAGIRONE	OCULISTICA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROV. DI CALTANISSETTA	P.O. SANT'ELIA (EX AO)	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROV. DI CALTANISSETTA	P.O. SANT'ELIA (EX AO)	OCULISTICA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROV. DI AGRIGENTO	P.O. S. GIOVANNI DI DIO	OCULISTICA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROV. DI AGRIGENTO	P.O. S. GIOVANNI PAOLO II	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROV. DI AGRIGENTO	P.O. GIOVANNI PAOLO II	OCULISTICA
SICILIA	AZ.OSP. UNIV. P. GIACCONNE DI PALERMO	AZ.OSP.UNIV.P.GIACCONNE	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ.OSP. UNIV. P. GIACCONNE DI PALERMO	AZ.OSP.UNIV.P.GIACCONNE	OCULISTICA
SICILIA	AZ.OSP. UNIV. G.MARTINO DI MESSINA	AZIENDA OSP. UNIV. G. MARTINO	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ.OSP. UNIV. G.MARTINO DI MESSINA	AZIENDA OSP. UNIV. G. MARTINO	OCULISTICA
SICILIA	AZ.OSP. PER L'EMERGENZA CANNIZZARO	A.O. PER L'EMERGENZA CANNIZZARO	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ.OSP. PER L'EMERGENZA CANNIZZARO	A.O. PER L'EMERGENZA CANNIZZARO	OCULISTICA
SICILIA	AZ.OSP. OSP.RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO	P.O. VILLA SOFIA	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROV. DI AGRIGENTO	P.O. S. GIOVANNI DI DIO	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ.OSP. OSP.RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO	P.O. VILLA SOFIA	OCULISTICA
SICILIA	AZ.OSP. OSP.RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO	P.O. V. CERVELLO	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ.OSP. OSP.RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO	P.O. V. CERVELLO	OCULISTICA
SICILIA	AZ.SANITARIA PROV. DI CATANIA	P.O. GRAVINA E S. PIETRO CALTAGIRONE	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ.OSP. OSP.RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO	C.T.O. CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ.OSP. OSP.RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO	C.T.O. CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO	OCULISTICA

SICILIA	AZ. OSP. DI RILIEVO NAZIONALE GARIBALDI	OSPEDALE GARIBALDI - CENTRO	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ. OSP. DI RILIEVO NAZIONALE GARIBALDI	OSPEDALE GARIBALDI - CENTRO	OCULISTICA
SICILIA	AZ. OSP. DI RILIEVO NAZIONALE GARIBALDI	NUOVO OSPEDALE GARIBALDI - NESIMA	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ. OSP. DI RILIEVO NAZIONALE GARIBALDI	NUOVO OSPEDALE GARIBALDI - NESIMA	OCULISTICA
SICILIA	AZ. OSP. "OSP. RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE"	PRESIDIO OSPEDALIERO PIEMONTE	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ. SANITARIA PROV. DI SIRACUSA	P.O. UMBERTO I (EX A.O.)	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ. OSP. "OSP. RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE"	PRESIDIO OSPEDALIERO PIEMONTE	OCULISTICA
SICILIA	AZ. OSP. "OSP. RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE"	OSPEDALE PAPARDO	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ. OSP. "OSP. RIUNITI PAPARDO-PIEMONTE"	OSPEDALE PAPARDO	OCULISTICA
SICILIA	AZ. SANITARIA PROV. DI TRAPANI	P.O. V. EMANUELE II CASTELVETRANO	OFTALMOLOGIA
SICILIA	A.O. RIL. NAZ. CIV. DI CRISTINA BENEFRATELLI	OSPEDALE CIVICO	OFTALMOLOGIA
SICILIA	A.O. RIL. NAZ. CIV. DI CRISTINA BENEFRATELLI	OSPEDALE CIVICO	OCULISTICA
SICILIA	A.O. UNIV. RODOLICO E V. EMANUELE CATANIA	PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO	OFTALMOLOGIA
SICILIA	AZ. SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA	P.O. 'G. FOGLIANI' MILAZZO	OFTALMOLOGIA
SICILIA	A.O. UNIV. RODOLICO E V. EMANUELE CATANIA	PRESIDIO OSPEDALIERO GASPARE RODOLICO	OCULISTICA
TOSCANA	VERSILIA	OSPEDALE VERSILIA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	VERSILIA	CASA DI CURA "BARBANTINI"	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	VERSILIA	CASA DI CURA "BARBANTINI"	OCULISTICA
TOSCANA	VERSILIA	CASA CURA S. CAMILLO - VERSILIA RIGHI SRL	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	SIENA	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI NOTTOLA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	SIENA	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI NOTTOLA	OCULISTICA

TOSCANA	SIENA	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CAMPOSTAGGIA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	SIENA	STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CAMPOSTAGGIA	OCULISTICA
TOSCANA	SIENA	STABILIMENTO OSPEDALIERO ABBADIA SAN SALVATORE	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	SIENA	STABILIMENTO OSPEDALIERO ABBADIA SAN SALVATORE	OCULISTICA
TOSCANA	SIENA	SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	SIENA	CASA DI CURA RUGANI	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	SIENA	CASA DI CURA RUGANI	OCULISTICA
TOSCANA	PRATO	OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	PRATO	CASA DI CURA VILLA FIORITA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	PRATO	CASA DI CURA VILLA FIORITA	OCULISTICA
TOSCANA	PISTOIA	OSPEDALE SAN JACOPO DI PISTOIA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	PISTOIA	OSPEDALE PACINI DI SAN MARCELLO	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	PISTOIA	OSPEDALE PACINI DI SAN MARCELLO	OCULISTICA
TOSCANA	PISTOIA	OSPEDALE DELLA VALDINIEVOLE	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	PISTOIA	OSPEDALE DELLA VALDINIEVOLE	OCULISTICA
TOSCANA	PISTOIA	CASA DI CURA S. RITA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	PISTOIA	CASA DI CURA S. RITA	OCULISTICA
TOSCANA	PISA	SPDC AZIENDALE ASL5	OCULISTICA
TOSCANA	PISA	PRESIDIO OSPEDALIERO "S.MARIA MADDALENA"	OCULISTICA
TOSCANA	PISA	P.O. F. LOTTI STABILIMENTO DI PONTEDERA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	PISA	P.O. F. LOTTI STABILIMENTO DI PONTEDERA	OCULISTICA
TOSCANA	PISA	CASA DI CURA SUORE DELL'ADDOLORATA	OCULISTICA
TOSCANA	PISA	CASA DI CURA PRIVATA SAN ROSSORE S.R.L.	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	PISA	CASA DI CURA PRIVATA SAN ROSSORE S.R.L.	OCULISTICA
TOSCANA	PISA	CASA DI CURA PRIVATA DELLA MISERICORDIA	OCULISTICA
TOSCANA	PISA	AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	PISA	AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA	OCULISTICA

TOSCANA	MEYER	AZIENDA OSPEDALIERA MEYER	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	MEYER	AZIENDA OSPEDALIERA MEYER	OCULISTICA
TOSCANA	MASSA CARRARA	OSP. SS. GIACOMO E CRISTOFORO DI MASSA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	MASSA CARRARA	OSP. SS. GIACOMO E CRISTOFORO DI MASSA	OCULISTICA
TOSCANA	MASSA CARRARA	OSP. S. ANTONIO ABATE FIVIZZANO (MS)	OCULISTICA
TOSCANA	MASSA CARRARA	OSP. CIV. S. ANTONIO PONTREIMOLI (MS)	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	MASSA CARRARA	OSP. CIV. S. ANTONIO PONTREIMOLI (MS)	OCULISTICA
TOSCANA	MASSA CARRARA	OSP. CIVILE DI CARRARA	OCULISTICA
TOSCANA	LUCCA	PRESIDIO OSPEDALIERO PIANA DI LUCCA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	LUCCA	PRESIDIO OSPEDALIERO PIANA DI LUCCA	OCULISTICA
TOSCANA	LUCCA	OSPEDALE SANTA CROCE	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	LUCCA	OSPEDALE SANTA CROCE	OCULISTICA
TOSCANA	LUCCA	OSPEDALE SAN FRANCESCO	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	LUCCA	OSPEDALE SAN FRANCESCO	OCULISTICA
TOSCANA	LUCCA	CASA DI CURA VILLE DI NOZZANO	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	LUCCA	CASA DI CURA VILLE DI NOZZANO	OCULISTICA
TOSCANA	LUCCA	CASA DI CURA S. ZITA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	LUCCA	CASA DI CURA S. ZITA	OCULISTICA
TOSCANA	LUCCA	CASA DI CURA M.D. BARBANTINI	OCULISTICA
TOSCANA	LIVORNO	OSPEDALE PIOMBINO	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	LIVORNO	OSPEDALE PIOMBINO	OCULISTICA
TOSCANA	LIVORNO	OSPEDALE LIVORNO	OCULISTICA
TOSCANA	LIVORNO	OSPEDALE DI PORTOFERRAIO	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	LIVORNO	OSPEDALE DI PORTOFERRAIO	OCULISTICA
TOSCANA	LIVORNO	OSPEDALE CECINA	OCULISTICA
TOSCANA	LIVORNO	CASA DI CURA VILLA TIRRENA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	LIVORNO	CASA DI CURA VILLA TIRRENA	OCULISTICA
TOSCANA	GROSSETO	OSPEDALE S. ANDREA MASSA MARITTIMA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	GROSSETO	OSPEDALE S. ANDREA MASSA MARITTIMA	OCULISTICA
TOSCANA	GROSSETO	OSPEDALE DI PITIGLIANO	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	GROSSETO	OSPEDALE DI PITIGLIANO	OCULISTICA
TOSCANA	GROSSETO	OSPEDALE DI ORBETELLO	OCULISTICA
TOSCANA	GROSSETO	OSPEDALE DELLA MISERICORDIA GROSSETO	OFTALMOLOGIA

TOSCANA	GROSSETO	OSPEDALE DELLA MISERICORDIA GROSSETO	OCULISTICA
TOSCANA	GROSSETO	OSPEDALE CIVILE DI CASTEL DEL PIANO	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	GROSSETO	OSPEDALE CIVILE DI CASTEL DEL PIANO	OCULISTICA
TOSCANA	FIRENZE	VILLA MARIA TERESA HOSPITAL SRL	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	VILLA MARIA TERESA HOSPITAL SRL	OCULISTICA
TOSCANA	FIRENZE	VILLA MARIA BEATRICE HOSPITAL SRL	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	VILLA MARIA BEATRICE HOSPITAL SRL	OCULISTICA
TOSCANA	FIRENZE	VILLA DELLE TERME SPA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	VILLA DELLE TERME SPA	OCULISTICA
TOSCANA	FIRENZE	VILLA DEI PINI S.R.L.	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	VILLA DEI PINI S.R.L.	OCULISTICA
TOSCANA	FIRENZE	PRESIDIO OSPEDALIERO DELLE OBLATE	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	GROSSETO	OSPEDALE DI ORBETELLO	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	PRESIDIO OSPEDALIERO DELLE OBLATE	OCULISTICA
TOSCANA	FIRENZE	PERGOLINO HOSPITAL SRL	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	PERGOLINO HOSPITAL SRL	OCULISTICA
TOSCANA	FIRENZE	OSPEDALE SERRISTORI	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	OSPEDALE SERRISTORI	OCULISTICA
TOSCANA	FIRENZE	OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA	OCULISTICA
TOSCANA	LIVORNO	OSPEDALE CECINA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO	OCULISTICA
TOSCANA	FIRENZE	OSPEDALE S.M.ANNUNZIATA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	LIVORNO	OSPEDALE LIVORNO	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	OSPEDALE S.M.ANNUNZIATA	OCULISTICA
TOSCANA	FIRENZE	OSPEDALE PIERO PALAGI	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	OSPEDALE PIERO PALAGI	OCULISTICA
TOSCANA	LUCCA	CASA DI CURA M.D. BARBANTINI	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO	OCULISTICA
TOSCANA	FIRENZE	ISTITUTO REUMATOLOGICO MUNARI S.R.L.	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	ISTITUTO REUMATOLOGICO MUNARI S.R.L.	OCULISTICA

TOSCANA	FIRENZE	IFCA SPA CASA DI CURA ULIVELLA E GLICINI	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	IFCA SPA CASA DI CURA ULIVELLA E GLICINI	OCULISTICA
TOSCANA	FIRENZE	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI - ONLUS	OCULISTICA
TOSCANA	FIRENZE	CASA DI CURA VILLA DONATELLO SPA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	CASA DI CURA VILLA DONATELLO SPA	OCULISTICA
TOSCANA	FIRENZE	CASA DI CURA VILLA CHERUBINI PROSPERIUS	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	MASSA CARRARA	OSP. CIVILE DI CARRARA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	CASA DI CURA VILLA CHERUBINI PROSPERIUS	OCULISTICA
TOSCANA	FIRENZE	CASA DI CURA VAL DI SIEVE SRL	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	CASA DI CURA VAL DI SIEVE SRL	OCULISTICA
TOSCANA	MASSA CARRARA	OSP. S. ANTONIO ABATE FIVIZZANO (MS)	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	CASA DI CURA POGGIO SERENO SRL	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	CASA DI CURA POGGIO SERENO SRL	OCULISTICA
TOSCANA	FIRENZE	CASA DI CURA FRATE SOLE SRL	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	CASA DI CURA FRATE SOLE SRL	OCULISTICA
TOSCANA	FIRENZE	C. ONC.CO F.NO CASA DI C. VILLANOVA SRL	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	FIRENZE	C. ONC.CO F.NO CASA DI C. VILLANOVA SRL	OCULISTICA
TOSCANA	EMPOLI	OSPEDALE SANTA VERDIANA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	PISA	CASA DI CURA PRIVATA DELLA MISERICORDIA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	EMPOLI	OSPEDALE SANTA VERDIANA	OCULISTICA
TOSCANA	EMPOLI	OSPEDALE SAN PIETRO IGNEO	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	EMPOLI	OSPEDALE SAN PIETRO IGNEO	OCULISTICA
TOSCANA	PISA	CASA DI CURA SUORE DELL'ADDOLORATA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	EMPOLI	OSPEDALE S. GIUSEPPE	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	EMPOLI	OSPEDALE S. GIUSEPPE	OCULISTICA
TOSCANA	EMPOLI	OSPEDALE DEGLI INFERMI	OFTALMOLOGIA

TOSCANA	PISA		PRESIDIO OSPEDALIERO "S.MARIA MADDALENA"	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	EMPOLI		OSPEDALE DEGLI INFERMI	OCULISTICA
TOSCANA	EMPOLI		CASA DI CURA "LEONARDO"	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	EMPOLI		CASA DI CURA "LEONARDO"	OCULISTICA
TOSCANA	CAREGGI		AZ. OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	CAREGGI		AZ. OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CAREGGI	OCULISTICA
TOSCANA	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE		AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE	OCULISTICA
TOSCANA	PISTOIA		OSPEDALE SAN JACOPO DI PISTOIA	OCULISTICA
TOSCANA	AZIENDA OSPEDALIERA PISANA		FONDAZIONE STELLA MARIS - CALAMBRONE	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	AZIENDA OSPEDALIERA PISANA		FONDAZIONE STELLA MARIS - CALAMBRONE	OCULISTICA
TOSCANA	AZIENDA OSPEDALIERA PISANA		AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	PRATO		OSPEDALE MISERICORDIA E DOLCE	OCULISTICA
TOSCANA	AZIENDA OSPEDALIERA PISANA		AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA	OCULISTICA
TOSCANA	AREZZO		OSPEDALE NUOVO VALDARNO	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	AREZZO		OSPEDALE NUOVO VALDARNO	OCULISTICA
TOSCANA	SIENA		SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA	OCULISTICA
TOSCANA	AREZZO		OSPEDALE DELLA VALTIBERINA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	AREZZO		OSPEDALE DELLA VALTIBERINA	OCULISTICA
TOSCANA	AREZZO		OSPEDALE DEL CASENTINO	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	AREZZO		OSPEDALE DEL CASENTINO	OCULISTICA
TOSCANA	AREZZO		OSPEDALE AREA ARETINA NORD	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	AREZZO		OSPEDALE AREA ARETINA NORD	OCULISTICA
TOSCANA	AREZZO		NUOVO OSPEDALE VALDICHIANA S. MARGHERITA	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	VERSILIA		CASA CURA S.CAMILLO - VERSILIA RIGHI SRL	OCULISTICA

TOSCANA	AREZZO		NUOVO OSPEDALE VALDICHIANA S. MARGHERITA	OCULISTICA
TOSCANA	AREZZO		CENTRO CHIRURGICO TOSCANO SRL	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	AREZZO		CENTRO CHIRURGICO TOSCANO SRL	OCULISTICA
TOSCANA	VERSILIA		OSPEDALE VERSILIA	OCULISTICA
TOSCANA	AREZZO		CASA DI CURA S.GIUSEPPE	OFTALMOLOGIA
TOSCANA	AREZZO		CASA DI CURA S.GIUSEPPE	OCULISTICA
UMBRIA	AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA		AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	OCULISTICA
UMBRIA	AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI		AZIENDA OSPEDALIERA 'S. MARIA' - TERNI	OCULISTICA
UMBRIA	AUSL UMBRIA 2		SANTA MARIA DELLA STELLA	OCULISTICA
UMBRIA	AUSL UMBRIA 2		OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA FOLLIGNO	OCULISTICA
UMBRIA	AUSL UMBRIA 2		OSPEDALE CIVILE SAN MATTEO DEGLI INFERMI	OCULISTICA
UMBRIA	AUSL UMBRIA 1		PRESIDIO OSPEDALIERO ALTO CHIASCIO	OCULISTICA
UMBRIA	AUSL UMBRIA 1		OSPEDALE DI CITTA' DI CASTELLO	OCULISTICA
VALLE D'AOSTA	AOSTA		OSPEDALE REGIONALE UMBERTO PARINI	OCULISTICA
VENETO	VICENZA		PRES. OSPED. VICENZA	OFTALMOLOGIA
VENETO	VICENZA		PRES. OSP. NOVENTA VICENTINA	OFTALMOLOGIA
VENETO	VICENZA		PRES. OSP. NOVENTA VICENTINA	OCULISTICA
VENETO	VICENZA		CASA DI CURA VILLA MARGHERITA	OFTALMOLOGIA
VENETO	VICENZA		CASA DI CURA VILLA MARGHERITA	OCULISTICA
VENETO	VICENZA		CASA DI CURA VILLA BERICA	OFTALMOLOGIA
VENETO	VICENZA		CASA DI CURA VILLA BERICA	OCULISTICA
VENETO	VICENZA		CASA DI CURA ERETEZIA	OFTALMOLOGIA
VENETO	VERONA		PRESIDIO OSP. MARZANA	OFTALMOLOGIA
VENETO	VERONA		PRESIDIO OSP. MARZANA	OCULISTICA
VENETO	VERONA		POLO OSP. DELL'EST VERONESE	OFTALMOLOGIA
VENETO	VENEZIANA		OSPEDALE DELL'ANGELO	OFTALMOLOGIA
VENETO	VENEZIANA		OSPEDALE DELL'ANGELO	OCULISTICA
VENETO	VENEZIANA		OSPEDALE CIVILE VENEZIA	OFTALMOLOGIA
VENETO	VENEZIANA		OSP.CLASS.VILLASALUS	OFTALMOLOGIA
VENETO	VENEZIANA		OSP.CLASS.VILLASALUS	OCULISTICA

VENETO	VENEZIANA	OSP.CLASS.FATEBENEFRAATELLI	OFTALMOLOGIA
VENETO	VENEZIANA	OSP.CLASS.FATEBENEFRAATELLI	OCULISTICA
VENETO	VENEZIANA	I.R.C.C.S. 'S.CAMILLO'	OFTALMOLOGIA
VENETO	VENEZIANA	I.R.C.C.S. 'S.CAMILLO'	OCULISTICA
VENETO	VENEZIANA	CASA DI CURA S.MARCO	OFTALMOLOGIA
VENETO	TREVISO	PARK VILLA NAPOLEON	OFTALMOLOGIA
VENETO	TREVISO	PARK VILLA NAPOLEON	OCULISTICA
VENETO	TREVISO	OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIAL.	OFTALMOLOGIA
VENETO	TREVISO	OSPEDALE DI ODERZO	OFTALMOLOGIA
VENETO	TREVISO	OSPEDALE DI ODERZO	OCULISTICA
VENETO	TREVISO	OSPEDALE CA' FONCELLO	OFTALMOLOGIA
VENETO	TREVISO	C.C.GIOVANNI XXIII	OFTALMOLOGIA
VENETO	TREVISO	C.C.GIOVANNI XXIII	OCULISTICA
VENETO	TREVISO	C.C.S. CAMILLO	OFTALMOLOGIA
VENETO	TREVISO	C.C.S. CAMILLO	OCULISTICA
VENETO	THIENE	OSPEDALE ALTO VICENTINO	OFTALMOLOGIA
VENETO	THIENE	OSPEDALE ALTO VICENTINO	OCULISTICA
VENETO	S. DONA' DI PIAVE	PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DONA' DI P.	OFTALMOLOGIA
VENETO	S. DONA' DI PIAVE	PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO	OFTALMOLOGIA
VENETO	S. DONA' DI PIAVE	PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORTOGRUARO	OCULISTICA
VENETO	S. DONA' DI PIAVE	PRESIDIO OSPEDALIERO DI JESOLO	OFTALMOLOGIA
VENETO	S. DONA' DI PIAVE	CASA DI CURA SILENO E ANNA RIZZOLA S.P.A	OFTALMOLOGIA
VENETO	S. DONA' DI PIAVE	CASA DI CURA SILENO E ANNA RIZZOLA S.P.A	OCULISTICA
VENETO	ROVIGO	P.O. DI TRECENTA	OFTALMOLOGIA
VENETO	ROVIGO	P.O. DI ROVIGO	OFTALMOLOGIA
VENETO	ROVIGO	P.O. DI ROVIGO	OCULISTICA
VENETO	ROVIGO	C.D.C. S.M. MADDALENA	OFTALMOLOGIA
VENETO	ROVIGO	C.D.C. S.M. MADDALENA	OCULISTICA
VENETO	ROVIGO	C.D.C. CITTA' DI ROVIGO	OFTALMOLOGIA
VENETO	ROVIGO	C.D.C. CITTA' DI ROVIGO	OCULISTICA

VENETO	PIEVE DI SOLIGO	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VITTORIO VENETO	OFTALMOLOGIA
VENETO	PIEVE DI SOLIGO	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONEGLIANO	OFTALMOLOGIA
VENETO	PIEVE DI SOLIGO	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CONEGLIANO	OCULISTICA
VENETO	PIEVE DI SOLIGO	PRESIDIO OSPEDALIERO DE GIRONCOLI	OFTALMOLOGIA
VENETO	PIEVE DI SOLIGO	ASSOCIAZIONE LA NS.FAMIGLIA IRCSS MEDEA	OFTALMOLOGIA
VENETO	PIEVE DI SOLIGO	ASSOCIAZIONE LA NS.FAMIGLIA IRCSS MEDEA	OCULISTICA
VENETO	PIEVE DI SOLIGO	ASSOCIAZIONE LA NS. FAMIGLIA IRCSS MEDEA	OFTALMOLOGIA
VENETO	PADOVA	OSPEDALE SANT'ANTONIO	OFTALMOLOGIA
VENETO	PADOVA	OSPEDALE SANT'ANTONIO	OCULISTICA
VENETO	PADOVA	OSPEDALE SANT'ANTONIO C/O AZ.OSP. VIA GIUSTINIANI	OFTALMOLOGIA
VENETO	PADOVA	OSPEDALE SANT'ANTONIO C/O AZ.OSP. VIA GIUSTINIANI	OCULISTICA
VENETO	PADOVA	OSP. IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	OFTALMOLOGIA
VENETO	PADOVA	OSP. IMMACOL. CONCEZ. DI PIOVE DI SACCO	OCULISTICA
VENETO	PADOVA	DIAZ S.R.L. CASA DI CURA PRIVATA	OFTALMOLOGIA
VENETO	PADOVA	CASA DI CURA ABANO TERME- POLISPEC E TER	OFTALMOLOGIA
VENETO	PADOVA	CASA DI CURA ABANO TERME- POLISPEC E TER	OCULISTICA
VENETO	PADOVA	CASA DI CURA 'VILLA MARIA'	OFTALMOLOGIA
VENETO	PADOVA	CASA DI CURA 'TRIESTE'	OFTALMOLOGIA
VENETO	PADOVA	CASA DI CURA 'TRIESTE'	OCULISTICA
VENETO	PADOVA	CASA DI CURA 'PARCO DEI TIGLI'	OFTALMOLOGIA
VENETO	MIRANO	OSPEDALE P.F. CALVI - NOALE	OFTALMOLOGIA
VENETO	MIRANO	OSPEDALE P.F. CALVI - NOALE	OCULISTICA
VENETO	MIRANO	OSPEDALE CIVILE DI MIRANO	OFTALMOLOGIA

VENETO	MIRANO		OSPEDALE CIVILE DI MIRANO	OCULISTICA
VENETO	MIRANO		OSPEDALE CIVILE DI DOLO	OFTALMOLOGIA
VENETO	MIRANO		OSPEDALE CIVILE DI DOLO	OCULISTICA
VENETO	LEGNAGO		OSPEDALE S.BIAGIO BOVOLONE	OFTALMOLOGIA
VENETO	LEGNAGO		OSPEDALE S.BIAGIO BOVOLONE	OCULISTICA
VENETO	LEGNAGO		OSPEDALE PER ACUTI	OFTALMOLOGIA
VENETO	LEGNAGO		OSPEDALE PER ACUTI	OCULISTICA
VENETO	LEGNAGO		OSPEDALE CHIARENZI ZEVIO	OFTALMOLOGIA
VENETO	LEGNAGO		OSPEDALE CHIARENZI ZEVIO	OCULISTICA
VENETO	ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO		I.R.C.C.S. ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO	OFTALMOLOGIA
VENETO	ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO		I.R.C.C.S. ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO	OCULISTICA
VENETO	FELTRE		OSPEDALE SANTA MARIA DEL PRATO	OFTALMOLOGIA
VENETO	PADOVA		CASA DI CURA 'PARCO DEI TIGLI'	OCULISTICA
VENETO	FELTRE		OSPEDALE SANTA MARIA DEL PRATO	OCULISTICA
VENETO	FELTRE		OSPEDALE CASA CHARITAS	OFTALMOLOGIA
VENETO	FELTRE		OSPEDALE CASA CHARITAS	OCULISTICA
VENETO	PADOVA		CASA DI CURA 'VILLA MARIA'	OCULISTICA
VENETO	ESTE		OSPEDALE MONTAGNANA	OFTALMOLOGIA
VENETO	ESTE		OSPEDALE MONTAGNANA	OCULISTICA
VENETO	ESTE		OSPEDALE MONSELICE	OFTALMOLOGIA
VENETO	PADOVA		DIAZ S.R.L. CASA DI CURA PRIVATA	OCULISTICA
VENETO	ESTE		OSPEDALE MONSELICE	OCULISTICA
VENETO	ESTE		OSPEDALE ESTE	OFTALMOLOGIA
VENETO	ESTE		OSPEDALE ESTE	OCULISTICA
VENETO	ESTE		CENTRO RIABILITAZIONE CONSELVE	OFTALMOLOGIA
VENETO	ESTE		CENTRO RIABILITAZIONE CONSELVE	OCULISTICA
VENETO	CITTADELLA		PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	OFTALMOLOGIA
VENETO	CITTADELLA		PRESIDIO OSPEDALIERO DI CITTADELLA	OCULISTICA
VENETO	PIEVE DI SOLIGO		ASSOCIAZIONE LA NS. FAMIGLIA IRCSS MEDEA	OCULISTICA
VENETO	CITTADELLA		PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	OFTALMOLOGIA

VENETO	CITTADILLA	PRESIDIO OSPEDALIERO DI CAMPOSAMPIERO	OCULISTICA
VENETO	CHIOGGIA	AZIENDA U.L.S.S. N° 14	OFTALMOLOGIA
VENETO	PIEVE DI SOLIGO	PRESIDIO OSPEDALIERO DE GIRONCOLI	OCULISTICA
VENETO	CHIOGGIA	AZIENDA U.L.S.S. N° 14	OCULISTICA
VENETO	BUSSOLENGO	OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	OFTALMOLOGIA
VENETO	BUSSOLENGO	OSPEDALE MAGALINI - VILLAFRANCA DI VR	OCULISTICA
VENETO	PIEVE DI SOLIGO	PRESIDIO OSPEDALIERO DI VITTORIO VENETO	OCULISTICA
VENETO	BUSSOLENGO	OSPEDALE ISOLA DELLA SCALA	OFTALMOLOGIA
VENETO	BUSSOLENGO	OSPEDALE ISOLA DELLA SCALA	OCULISTICA
VENETO	BUSSOLENGO	OSPEDALE DI MALCESINE	OFTALMOLOGIA
VENETO	BUSSOLENGO	OSPEDALE DI MALCESINE	OCULISTICA
VENETO	BUSSOLENGO	OSPEDALE DI CAPRINO VERONESE	OFTALMOLOGIA
VENETO	BUSSOLENGO	OSPEDALE DI CAPRINO VERONESE	OCULISTICA
VENETO	BUSSOLENGO	OSPEDALE CLASSIFICATO SACRO CUORE - DON CALABRIA	OFTALMOLOGIA
VENETO	ROVIGO	P.O. DI TRECENTA	OCULISTICA
VENETO	BUSSOLENGO	OSPEDALE CLASSIFICATO SACRO CUORE - DON CALABRIA	OCULISTICA
VENETO	BUSSOLENGO	OSPEDALE CIVILE ORLANDI BUSSOLENGO	OFTALMOLOGIA
VENETO	BUSSOLENGO	OSPEDALE CIVILE ORLANDI BUSSOLENGO	OCULISTICA
VENETO	S. DONA' DI PIAVE	PRESIDIO OSPEDALIERO DI JESOLO	OCULISTICA
VENETO	BUSSOLENGO	CASA DI CURA VILLA GARDA SPA	OFTALMOLOGIA
VENETO	BUSSOLENGO	CASA DI CURA VILLA GARDA SPA	OCULISTICA
VENETO	BUSSOLENGO	CASA DI CURA DOTT. PEDERZOLI	OFTALMOLOGIA
VENETO	S. DONA' DI PIAVE	PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DONA' DI P.	OCULISTICA
VENETO	BUSSOLENGO	CASA DI CURA DOTT. PEDERZOLI	OCULISTICA
VENETO	BELLUNO	OSPEDALE S. MARTINO BELLUNO	OFTALMOLOGIA
VENETO	BELLUNO	OSPEDALE S. MARTINO BELLUNO	OCULISTICA
VENETO	BELLUNO	OSPEDALE DI PIEVE DI CADORE	OFTALMOLOGIA
VENETO	BELLUNO	OSPEDALE DI PIEVE DI CADORE	OCULISTICA
VENETO	BELLUNO	OSPEDALE DI AGORDO	OFTALMOLOGIA

VENETO	BELLUNO	OSPEDALE DI AGORDO	OCULISTICA
VENETO	TREVISO	OSPEDALE CA' FONCELLO	OCULISTICA
VENETO	BELLUNO	ISTITUTO CODIVILLA - PUTTI CORTINA	OFTALMOLOGIA
VENETO	BELLUNO	ISTITUTO CODIVILLA - PUTTI CORTINA	OCULISTICA
VENETO	BASSANO DEL GRAPPA	OSPEDALE DI ASIAGO	OFTALMOLOGIA
VENETO	TREVISO	OSPEDALE RIABILITATIVO DI ALTA SPECIAL.	OCULISTICA
VENETO	BASSANO DEL GRAPPA	OSPEDALE DI ASIAGO	OCULISTICA
VENETO	BASSANO DEL GRAPPA	OSPEDALE 'SAN BASSIANO' DI BASSANO D.G.	OFTALMOLOGIA
VENETO	BASSANO DEL GRAPPA	OSPEDALE 'SAN BASSIANO' DI BASSANO D.G.	OCULISTICA
VENETO	VENEZIANA	CASA DI CURA S.MARCO	OCULISTICA
VENETO	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	OFTALMOLOGIA
VENETO	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA	AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	OCULISTICA
VENETO	AZ.OSP.UNIV. INTEGRATA DI VERONA	OSPEDALE POLICLINICO	OFTALMOLOGIA
VENETO	AZ.OSP.UNIV. INTEGRATA DI VERONA	OSPEDALE POLICLINICO	OCULISTICA
VENETO	AZ.OSP.UNIV. INTEGRATA DI VERONA	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	OFTALMOLOGIA
VENETO	AZ.OSP.UNIV. INTEGRATA DI VERONA	OSPEDALE CIVILE MAGGIORE	OCULISTICA
VENETO	ASOLO	OSPEDALE DI MONTEBELLUNA	OFTALMOLOGIA
VENETO	VENEZIANA	OSPEDALE CIVILE VENEZIA	OCULISTICA
VENETO	ASOLO	OSPEDALE DI MONTEBELLUNA	OCULISTICA
VENETO	ASOLO	OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO	OFTALMOLOGIA
VENETO	ASOLO	OSPEDALE DI CASTELFRANCO VENETO	OCULISTICA
VENETO	VERONA	POLO OSP. DELL'EST. VERONESE	OCULISTICA
VENETO	ARZIGNANO	OSPEDALE DI VALDAGNO	OFTALMOLOGIA
VENETO	ARZIGNANO	OSPEDALE DI VALDAGNO	OCULISTICA
VENETO	ARZIGNANO	OSPEDALE DI MONTECCHIO	OFTALMOLOGIA
VENETO	VICENZA	CASA DI CURA ERETEZIA	OCULISTICA
VENETO	ARZIGNANO	OSPEDALE DI MONTECCHIO	OCULISTICA
VENETO	ARZIGNANO	OSPEDALE DI LONIGO	OFTALMOLOGIA
VENETO	ARZIGNANO	OSPEDALE DI LONIGO	OCULISTICA
VENETO	ARZIGNANO	OSPEDALE DI ARZIGNANO	OFTALMOLOGIA
VENETO	ARZIGNANO	OSPEDALE DI ARZIGNANO	OCULISTICA

VENETO	ADRIA	OSPEDALE CIVILE DI ADRIA	OFTALMOLOGIA
VENETO	ADRIA	OSPEDALE CIVILE DI ADRIA	OCULISTICA
VENETO	VICENZA	PRES. OSPED. VICENZA	OCULISTICA
VENETO	ADRIA	CASA DI CURA MADONNA DELLA SALUTE	OFTALMOLOGIA
VENETO	ADRIA	CASA DI CURA MADONNA DELLA SALUTE	OCULISTICA

TABELLA 2

Registro	Indicazione terapeutica	N° trattamenti avviati	N° pazienti	N° Dispensazioni farmaco
AVASTIN	DEGENERAZIONE MACULARE NEOVASCOLARE ESSUDATIVA CORRELATA ALL'ETA' SECONDO L.648/96	6779	6471	13690
LUCENTIS	DEGENERAZIONE MACULARE NEOVASCOLARE ESSUDATIVA CORRELATA ALL'ETA	51894	47875	173404
LUCENTIS	DIMINUZIONE VISIVA CAUSATA DALL'EDEMA MACULARE DIABETICO	20620	17169	58809
LUCENTIS	DIMINUZIONE VISIVA CAUSATA DALL'EDEMA MACULARE SECONDARIO AD OCCLUSIONE VENOSA RETINICA (RVO DI BRANCA O RVO CENTRALE)	5717	5626	15934
LUCENTIS	NEOVASCOLARIZZAZIONE COROIDEALE (CNV) SECONDARIA A MIOPIA PATOLOGICA (PM)	1908	1867	3283

ALLEGATO 6

5-05696 Grillo: Trasparenza in merito agli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche per la definizione del prezzo dei farmaci innovativi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione delineata nell'atto ispettivo in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha inteso precisare quanto segue.

L'epatite C cronica è una patologia con una mortalità complessivamente bassa; quindi, parlare di farmaci salvavita è vero per una minoranza, seppure importantissima, dei pazienti.

Il numero totale (peraltro non completamente conosciuto, di cui il numero, di quelli diagnosticati è di circa 300.000), dei pazienti affetti da infezione HCV è tuttavia un problema di salute importante in tutte le Regioni, con qualche differenza nella distribuzione percentuale della malattia, che è responsabile di circa 8-10 mila decessi all'anno.

Un ulteriore dato, non completamente certo, deriva dalla distribuzione temporale dell'infezione, per cui un numero elevato di pazienti hanno convissuto per decenni con l'infezione (spesso senza saperlo), e si trovano oggi in fasi avanzate di malattia, soffrono cioè di una fibrosi avanzata o di cirrosi epatica.

Gli esperti del settore stimano che circa il 40-50 per cento dei pazienti, seguiti dal Sistema Sanitario Nazionale, affetti da HCV si trovi in uno stato di malattia avanzata (dato ragionevolmente certo).

L'approccio terapeutico, in una prospettiva relativamente incerta ma pur sempre scientificamente solida ed economicamente sostenibile, in quanto mirato a rimborsare le terapie dell'epatite C, deve essere centrato sulla malattia e non sull'infezione virale.

Le esigenze di salute differiscono in maniera molto rilevante nel caso di pazienti con un danno epatico lieve o moderato, rispetto a quelli con un danno avanzato o con cirrosi epatica.

Mentre la funzione epatica si mantiene integra nel paziente con malattia lieve/moderata, i rischi principali, in termini di sviluppo di complicanze, di epatocarcinoma e di mortalità, si manifestano nelle persone con cirrosi epatica. E ormai consolidato, dal punto di vista clinico e scientifico, che nel paziente cirrotico il 70 per cento della mortalità a 5 anni è dovuto alla malattia epatica, così come la comparsa di una complicanza riduce del 50 per cento la probabilità di sopravvivenza a 5 anni (dati certi).

Con questi elementi l'introduzione delle nuove terapie per l'infezione del virus dell'epatite C rappresenta dunque un'occasione storica per modificare l'immediata sorte di alcuni pazienti, ma non di tutti e non nello stesso momento, perché ciò rappresenta un errore clinico ed economico.

Le due considerazioni principali che devono essere fatte per inquadrare il significato di queste terapie sono:

1) La progressiva introduzione di più principi terapeutici, a cui corrisponde una maggiore possibilità di scelta del trattamento più congruo;

2) La conoscenza della malattia di fegato e dell'impatto che ha su di essa l'eradicazione dell'infezione.

Parlare oggi del sofosbuvir come « il farmaco » per l'epatite C è già obsoleto: combinazioni terapeutiche che ne prevedono o meno l'impiego superano (nei genotipi 1, 3 e 4), di gran lunga l'efficacia del sofosbuvir impiegato da solo con la ribavirina.

Sebbene al momento non siano ancora disponibili studi diretti di confronto, queste valutazioni sono sostenute dal fatto che i dati degli studi di real life indicano che le percentuali di risposta virologica sostenuta a 12 settimane dal termine della terapia, non si discostano in maniera rilevante dai dati dei trial registrativi.

Ad esempio, il raggiungimento di tale outcome si correla con una differenza significativamente diversa della sopravvivenza a 10 anni del paziente cirrotico, che si riduce del 30 per cento nel paziente che non ha eradicato l'infezione (perché andrebbe anche detto che non sempre e non in tutti l'infezione si eradica). Analoga correlazione si osserva per la probabilità dello sviluppo di complicanze.

Il beneficio della terapia è anche considerevole nel paziente non cirrotico ma con fibrosi avanzata, per il quale la probabilità di evoluzione verso la cirrosi epatica è principalmente sostenuta dalla persistenza dell'infezione virale. La terapia ha un valore, ma molto diverso, anche per i pazienti con malattia lieve, perché in quel caso esso è funzione della probabilità di evoluzione nel lungo periodo, piuttosto che non dal danno epatico di per sé.

In questo scenario, e viste le condizioni ancora in piena evoluzione farmacologica e quindi terapeutica, considerati i margini d'incertezza e la variabilità individuale, la strategia più sostenibile sul piano clinico e finanziario è quella indicata dalle Commissioni dell'AIFA, e che non a caso viene imitata da altri Paesi Europei.

In termini clinici il valore della terapia varia al variare del rischio corso dal paziente, e su questo principio si è basata la scelta di sostenere costi più elevati, ma mai spropositati, per far accedere rapidamente alla terapia chi rischia di più. Questo percorso intrapreso dall'AIFA ha

anche una forte connotazione etica, perché riduce significativamente il rischio di complicanze e morte del paziente.

L'eradicazione di massa indiscriminata, nell'immediato non ha significato scientifico, ed è sproporzionalmente costosa in un momento in cui nuove terapie stanno già entrando in concorrenza tra loro con costi presumibilmente più bassi.

Grazie ai nuovi Registri AIFA possiamo tracciare in tempo reale, a livello del singolo paziente, l'efficacia – verosimilmente elevata – dei nuovi anti-HCV.

Al momento, però, non si può affermare con certezza quale degli schemi terapeutici sia migliore dell'altro, in assenza di studi di confronto, trattandosi di farmaci di recentissima approvazione. Un altro elemento significativo è rappresentato dall'indisponibilità di dati rispetto a cosa accada ai pazienti che non rispondono alla terapia, sia in termini di evoluzione della malattia epatica sia, soprattutto, in termini di sensibilità del virus a successivi trattamenti, in quanto i profili di resistenza sono ancora sostanzialmente sconosciuti.

Per fronteggiare, sotto il profilo della sostenibilità economica, l'attuale situazione, com'è noto, è stato approvato un emendamento del Governo alla legge di stabilità per il 2015, che definisce l'istituzione di un fondo speciale per l'acquisto di farmaci innovativi, per l'ammontare complessivo di 1 miliardo di euro per i prossimi 2 anni, costituito per il 90 per cento vincolando risorse del Fondo Sanitario Nazionale (FSN), che consentirà il trattamento con sofosbuvir e/o con gli altri prodotti che stanno per essere commercializzati, in base ai criteri definiti dall'AIFA per ognuno di essi.

In base alla disciplina che regola il Fondo, le Regioni dovranno anticipare le spese per i trattamenti, che saranno rimborsate attraverso il fondo in una fase successiva, in corso di regolamentazione specifica con decreto ministeriale.

Le considerazioni sopra svolte avvalorano la tesi che bisogna puntare esclusivamente ad iniziative nazionali per garantire l'accesso gratuito alla terapia farmacologica, se non addirittura comunitarie,

quando saranno presenti tutte le combinazioni terapeutiche possibili, evitando esperienze a portata regionale, proprio per poter spuntare soluzioni più vantaggiose dal punto di vista finanziario.

Da ultimo, comunico che in diverse occasioni l'AIFA ha comunicato che negli

accordi stipulati con le aziende per la definizione del prezzo dei medicinali innovativi, con specifico riguardo a quelli per il trattamento dell'epatite C, è stata inserita, su specifica richiesta dell'azienda, una clausola di riservatezza, che non consente la pubblicazione degli stessi.

ALLEGATO 7

5-05698 Fucci: Correttezza delle procedure per la ricostruzione del plesso ospedaliero di Chieti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo alla questione in esame, ricordo che nelle Regioni in Piano di rientro dal disavanzo sanitario, ogni attività che riguarda la riorganizzazione delle reti assistenziali (inclusa l'assistenza ospedaliera) deve essere coerente con il Programma operativo vigente (2013-2015) e con le disposizioni conseguenti.

Inoltre, essendo l'Abruzzo una Regione commissariata, la materia deve essere regolamentata dalla struttura commissariale, attualmente composta dal Commissario ad acta e Presidente della Regione e dal sub Commissario Zuccatelli.

Per i profili di competenza della Regione, l'Assessore in merito alla deliberazione di Giunta Regionale del 23 maggio 2015, n. 395, recante « Attivazione procedura per la ricostruzione potenziata del plesso ospedaliero clinicizzato di Chieti situato al foglio catastale 26, particella 17, in località Colle Dell'Ara », ha precisato quanto segue.

Con la deliberazione n. 395/2015, la Giunta Regionale non ha inteso di recepire la proposta di « Project Financing », ma di impegnare il competente Servizio Investimenti Strutturali del Dipartimento della Salute e il Welfare, ad attivare le procedure per la definizione della proposta di « Project Financing » avanzata, da soggetto privato, alla ASL Lanciano-Vasto-Chieti e trasmessa dalla stessa alla Regione Abruzzo, per il preventivo assenso alla dichiarazione di pubblica utilità del progetto ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006.

La Regione Abruzzo, ad oggi, non ha espresso il proprio assenso alla proposta di « Project Financing », in attesa di acquisire una specifica documentazione, necessaria per valutare ulteriori soluzioni alternative e prospettabili da verificarsi, comunque, nel rispetto della nuova configurazione organizzativa dei posti letto che scaturirà dalla ridefinizione della rete ospedaliera, secondo le disposizioni del programma operativo 2013-2015.

La Regione si riserva, eventualmente, di valutare le risorse da impegnare ad avvenuta ricezione della documentazione sopra richiamata.

I fondi dell'articolo 20 ex legge n. 67 del 1988 assegnati sono stati programmati con Decreto del Commissario ad Acta n. 65/2012 del 28 ottobre 2012, approvando la proposta di un nuovo provvedimento « finalizzato alla ricostruzione e alla riorganizzazione delle strutture sanitarie regionali riducendo il rischio sismico », con il quale la Regione Abruzzo si propone di operare una profonda trasformazione dell'offerta dei posti letto, attraverso la realizzazione di cinque nuovi ospedali in sostituzione di quelli esistenti di Avezzano, Giulianova, Lanciano, Sulmona e Vasto, oltreché la ristrutturazione del P.O. di Penne e la realizzazione della centrale operativa 118, con Eliporto ed Hangar, presso l'Ospedale Civile San Salvatore di L'Aquila.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	281
ALLEGATO (<i>Emendamenti 3.101 e 5.100 del Relatore</i>)	283
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	282
ERRATA CORRIGE	282

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.

La seduta comincia alle 14.10

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri è stata completata la procedura di valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti e che sono risultate ammissibili 135 proposte emendative. Ricorda, altresì, che la Presidenza della Camera ha accordato il posticipo a giovedì 11 giugno dell'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento, al fine di consentire un accurato e approfondito esame dello stesso.

Nessuno chiedendo di intervenire, propone di passare all'esame dell'articolo 1 e delle relative proposte emendative. Dopo aver ricordato che l'emendamento Guidesi 1.2 è stato ritirato, esprime parere contrario sull'emendamento Guidesi 1.1.

Il viceministro Andrea OLIVERO esprime parere conforme a quello del relatore, non ritenendo opportuno il conferimento all'Agea della competenza in materia di procedure di riscossione coattiva dei prelievi supplementari.

Guido GUIDESI (LNA) illustra le finalità del suo emendamento 1.1, di cui raccomanda l'approvazione, evidenziando come lo stesso sia finalizzato a porre rimedio alle inefficienze nella riscossione coattiva affidata ad Equitalia.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 1.1.

Mino TARICCO (PD), intervenendo sul complesso delle proposte emendative presentate all'articolo 2 del provvedimento del quale condivide l'impostazione complessiva, chiede di valutare l'opportunità di accantonarne l'esame, al fine di consentire al Governo di svolgere i necessari approfondimenti al riguardo. Sottolinea, in primo luogo, l'esigenza di prevedere una ripartizione delle disponibilità finanziarie, che residuano rispetto alle restituzioni dovute, fino ad esaurimento, tra tutte le aziende produttrici che hanno versato il prelievo per la campagna 2014-2015. In secondo luogo, auspica che siano accolte le sue proposte emendative volte a estendere il più possibile la platea delle aziende destinatarie della compensazione.

Il viceministro Andrea OLIVERO ritiene condivisibile la proposta, testé formulata dall'onorevole Taricco, di accantonare l'esame dell'articolo 2 del provvedimento, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti al riguardo, con particolare riferimento alle disponibilità residue, trattandosi dell'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione del latte.

Luca SANI, *presidente e relatore*, dopo aver proposto l'accantonamento dell'articolo 2, illustra il suo emendamento 3.101 (*vedi allegato*), che sintetizza gran parte delle proposte emendative presentate dai colleghi. Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti al suo emendamento 3.101 alle ore 10 di lunedì 8 giugno. Dopo aver preannunciato la presentazione di una proposta di riformulazione dell'emendamento Mongiello 4.14, la cui approvazione precluderebbe numerose proposte emendative presentate dai colleghi, propone di accantonare l'esame dell'articolo 4 del provvedimento. Con riferimento, poi, all'articolo 5, illustra il suo emendamento 5.100 (*vedi allegato*), che prevede un incremento della dotazione finanziaria del

Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, e propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti al suo emendamento 5.100 alle ore 10 di lunedì 8 giugno.

La Commissione concorda.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), dopo aver ringraziato il presidente per essersi fatto carico di riassumere, tramite i suoi emendamenti 3.101 e 5.100, le numerose sollecitazioni provenienti dai colleghi, invita il Governo a svolgere un'accurata riflessione con particolare riferimento agli emendamenti che prevedono interventi per le imprese danneggiate dalla diffusione della *xylella fastidiosa*.

Mino TARICCO (PD) ricorda ai colleghi che la Commissione sarà chiamata a breve ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge C. 3123, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

Luca SANI, *presidente e relatore*, dopo aver attestato la presenza dell'onorevole Carra, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 3 giugno 2015:

a pagina 135, prima colonna, alla tredicesima riga eliminare le parole: « Pa-storelli 5.13, »;

a pagina 155, prima colonna, alla quinta riga, eliminare le parole: « (Ritrato) ».

ALLEGATO

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104)

EMENDAMENTI 3.101 e 5.100 DEL RELATORE

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: il 20 per cento del relativo prodotto *con le seguenti:* il 25 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica come definita ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche, pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti nella circoscrizione economica e comunque almeno il 15 per cento delle medesime a livello nazionale.

Conseguentemente:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sentita la» con le seguenti: «d'intesa con»;

b) al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: «a livello nazionale ovvero in ciascuna circoscrizione economica»;

c) al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «, nonché degli imprenditori e dei lavoratori del settore agricolo» con le seguenti: «e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare»;

d) al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 164, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013»;

e) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «gli operatori del settore» aggiungere le seguenti: «, del prodotto ovvero del gruppo di prodotti»;

f) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «a euro 50 mila in ragione del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime» con le seguenti: «a euro 50 mila, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime»;

g) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «il 35 per cento del relativo settore» con le seguenti: «pari ad almeno il 40 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche, pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti nella circoscrizione economica e comunque almeno il 30 per cento delle medesime a livello nazionale».

3. 101. Il Relatore.

ART. 5.

Dopo il comma 3, aggiunge il seguente:

3-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 Maggio 2004 n. 154 è incrementata, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera *c*), del medesimo articolo, di 250.000 euro per l'anno 2015 e di due milioni per l'anno 2016. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità a partire dall'anno 2012 e fino alla data di entrata di vigore del presente decreto, che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono presentare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per accedere agli interventi di cui al primo periodo. Agli oneri deri-

vanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2015 e a due milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 100. Il Relatore.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	286
<i>ALLEGATO 1 (Ulteriore proposte emendative del relatore poste in votazione)</i>	294

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	287
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	296
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	287

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione). Atto n. 159 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	287
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	297
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 160 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	288
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	299
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Atto n. 164 (<i>Esame e rinvio</i>)	288
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165 (<i>Esame e rinvio</i>)	290
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	293
<i>ERRATA CORRIGE</i>	293

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2015.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 19 maggio la XIV Commissione ha proceduto alla votazione degli emendamenti, che ha quindi trasmesso alla Commissione Bilancio, per l'espressione del parere di competenza.

Nella giornata di ieri la V Commissione ha approvato un parere con 5 condizioni volte al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e una osservazione, riferite al testo del disegno di legge, così come modificato dagli emendamenti approvati nella seduta del 19 maggio, che in qualità di relatore ha ritenuto di recepire con altrettante proposte emendative, che sono in distribuzione e che saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Si tratta, in particolare, degli emendamenti 17.100 (che modifica gli stanziamenti relativi al riconoscimento dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali), 17.101 (che prevede a destinare le maggiori risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica), 24.100 (che sopprime l'articolo 24 in materia di incremento degli stanziamenti per il piano straordinario di

tutela e gestione della risorsa idrica, in quanto privo di copertura finanziaria), 28.100 (che aggiunge la parola « annui » all'articolo 28 recante istituzione del Fondo recepimento normativa europea), 29.100 (che precisa che dall'attuazione delle disposizioni ivi recate non debbano derivare nuovi oneri), nonché dell'emendamento 30.100, che modifica le disposizioni finali del provvedimento, escludendo gli articoli 17 e 28 dalla previsione di invarianza finanziaria, dei quali raccomanda l'approvazione.

Simona VICARI, *sottosegretario di Stato allo sviluppo economico*, esprime parere conforme a quello del relatore.

Sergio BATTELLI (M5S) chiede al Presidente di poter svolgere un approfondimento sulle proposte emendative presentate, delle quali ha preso visione solo da qualche minuto.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, precisa che la Commissione Bilancio si è espressa nella giornata di ieri e che le condizioni in quella sede approvate – delle quali gli emendamenti del relatore sono mere trasposizioni – erano a disposizione di tutti i colleghi interessati, ai fini degli opportuni approfondimenti in vista della seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 17.100, 17.101, 24.100, 28.100, 29.100 e 30.100 del relatore.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, chiede di essere autorizzato, con finalità di coordinamento formale, ad apportare alcune correzioni al testo provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, con riferimento, tra l'altro, alla numerazione e posizione degli articoli e all'inserimento di rubriche mancanti.

La Commissione delibera di autorizzare il Presidente al coordinamento formale del testo. Delibera quindi di confe-

rire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge europea 2014 (C. 2977 Governo), come modificato dalla XIV Commissione.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Michele BORDO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, in esito al dibattito svoltosi ieri, formula una proposta di parere favorevole, che richiama in premessa la procedura di infrazione in materia di quote latte e che reca una osservazione riguardante la costituzione di associazioni interprofessionali (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.

C. 3053 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 giugno 2015.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, ribadita l'importanza dell'Accordo in esame per l'Italia e per l'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole.

Florian KRONBICHLER (SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione).

Atto n. 159.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 18 maggio 2015.

Michele BORDO, *presidente*, interviene in sostituzione della relatrice, Marina Berlinghieri, per formulare una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che illustra.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) richiama l'attenzione dei colleghi sulla seconda delle osservazioni formulate, con la quale si invita il Governo a valutare l'opportunità di procedere ad una eventuale riformulazione dell'articolo 11 dello schema di decreto, al fine di garantire il superamento dei rilievi avanzati nella procedura di infrazione n. 2012/2213 sulla separazione contabile delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria.

Tenuto conto del fatto che si tratta di rispondere a rilievi avanzati dalla Commissione europea nell'ambito di una procedura di infrazione, riterrebbe opportuno formulare tale osservazione nella forma più incisiva di una condizione.

Giuseppe Stefano QUINTARELLI (SCpI) si associa alle considerazioni del collega Occhiuto.

Michele BORDO, *presidente*, condivide l'opportunità, messa in luce dai colleghi, di un rafforzamento dell'osservazione avanzata, trasformandola in condizione.

Formula pertanto una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere da ultimo formulata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Atto n. 160.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo,

rinvio da ultimo nella seduta del 3 giugno 2015.

Michele BORDO, *presidente*, interviene in sostituzione del relatore, on Tancredi, ricordando che nella seduta di ieri il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Atto n. 164.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto in esame – del quale la Commissione avvia l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – è volto a dare attuazione alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute in due regolamenti dell'Unione europea: il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità; e il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro.

La delega di cui al presente schema di decreto è contenuta nell'articolo 2 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013), che ha conferito al Governo il compito di adottare, entro il 4

settembre 2015, decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero per via non legislativa, o in regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data del 4 settembre 2013, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative direttamente applicabili.

Ricorda che la delega è conferita ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012. In particolare, ricordo che la tipologia e la scelta delle sanzioni deve essere effettuata, oltre che secondo i principi e i criteri direttivi generali indicati all'articolo 32 comma 1, lettera *d*) della legge n. 234 del 2012, secondo quelli specifici indicati nella legge di delegazione europea.

Alla lettera *d*), comma 1, articolo 32 della legge n. 234 del 2013 sono previste sanzioni penali, quali l'ammenda fino a 150.000 euro e arresto fino a 3 anni, in via alternativa o congiunta. Vi è anche la possibilità di prevedere delle sanzioni alternative (articoli 53 e seguenti del decreto legislativo n. 274 del 2000). È, inoltre, prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150 a 150.000 euro. Infine, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste anche le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi o, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie.

Ricorda anche che le disposizioni europee hanno inteso costituire un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro attraverso la creazione di un'area unica dei pagamenti (SEPA), mirante a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione.

In particolare, la direttiva 2007/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata in Italia con il decreto legislativo n. 11 del 2010, ha fornito la base giuridica per la creazione di un mercato interno dei pagamenti; mentre con il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo

e del Consiglio sono state introdotte le misure per promuovere il sistema SEPA.

Successivamente, con il regolamento (UE) n. 260/2012 è stata resa cogente la migrazione del mercato dei servizi di pagamento verso l'area unica dei pagamenti in euro (SEPA), definendo, in particolare, le norme per le operazioni di bonifico e di addebito diretto (articolo 1) e stabilendo le regole per garantire l'interoperabilità tecnica tra prestatori di servizi di pagamento nell'esecuzione delle operazioni di bonifico e addebito diretto (articolo 4).

In origine, le condizioni qui previste avrebbero dovuto entrare in vigore dal 1 febbraio 2014. Tuttavia, in considerazione del basso ritmo di migrazione registrato in alcuni Stati membri, il regolamento (UE) n. 284/2014 ha autorizzato i prestatori di servizi di pagamento a posticipare di 6 mesi, e cioè fino al 1 agosto 2014, il termine per l'uniformazione del trattamento di bonifici e addebiti diretti SEPA. Di conseguenza, anche l'applicazione del regime sanzionatorio è rimasto sospeso fino a tale data.

Il provvedimento di esame è composto di 9 articoli.

L'articolo 1 reca le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento.

L'articolo 2, al comma 1, specifica alcune definizioni (prestatore di servizi di pagamento, sistema di pagamento rilevante, sistema di pagamento al dettaglio) mutuandole dal regolamento 260/2012; al comma 2, definisce in autonomia, il « gestore » e il « partecipante a un sistema di pagamento ».

L'articolo 3 pone le sanzioni per l'osservanza di alcuni obblighi previsti.

In particolare, al comma 1, si definiscono le sanzioni, pari ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro, per le violazioni dell'articolo 3 (violazioni in materia di raggiungibilità), dell'articolo 5 paragrafo 1 (violazione norme sui requisiti dei PSP), dell'articolo 5 paragrafi 2 e 3 (violazione di obblighi informativi), dell'articolo 5 paragrafo 6 (violazione degli obblighi di verifica del PSP di ciascun pagatore), dell'articolo 5 paragrafo 7 (violazione delle disposizioni

inerenti la richiesta da parte del PSP agli utenti di indicare il BIC), dell'articolo 5 paragrafo 8 (violazione del divieto di addebitare commissioni supplementari o altri oneri), dell'articolo 6 (in materia di termini per la migrazione agli standard SEPA per addebiti diretti e bonifici, dell'articolo 8 (violazioni in materia di commissioni interbancarie).

Il comma 2 dell'articolo 3 pone la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 150.000 euro per l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 4 paragrafo 2 e 3 (in materia di interoperabilità).

Il comma 3, sempre dell'articolo 3, prevede che, in caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi precedenti, possa essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da 1 a 6 mesi.

Il comma 4 sancisce che alla violazione di cui all'articolo 9 del regolamento n. 260 del 2012 si applichino alcune norme del codice del consumo (articolo 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005), sulla base delle quali l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) può disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, oltre che inibire la continuazione di pratiche commerciali scorrette per eliminarne gli effetti.

L'articolo 4 pone le sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento n. 924/2009, assorbendo così il contenuto del decreto legislativo n. 3 del 2011.

In particolare, al comma 1 si prevedono sanzioni da 50.000 a 150.000 euro per violazioni in merito all'applicazione di commissioni su pagamenti transfrontalieri (articolo 3 Reg. 924/2009).

Al comma 2 si interviene in riferimento alla violazione dell'obbligo del prestatore a comunicare all'utilizzatore di servizi di pagamento il codice IBAN e BIC (articolo 4, paragrafo 1 Regolamento) e in riferimento alla possibilità per il prestatore di servizi di pagamento di applicare una commissione supplementare se l'utilizzatore non comunica l'IBAN o il BIC (articolo 4, paragrafo 3 Regolamento) prevedendo sanzioni da 10.000 a 100.000 euro.

Il comma 3 prevede una sanzione da 50.000 a 150.000 euro in caso di inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 7 del regolamento 924/2009 in riferimento alle commissioni interbancarie multilaterali.

Infine, il comma 4 prevede che nel caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi precedenti, ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento per un periodo da uno a sei mesi.

L'articolo 5 individua l'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni nella Banca d'Italia, che deve individuare l'ammontare delle sanzioni sulla base di una serie di circostanze precisate.

L'articolo 6 disciplina la procedura di presentazione di esposti alla Banca d'Italia da parte di utilizzatori di servizi di pagamento, associazioni o da altre parti interessate.

L'articolo 7 disciplina il ricorso stragiudiziale per la risoluzione delle controversie con l'applicazione dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 11 del 2010.

Infine, l'articolo 8 reca norme transitorie e finali e l'articolo 9 reca la clausola di salvaguardia.

Rileva, in conclusione, che lo schema del decreto appare conforme alle norme di delega.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame

– del quale la XIV Commissione avvia l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – dà attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori.

La delega per l'attuazione della Direttiva è contenuta nell'articolo 8 della legge n. 154 del 2014 e il termine di recepimento scade il prossimo 9 luglio 2015.

Ricorda che nel nostro ordinamento sono attualmente disciplinate varie procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali.

In primo luogo, per importanza, si ricorda il decreto legislativo n. 28 del 2010, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013, che disciplina, in relazione ad alcune categorie di controversie civili e commerciali (azioni in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari), l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, in mancanza del quale non è possibile accedere al giudice civile.

Ancor più recentemente, il decreto-legge n. 132 del 2014 ha disciplinato la cosiddetta negoziazione assistita, ovvero una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e, dall'altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale. La negoziazione assistita è utilizzabile anche nelle cause di separazione e divorzio. Lo stesso provvedimento ha valorizzato l'istituto dell'arbitrato, prevedendo che nelle cause civili pendenti in primo grado, così come in grado d'appello, le parti possano congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale per definire la controversia.

Si segnala inoltre il decreto legislativo n. 70 del 2003, relativo al commercio elettronico, che all'articolo 19 prevede la possibilità di comporre le controversie in via stragiudiziale per via telematica (c.d.

ODR, *Online Dispute Resolution*). Il Codice delle comunicazioni elettroniche (articolo 84, decreto legislativo n. 259 del 2003) prevede invece che l'Autorità garante (AGCOM) possa adottare procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tra i consumatori e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica. Ulteriori procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie sono previste in ambito bancario dall'articolo 128-bis del TU bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993).

Infine, il Codice del consumo (articolo 141 del decreto legislativo n. 206 del 2003) disciplina procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica, nei rapporti tra consumatore e professionista. Su tale disposizione interviene lo schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni.

L'obiettivo della direttiva 2013/11/UE, qui oggetto di recepimento, è di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno.

A fronte di strumenti di risoluzione stragiudiziale che non funzionano pienamente in tutta Europa, la direttiva mira a garantire che i consumatori possano, su base volontaria, a livello transfrontaliero, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie, così da eliminare quella che attualmente è una barriera al mercato interno.

La Direttiva, che va letta in combinato con il regolamento n. 524/2013 del 21 maggio 2013, che istituisce una piattaforma per la risoluzione delle controversie online, si applica alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell'Unione, e consumatori residenti nell'Unione, attraverso l'inter-

vento di un organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole.

La disciplina dettata dalla direttiva prevale su ogni altra disciplina europea relativa alla risoluzione stragiudiziale delle controversie, con l'unica eccezione della direttiva n. 2008/52/UE, attuata in Italia dal decreto legislativo n. 28 del 2010.

Gli Stati membri devono designare un'autorità competente incaricata di valutare che gli organismi ADR stabiliti nei rispettivi territori abbiano i requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco degli organismi notificato alla Commissione rientrino nell'ambito di applicazione della stessa direttiva, verificando la loro conformità ai requisiti di qualità prescritti.

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 luglio 2015.

Lo schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni si compone di 3 articoli attraverso i quali attua la direttiva 2013/11/UE, intervenendo sul Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005).

L'articolo 1, commi da 1 a 3, introduce nel Codice un nuovo titolo dedicato alla risoluzione extragiudiziale delle controversie, sostituisce l'attuale formulazione dell'articolo 141 e inserisce nel Codice gli articoli da 141-*bis* a 141-*decies*.

Il nuovo articolo 141 del Codice del consumo contiene in primo luogo le definizioni (commi 1- 3), che vengono mutate dall'articolo 4 della direttiva. La disposizione chiarisce (commi 4-9) che il nuovo titolo del Codice del consumo si applica solo alle procedure volontarie di risoluzione stragiudiziale delle controversie e dunque esclude ogni riferimento, oltre che alla conciliazione giudiziale, anche alla c.d. mediazione obbligatoria, prevista, in generale, dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 e, limitatamente alle controversie nel settore delle comunicazioni elettroniche, dall'articolo 1 della legge n. 249 del 1997. Il consumatore non

potrà essere privato del diritto di adire il giudice competente, a prescindere dagli esiti della procedura conciliativa.

Il nuovo articolo 141-*bis* del Codice del consumo delinea gli obblighi degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie: dall'aggiornamento di un sito *web* di facile accesso, alla tutela della *privacy*, dalla possibilità per le parti di scambiare informazioni in via elettronica, all'obbligo di garantire la preparazione delle persone fisiche incaricate della concreta mediazione, la loro indipendenza e la loro retribuzione a prescindere dagli esiti della procedura.

L'articolo 141-*quater* delinea ulteriori obblighi per gli organismi di conciliazione (commi 1-2), relativi prevalentemente alle informazioni da fornire ai consumatori; tra queste si segnala l'obbligo di esplicitare nelle comunicazioni con il pubblico lo specifico settore di competenza, l'eventuale soglia di valore di competenza, le lingue secondo le quali si svolge la procedura, i costi della procedura, la sua durata media ed i suoi effetti giuridici.

Gli effetti della procedura ADR sono disciplinati dall'articolo 141-*quinquies* del Codice del consumo che, quanto a prescrizione e decadenza, equipara la presentazione del reclamo alla domanda giudiziale. Sono fatte salve le disposizioni relative alla prescrizione e alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte.

L'articolo 141-*sexies* delinea gli obblighi dei professionisti stabiliti in Italia che si siano impegnati a ricorrere ad organismi ADR per risolvere le controversie con i consumatori: si tratta prevalentemente di obblighi informativi verso i consumatori. Si individua nel centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET), gestito dalle Associazioni di consumatori Adiconsum e CTCU, il punto di contatto nazionale competente per le procedure di risoluzione delle controversie online dei consumatori (ODR).

La cooperazione tra gli organismi ADR nella risoluzione transnazionale delle controversie, e tra le autorità competenti, è promossa dall'articolo 141-*septies* del Co-

dice del consumo, che impone comunque nello scambio di informazioni collegato alla cooperazione il rispetto della normativa sulla *privacy*.

Le autorità competenti sono individuate dal successivo articolo 141-*octies*, che designa il Ministero dello sviluppo economico come punto unico di contatto con la Commissione europea. Quanto alle altre autorità competenti, lo schema di decreto legislativo fotografa la situazione attuale e conferma le competenze degli organi che oggi vigilano sulle procedure ADR già regolamentate.

Le competenze delle autorità sono definite dall'articolo 141-*decies* del Codice, che rimette a ciascuna il compito di istituire, tenere ed aggiornare il proprio elenco degli organismi ADR, che sarà poi trasmesso al Ministero dello sviluppo economico e, tramite questi, alla Commissione europea.

L'articolo 141-*nonies* elenca le informazioni che gli organismi ADR devono fornire all'autorità competente quando intendano iscriversi nell'elenco europeo e impone loro di trasmettere, ogni due anni, a tale autorità una relazione delle attività svolte. Ogni 4 anni, il Ministero dello sviluppo economico dovrà, a sua volta, trasmettere una relazione alla Commissione europea sul funzionamento dell'ADR nel nostro Paese.

I successivi commi (da 4 a 9) dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo novellano varie disposizioni del Codice del consumo con finalità di coordinamento.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo scandisce i termini di efficacia della nuova disciplina, prevedendo che dal 9 luglio 2015 – termine imposto dalla Direttiva – la riforma è efficace. Entro tale data il Ministero dello sviluppo economico comunicherà alla Commissione

europea il punto di contatto nazionale per le procedure di risoluzione delle controversie online dei consumatori (ODR) e l'indicazione delle autorità nazionali competenti.

Il 9 gennaio 2016 è la data di entrata in vigore del Regolamento UE sulla risoluzione online delle controversie dei consumatori – e si applicheranno le disposizioni relative all'attuazione del suddetto regolamento UE; entro tale data il Ministero dello sviluppo economico comunicherà anche alla Commissione l'elenco degli organismi ADR iscritti.

L'articolo 3, infine, conferma la clausola di invarianza finanziaria e organizzativa già prevista dalla norma di delega.

Preannuncia sin d'ora un orientamento favorevole sul provvedimento, che non sembra recare disposizioni in contrasto con la normativa dell'Unione europea.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 456 del 3 giugno 2015, a pagina 206, prima colonna, decima riga, dopo le parole: « e conclusione », aggiungere le seguenti: « – Parere favorevole. ».

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).

**ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE
POSTE IN VOTAZIONE**

ART. 17.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione fino alla fine del periodo, con le seguenti:, per un ammontare pari a 340.000 euro per l'anno 2016 e a 4.070.000 euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

17. 100. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma 9-bis:

9-bis. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 9 del presente articolo, pari a 3.614.000 euro per l'anno 2017, a 3.480.000 euro per l'anno 2018, a 3.375.000 euro per l'anno 2019, a 3.175.000 euro per l'anno 2020, a 2.810.000 euro per l'anno 2021, a 2.415.000 euro per l'anno 2022, a

1.985.000 euro per l'anno 2023, a 1.460.000 euro per l'anno 2024 e a 810.000 euro per l'anno 2025, siano destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. 101. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 24.

Sopprimerlo.

24. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 28.

Al comma 1, dopo le parole: di 50 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;

Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo, dopo le parole: di 50 milioni di euro aggiungere la seguente: annui;

28. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 29.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

29. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 30.

Dopo le parole: Dall'attuazione della presente legge *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione degli articoli 15-bis e 20-bis,.

30. 100. Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3104 Governo, recante « DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali »;

ricordato che, in materia di quote latte, è aperta nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione 2013/2092, e che il 26 febbraio 2015 la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per essere venuta meno agli obblighi imposti dagli articoli 69, 70 80 e 83 del regolamento (CE) n. 1234/2007 (cosiddetto regolamento unico OCM) e dagli articoli da 15 a 17 del regolamento CE n. 594/2004, nonché da precedenti disposizioni di analogo contenuto, non avendo garantito il recupero dei « prelievi » sulle eccedenze rispetto alle quote latte (cosiddetti « prelievi supplementari »);

osservato sul punto che il provvedimento in esame detta misure volte a superare il regime delle quote latte, che non consentono tuttavia di risolvere il contenzioso in atto con la Commissione europea;

richiamati quindi i contenuti dell'articolo 3, volto a favorire la costituzione di organizzazioni interprofessionali, prevedendo al comma 1 che per il loro riconoscimento sia sufficiente che l'organizzazione rappresenti almeno il 20 per cento dell'attività economica del settore;

visto in proposito l'articolo 163 del regolamento CE n. 1308/2013 che prevede che gli Stati membri possano riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione, tra l'altro, che queste costituiscano una quota significativa delle attività economiche del comparto;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito se la quota del 20 per cento indicata all'articolo 3 comma 1 quale misura minima per il riconoscimento di organizzazioni interprofessionali rappresenti una quota significativa dell'attività del settore lattiero-caseario, così come previsto dall'articolo 163 comma 1 lettera c) del Regolamento CE 1308/2013, o se sia necessario incrementare tale quota, eventualmente anche in maniera progressiva nel tempo.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)
(Atto n. 159).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione);

ricordato che la legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013) ne ha previsto il recepimento, entro il termine del 16 giugno 2015;

preso atto che la direttiva 2012/34/UE ha provveduto alla rifusione di alcune delle direttive comunitarie in materia ferroviaria: direttiva 1991/440/CEE, 1995/18/CE e 2001/14/CE;

ricordato che lo schema di decreto in titolo sostituisce integralmente, con alcune novità, il decreto legislativo n. 188 del 2003, che ha dato attuazione al primo pacchetto ferroviario emanato nel 2001 (direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria);

richiamato l'articolo 7 dello schema che – per lo svolgimento del servizio del trasporto ferroviario passeggeri – prevede una licenza nazionale specifica che si affianca a quella generale valevole su tutto il territorio UE, da rilasciare unicamente ad imprese che abbiano sede legale in Italia e, se controllate da imprese straniere, a condizioni di reciprocità;

ritenuto che andrebbe verificato se e in quale misura la previsione di una licenza valida in ambito nazionale possa costituire a carico delle imprese ferroviarie un aggravio ulteriore, non richiesto

dalla normativa europea, e non rispondente ai principi europei in tema di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi alle imprese;

richiamata inoltre la procedura di infrazione n. 2012/2213 per non corretta applicazione della normativa europea (direttiva 91/440/CEE e Regolamento (CE) n.1370/2007) sulla separazione contabile delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria;

segnalato, al riguardo, che non appare evidente se le disposizioni di cui all'articolo 11 dello schema, con riferimento ai principi di separazione contabile, siano idonee a superare gli specifici rilievi avanzati nella procedura di infrazione sopra citata;

rilevato che l'articolo 17 dello schema prevede, al comma 1, che i criteri per la determinazione del canone per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria da parte del Gestore della rete e dei corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 13 sono definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti «sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze»;

ritenuto che la previsione di tale parere, peraltro non vincolante, appare in contrasto con il rilievo formulato dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2008/2097 in tema di controllo spettante all'Autorità dei Trasporti sul sistema di imposizione dei diritti, e, da ultimo, nella lettera di messa in mora datata 10 luglio 2014, relativa alla

mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2013 nella causa C-369/11, secondo cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non deve intervenire nella determinazione dei diritti di accesso, che sono stabiliti dal Gestore dell'infrastruttura;

ricordato al riguardo che l'articolo 10 del disegno di legge europea 2014 (C. 2977) prevede disposizioni volte al superamento del contenzioso pendente in sede europea, in coerenza con quanto statuito dalla Corte di giustizia UE, e sottolineato che detta norma è stata espunta dal disegno di legge *de quo* (emendamento 10.1 del Governo) per evitare la sovrapposizione di distinti interventi normativi sul presupposto che le disposizioni dello schema di decreto legislativo in titolo siano idonee a consentire una rapida e piena definizione della citata procedura di infrazione;

richiamato da ultimo l'articolo 18 dello schema che contempla deroghe ai principi di imposizione dei canoni di accesso, con la possibilità di prevedere coefficienti di maggiorazione dei canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (comma 1) o di stabilire o mantenere canoni più elevati per il sistema Alta Velocità/Alta Capacità e per altri progetti di investimento specifici (comma 8), senza prevedere un esplicito riferimento ai criteri definiti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti;

ribadita, in via generale, la necessità che nel recepire la direttiva 2012/34/UE le disposizioni contenute nello schema di decreto risultino pienamente coerenti con la disciplina europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 17, provveda il Governo ad eliminare la previsione di pareri da parte di organi dell'esecutivo nel sistema di definizione dei criteri per la determinazione del canone di accesso, facendo salva, in ogni caso, l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura, in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, al fine di definire il contenzioso pendente;

2) con riferimento ai commi 1 e 8 dell'articolo 18, provveda il Governo che la determinazione di maggiorazioni del canone o di canoni più elevati abbia luogo in conformità con i criteri definiti dall'Autorità di Regolazione dei trasporti;

3) provveda il Governo a riformulare l'articolo 11 dello schema al fine di garantire il superamento dei rilievi avanzati nella procedura di infrazione n. 2012/2213 sulla separazione contabile delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria;

e con la seguente osservazione:

a) valuti il Governo l'opportunità di definire la disciplina in materia di licenza nazionale, di cui all'articolo 7, alla luce dei principi europei in tema di semplificazione e di riduzione di oneri amministrativi a carico delle imprese, tra cui quelle ferroviarie, in modo da evitare aggravii non necessari per le finalità a cui tale disciplina risponde.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto n. 160).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante Disposizioni per il recepimento della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

rilevato che il provvedimento si discosta in diversi punti dal dettato della direttiva 2013/29/UE oggetto di recepimento;

segnalati in particolare:

l'articolo 1, comma 2, lettera g) dello schema di decreto, che esclude dal proprio ambito di applicazione i fuochi destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante ovvero che siano direttamente destinati all'esportazione, laddove la direttiva prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione per « i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l'uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro » (articolo 2, paragrafo 2, lettera g));

l'articolo 1, comma 2, lettera h), che esclude dall'ambito di applicazione gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie e mostre oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova a condizione che sugli stessi « sia riportato » la

data e la denominazione della fiera e la non conformità e non disponibilità alla vendita o a fini diversi dalla ricerca, sviluppo e prova, laddove la direttiva richiede una « evidente indicazione grafica » che « indichi chiaramente » i predetti elementi;

l'articolo 22, recante di prescrizioni relative agli organismi notificati, che dispone al comma 2 che l'organismo di valutazione della conformità sia tenuto ad operare in modo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta, come previsto dall'articolo 25, par. 3 della direttiva, ma non prevede espressamente che abbia personalità giuridica come indicato nell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva;

l'articolo 22, che al comma 10, per quanto riguarda il segreto professionale, non prevede espressamente che l'obbligo del segreto non possa essere fatto valere nei confronti delle autorità competenti, come previsto dalla direttiva (articolo 25, paragrafo 10) e dalla stessa normativa nazionale vigente;

l'articolo 24 – in linea con la direttiva – prevede una presunzione di conformità dell'organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dallo schema decreto in esame, laddove l'articolo 26 della direttiva prevede che la presunzione di conformità si applica nei confronti dell'operatore « qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in

parte di esse» pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* dell'UE e nella misura in cui tali norme coprano le prescrizioni di cui all'articolo 25 della direttiva;

L'articolo 31, in materia di articoli pirotecnici che presentano rischi per la salute o la sicurezza, sembra omettere la parte di procedimento di competenza della Commissione europea, la cui trasposizione nel diritto interno tuttavia sembrerebbe meritevole di menzione, dal momento che, tra l'altro, prevede obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici;

osservato inoltre che non risultano espressamente recepite alcune disposizioni della direttiva che pongono a carico degli Stati membri obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri. Si tratta in particolare di:

articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione delle procedure in base alle quali identificano ed autorizzano le persone con conoscenze specialistiche;

articolo 41, paragrafo 3, 4 e 5, che riguarda l'obbligo per lo Stato membro di informare immediatamente la Commissione qualora ritenga che un articolo pirotecnico, pur conforme alla direttiva, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti di protezione e chiede all'operatore economico interessato di adottare le misure necessarie per superare il rischio o di ritirare l'articolo dal mercato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) provveda il Governo a modificare l'articolo 1, comma 2, lettera g), escludendo dall'ambito di applicazione dello schema di decreto i fuochi destinati ad

essere utilizzati direttamente dal fabbricante e per i quali lo Stato membro nel quale il fabbricante è stabilito abbia approvato l'uso esclusivamente sul suo territorio, e che rimangano sul territorio di tale Stato membro, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 2, lettera g) della direttiva;

2) provveda il Governo – con riferimento al comma 2 dell'articolo 22, laddove si dispone che l'organismo di valutazione della conformità è tenuto ad operare in modo indipendente dall'organizzazione o dall'articolo pirotecnico che valuta – a stabilire che tale organismo ha personalità giuridica, come indicato nell'articolo 25, paragrafo 2 della direttiva;

3) provveda il Governo ad integrare lo schema di decreto con le disposizioni della direttiva che pongono a carico degli Stati membri obblighi informativi nei confronti della Commissione europea e degli altri Stati membri, con particolare riferimento agli articoli 6, paragrafo 2, e 41, paragrafo 3, 4 e 5, della direttiva;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 2, lettera h), che gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie e mostre oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova sono esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento a condizione che sugli stessi sia riportata «chiaramente», mediante «evidente indicazione grafica», la data e la denominazione della fiera e la non conformità e non disponibilità alla vendita o a fini diversi dalla ricerca, sviluppo e prova, come richiesto dalla direttiva;

b) valuti il Governo l'opportunità di esplicitare, all'articolo 22, comma 10, in materia di segreto professionale, che l'obbligo del segreto non può essere fatto valere nei confronti delle autorità compe-

tenti, come previsto dalla direttiva (articolo 25, paragrafo 10) e dalla stessa normativa nazionale vigente;

c) valuti il Governo l'opportunità di precisare – all'articolo 24 – che la presunzione di conformità dell'organismo notificato ivi prevista si applica nei confronti dell'operatore che rispetti i criteri di conformità stabiliti dal decreto e che dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in

parte di esse pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE;

d) valuti il Governo l'opportunità di richiamare all'articolo 31, in materia di articoli pirotecnici che presentano rischi per la salute o la sicurezza, la parte di procedimento di competenza della Commissione europea, che prevede, tra l'altro, obblighi informativi della Commissione direttamente agli operatori in ordine all'esame dei prodotti pirotecnici.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.	
Audizione di rappresentanti della CONSOB, Commissaria Anna Genovese (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	302
AVVERTENZA	302

Giovedì 4 giugno 2015. – Presidenza del vicepresidente Titti DI SALVO.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione di rappresentanti della CONSOB, Commissaria Anna Genovese.

(Svolgimento e rinvio).

La deputata Titti DI SALVO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per la Consob, la prof.ssa Anna Genovese, Commissaria, accompagnata dal dott. Giuseppe D'Agostino, vicedirettore, dal dott. Gabriele Alicino, responsabile Ufficio Attività Parlamentare e dal dott. Manlio Pisu, responsabile dell'Ufficio Stampa.

Svolge una relazione Anna GENOVESE, *commissaria della Consob*, che consegna documentazione alla Commissione.

Interviene per formulare osservazioni la deputata Titti DI SALVO, *presidente*.

La deputata Titti DI SALVO, *presidente*, nel ringraziare la commissaria della Consob per la partecipazione all'odierna seduta, rinvia il seguito dell'audizione e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del presidente della commissione nazionale per il diritto di asilo, prefetto Angelo Trovato (*Svolgimento e conclusione*) 303

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 4 giugno 2015. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del presidente della commissione nazionale per il diritto di asilo, prefetto Angelo Trovato.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il prefetto Angelo TROVATO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Chiede, su un passaggio specifico, che il Comitato proceda in seduta segreta, in considerazione della riservatezza delle informazioni che intende rendere.

Il Comitato, su richiesta dell'auditore, delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Il prefetto Angelo TROVATO prosegue la sua relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, i senatori Luis Alberto ORELLANA (Misto) e Riccardo MAZZONI (FI-PDL), a più riprese, il deputato Massimo ARTINI (Misto-AL), il senatore Paolo ARRIGONI (LNA), a più riprese, la senatrice Laura FASIOLO (PD),

il senatore Riccardo CONTI (FI-PDL), a più riprese, e il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD).

Risponde, a più riprese, il prefetto Angelo TROVATO, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver

ringraziato il prefetto Trovato, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	305
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	305

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 giugno 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9 alle 9.35.

COMMISSIONE PLENARIA

Giovedì 4 giugno 2015. – Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.

La seduta comincia alle 9.35.

Comunicazioni del Presidente.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della riunione odierna, ha convenuto sull'opportunità di richiedere documentazione concernente la gestione del CARA di Mineo e le operazioni relative all'accoglienza dei migranti nel centro di Pozzallo.

Segnatamente, con riguardo alla gestione del CARA di Mineo saranno oggetto di richiesta: i documenti concernenti i bilanci, in forma aggregata e disaggregata, degli enti aggiudicatari dell'appalto; la documentazione relativa al programma informatico di gestione; la documentazione relativa all'organizzazione, alla frequenza e agli oneri relativi ai corsi di insegnamento della lingua italiana; il contratto di locazione dell'aprile 2014 sottoscritto dal Consorzio « Calatino terra di accoglienza » e l'impresa « Pizzarotti »; l'elenco dei fornitori per beni e servizi superiori ai mille euro riferito al 2014 e ai primi cinque mesi del 2015; i dati riferiti ai primi cinque mesi del 2015, concernenti la presenza di migranti e i loro periodi di temporaneo allontanamento; i dati relativi al numero di pasti erogati – su base giornaliera e settimanale – riferiti ai primi cinque mesi del 2015.

In relazione alla gestione delle operazioni relative all'accoglienza nel Centro situato presso il porto di Pozzallo, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di formulare le seguenti richieste: documentazione relativa

all'affidamento della gestione del centro; documenti audiovisivi concernenti l'attività della polizia scientifica in fase di pre-identificazione e fotosegnalazione dal 31 maggio al 4 giugno 2015; report redatto da Medici Senza Frontiere, concernente le attività di *screening* sanitario.

Inoltre, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì convenuto di richiedere alle competenti procure della Repubblica copia degli atti relativi all'inchiesta sul cattivo uso di risorse pubbliche destinate all'assistenza dei migranti in Campania, nel cui ambito sono già state emesse ed eseguite ordinanze di custodia cautelare lo scorso 23 maggio 2015, nonché copia degli ulteriori atti giudiziari riferiti alla prosecuzione della inchiesta denominata « Mafia capitale », nel cui ambito sono state emesse numerose ordinanze di custodia cautelare eseguite in data odierna.

La Commissione concorda.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, comunica infine, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in rettifica alla precedente deliberazione del 14 maggio 2015, ha convenuto di tramutare la consulenza a tempo pieno della dottoressa Daniela Pompei in un incarico a tempo parziale.

Infine, avverte che nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto lo svolgimento, in data da definirsi, di missioni della Commissione presso il CARA ed il CIE situati nel comune di Crotone, nonché presso l'isola di Lampedusa.

La seduta termina alle 9.40.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo (Parere alla Commissione XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

Seguito dell'audizione della Ministra della difesa, Roberta Pinotti, sul Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa (Doc. XXVII, n. 20) (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i>)	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 1589-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	9
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	12
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3012 e abbinate, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza	13
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AVVERTENZA	14
------------------	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

- DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 15

AUDIZIONI INFORMALI:

- Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (Atto Governo n. 160).
- Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Imprese Spettacoli Pirotecnici e dell'Associazione Pirotecnica Italiana, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici 17

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 160 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 17
- ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del Relatore*) 21
- ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 24

COMITATO RISTRETTO:

- Disposizioni in materia di conflitti di interessi. C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto 18

SEDE REFERENTE:

- Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 18

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

- DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*) 27
- ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 34

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Atto n. 166 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 29

SEDE REFERENTE:

- Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 33
- ALLEGATO 2 (*Emendamento del Relatore*) 35
- AVVERTENZA 33

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione). Atto n. 159 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	36
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 160 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole rilievi</i>)	38
ALLEGATO (Nota della Ragioneria generale dello Stato)	56

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese. Atto n. 161 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	48
Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Atto n. 162 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05700 Causi: Gettito effettivo prodotto dalla tassa sulle transazioni finanziarie	60
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	63
5-05701 Barbanti: Attuazione della disciplina sulla riallocazione delle sale da gioco	60
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	65
5-05702 Busin: Emanazione del decreto di attuazione per la proroga della detassazione delle somme erogate a titolo di premi di produttività per il 2015	60
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	67
5-05703 Pesco: Chiarimenti in merito all'applicazione del regime tributario agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000	61
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	68
5-05705 Paglia: Andamento delle richieste di adesione alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014	61
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	69

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	61
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)	70

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-05236 Becattini: Sulla tutela dei giovani con autismo nelle scuole.	
5-05355 Becattini: Sul sostegno qualificato e continuo a scuola dei bambini autistici	72
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	85
5-05184 Altieri: Sul finanziamento dell'Auditorium « Nino Rota » di Bari	72
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	88
5-05285 Luigi Gallo: Sulla struttura di supporto al direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei	72
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	89

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014. C. 3123 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3123 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3</i>)	75
<i>ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	92
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	93

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII-bis, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) ...	76
<i>ALLEGATO 6 (Proposta di parere del relatore)</i>	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	84

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilascio dei settori agricoli in crisi di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	97
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	107

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	97
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere presentata dalla relatrice)</i>	108

SEDE REFERENTE:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga (<i>Esame e rinvio</i>)	98
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05685 Matarrese: iniziative del Governo in merito al completamento delle opere pubbliche incomplete	104
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	110
5-05686 Grimoldi: sul completamento della Caserma dei Carabinieri di Sarezzo (BS)	104
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	111
5-05687 Pellegrino: intendimenti del Governo in merito al progetto noto come «Traforo di Santa Augusta» nell'area di Vittorio Veneto (TV)	104
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	112
5-05688 Castiello: intendimenti del Governo in merito alla realizzazione della Tangenziale est di Lucca	105
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	114
5-05689 Segoni: intendimenti del Governo in merito alla Strada Statale Aurelia	105
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	115
INTERROGAZIONI:	
5-04608 Latronico: Sulla messa in sicurezza della variante di Nova Siri della strada statale 106 «Jonica»	105
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	116
5-04637 Burtone: Iniziative del Governo in merito alla realizzazione della strada statale «Bradana»	106
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	118
5-05313 Ricciatti: Sulla realizzazione della galleria «La Franca» e sulla correttezza dei controlli ivi effettuati dalla società ANAS.	
5-05323 Gallinella: Iniziative del Governo per verificare il corretto svolgimento dei lavori di realizzazione della galleria «La Franca», sulla strada statale Foligno-Civitanova Marche.	
5-05328 Terzoni: Iniziative del Governo in merito alla realizzazione dell'opera infrastrutturale «Quadrilatero» e in particolare della galleria «La Franca», nel tratto tra Foligno (PG) e Civitanova Marche (MC)	106
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	119

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	122
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione). Atto n. 159. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	123
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-02532 Benamati: Trasferimento dei dipendenti della società Buonitalia Spa all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	128
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	131
5-03881 Tullò: Prospettive industriali e occupazionali di Selex ES	129
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	132

5-04618 Rizzetto: Utilizzo del Fondo per iniziative a favore dei consumatori	129
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	133
5-04934 Prodani: Posizione del Governo in relazione all'impianto GNL di Zaule	129
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	135
5-05470 Bombassei: Introduzione di una normativa quadro in materia di geotermia	129
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	137
5-05095 Crippa: Attività di verifica e controllo del GSE sugli impianti in esercizio e in costruzione	130
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	139
SEDE CONSULTIVA:	
DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	130
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	142
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	144
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	158
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	144
RISOLUZIONI:	
7-00684 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent.	
7-00686 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	144
7-00650 Giacobbe: Inserimento di attività svolte nel settore florovivaistico nell'elenco delle attività a carattere stagionale (<i>Discussione e rinvio</i>)	145
INTERROGAZIONI:	
5-04646 Di Salvo: Verifica del numero di anni trascorsi in pensione dai macchinisti e analisi della loro aspettativa di vita	146
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	159
5-05464 Guidesi: Tutela dei lavoratori della cooperativa Winfor di Castiglione d'Adda	146
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	161
5-05610 Cominardi: Erogazione delle risorse stanziare nell'ambito del programma Garanzia giovani	146
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	163
SEDE REFERENTE:	
DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. C. 3134 Governo. Sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015. Doc. VII, n. 443 (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	147

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati: esame del documento conclusivo (<i>Esame del documento conclusivo e approvazione</i>)	156
ALLEGATO 5 (<i>Documento conclusivo approvato</i>)	167
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	157

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	204
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	208

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05692 Nicchi: Interventi per consentire alle donne minorenni di acquistare la « pillola dei 5 giorni dopo » senza prescrizione medica	205
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	209
5-05693 Rondini: Riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore	205
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	211
5-05694 Binetti: Prevenzione della depressione ed uso appropriato dei farmaci antidepressivi	205
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	213
5-05695 Miotto: Dati sull'utilizzo a carico del SSN di farmaci Avastin e Lucentis	206
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	216
5-05696 Grillo: Trasparenza in merito agli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche per la definizione del prezzo dei farmaci innovativi	206
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	277
5-05698 Fucci: Correttezza delle procedure per la ricostruzione del plesso ospedaliero di Chieti	206
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	280

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle malattie rare.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	207
ERRATA CORRIGE	207

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	281
ALLEGATO (<i>Emendamenti 3.101 e 5.100 del Relatore</i>)	283
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	282
ERRATA CORRIGE	282

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*) 286

ALLEGATO 1 (*Ulteriore proposte emendative del relatore poste in votazione*) 294

SEDE CONSULTIVA:

DL 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 287

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 296

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3053 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 287

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione). Atto n. 159 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*) 287

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 297

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. Atto n. 160 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 288

ALLEGATO 4 (*Parere approvato dalla Commissione*) 299

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Atto n. 164 (*Esame e rinvio*) 288

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori). Atto n. 165 (*Esame e rinvio*) 290

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 293

ERRATA CORRIGE 293

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.

Audizione di rappresentanti della CONSOB, Commissaria Anna Genovese (*Svolgimento e rinvio*) 302

AVVERTENZA 302

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del presidente della commissione nazionale per il diritto di asilo, prefetto Angelo Trovato (*Svolgimento e conclusione*) 303

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	305
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	305

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 16,60



17SMC0004650